



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

142^a seduta pubblica

mercoledì 27 novembre 2013

Presidenza del presidente Grasso,
indi del vice presidente Gasparri,
della vice presidente Lanzillotta
e del vice presidente Calderoli

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> ..	131
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	165

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Comprendente la Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016):

PRESIDENTE.....	5, 6
AZZOLLINI (NCD).....	6
Votazione nominale con scrutinio simultaneo.....	7

DOCUMENTI

Discussione:

(Doc. III, n. 1) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella regione Molise:

PRESIDENTE...8, 16, 24, 34, 44, 46, 48, 51, 89, 111, 113, 114, 115, 117, 120, 121, 124, 126	
ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII).....	8, 33, 117
PALMA (FI-PdL XVII).....	9, 115, 119
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)....	11, 45, 58
RUSSO (PD).....	12
COMPAGNA (GAL).....	13, 34, 122
SCHIFANI (NCD).....	13, 98
LO MORO (PD).....	14, 41
SANTANGELO (M5S).....	15, 114, 120
STEFANO, relatore.....	16, 87
CASINI (SCpI).....	24
GIOVANARDI (NCD).....	27, 55
MUSSOLINI (FI-PdL XVII).....	29
MALAN (FI-PdL XVII).....	31, 115
DE CRISTOFARO (Misto-SEL).....	36
DELLA VEDOVA (SCpI).....	37
BUCCARELLA (M5S).....	39
BONDI (FI-PdL XVII).....	44, 123
ZANDA (PD).....	45, 108, 121
BRUNO (FI-PdL XVII).....	46, 114
GASPARRI (FI-PdL XVII).....	47, 65, 82, 120
DE PETRIS (Misto-SEL).....	47, 93
CALIENDO (FI-PdL XVII).....	48, 123, 126
D'ANNA (GAL).....	51
GIARRUSSO (M5S).....	52
FALANGA (FI-PdL XVII).....	53
CASSON (PD).....	55
REPETTI (FI-PdL XVII).....	57

*SCILIPOTI (FI-PdL XVII).....	59
D'ASCOLA (NCD).....	60
GALIMBERTI (FI-PdL XVII).....	63
ZIZZA (FI-PdL XVII).....	64
DE PIN (Misto-GAPp).....	66
D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII).....	66
AUGELLO (NCD).....	69
MAZZONI (FI-PdL XVII).....	72
COLUCCI (NCD).....	73
MATTEOLI (FI-PdL XVII).....	74
BERNINI (FI-PdL XVII).....	76, 105
BARANI (GAL).....	78
MINZOLINI (FI-PdL XVII).....	79
CENTINAIO (LN-Aut).....	81
IURLARO (FI-PdL XVII).....	84
FORMIGONI (NCD).....	85
MORRA (M5S).....	86
FERRARA MARIO (GAL).....	89
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).....	91
STEFANI (LN-Aut).....	95
ROMANO (SCpI).....	97
TAVERNA (M5S).....	101
ALBERTINI (SCpI).....	111
DI MAGGIO (SCpI).....	113
LANZILLOTTA (SCpI).....	118

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2013.....129

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1121-BIS

Nota di variazioni (*).....	131
-----------------------------	-----

DOCUMENTO III, N. 1

Proposte di questione sospensiva.....	131
---------------------------------------	-----

Ordini del giorno.....	137
------------------------	-----

ALLEGATO B

INTERVENTI

Intervento del senatore Casson nella discussione sul Doc. III, n. 1.....	165
Testo integrale dell'intervento del senatore Buemi nella discussione sul Doc. III, n. 1.....	183
Testo integrale dell'intervento del senatore Scilipoti nella discussione del Doc. III, n. 1.....	188
Testo integrale dell'intervento del senatore D'Ambrosio Lettieri nella discussione sul Doc. III, n. 1.....	191
Testo integrale dell'intervento del senatore Mazzoni nella discussione sul Doc. III, n. 1.....	193
Testo integrale dell'intervento del senatore Colucci nella discussione sul Doc. III, n. 1.....	196
Intervento del senatore Pagliari nella discussione sul Doc. III, n. 1.....	198

Intervento del senatore Zanettin nella discussione sul <i>Doc. III, n. 1</i>213	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA216	Mozioni, apposizione di nuove firme223
CONGEDI E MISSIONI223	Interrogazioni, apposizione di nuove firme223
GRUPPI PARLAMENTARI	Mozioni224
Variazioni nella composizione223	Interpellanze231
GOVERNO	Interrogazioni231
Trasmissione di documenti e assegnazione223	Interrogazioni con richiesta di risposta scritta241
	<i>AVVISO DI RETTIFICA</i>259

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,06*).

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,15*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Comprendente la Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016*) (**ore 9,15**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1121.

Il Ministro dell'economia e delle finanze ha presentato la Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016. Tale Nota è stata deferita alla 5ª Commissione permanente.

In attesa che la Commissione bilancio possa completare i propri lavori, sospendo la seduta fino alle ore 9,40.

(La seduta, sospesa alle ore 9,16, è ripresa alle ore 9,53).

Presidenza del vice presidente GASPARRI

Riprendiamo i nostri lavori.

Prima di procedere alla votazione finale del bilancio di previsione dello Stato occorre passare, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento, all'esame e alla deliberazione sulla Nota di variazioni, con la quale il Governo ha provveduto ad introdurre nel testo del disegno di legge di bilancio e nelle annesse tabelle modificazioni conseguenti alle determinazioni adottate dal Senato in sede di esame della legge di stabilità.

Ha facoltà di parlare il senatore Azzollini per riferire sulle conclusioni adottate dalla 5ª Commissione permanente in ordine alla Nota di variazioni.

AZZOLLINI (*NCD*). Signor Presidente, onorevoli senatori e senatrici, la presente Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 è stata predisposta al fine di recepire gli effetti del disegno di legge di stabilità 2014 approvato dal Senato della Repubblica.

In relazione a quanto precede, la presente Nota comporta modifiche: a) ai quadri generali riassuntivi per il triennio 2014-2016 in termini di competenza e cassa; b) allo stato di previsione dell'entrata (tabella 1) e a tutti gli stati di previsione della spesa dei Ministeri (tabelle da 2 a 14).

Si producono in conseguenza anche le modifiche ai relativi allegati tecnici per capitoli.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della Nota di variazioni.

Con l'approvazione della Nota di variazioni si intenderà modificato di conseguenza il testo su cui il Senato si è pronunciato nelle precedenti fasi della procedura, in riferimento sia agli articoli del disegno di legge di bilancio, sia alle annesse tabelle.

Successivamente si procederà alla votazione finale del disegno di legge in titolo, mediante procedimento elettronico.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della Nota di variazioni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	275
Senatori votanti	274
Maggioranza	138
Favorevoli	205
Contrari	69

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione del disegno di legge di bilancio.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1121, nel testo emendato, con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	278
Senatori votanti	277
Maggioranza	139
Favorevoli	162
Contrari	115

Il Senato approva.

Dispongo ora una brevissima sospensione dei lavori dell'Aula per poi passare al successivo punto all'ordine del giorno.

(La seduta, sospesa alle ore 9,59, è ripresa alle ore 10,04).

Presidenza del presidente GRASSO**Discussione del Documento:**

(Doc. III, n. 1) *Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella regione Molise (ore 10,05)*

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (Mancata convalida dell'elezione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento III, n. 1.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deciso, a maggioranza, di proporre al Senato di deliberare la mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

La relazione è stata stampata e distribuita.

ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento, con riferimento al comma 3 dell'articolo 113. Il mio richiamo al Regolamento è identico a quello effettuato dal senatore Zanda nella seduta del 29 gennaio 2009, a proposito dell'ordine del giorno relativo alla relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'elezione contestata del senatore Di Girolamo. Si trattava di un caso identico a quello oggi in discussione sia sotto il profilo strutturale sia sotto il profilo giuridico.

Posso quindi usare le parole del senatore Zanda: «Signor Presidente, vorrei fare un richiamo al comma 3 dell'articolo 113 del Regolamento, che prevede, come noi sappiamo, il voto a scrutinio segreto per le votazioni riguardanti persone. Non vi è dubbio» - sto sempre citando il senatore Zanda - «che nell'ordine del giorno che ci è stato sottoposto, sia nel dispositivo, dove fa riferimento esplicito ad attività che riguardano la persona del senatore (...)». E ancora: «Se non fosse sufficiente il testo letterale di questo ordine del giorno, l'argomento principe che taglia la testa al toro l'ha fornito nel suo intervento il primo firmatario», spiegando che invita a «un voto garantista con questo obiettivo. Mi sembra che questo argomento abbia una chiarissima connotazione personalizzata sul senatore Di Girolamo e credo il nostro Regolamento prescriva, non come mera facoltà, il voto segreto».

Ecco, signor Presidente, noi vorremmo che anche a noi, come allora, si rispondesse come fece il Presidente Schifani, il quale disse testualmente al senatore Zanda: «Senatore Zanda, non vi erano da parte della Presidenza perplessità sull'ammissibilità del voto segreto». Signor Presidente, vorremmo che anche per noi non ci fossero perplessità sull'ammissibilità del voto segreto, anche perché, sotto tutti i profili, si tratta di un caso di decadenza sopravvenuta assolutamente analogo a quello oggi prospettato.

Tralascio le tutte le argomentazioni in base alle quali noi riteniamo che la decadenza oggi in discussione non sia applicabile, ma voglio soltanto dire che non è possibile che ci siano due situazioni uguali trattate in maniera differente. Mi è noto quanto è stato discusso dalla Giunta per il Regolamento. Lo so perfettamente, e conosco anche il rocambolesco e discutibile parere per il quale sulla decadenza sopravvenuta si debba votare a scrutinio palese. Ma sottolineo che la Giunta ha espresso esclusivamente un parere, *ex* articolo 18 del Regolamento, sulle questioni di interpretazione del Regolamento. Se non fosse così, signor Presidente, se non fosse stato esclusivamente un parere che è stato offerto a lei dalla Giunta, noi avremmo dovuto avere una modifica del Regolamento che avrebbe richiesto un passaggio per la sua approvazione in Aula.

Quindi, Presidente, spetta a lei, in base all'articolo 8 del Regolamento, farlo osservare, così come le ho appena detto. Lei dovrebbe oggi - dovrebbe, dico, non potrebbe - farlo osservare in base a quanto è successo nel precedente del 2009. Infatti, veda Presidente, un'opzione eventuale da parte sua, che può esattamente decidere in maniera difforme da ciò che ha fatto la Giunta per il Regolamento, per una votazione a scrutinio palese, dimostrerebbe in maniera plastica - dico, in maniera plastica - che si vuole trattare la questione al nostro esame alla stregua di una questione politica. Questo non è possibile perché contrario al principio di terzietà che inerisce alla sua carica. (*Applausi dal Gruppo FI -PdL XVII*).

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, tratto l'argomento con molta serenità e chiedo ai colleghi un minimo di attenzione, se avranno la cortesia di prestarmela.

La questione è abbastanza chiara. A seguito di specifica convocazione la Giunta per il Regolamento ha deciso che la votazione sulla incandidabilità sopravvenuta debba avvenire a scrutinio palese e non a scrutinio segreto.

Vengo ai problemi che vorrei sottoporre all'Aula. Intanto, se la Giunta per il Regolamento ha nella realtà proceduto ad una interpretazione dell'articolo 135-ter, ovvero ha apportato una vera e propria modifica del Regolamento. La questione non è di poco conto, perché ove dovesse trattarsi di una interpretazione del Regolamento, *nulla quaestio*. Ma ove mai si dovesse trattare di una modifica il Regolamento, ai sensi dell'articolo 167 del Regolamento stesso, detta modifica dovrebbe passare per l'Aula e potrebbe essere varata solo a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Noi riteniamo, cosa che abbiamo già sottolineato nella Giunta per il Regolamento, che si tratti di una vera e propria modifica e non di una interpretazione. Perché diciamo questo? Perché com'è noto a tutti, da sempre le votazioni ai sensi dell'articolo 135-*ter* sono avvenute a scrutinio segreto, e incredibilmente, in questo caso, senza che sul punto fosse avvenuto tecnicamente l'incidente d'Aula richiesto dal Regolamento, si è ritenuto di investire la Giunta.

La prassi precedente, a cui si è sempre uniformato il Senato nel passato, denuncia in maniera chiara come questa interpretazione, che evidentemente non è aggettivo, perché non ho intenzione di surriscaldare il clima, sia una vera e propria modifica e, come tale, ai sensi del Regolamento del Senato, necessita di un passaggio in Aula e di un voto a maggioranza qualificata.

Ove mai, per ipotesi, si dovesse ritenere che si è in presenza di una interpretazione, allora dovremmo riflettere su un'altra circostanza, che è la seguente: è consentita una interpretazione di una norma che sia in palese violazione della nostra Costituzione e, in particolare, che sia in palese violazione di quella parte della nostra Costituzione che la nostra Corte costituzionale dichiara immodificabile? Sicuramente, infatti, immodificabile è principio fondante della nostra Costituzione è l'articolo 3, che prevede una parità di trattamento dei cittadini in situazioni analoghe.

Qual è il problema che intendo sottoporre all'Aula? Nel parere della Giunta per il Regolamento si dice espressamente che il voto deve essere palese e non segreto perché non attiene alle persone, ma attiene alla corretta composizione del Senato. Devo dire che sotto questo profilo si opera una forzatura molto forte, perché l'articolo 113 del Regolamento prevede che siano a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti le persone. Con ciò il nostro Regolamento afferma che non ha importanza se la votazione sia direttamente o indirettamente coinvolgente la persona, ma che ogni qual volta una persona ne venga coinvolta la votazione debba essere a scrutinio segreto.

In ogni caso, il presupposto del parere della Giunta per il Regolamento è che la votazione è per la corretta composizione dell'organo. Voglio seguire questo ragionamento chiedendo a tutti quanti voi di tenere a mente l'articolo 3 della Costituzione. Orbene, secondo il parere della Giunta per il Regolamento, ad oggi si dovrebbero svolgere a scrutinio palese le votazioni sulla incandidabilità sopravvenuta; mentre, invece, si dovrebbero svolgere a scrutinio segreto le votazioni concernenti l'eleggibilità, l'incompatibilità e quant'altro. Sicché se, per ipotesi, subito dopo la votazione sulla incandidabilità sopravvenuta, dovessimo discutere, ad esempio, di un'altra elezione contestata ma non per incandidabilità sopravvenuta, si verificherebbe il paradosso, essendo entrambe le votazioni correlate alla corretta composizione dell'organo, che per l'incandidabilità sopravvenuta vi sarebbe il voto palese, mentre per un'elezione contestata per ragioni diverse il voto sarebbe segreto, rivivendo l'articolo 113 del Regolamento, essendo quella votazione comunque coinvolgente la persona.

Quello che dispiace, signor Presidente e signori senatori, è che in Giunta per il Regolamento noi ponemmo questo problema e dicemmo che non era possibile scorporare all'interno dell'articolo 135-*ter* le interpretazioni

che avrebbero portato in modo irragionevole una diversa disciplina con riferimento a situazioni sicuramente analoghe. La risposta che ci venne data in quella Giunta fu che, con riferimento all'ineleggibilità, all'incompatibilità, o a qualsivoglia altro tipo di elezione contestata, ci si doveva riflettere. Bisognava sostanzialmente attuare un approfondimento; ma un approfondimento di che? L'ineleggibilità, l'incompatibilità, l'elezione contestata non riguardano la corretta composizione dell'organo Senato? E la corretta composizione dell'organo Senato non riguarda anche la cosiddetta incandidabilità sopravvenuta? E allora perché, al di là della singolarità di questa chirurgica interpretazione o modifica del Regolamento, dobbiamo andare avanti con un'interpretazione che è in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione?

Se in quella Giunta si fosse deciso che tutte le votazioni relative all'articolo 135-ter sarebbero avvenute con il voto segreto o con il voto palese, noi qui discuteremmo solo se trattavasi all'epoca di interpretazione o di modifica del Regolamento; ma nel caso di specie, il problema, che pure c'è, a me pare subvalente rispetto all'altro problema che ho cercato di esporre, e cioè quello di evitare, al di là di tutto (ripeto, non voglio surriscaldare il clima) che con questo voto ci si macchi di una palese violazione della Costituzione.

Non c'è premura politica, non c'è morale o moralismo di sorta, non c'è interesse di bottega che può consentire al Senato della Repubblica di violare in maniera così palese la nostra Costituzione.

Chiedo pertanto formalmente, signor Presidente, essendo stabilito in altra norma del Regolamento, sia all'articolo 113 sia, richiamandolo per via estensiva, all'articolo 102, che di tale questione venga reinvestita la Giunta per il Regolamento. Deciderà la Giunta per il Regolamento che la votazione deve avvenire a scrutinio palese? Anche per gli altri casi? Torneremo, discuteremo se si tratta di interpretazione o di modifica, ma così davvero non possiamo andare avanti. Se ci consentiamo questa ulteriore deviazione da questo schema, dobbiamo tutti riflettere su un punto: questa decisione così pesante sul piano politico e sul piano democratico non deve prestare il fianco ad ulteriori critiche. Ne va della serenità futura di questo Paese.

Non possiamo creare con questo voto, nei termini che ho descritto, un ulteriore presupposto di conflittualità all'interno di questo Paese. Non abbiamo bisogno forse di pacificazione nazionale, ma abbiamo bisogno tutti, per il bene di questo Paese, di rasserenare oggi e di rasserenare oggi per domani, per dopodomani e per il dopodomani ancora il clima generale in cui siamo immersi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, credo che su queste materie non ci siano vincoli di schieramento, e ricordo che noi agiamo sempre senza vincolo di mandato. Ritengo che non si possa rinunciare al nostro diritto di esprimere un voto libero e incondizionato

da pressioni esterne, principio che è sancito dal nostro Regolamento, e che non ci possono essere interpretazioni né alcuna forzatura in questa direzione.

Aggiungo inoltre che vale, a mio avviso, un principio di uguaglianza del trattamento che deve essere riservato a tutti i colleghi di questa Assemblea, sia per il presente che per il futuro, come è stato per il passato, ed il nostro Regolamento prevede il voto segreto.

Questo è un principio liberale, che è stato affermato non negli anni scorsi ma ha secoli di applicazione nelle società e nelle istituzioni liberali del nostro mondo.

In questo senso penso che non si possa fare deroga alcuna e sostengo le posizioni dei colleghi che in questa sede l'hanno affermato. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e FI-PdL XVII*).

RUSSO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (PD). Signor Presidente, proprio nell'ottica che il senatore Palma ha richiamato di favorire una discussione quanto più serena in una giornata certamente importante, vorrei evitare che il lavoro che tutti i colleghi sanno essere stato svolto in maniera intensa e visibile nella Giunta per il Regolamento non vada perso, non sia un'occasione sprecata che ci riporti in Aula a ripetere argomentazioni già trattate e in qualche maniera risolte.

Lo dico in modo molto sintetico a favore di tutti i colleghi che non fanno parte della Giunta per il Regolamento: noi abbiamo già deciso, abbiamo già espresso una valutazione, su richiesta del Presidente del Senato, su tutte le tematiche richiamate dal senatore Palma. Cosa si è valutato nella Giunta per il Regolamento?

In primis, che la situazione che stiamo vivendo e la fattispecie rispetto alla quale siamo chiamati a decidere oggi è assolutamente originale: è la prima volta che quest'Assemblea e la Giunta per il Regolamento si sono trovati a valutare una situazione assolutamente inedita. Tale situazione è legata non allo *status* personale di un individuo, bensì al dato della composizione di questo organo, e soltanto in questo orizzonte siamo chiamati oggi a decidere.

Faccio un passo in più, anche rispetto a quanto ho sentito dire poc'anzi dal senatore Buemi: non è neppure vero che sia univoco l'orientamento per cui quest'Aula abbia deciso e votato a scrutinio segreto quando si è trattato di persone; anzi, come abbiamo convenuto con i colleghi del Nuovo Centrodestra e di Forza Italia in Giunta per il Regolamento, progressivamente la prassi del Senato e della Camera, con precise deliberazioni dei rispettivi organismi, ha via via ristretto alcuni degli spazi originariamente pensati per il voto segreto. Faccio un riferimento che vale ed è utile per la decisione che stiamo per prendere oggi rispetto a quanto ricordato dal senatore Palma. In particolare, nel 1993 e quindi già vent'anni fa, la Giunta per il Regolamento del Senato decise in modo indubitabile e perentorio che per le deliberazioni rese ai sensi dell'articolo 68, commi 2 e 3, della Costituzione (ossia le autorizzazioni a procedere, le autorizzazioni all'arresto, alle perquisizioni e ad altri provvedimenti restrittivi della libertà personale, quindi elementi molto forti che

vanno ad incidere sulla restrizione delle libertà dello *status* personale) la votazione fosse svolta d'ufficio a scrutinio palese. Da quel momento in poi, il Senato è stato chiamato 34 volte a decidere su situazioni che venivano richiamate da queste fattispecie, e ben 25 casi su 34 sono stati decisi a scrutinio palese.

Alla luce di questo e di un'analogia con quanto deciso in maniera assolutamente inconfutabile dalla Camera dei deputati abbiamo quindi valutato a maggioranza, in Giunta per il Regolamento, che anche questo caso debba assolutamente essere trattato con una decisione adottata a scrutinio palese.

Invito (lo sanno bene il senatore Palma e gli altri colleghi) a non richiamare discussioni già avviate. Oggi dobbiamo svolgere un dibattito ricco, e so che vi saranno legittimamente altri momenti di discussione, altre pregiudiziali, ma prego i colleghi e tutta l'Assemblea di considerare questo argomento chiuso, affidato alla decisione della Giunta e al Presidente del Senato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

COMPAGNA *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(GAL)*. Signor Presidente, le considerazioni svolte dal senatore Russo sono ovviamente pienamente rispettabili, ma molto deludenti, soprattutto per quei suoi colleghi - come me ed altri - che della Giunta per il Regolamento non fanno parte. La preoccupazione del senatore Russo che il lavoro svolto in Giunta per il Regolamento su tale vicenda non vada sprecato è del tutto opposta a quei principi liberali cui ha fatto riferimento il collega Buemi (che ringrazio per l'eleganza con la quale li ha richiamati). Senatore Russo, noi avremmo preferito - non tanto per i richiami all'articolo 3 della Costituzione, che vanno sempre bene, ma per le mura invalicabili di quel «comunque» che è presente nel nostro Regolamento - che la Giunta per il Regolamento non si occupasse di tale vicenda.

Circa il precedente da lei richiamato, facevo parte di quella Giunta per il Regolamento del 1993 e facevo parte di quella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di cui era Presidente un grande galantuomo come il presidente Pellegrino, non meno del collega Stefano: non fu una giornata di gloria per il Parlamento della Repubblica, sottoposto ad un attacco squadrista e fascista da parte di mazzieri aizzati dal libero voto della Camera dei deputati sull'onorevole Craxi. *(Applausi del Gruppo GAL)*.

SCHIFANI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(NCD)*. Signor Presidente, sarò breve, visto che è già intervenuto il senatore Compagna, ma non posso esimermi dallo svolgere una breve considerazione.

Nel fare mie le parole della senatrice Alberti Casellati e le articolatissime e pregevoli spiegazioni del senatore Nitto Palma sulla vicenda, mi corre

l'obbligo di manifestare in quest'Aula quello che ho più volte già detto sulla procedura che ha dato luogo alla modifica del Regolamento attraverso un percorso anomalo, qual è quello dell'interpretazione. Quasi innovando - definirei - le nostre regole, si è dato luogo ad un'interpretazione costitutiva, innovativa, dell'articolo.

Sull'articolo 113, comma 3, la senatrice Alberti Casellati ha detto bene quando ha richiamato la seduta relativa alla vicenda del senatore Di Girolamo: in quella occasione, io presiedevo e, su richiesta del senatore Zanda che il voto fosse segreto, dissi che, trattandosi di un voto sulla persona - perché oggi parliamo di una persona, di un parlamentare, che è chiamato a subire il voto del Parlamento in esecuzione di una legge, sulla cui legittimità sotto il profilo costituzionale potremmo discutere - il voto era segreto. È stato ricordato più volte anche questa mattina.

Ebbene, non posso che ribadire che non condivido e non condividiamo il percorso che ha dato luogo a questa innovazione: si tratta di un percorso che ci preoccupa perché il Regolamento del Parlamento è una Carta interna, quasi una Carta costituzionale, che disciplina le regole delle istituzioni e che addirittura presuppone per una sua modifica - come lei, signor Presidente, saprà - una maggioranza assoluta in Aula dei componenti del Parlamento. Questo è il senso di una Carta che per essere innovata abbisogna di un consenso qualificato, perché ciò muta una regola di vita di questa Assemblea.

Partendo da questo concetto oggi si è arrivati invece, a mio parere, a votare in maniera palese secondo una regola non scritta, deliberata in Giunta a maggioranza e non all'unanimità. Ci sono stati casi - i colleghi lo ricorderanno - in cui in determinati casi di dubbio interpretativo l'unanimità della Giunta o dell'Aula ha superato eventuali momenti di tensione o di difficoltà di analisi: l'unanimità ha coperto talvolta certe anomalie di procedura, ma vi era l'unanimità, che in questo caso non vi è stata in Giunta. Quindi, votiamo in maniera palese quando - vorrei ricordarlo, oggi che ci richiamiamo ai valori europei e all'appartenenza all'Europa - al livello parlamentare europeo un numero ristretto di parlamentari (20 o 25 componenti del Parlamento europeo) può chiedere che in qualunque deliberazione su un qualunque argomento si voti in maniera segreta. Quindi, mentre l'Europa si muove in un senso, noi ci muoviamo completamente in maniera distonica. Questo non è condivisibile, non è bello, non mi piace, ed ecco perché desidero che rimanga agli atti - a nome mio e del Gruppo di cui faccio parte - che, poiché il parere della Giunta non è vincolante, sono del parere che ella, nella sua autonomia e autorevolezza, possa rivedere l'applicazione di questa decisione della Giunta e consentire il voto segreto. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

LO MORO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (PD). Signor Presidente, non intendo tornare sugli argomenti toccati dalla collega Russo che hanno coinvolto nella discussione la Giunta per il Regolamento, però non vorrei che sembrasse, in Aula e anche

all'esterno, che sfuggiamo all'osservazione puntuale fatta dalla collega senatrice Alberti Casellati, che tra l'altro ieri è stata diramata dalle agenzie e che quindi ben conosciamo.

Mi sembra corretto in questa sede ribadire che siamo in presenza di due fattispecie che non hanno nulla in comune. Ricordo a tutti - io non c'ero in Senato, all'epoca ero deputato - che il 29 gennaio 2009 si è discusso un caso completamente diverso: si trattava della contestazione dell'elezione del senatore Di Girolamo. Di questo si trattava, della contestazione di un'elezione. In questo momento, invece, non siamo davanti ad un caso assimilabile: siamo davanti alla discussione sull'incandidabilità, quindi ad una contestazione che non riguarda la persona, il singolo senatore, ma l'Aula, il Senato e il fatto che questo organo debba essere composto in maniera legittima.

Dico ciò anche richiamando un articolo di legge testuale. Che senso ha il comma 2 dell'articolo 3 della cosiddetta legge Severino secondo cui: «Se l'accertamento della causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida»? Ha senso perché qui non è in discussione il destino di una persona, ma è in discussione la composizione del Senato, e questo segna la differenza che ci consente di risolvere in maniera diversa i due casi, quello del senatore Di Girolamo e quello del senatore Berlusconi. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti della senatrice Alberti Casellati).*

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, ricordo brevemente a tutti i colleghi che il lavoro svolto in Giunta non è stato semplice e che le due relazioni, molto ben fatte, una dalla collega Bernini e l'altra dal collega Russo, hanno portato all'espressione di questo parere, che è stato ben ponderato attraverso un'analisi specifica di una documentazione molto, molto, ampia. Il parere approvato dalla Giunta nella parte finale recita in maniera chiara che «Tali deliberazioni costituiscono espressione di una prerogativa dell'Organo parlamentare, a tutela della legittimità della propria composizione. Pertanto, le stesse deliberazioni non rappresentano in senso proprio votazioni riguardanti persone, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113, comma 3, del Regolamento». Questo chiarisce ampiamente il punto.

Sì, è vero che andiamo verso l'Europa, ma prima di andare verso l'Europa è bene confrontarsi con i Regolamenti attualmente in vigore, anche se si riferiscono all'altro ramo del Parlamento. È essenziale infatti richiamare la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Regolamento della Giunta delle elezioni della Camera, in base al quale: «le votazioni in materia di verifica dei poteri, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza non costituiscono votazioni riguardanti persone ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Regolamento della Camera».

Quindi, vorrei rasserenare tutti: capisco che questo non è un voto semplice per molti di voi, ma questo è un lavoro assolutamente ponderato e fatto nella massima serenità. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*).

PRESIDENTE. Ricordo che la Giunta per il Regolamento, nel parere del 30 ottobre 2013, ha stabilito che: «Nei casi di mancata convalida per incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare, le deliberazioni su eventuali ordini del giorno in difformità dalle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento, sono sottoposte alla disciplina generale relativa ai modi di votazione e, pertanto, devono essere votate in maniera palese.

Tali deliberazioni costituiscono espressione di una prerogativa dell'organo parlamentare, a tutela della legittimità della propria composizione.

Pertanto, le stesse deliberazioni non rappresentano in senso proprio votazioni riguardanti persone, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113, comma 3, del Regolamento».

In base al tenore letterale e al significato logico-sistematico di questo parere, che non prevede alcuna eccezione alla regola generale del voto palese, a tutti gli ordini del giorno che saranno presentati in difformità non trovano applicazione né il comma 3 né il comma 4 dell'articolo 113 del Regolamento. Diversamente, il parere della Giunta per il Regolamento del 6 maggio 1993 ha espressamente previsto ipotesi tassative di deroga alla regola generale del voto palese, per le autorizzazioni a procedere con riguardo ai casi di arresto, perquisizione personale e domiciliare o altra privazione o limitazione della libertà personale, attenendo le deliberazioni stesse - e soltanto quelle - ai rapporti di cui agli articoli 13 e seguenti della Costituzione. Pertanto, con riguardo alle deliberazioni sugli ordini del giorno in difformità nei casi di mancata convalida per incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato parlamentare, non può essere ammessa alcuna richiesta di voto segreto ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento.

Quanto all'ulteriore tema sollevato dal senatore Palma, che tra l'altro è stato sollevato anche nel corso dei lavori della Giunta per il Regolamento, se estendere o meno la disciplina del voto palese a tutti i casi di cui all'articolo 135 del Regolamento, la questione è stata già trattata e risolta nella seduta della Giunta per il Regolamento del 30 ottobre scorso e, come diceva la senatrice Lo Moro, si tratta della prima applicazione della legge Severino. (*Commenti della senatrice Rizzotti*). Rispetto a quella decisione della Giunta, la Presidenza è vincolata e non si riscontrano oggi elementi nuovi per riaprire la questione a distanza così ravvicinata da quella riunione. Pertanto, il richiamo al Regolamento non è accoglibile.

Chiedo dunque al relatore, senatore Stefano, se intende intervenire per integrare la relazione scritta.

STEFANO, *relatore*. Signor Presidente, illustri colleghi senatori, tutti voi conoscete i fatti analiticamente descritti nella relazione della Giunta, alla quale faccio integralmente rinvio. In questa sede, ricordo semplicemente che la sentenza n. 35729 del 1° agosto 2013 della Corte di Cassazione, sezione

feriale, divenuta definitiva in merito alla pena detentiva, ha chiamato la Giunta, impegnata nell'esame per la convalida delle elezioni nella regione Molise, e quindi anche del senatore Silvio Berlusconi, all'applicazione del decreto legislativo del 31 dicembre 2012, n. 235, la cosiddetta legge Severino, che prevede la decadenza, per incandidabilità sopravvenuta, in ragione della condanna definitiva alla pena di quattro anni di reclusione per reato non colposo punito con pena non inferiore ai quattro anni, quale, appunto, il titolo di reato addebitato al senatore Berlusconi.

La Giunta, che ho l'onore di presiedere, ha seguito scrupolosamente l'articolato *iter* procedimentale, disciplinato per gran parte dal Regolamento per la verifica dei poteri, riuscendo - io credo - a tenere insieme la giusta applicazione delle regole con la altrettanto legittima e sacrosanta salvaguardia delle prerogative individuali, offrendo, lungo tutto il cammino della procedura, iniziato - ricordo prima di tutti a me stesso - il 7 agosto e conclusosi il 15 ottobre, un'ampia e condivisa attribuzione di spazi dedicati sia alle ragioni del senatore Berlusconi che a quelle dei singoli componenti.

Lascio, dunque, la descrizione cronologica dei fatti all'esposizione contenuta nella relazione finale, che è stata approvata dalla Giunta (e che è agli atti) e provo invece a sostenere solo sinteticamente sugli argomenti, la riflessione, la discussione giuridica. Seguo lo stesso schema argomentativo offerto dal senatore Berlusconi nella sua memoria difensiva, e dunque i cinque argomenti contrari alla ipotizzata declaratoria di decadenza: anzitutto, la mancanza di terzietà della Giunta; la natura della decadenza come effetto penale della sentenza di condanna, ma anche come sanzione accessoria e parte della sanzione penale divenuta ancora più afflittiva (da cui la necessaria irretroattività); l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 13, 15 e 16 del decreto legislativo n. 235 del 2012; la violazione dell'articolo 49 della CEDU e conseguente rilevanza della pregiudiziale comunitaria da sollevare alla Corte di Lussemburgo; infine, la richiesta di sospensione in attesa della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo sul ricorso presentato per violazione dell'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Una prima questione, dunque, ha riguardato la terzietà della Giunta, argomento con il quale il senatore Berlusconi ha peraltro sollecitato le dimissioni di alcuni componenti sospettati di essere venuti meno ai canoni costituzionali, o, in subordine, la sospensione dei lavori al fine di attendere una modifica regolamentare che ponesse rimedio al presunto *vulnus* sistemico, legato all'impossibilità di chiedere l'astensione o la ricusazione dei membri della Giunta. Tali argomentazioni riprendono l'idea, più volte emersa in sede di dibattito, anche pubblico, che la fase disciplinata dal Regolamento del 1992 sia una fase giurisdizionale, i membri siano parificati a giudici, e che dunque debbano trovare applicazione i canoni del giusto processo, e per essi il principio di imparzialità.

Con riferimento a quest'ultima e particolare censura, la sola lettura del dato normativo regolamentare ha consentito di trarre elementi antitetici a quanto denunciato dalla difesa: la fase non ha sembianze giurisdizionali, trattandosi piuttosto di una fase di verifica dei poteri. L'intero *corpus* normativo evidenzia come la regolamentazione procedurale del 1992 sia stata pensata per situazioni eterogenee e per superare il complesso plurifonte previgente,

nel chiaro intento di «garantire meglio i soggetti interessati ai procedimenti e, insieme, l'interesse pubblico alla valida composizione del Senato, nonché ad assicurare la celerità delle procedure finalizzate ad accertare i risultati reali». Sono queste le parole del relatore all'Assemblea, senatore Leopoldo Elia, il quale concorse - io credo - sapientemente all'elaborazione dell'attuale disciplina. Ne è conseguito un sistema normativo lontano dalle forme rigide e di tutt'altra natura, io aggiungo del processo penale; o di altra figura processuale per il quale, non a caso, nel 1992, alla data di approvazione del Regolamento del Senato attualmente vigente, si coniarono espressioni eterogenee come quella di «giurisdizionalità delle funzioni», di «procedimento para-giudizionale», di «controllo costituzionale di legittimità», di «giustizia politica», di «attività amministrativa», di «giudizio di equità», fino all'ipotizzata natura di sorta di giustizia «para-amministrativa con virtualità di tipo giurisdizionale».

Mai, dico mai, nessuno ritenne di spingersi fino a sostenere che il miracolo parlamentare del 1992 avesse inteso costruire o descrivere un processo o, come si usa ripetere, una fase giurisdizionale.

La procedura garantistica disciplinata dal Regolamento prevede, in definitiva, solo pochissimi tratti comuni a quelli propri della giurisdizione, attuando nel resto una verifica semplicemente aperta al contributo logico e conoscitivo delle difese degli aspiranti al seggio senatoriale contestato.

Non vi sono sembianze di *res iudicata* che possano avvicinare la verifica alle sembianze di un processo. Quella affidata alla Giunta è quindi semplicemente una fase garantita di verifica dei presupposti applicativi di una previsione normativa legata ad una definitiva statuizione di condanna e, dunque, di un procedimento - non di un processo - osservante regole e precetti anche a garanzia delle parti, ma essenzialmente guidato dall'idea dominante della difesa dell'istituzione parlamentare. Non è il diritto elettorale del singolo senatore a ispirare la procedure di verifica dei poteri, semmai l'interesse del consesso parlamentare a garantire la presenza al suo interno di componenti in linea con i presupposti legalistici di partecipazione parlamentare, tra i quali appunto l'assenza di condanne definitive.

Non si tratta, a rigore, neppure di una particolare forma di autodichia, sulla quale si è peraltro registrata una recente presa di posizione della Corte di Strasburgo nel caso Savino ed altri - la sentenza è dell'aprile del 2009 - dalla quale si ricava l'idea che quella in questione non sia una materia giurisdizionale sia per il tipo di decisione attribuita alla Giunta sia per il tipo di materia ad essa riservata. Il precedente della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza Grosaru c. Romania del 2010, con riferimento proprio al sistema italiano di verifica dei poteri dello stesso Parlamento, aveva del resto già giudicato del tutto accettabile che la validazione o l'invalidazione delle elezioni in Parlamento possano essere decise da un organo parlamentare - come tale non giudice - e nelle forme non di una pratica processuale.

La memoria difensiva, ma anche il dibattito di queste lunghe settimane hanno poi evidenziato ulteriori questioni, alle quali il senatore Berlusconi ha dedicato i punti b), c) e d) dello scritto difensivo e, prima di lui, la relazione del senatore Augello, che ringrazio anche in questa sede, oltre che i noti pareri *pro veritate* allegati. Dovendo sintetizzare - il dettaglio è sempre affidato ai

documenti presenti in atti - il punto più controverso riguarda l'applicabilità dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 235 del 2012, di cui si sospetta l'incostituzionalità per violazione dei principi di irretroattività, per essere la citata previsione sanzionatoria applicabile solo ai fatti dopo la loro commissione. Il *fumus* della non manifesta infondatezza troverebbe dimostrazione nella indicazione di punti di vista, tutti autorevolissimi ma commissionati dal senatore Berlusconi nell'esercizio delle sue prerogative difensive. La Giunta, secondo quanto sostiene la difesa, avrebbe dovuto prendere atto di tale non manifesta infondatezza e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, ma anche valutare la rilevanza della questione interna sia sul piano della eventuale lesione di diritti inviolabili, fatta oggetto di ricorso alla Corte di Strasburgo, sia sul piano dell'eventuale frattura con la normativa comunitaria, per la cui composizione interpretativa si sollecitava non a caso la richiesta di un parere pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo.

La prima questione, ossia se la norma della legge n. 235 sia o no incostituzionale, incontra un primo sbarramento preliminare nella specifica e recente presa di posizione della nostra stessa Giunta nella riunione del 2 luglio 2013, ove si è perfezionata un'opinione nel senso di escludere la possibilità del rinvio di una legge alla Corte costituzionale. Né si sono ritrovati argomenti per un cambio di indirizzo a così poca distanza dal precedente di qualche mese fa.

La riflessione ha riguardato argomenti anche di tipo sostanziale. La particolare interpretazione data del *fumus* e del dubbio, l'idea cioè di legare la rilevanza costituzionale all'intensità del dibattito ermeneutico, di cui i *mass media* hanno fornito ampia testimonianza, non ha convinto la Giunta, che invece ha ritenuto che la presenza di punti divergenti, tutti autorevoli o probabilmente disinteressati, non equivalga a dimostrazione e prova di una non manifesta infondatezza, che resta invece legata alla valutazione dell'organo giudicante, il quale deve procedere autonomamente - così come ha fatto - a tale verifica preliminare, in sintonia con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale. Detto in altro modo, non solo una norma silenziosa può meritare di essere sindacata, ma non è detto che una norma rumorosa lo sia di diritto. In ogni caso l'organo remittente conserva la propria autonomia decisionale sulla valutazione di fondatezza.

L'ipoteca del dubbio non solo non ha condizionato la Giunta, ma ha suggerito una riflessione accurata sulla natura della norma, intorno alla quale si sono registrati due grandi punti di vista divergenti.

Un primo, sulla incostituzionalità della norma, ha sviluppato questo tipo di riflessione: la decadenza è una sanzione penale; la natura penale prescinde dall'etichetta formale e si lega piuttosto alla natura, alla forma, alla durata della misura; il contenuto afflittivo della decadenza è implicitamente riconosciuto anche in pronunce CEDU; essendo sanzione penale la decadenza non può essere retroattiva, non può applicarsi cioè a fatti commessi prima della entrata in vigore della legge; se anche fosse sanzione amministrativa non cambierebbe lo stato delle cose, dal momento che il principio di irretroattività governa anche le sanzioni amministrative; la legge è poco chiara e infine, è proprio tale cripticità a consigliare l'opzione della irretroattività, la cui deroga avrebbe dovuto essere altrimenti manifesta.

Il secondo punto di vista, speculare al primo, e che ha visto convergere la maggioranza della Giunta, sulla costituzionalità della norma e dunque sulla perfetta applicabilità al caso del senatore Berlusconi, ha sviluppato questo diverso tipo di riflessione: la decadenza non è una sanzione ma un effetto, una condizione soggettiva legata ad una pronuncia di condanna; se è vero che ogni sanzione si traduce nella riduzione della capacità di diritto e della capacità di agire, non è però sempre vero il contrario: esistono riduzioni che non sono sanzioni, conseguenza anch'esse del fatto illecito, ma in forma riflessa e non direttamente conseguente al fatto, piuttosto agli effetti del fatto principale; le statuizioni di condanna sono stabilite da un giudice (penale) e certamente né la Giunta né il Senato possono qualificarsi tali; le previsioni di *status* possono avere, e in genere hanno, effetto retroattivo; non si tratterebbe, a ragione, neppure di retroattività: la norma aggancia l'effetto alla esistenza di una condanna oltre la quale si pone un profilo di incompatibilità con l'ufficio parlamentare; l'istituto della decadenza è già stato monitorato dalla giurisprudenza sovranazionale ed è passato indenne dal vaglio di liceità legislativa.

Fra le due alternative esegetiche - e poi nella scelta della seconda opzione - la Giunta ha evidenziato alcuni elementi, fra cui anzitutto la natura dell'organo a composizione interamente e geneticamente politica, chiamato a svolgere una funzione garantistica di verifica dei poteri. Una verifica - detto in altro modo - sulle condizioni di applicazione della legge messa al riparo da rivisitazioni anomale o errate, e mai sino al punto di ridiscutere i contenuti di una pronuncia definitiva, né sino al punto di sindacare l'applicazione di una legge passata indenne da qualsiasi neppure affacciata censura di costituzionalità.

Nondimeno, la Giunta non ha mancato di osservare come la legge n. 190 del 2012 sia stata strutturata su una serie di previsioni che riferiscono le cause di incandidabilità legandole all'accertamento del fatto e mai al *tempus* della commissione del fatto. Il che equivale a dire che è sempre la condanna a generare, all'interno della legge, quello spartiacque tra prima e dopo che segna il sopraggiungere di una incompatibilità etica, morale, una sopravvenuta constatazione di inopportunità in ragione del nuovo dato della condanna penale. In un solo caso la legge n. 190 del 2012 - e non è casuale - lega l'incompatibilità al fatto di reato, vale a dire nell'articolo 1, comma 12, lettera a), in quanto naturale regola di funzionamento temporale.

A parte l'appena citato - e del tutto comprensibile - riferimento al fatto, ed al relativo tempo di commissione, ogni altro riferimento decadenziale della legge delega e della legge attuativa si lega al tempo della condanna, mai al fatto per cui è condanna: così (per citare solo i riferimenti normativi) per il comma 46, per il comma 49, per il comma 50, per il comma 58 e, infine, per i commi 63 e 66 dell'articolo 1. L'ordine sistematico sembra, cioè lasciare dedurre quanto segue: la condanna (o il radicarsi di un conflitto di interessi) modifica lo stato delle relazioni pubbliche, pone una nuova ragione di opportunità, di decadenza, inficia le relazioni e l'immagine istituzionale, trasforma il disagio potenziale per il processo in un disagio attuale per la condanna, quasi a dire che dopo la condanna (specifico: la condanna, non il fatto) le cose non sono più come prima, in ragione di uno *status* di dignità come condizione sospensiva o risolutiva per la carica parlamentare.

La filosofia decadenziale non è ristretta, come è noto, al solo mandato parlamentare, nazionale o europeo: le medesime e meno restrittive condizioni decadenziali (ad esempio, limite di pena più basso, operatività *ope legis*, rilevanza di procedimento di prevenzione) e persino sospensive (ben prima cioè della sentenza definitiva) operano per le cariche elettive regionali e per le cariche negli enti locali, a conferma di una esigenza di salvaguardia da contaminazioni giudiziarie, che il sistema interno ha avvertito come preconditione per una corretta organizzazione democratica delle funzioni elettive. Vale la pena sottolineare come ciascuna di tali previsioni sia passata indenne dai pur numerosi filtri e verifiche giurisprudenziali i quali hanno confermato la bontà del paradigma generale di tipo decadenziale.

Infine, è parso evidente come l'istituto decadenziale, per come è stato delineato, non intenda in alcun modo replicare l'effetto risolutivo tipico della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici: non solo un tale risultato sarebbe stato più agevole con una semplice modifica delle previsioni penalcodicistiche, ma la coesistenza dei due istituti resta evidente dalla lettera e dallo spirito del sistema della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 235 dello stesso anno, chiarissimi nel voler tratteggiare una figura giuridica distante e diversa dai tradizionali effetti penali della condanna.

Guardarsi attorno non può mai essere un errore, semmai l'esercizio di una visione complessiva dei fenomeni giuridici vissuti nella complessità della realtà applicativa.

Nella complessità dei ragionamenti emersi la Giunta ha registrato l'autorevole presa di posizione del Consiglio di Stato, ad esempio, con la pronuncia della Sezione V, relatore Miniscalco, il quale, in una ben nota pronuncia ha avuto modo di chiarire come l'ordinamento giuridico conservi la facoltà di introdurre cause di inopportunità in ragione delle quali una candidatura può essere negata. Non si tratterebbe di sanzioni, né principali né accessorie, né di tipo amministrativo, né *lato sensu* di sanzioni. Nessuna divergenza è emersa neppure con la giurisprudenza CEDU, che impone di guardare alla sostanza delle cose, al di là di etichette formali o talvolta formalisticamente elusive, ma semplicemente l'idea che non si tratti di un effetto punitivo della condanna, bensì di un effetto della condanna punitiva.

L'autorevole pronuncia riprende in fondo un tema già affrontato nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 132 del 2001, ove già qualche anno addietro si sottolineavano le finalità «di indubbio rilievo costituzionale», connesse «a valori costituzionali di rilevanza primaria» dei casi di incandidabilità; e si escludeva, esplicitamente, che la non candidabilità per condanna penale a seguito di sentenza definitiva potesse essere intesa alla stregua di una pena accessoria, ovvero assurgere a manifestazione del principio della rieducatività della pena: la discrezionalità legislativa bene può spingersi a «fissare i requisiti in base ai quali i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza».

Il tema si è affacciato anche nella giurisprudenza CEDU: nella importante decisione Paksas contro Lituania del 6 gennaio 2011, la Corte non ha ritenuto la decadenza dalla carica e la successiva ineleggibilità al Parlamento del Presidente della Repubblica parificabile ad una sanzione penale, ai fini

della applicazione dell'articolo 7 della Convenzione; e così anche nelle numerose sentenze relative alla perdita del diritto di voto, del tutto univoche nell'affermare che una limitazione, del tipo di quella oggi in esame, tende (del tutto) legittimamente alla protezione delle istituzioni democratiche.

Ancora recentemente si sono registrate alcune decisioni della magistratura nel segno della piena legittimità della figura decadenziale delineata dalla legge Severino: mai nessuna di esse ha dubitato della coerenza costituzionale della normativa o ha deliberato la mancata applicazione del paradigma normativo. Fra tutte, recentissima ed ultima, la sentenza 29 ottobre del Consiglio di Stato (V sezione), le cui parole credo che convenga appuntare. Leggo testualmente: «(...) l'applicazione delle cause ostative di cui allo *jus superveniens* alle sentenze di condanna intervenute in un turno di tempo anteriore non si pone in contrasto con il dedotto principio della irretroattività della norma penale e, più in generale, delle disposizioni sanzionatorie ed afflittive, giacché la norma in esame non ha natura, neppure in senso ampio, sanzionatoria, penale o amministrativa».

La Giunta ha dunque coniugato la verifica del piano teorico con la lettura offerta dalle pronunzie giurisprudenziali. Ma non solo: essa ha provato ad analizzare l'istituto decadenziale sul piano della logica politica e giuridica che ne ha caratterizzato la genesi legislativa. Contro l'obiezione per la quale la norma può valere solo per fatti commessi a partire dal 5 gennaio 2013 (giorno di entrata in vigore della cosiddetta legge Severino) e per i quali vi sia stata (o meglio, si dovrebbe dire, vi sarà) sentenza di condanna, la Giunta ha osservato come questa impostazione significherebbe che, se un qualsiasi aspirante senatore venisse condannato oggi (a norma vigente) per fatti di ieri (cioè prima della sua entrata in vigore), potrebbe essere liberamente candidato alle elezioni di domani, dal momento che i fatti risalgono a periodo durante il quale non era vigente l'apparato preclusivo. Per semplificare, poiché credo che serva farlo, stando alla ordinaria tempistica processuale, l'applicazione della norma sarebbe rinviata di almeno otto anni, dunque al 2020 in condizioni medie, con punte anche sino al 2027 (perlomeno per i processi più complessi).

È fin troppo facile sottolineare che, su questa china, tutta la sistematica degli *status* verrebbe travolta da una irretroattività ferma al fatto proprio da cui origina lo *status*. In sostanza, così ricostruito il tema della irretroattività, tutta la normativa in questione verrebbe travolta. E dunque non solo le parti sulla incandidabilità, ma anche la parte sulla incompatibilità, sulle doppie funzioni. Tutta l'intera architettura, cioè, verrebbe sospettata di irragionevolezza costituzionale in una china scivolosa destinata a travolgere l'intera sistematica del decreto legislativo n. 235 del 2012 e, probabilmente, tutte le previsioni legislative di tipo decadenziale.

Arrivo alle conclusioni. Sembra strano doverlo ricordare in un consenso politico: lo *stare decisis* o - per utilizzare la metafora del tempo cui oggi si presta così tanta attenzione - l'ultrattività della opinione politica è anche una esigenza politica. La stabilità cioè di un ragionamento politico che conserva attitudini di coerenza e razionalità. Questo non significa, naturalmente, che il mutamento delle situazioni culturali non possa generare il cambiamento

dei punti di vista. Tuttavia deve trattarsi di una modifica significativa, sostanziale delle condizioni legittimanti, senza la quale il disorientamento derivato non può essere né giustificato né tollerato.

La maggioranza della Giunta non ha creduto di ritrovare le ragioni di un così sensibile e plateale *overruling*, né lo sconvolgimento sarebbe parimenti spiegabile in vista di una presa di coscienza alternativa a quella che nel dicembre del 2012 - e nelle ampie e ragionate discussioni del mesi precedenti - ha generato un impianto legislativo da tutti auspicato e salutato con entusiasmo. Lo *slogan* «Fuori i condannati dal Parlamento» ha voluto significare, nel messaggio politico più alto e nell'immaginario collettivo, la riscoperta di una regola giuridica in nome della quale l'esito di una vicenda giudiziaria - l'esito, non l'inizio - deve consigliare a tutti un momentaneo allontanamento dalla scena politica. Non si può chiedere, ora, di rinunciare a questa speranza di civiltà politica, senza che la ragione, oltre quella di una singola vicenda personale, sia in grado di spiegare l'errore giuridico, così facilmente assimilabile ad un imbroglio politico.

Quadro normativo, applicazione pratica e logica sistemica confermano l'idea che la decadenza sia perfettamente applicabile alla situazione del senatore Berlusconi. Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, fatto pervenire alla attenzione della Giunta, non ha mutato tale convincimento, se non per consolidare in noi la convinzione della complessità del dibattito e della necessità di una riflessione estesa anche alla visione oltre confine. La più che probabile (allo stato) irricevibilità del ricorso in assenza di una attuale lesione di diritti individuali inviolabili e l'incapacità del medesimo di produrre effetti sospensivi non hanno dispensato la Giunta dal richiamare il precedente Hirst contro Regno Unito (n. 2), né la recentissima rilettura operata dalla Grande Camera, sentenza 22 maggio 2012, Scoppola contro Italia (n. 3) ricorso 126/05, ove, ragionando peraltro su misura certamente qualificabile come pena accessoria, emerge con sufficiente evidenza il principio secondo il quale permane in capo agli Stati membri un margine di apprezzamento particolarmente ampio e, per esso, la possibilità di predeterminare in astratto - tramite la previsione di apposite norme di legge - i presupposti ai quali consegue l'applicazione di tale misura.

La previsione decadenziale esprime certamente una «visione della democrazia» e l'intento di perseguire «scopi legittimi quali la prevenzione dei reati e il rafforzamento del senso civico e del rispetto dello Stato di diritto», e tale visione è condivisa dalla Giunta, tanto quanto lo è stata dal Parlamento nella convinta ed unanime opportunità della previsione di una restrizione elettorale perfettamente in linea con gli istituti ed i principi presenti nella giurisprudenza europea sui diritti dell'uomo.

Infine veramente, la difesa del senatore Berlusconi...

PRESIDENTE. Concluda, senatore Stefano.

BONDI (*FI-PdL XVII*). Basta! Senatore Stefano, lei è un azzeccarbugli.

STEFANO, *relatore*. Senatore Bondi, io...

PRESIDENTE. Concluda, senatore Stefano.

BONDI (*FI-PdL XVII*). Lei è un azzecagarbugli! Non sa neanche quello che legge. (*Commenti dal Gruppo PD*).

STEFANO, *relatore*. Dicevo, la difesa del senatore Berlusconi ha introdotto anche una diversa prospettiva, legata alla ricorribilità alla Corte di Lussemburgo e all'idea di un cosiddetto rinvio pregiudiziale. La faticosa ricostruzione della compromissione di una aspettativa giuridica, garantita dalla normativa comunitaria e violata da quella interna, ma anche per il tipo di lesione immaginata *pro futuro*, rende l'argomento difensivo permeabile a due obiezioni: la Giunta, e io credo il Senato, non è giudice che possa - o addirittura, secondo alcuni, debba - sollevare questione pregiudiziale; nondimeno la questione sollevata non è pertinente, nel senso che allo stato delle cose non si discute di eleggibilità europea ma di decadenza interna, vale a dire di una causa di ineleggibilità successiva non immediatamente produttiva di alcun pregiudizio. In difetto, dunque, di quella rilevanza e pertinenza che il rinvio pregiudiziale richiede.

La deliberazione della Giunta è a tutti nota: a maggioranza propone all'Assemblea del Senato di deliberare la mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL, PD, M5S e SCpI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni incidentali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Casini per illustrare la questione sospensiva QS. Ne ha facoltà.

CASINI (*SCpI*). Signor Presidente, ci sono dei momenti nella vita delle persone e delle istituzioni, come quelli che noi oggi viviamo, che sono molto importanti, rilevanti e interrogano la coscienza di ciascuno di noi. Pertanto - lo voglio dire in apertura di questo breve intervento - non sono interessato agli applausi degli uni o degli altri, perché so che questa è una posizione minoritaria, ma ritengo doveroso esprimerla.

Anzitutto vorrei rifarmi al principio affermato dal presidente Stefano. Il Presidente ha parlato di difesa dell'istituzione parlamentare. È la difesa dell'istituzione parlamentare che mi porta a presentare una questione sospensiva.

Io credo che oggi siamo a un bivio della storia di questo Paese: comunque vada, si conclude un ventennio. Abbiamo certamente giudizi diversi da esprimere, giudizi diversi di Berlusconi e del suo lavoro politico. Ma, onorevoli senatori, io credo che tutti dovremmo essere d'accordo sul fatto che non possiamo liquidare la storia di questi vent'anni come un evento criminale. Mancheremmo di rispetto non solo e non tanto a Berlusconi, ma più ancora a tutti noi, al popolo italiano che lo ha in più occasioni votato e anche a chi, correttamente e con lealtà, a lui si è opposto.

Alla stessa maniera, il Senato merita rispetto. Qualsiasi scelta noi oggi faremo, la faremo in spirito di vera coscienza nazionale; le nostre opinioni potranno essere, sì, sindacate, ma mi auguro che maturino in assoluta buona fede.

Vi è un comune interesse che ci unisce e lo voglio evidenziare in apertura di questo intervento: tenere al riparo dalle polemiche di maggioranza e opposizione la figura del Presidente della Repubblica, poiché questa polemica non può in alcun modo coinvolgerlo. Ho ritenuto - dico sinceramente - surreale la polemica nei confronti del presidente Napolitano; in particolare, è surreale una polemica avanzata in ordine alla presunta decisione di concedere o no la grazia, quando nelle scorse settimane, a più riprese, gli stessi legali di Berlusconi, hanno in più circostanze, pubblicamente, in interviste televisive e giornalistiche, affermato che in nessun modo il loro assistito sarebbe stato interessato a questa richiesta e che, addirittura, la concessione di una possibile grazia sarebbe stata lesiva degli interessi del singolo parlamentare. Per cui spazziamo via dal tavolo delle nostre polemiche il tentativo improprio di voler coinvolgere il Capo dello Stato. Semmai siamo tutti noi in debito con il Presidente della Repubblica. (*Applausi del senatore Carraro*). Ci siamo presi un impegno nazionale di condividere un percorso e siamo ricaduti troppo presto in partigianerie di bottega.

Onorevoli senatori, la vicenda della decadenza di Berlusconi è nota: la sentenza esiste, è passata in giudicato; giusta o sbagliata, le regole dello Stato di diritto ne impongono l'applicazione. Io non sono più di tanto interessato (lo posso essere come cittadino, ma in questo momento cerco di prescindere da tale aspetto) alle rivendicazioni che legittimamente Berlusconi può produrre in termini di nuove prove, di revisione di processo, di ricorsi in sede europea: tutto questo fa parte del suo diritto. Oggi noi abbiamo un'altra questione davanti, che è quella del rapporto che esiste tra questa vicenda, un senatore della Repubblica e l'organo collegiale in cui noi sediamo.

L'indignazione per questa condanna o le accuse che si rivolgono a una parte politica - in questo caso spesse volte la sinistra - sono del tutto fuori luogo, perché è chiaro che nessuno in quest'Aula, né direttamente né indirettamente, può avere inciso su un percorso diverso, che avviene su un piano diverso. Quella in cui ci troviamo oggi, però, è una sede in cui si intrecciano questioni giudiziarie a questioni politiche.

Presidente Stefano, io non ho certo la sua cultura giuridica e lei ha fatto una disquisizione come era suo dovere fare come Presidente della Giunta, ma io vorrei rimanere ad alcune questioni che si sono susseguite, perché questa vicenda ha un percorso con un inizio e una fine.

Partiamo dalla Giunta. In ordine all'applicazione retroattiva o no della legge Severino, noi abbiamo avuto una discussione animata che ha coinvolto diverse espressioni delle istituzioni, della cultura, delle accademie, delle università. Constato che alcune delle grandi personalità che sono state sedute sui banchi della Corte costituzionale, addirittura come presidenti, in più circostanze avevano espresso la loro opinione che si potesse legittimamente investire della questione - a garanzia del senatore Berlusconi, in quanto è chiaro che la parte su cui ricade qualsiasi decisione del Senato oggi è il senatore

Berlusconi - la Corte costituzionale, coinvolgendola in una espressione di parere. Non sto parlando di principianti del diritto: sto parlando del presidente Violante, del presidente Capotosti, del presidente Onida. Di tutte queste opinioni io credo sarebbe stato saggio tenere conto: non se n'è tenuto conto e si è andati avanti.

Si è arrivati alla decisione e oggi, ancora all'inizio di questa seduta, alcuni colleghi (mi riferisco al correttissimo ed esemplare senatore Buemi, che si fa carico non di una appartenenza politica, ma di una coscienza personale e civile) hanno posto la questione del voto segreto. Modestamente, anch'io credo che fosse assai prevalente la questione che investiva la persona Berlusconi rispetto all'astratta applicazione della norma della legge Severino e pertanto ritenevo, in dissenso con la decisione della Presidenza e di tanti colleghi, che fosse doveroso, a tutela del singolo, l'accoglimento della richiesta del voto segreto, che mi sembrava coerente con un percorso del passato.

Dunque si è rifiutata la strada di coinvolgere la Corte costituzionale, si è rifiutato il voto segreto ed è apparso questo voto palese.

Qualcuno addirittura teorizza che è il popolo, è l'opinione pubblica che ha imposto il voto palese, ma non so se ci rendiamo conto di quello che diciamo perché, se veramente stabilissimo questo principio, stabiliremmo un principio di sovvertimento della civiltà giuridica: vorrebbe dire che i diritti non valgono più. Credo che si debbano sempre tenere fermi i principi: i principi possono essere popolari o impopolari, ma o esistono o non esistono.

Bene, c'è uno scontro a trecentosessanta gradi e il fatto che Berlusconi sia oggi uno dei *leader* dell'opposizione dovrebbe indurre a maggiore cautela, senza spirito di rivalse né con l'obiettivo di liquidare con celerità una pratica imbarazzante che, tra l'altro, consentirà a Berlusconi di ergersi a vittima di questa vicenda.

Il Senato si appresta a far decadere Berlusconi applicando la legge Severino. Non mi scandalizza affatto il merito, mi preoccupa molto il metodo: non riesco a capire in base a quale assurda corsa contro il tempo - si dice quattro mesi, ma guardiamo gli altri casi in quanto sono stati risolti - noi dovremmo dichiarare decaduto il senatore Berlusconi lacerando ancor di più Senato e Paese, invece di prendere atto di una strada più semplice: di una interdizione sopravvenuta, già decisa in sede di Cassazione e di cui aspettiamo solo un riconteggio tecnico temporale che porterà via al massimo qualche settimana di tempo. La cancellazione dalle liste elettorali del comune di residenza risolveranno alla radice il problema dell'appartenenza di Berlusconi a quest'Aula.

Esponiamo il Senato al rischio di una sempre possibile accettazione di ricorso da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo e seguiamo la via più impervia, che peraltro, come dicevo, consentirà, a Berlusconi di ergersi vittima di una persecuzione politica.

Abbiamo la soluzione più semplice, non la seguiamo per ragioni inconsistenti ma forse fin troppo chiare.

Signor Presidente, la ringrazio. Chi parla ha contrastato Berlusconi nel momento del suo massimo potere personale e politico (mi riferisco alla sua grande vittoria del 2008), pertanto è del tutto indifferente alla falsa rappre-

sentazione di chi vorrebbe dividere quest'Aula tra favorevoli e contrari a Berlusconi: qui c'è chi in coscienza e per ragioni di principio difende lo Stato di diritto, il Senato della Repubblica e le istituzioni.

Per queste ragioni propongo la questione sospensiva ed il rinvio della decisione in attesa della decisione della Corte di cassazione sul riconteggio dell'interdizione.

La pacificazione si allontana, colleghi, e non sono certo tra coloro che se ne rallegrano. La responsabilità certamente è, in primo luogo, di chi aveva detto che teneva distinta la sua vicenda giudiziaria dalla questione politica del Governo Letta e ha, con un voltafaccia totale, cambiato le carte in tavola. Sbraccate dichiarazioni, improvvide quanto improvvisate dissociazioni, attacco al capo dello Stato: ma, colleghi, e ho terminato, in democrazia chi vince ha il dovere di un supplemento di responsabilità e di generosità.

Mi auguro che in futuro non ci dovremo pentire della strada seguita oggi. *(Applausi dai Gruppi NCD e FI-PdL XVII e dei senatori Albertini e Buemi. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Giovanardi per illustrare le questione sospensiva QS1. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi è capitato in Giunta di usare anche espressioni un po' ruvide rispetto a quello che immagino oggi accadrà in quest'Aula, definendo «mascalzonata» quella che adesso vorrei spiegare a voi e agli italiani.

È un mio punto di vista, ma credo che sia un punto di vista che, nel momento in cui chiediamo la sospensiva, vada meditato.

Stiamo parlando di fatti avvenuti dieci anni fa, perché la condanna da cui deriverebbe la pena della decadenza risale agli anni 2003-2004.

Agli atti della Giunta abbiamo una sentenza del 18 maggio 2012, con cui la Corte di cassazione, seconda sezione penale, conferma, rendendola irrevocabile - quindi siamo al livello massimo del giudicato - la sentenza di proscioglimento di Silvio Berlusconi da parte del gup di Milano relativa allo stesso identico fatto oggetto della condanna (diritti Mediaset) perché, secondo la Cassazione, gli elementi raccolti contro di lui sono insufficienti anche per il semplice rinvio a giudizio.

Il 6 marzo 2013, cioè quest'anno, la Corte di cassazione, terza sezione penale, ha reso irrevocabile la sentenza di proscioglimento di Silvio Berlusconi da parte del gip di Roma (sempre relativa ai diritti Mediaset), perché ha ritenuto insufficienti gli elementi raccolti contro di lui anche per il semplice rinvio a giudizio.

Per lo stesso fatto, il 30 luglio 2013, interviene la sezione feriale penale della Corte di cassazione (e quindi non il giudice naturale precostituito per legge; dopo l'allarme del «Corriere della Sera» sulla imminente prescrizione è stato infatti distolto il giudice naturale, ossia la seconda o la terza sezione penale) e, com'è noto, Berlusconi è condannato per frode fiscale.

Ora, vorrei sottolineare ai colleghi il fatto che qui entra in vigore un nuovo principio del nostro ordinamento (non parlo di Berlusconi, ma di ognuno di noi): un cittadino può essere processato per lo stesso fatto tante

volte finché non trova un giudice che lo condanna. Infatti, questa è la cosa di cui stiamo parlando, il presupposto dell'applicazione della cosiddetta legge Severino. Evidentemente l'articolo 649 del codice di procedura penale, secondo il quale «l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze», non vale più.

Io sono realista: la condanna c'è e viene applicata; si afferma che la giustizia fa il suo corso. Ahimè, personalmente considero ingiusta la sentenza del dottor Esposito, ma le conseguenze sono i servizi sociali o gli arresti domiciliari; inoltre, la corte d'appello di Milano ha deciso due anni di sospensione dai pubblici uffici. Al Senato, però, questo non basta, perché arriva la cosiddetta legge Severino che stabilisce che alle conseguenze giudiziarie di questa sentenza - ripeto, per me ingiusta - si deve aggiungere una decadenza, che oggi verrà votata da codesta Assemblea, con l'interdizione per sei anni dai pubblici uffici. Infatti, secondo la legge Severino vi è la decadenza. Attenzione: si tratta di decadenza per indegnità morale, perché il senatore Berlusconi - come è stato detto autorevolmente in Giunta - con la sua presenza inquina il Senato. Si aggiunge, poi, che questa non è una pena: ci mancherebbe altro! Il relatore ci ha spiegato che decadere da senatore con infamia non è una pena.

L'articolo 25, secondo comma, della Costituzione stabilisce che «nessuno può essere punito» - si parla di punizione - «se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». Invito i colleghi a rileggersi gli atti della Costituente, quando Giovanni Leone sottolineò la differenza tra un sistema democratico, quello a cui ritornavamo, e il regime nazista o comunista fissata proprio sul principio della non retroattività della pena, qualunque essa fosse. Leone disse che questo principio andava riconsacrato nella nostra Carta costituzionale.

Onorevoli colleghi, rimango impressionato perché qui sono stati citati dal collega Casini Luciano Violante, Valerio Onida, Piero Alberto Capotosti ed io potrei dire Andrea Manzella, tutti schierati politicamente a sinistra; aggiungo, però, anche Marcello Gallo, Gaetano Insolera, Paolo Armaroli e, se volete, *pro veritate*, Giovanni Guzzetta, Beniamino Caravita, Giuseppe de Vergottini, Niccolò Zanon, Roberto Nania, Giorgio Spangher, Gustavo Pansini, Antonella Marandola: il *Gotha* della cultura penalista e costituzionalista italiana. Ebbene, il relatore liquida tutto questo dicendo: è evidente che non c'è nessuna manifesta infondatezza.

Non c'è nessuna manifesta infondatezza? Se questo è il parametro, nessuna legge andrà mai alla Corte costituzionale perché più elementi di *fumus* di incostituzionalità di una legge come la retroattività in questo caso non credo siano mai stati segnalati dalla scienza giuridica italiana.

Allora, cosa stiamo facendo? Mi ricollego a quanto sottolineato dal collega Casini. Noi ci sovrapponiamo politicamente alla giustizia italiana, non rispettiamo la sentenza (sia pure per me ingiusta) della Corte di cassazione e le sue conseguenze e stabiliamo, dal punto di vista politico, oltre tutto con una votazione politica non segreta (ennesima forzatura in questa situazione), che ad un unico cittadino italiano - siamo chiari: la retroattività di

questa norma è entrata in vigore nel gennaio di quest'anno per un fatto commesso dieci anni fa -, ad un solo senatore e deputato in questa legislatura può essere applicata la retroattività, e questo si chiama Silvio Berlusconi. Non conosco una norma applicata più *ad personam* di questa!

Quindi, noi ci assumiamo la responsabilità di sovrapporci alla giustizia, che prevede due anni, mentre noi diciamo sei anni. Inoltre, con questa mascalzonata il Senato rischia in futuro (perché questa è una giornata storica) di vedersi contraddetto domani dalla Corte costituzionale, dagli organismi europei, da un'eventuale revisione del processo. Per arrivare a quale conclusione? Perché il Senato dovrebbe essere Maramaldo? Perché questo deve essere il Paese di Maramaldo che non si accontenta che l'avversario politico venga colpito (secondo me ingiustamente), ma vuole anche infierire con un'interpretazione della norma?

In conclusione, colleghi senatori, ciò mi ricorda il famoso aneddoto che citava l'indimenticabile Francesco Cossiga, quando diceva che, quando il venerdì i prelati non avevano in tavola che una bistecca, cioè carne, poiché quel giorno si doveva mangiare solo pesce, battezzavano la carne pesce e la mangiavano tranquillamente. Allora, qui si sta stabilendo che non è una pena il fatto che un nostro collega senatore in carica venga espulso dal Senato con indegnità, ma sarebbe soltanto, in burocratese, un'applicazione di una norma che non riguarda una persona, ma le istituzioni.

Non credo che l'ipocrisia possa arrivare a questo punto e credo che davanti alla storia, e non all'attualità di oggi, i colleghi che voteranno per la decadenza commetteranno un grandissimo errore politico e, in qualche modo, degraderanno la funzione di questa istituzione.

Faccio un ragionamento molto pratico, non condividendo la sentenza: se la Corte costituzionale avesse dato torto a chi diceva che la legge non è retroattiva facevamo in tempo ai due anni ad aggiungerne altri quattro; da due si sarebbe passati a sei. Se la Corte costituzionale dovesse dire che non c'è retroattività, e quindi quello che facciamo oggi è illegittimo, rimarrebbero sempre i due anni di interdizione dai pubblici uffici.

Quindi, la cosa che stiamo facendo oggi, o che la maggioranza vuol fare in quest'Aula, è totalmente sbagliata e moralmente inaccettabile. E storicamente chi prende questa decisione si assumerà una responsabilità molto pesante e negativa davanti al Paese. (*Applausi dai Gruppi NCD e FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Mussolini per illustrare la questione sospensiva QS6. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi deve perdonare, ma in questa giornata atipica - è stata definita anomala - prenderò spunto da un dato tecnico, contenuto nella questione sospensiva. È tutto noto, anche a lei, signor Presidente, ed io lo richiamo brevemente: il Consiglio di Presidenza, il resoconto delle violazioni della camera di consiglio, il vincolo di segretezza, la mia proposta sanzionatoria che non è stata menzionata dal verbale e la sua lettera che non tiene conto di un verbale falsato, dichiarando chiusa la seduta.

Ma vede, signor Presidente, non intendo solo parlare di questo, perché finora non ho sentito umanità, non ho sentito cuore, non ho sentito sentimenti. La vera questione sospensiva non è dovuta a questi tecnicismi (l'articolo 8 o l'articolo 113 del Regolamento), bensì è legata a una questione umana, una questione etica, una questione politica. Ed allora, proprio perché ho un grande rispetto per l'Aula del Senato, non mi rivolgo a quanti fanno il loro lavoro, ed è scontato. Questa mattina abbiamo parlato del voto palese e del voto segreto: ma è lo stesso presidente Berlusconi che avrebbe chiesto il voto palese per vedere chi avrebbe votato a favore e chi contro. E allora oggi, signor Presidente, mi rivolgo a quelli che stavano con noi, agli ex amici.

Noi ci siamo divisi forse in modo non corretto tra falchi e colombe, ma c'è un'altra specie animale, un piccolo pesce con i denti aguzzi che morde alle spalle: è il *piranha*. E allora Alfano, che io lo chiamo Lino, visto che di Angelino non ha proprio nulla, ha detto che non è vero che ieri noi siamo passati all'opposizione non per la decadenza del nostro presidente Berlusconi, ma perché non era stato presentato un maxiemendamento, perché sono state aumentate le tasse, perché la relazione tecnica - cosa mai accaduta - non è stata agganciata allo stesso maxiemendamento (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Noi siamo passati all'opposizione e il *piranha*, piccolo pesce, ha detto che questa era un'opposizione già preparata. No! A onor del vero, è stato preparato e ordito il tradimento un anno e mezzo fa, con Italia Popolare. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

E allora voglio citare e nominare tutti quelli che non sono qui, i cosiddetti Ministri, arrivati lì non per merito, ma per metodo: Lorenzin, De Girolamo, Lupi, il cui cognome è tutto un programma. (*Ilarità. Commenti dal Gruppo PD*). Ho detto Lupi: non sto dicendo nulla di particolare. Sono corretta e anche lieve e gentile. Ci sono poi Quagliariello e il già citato Alfano. Visto che proprio ieri siamo passati all'opposizione, mi auguro che i Sottosegretari che sono rimasti a far parte del Governo e che hanno firmato per rimanere con noi, in Forza Italia, si possano dimettere, per coerenza. Qualcuno mi ha detto: «Me lo deve chiedere il Presidente Berlusconi». No, ve lo chiedo io: dimettetevi, per coerenza! (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Vedo il presidente Schifani, i senatori Quagliariello e Formigoni, la senatrice Vicari - ex amici nostri - e per coerenza chiedo loro: come fate ad appoggiare quello che è accaduto ieri? Perché il problema non è la questione pregiudiziale di oggi. Ieri si è violata la Costituzione, ieri è stato modificato il Regolamento del Senato. Come fate a votare una porcata come questa finanziaria e come fate a dare oggi questi vostri voti appiccicosi? Ringrazio il nostro Capogruppo, senatore Romani, e la vice Capogruppo, senatrice Bernini, che sono persone corrette. Per il momento sono seduti in una postazione per cui sembra siano a capo loro, ma non è vero e poi si sposteranno. (*Ilarità*). Se fossi stata Capogruppo, non avrei accettato i vostri voti e il vostro appoggio: ipocriti! (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

BONDI (*FI-PdL XVII*). Brava!

MUSSOLINI (*FI-PdL XVII*). È vero quello che ha detto il presidente Berlusconi: siete poltronisti! (*Commenti dal Gruppo M5S*). Quando si siedono sulle poltrone, non se le staccano da sotto! E allora vi chiedo un po' di coerenza, ma soprattutto una cosa che non c'è: la riconoscenza. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Siete arrivati a un punto di non ritorno. Ma tanto il *piranha* Alfano l'ho già nominato «Al-Fini» e voi farete la stessa fine. Voi non siete nel centrodestra, ma appoggiate l'unico Governo di sinistra! (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Di sinistra è una parola grossa.

MUSSOLINI (*FI-PdL XVII*). Siete rimasti voi ad approvare l'aumento delle tasse. Vergognatevi! Si vergognino tutti quelli che stanno qui. Noi non vogliamo i vostri voti e il vostro appoggio! (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Applausi ironici del senatore Formigoni. Congratulazioni*).

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo per presentare una questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, proponendo che non si proceda alla discussione del documento, perché la Giunta, nel suo operato e nella sua deliberazione, non ha tenuto conto del fatto che la nostra Costituzione e tutti i principali testi giuridici, anche internazionali, vietano l'applicazione retroattiva delle sanzioni.

Mi farebbero sorridere le annotazioni per cui questa non sarebbe una sanzione, ma una questione morale, mi farebbero ridere questi sottili distinguo, se essi non venissero anche da persone che, nella loro vita fuori dal Parlamento, hanno giudicato e giudicano della libertà e del diritto delle persone. Allora il sorriso mi passa e mi viene una grande inquietudine per il nostro Paese. Ricordo, a proposito dell'irretroattività, l'articolo 25 della nostra Costituzione, per cui «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso» e le analoghe statuizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Dichiarazione universale dei diritti umani. Certo, non tutti i Paesi hanno applicato questi principi: non l'hanno fatto, per esempio, la Germania nazista, l'Unione sovietica di Stalin e la Cina di Mao.

Ci sono state però anche analogie nel nostro Paese, ma ci ritornerò dopo aver posto come questione sospensiva - questa è la seconda incidentale che presento - la proposta di rinviare la discussione di questo documento a quando l'Assemblea avrà deciso sulla base della deliberazione della Giunta per il Regolamento che ha cambiato il Regolamento.

Allora, per le modifiche del nostro Regolamento l'articolo 167 dice che si deve andare in Aula sulla base di una proposta della Giunta per il Regolamento sulla quale l'Assemblea discute; si possono presentare emendamenti, e si vota - guarda caso - con il voto segreto. Cambiare il Regolamento

del Senato attraverso una cosiddetta interpretazione è un atto di assalto alla legalità, quella legalità che riempie la bocca di tanti moralisti: un assalto sfacciato, spudorato, violento alla legalità. Pertanto, propongo che la questione sia decisa dopo che l'Assemblea avrà sancito - se lo sancirà - che il Regolamento è cambiato, visto che il Presidente ha già annunciato che vuole a tutti i costi votare con il voto palese. Ciò, tenuto presente che quello della Giunta per il Regolamento è un parere, deliberato da circa una quindicina - se non ricordo male - di rispettabilissimi colleghi, che non sono la maggioranza del Senato perché la maggioranza assoluta del Senato è quella prescritta dal Regolamento per cambiarlo. (*Commenti del senatore Palma*). Come giustamente mi suggerisce il collega Palma, non erano quindici persone ma sette su tredici (è finita sette a sei). Quello della Giunta è un parere, mentre il Regolamento del Senato recita: «Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede».

La collega Lo Moro, con il suo garbo e il suo bel sorriso, ci ha detto che la faccenda di Di Girolamo è diversa; in realtà si tratta in entrambi i casi di decadenza per sopravvenuta ineleggibilità. La vera differenza non è che Di Girolamo era in una fase e qui siamo in un'altra: la vera differenza è che oggi si parla di Silvio Berlusconi e quando si parla di Silvio Berlusconi molti, purtroppo, si sentono autorizzati a stravolgere qualunque regola e pudore. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Mi piacerebbe poter dire che è la prima volta che succede questo nel nostro Parlamento, ma non è la prima volta; c'è un precedente: 9 novembre 1926. La Camera decise di far decadere, per questioni morali, i deputati aventiniani. Ci fu una serie di piccole violazioni del Regolamento, naturalmente, perché da nessuna parte era scritta la regola che ci fosse la decadenza per motivi morali. Il motivo morale era che gli aventiniani non partecipavano ai lavori del Parlamento e dunque creavano disdoro alle istituzioni dello Stato.

Ci fu poi un'altra forzatura, basata su interpretazioni del Regolamento, perché per introdurre un nuovo argomento ci sarebbero voluti i tre quarti dei membri dell'Assemblea, ma siccome gli aventiniani non partecipavano ai lavori e i tre quarti non si potevano raggiungere, il Presidente della Camera decise che allora in quel caso non si contavano. Una serie di forzature, una dopo l'altra, e sappiamo come finì la storia.

Ci furono altre forzature perché i deputati comunisti, pur partecipando ai lavori, vennero ugualmente inclusi nell'atto che decretava la decadenza, tanto lo spirito era quello: far fuori l'opposizione, quindi tutto andava bene.

Ora, io non voglio che la nostra Patria vada in questa direzione e mi appello alla coscienza di ciascuno, ricordando che l'unica cosa necessaria perché il male prevalga, come ha detto un grande scrittore, è che le persone perbene non facciano nulla. In quel 9 novembre 1926 c'erano anche persone perbene; qui ce ne sono moltissime, e mentre allora non fecero nulla, spero che la cosa non si ripeta oggi, perché sarebbe una pagina veramente triste per il nostro Paese e per le nostre istituzioni. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Alberti Casellati per illustrare le questioni sospensive QS2, QS3, QS4 e QS5.

ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, illustro tutte le questioni sospensive perché tutte hanno come oggetto la richiesta di rinvio della discussione alla Giunta.

Signor Presidente, innanzi tutto vorrei dire come, a differenza di quanto ha sostenuto il relatore Stefano, tutti i lavori della Giunta si sono giocati su un piano tutt'altro che giuridico. Oggi ci siamo perfino sentiti dire che Berlusconi è un numero, non una persona. I conti non ci tornano proprio. I lavori della Giunta hanno dato luogo - e lo dico con molto rammarico - ad una contesa che ha costituito la prosecuzione con mezzi politici della guerra che da vent'anni è condotta proditoriamente contro Silvio Berlusconi.

Allora, vorrei illustrare soltanto alcuni aspetti delle questioni pregiudiziali e sospensive che dimostrano le tante irregolarità - lo dico a campione - che purtroppo si sono consumate nella Giunta delle elezioni e che si continuano a consumare in quest'Aula.

Presidente, abbiamo già parlato della violazione della segretezza di tutti i documenti che sono pervenuti dalla Giunta delle elezioni. La violazione dell'obbligo della segretezza comporta l'irricevibilità. Lei, Presidente, ha risposto con una lettera che è piena di contraddizioni. È arrivato perfino a contraddire se stesso là dove - dico per esempio, perché le contraddizioni sono francamente troppe - ha sostenuto che non c'è la parola «segreto» nel regolamento della Giunta, ignorando che la camera di consiglio è segreta per definizione secondo gli articoli 276 del codice di procedura civile e 125 del codice di procedura penale. Lei stesso lo ha scritto nel verbale. Deve rileggere il suo stesso verbale dove dice che tutte le deliberazioni della camera di consiglio sono segrete, e riservate. Quindi, lei dimentica purtroppo anche quanto affermato poco prima.

In questo modo non è stato consentito di esprimersi ai componenti del massimo organo collegiale di garanzia e di legittimità tecnico-giuridica dell'azione del Senato, con modalità effettivamente pretestuose.

Vengo ad un'altra irregolarità consumatasi: il presidente Stefano ha sostenuto che c'era la necessità di avere il contraddittorio, ed è stato perfino convocato, come parte, il Di Giacomo, cosa che avevo subito eccepito. Di Giacomo non è una parte, perché qui non c'è un ricorso: c'è solo un resistente. È come se, in un giudizio tra un proprietario e un inquilino, si andasse a chiamare come controinteressato forse il nuovo inquilino; è come se io acquistassi un appartamento, avessi un problema e chiamassero i miei figli che avranno dei diritti quando sarò morta. Presidente, le irregolarità che sono state consumate sono inaccettabili!

Ancora, se davvero il presidente Stefano avesse ritenuto che Di Giacomo fosse parte (cosa che non condivido), poiché abbiamo stabilito che si tratta di una mancata convalida (lei me lo insegna, e qui ci sono giuristi fiorenti, a meno che non ci siano due codici diversi, quello applicabile a tutti e l'altro per Silvio Berlusconi), allora, abbiamo assistito ad un altro sopruso. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Se veramente si fosse ritenuto di essere in presenza di una mancata convalida, allora sappiamo che l'efficacia è *ex tunc*, cioè da allora. Per questo motivo, il presidente Stefano, non avendo

nemmeno Silvio Berlusconi potuto fare un'opzione, avrebbe dovuto convocare i secondi di tutte le circoscrizioni d'Italia dove Silvio Berlusconi era nelle liste. Avrebbe dovuto fare questo. È ancora un'altra irregolarità.

Ancora, Presidente, mi sono inoltre sentita dire per l'ennesima volta che si non si tratta di sanzione. Ma se è vero, presidente Stefano, che la sentenza della corte d'appello di Milano è arrivata successivamente ai lavori della Giunta, a maggior ragione, oggi dobbiamo rivedere questa delibera, perché la corte d'appello, pronunciatisi sul caso di Silvio Berlusconi, ha definito la decadenza una sanzione di carattere amministrativo.

Allora, per la prima volta, perché questo è il caso (tutti dicono che è la prima volta che si applica tale norma), c'è un nuovo elemento giuridico: è relevantissimo, in quanto capace di portare a conclusioni del tutto opposte a quelle della Giunta; è univoco, Presidente, in quanto privo di un aspetto dubitativo (è così scritto nella sentenza); infine, è un elemento specifico, in quanto è attinente proprio a questo caso.

Pertanto occorre che questa delibera sia rivisitata. Diversamente, Presidente, ritengo - come diceva molto bene prima il senatore Malan - che non abbiamo più rispetto delle istituzioni, perché se non si rispettano i principi, le regole e viene meno lo Stato di diritto, ho veramente paura per la democrazia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali e sospensive si svolge un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

COMPAGNA (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (GAL). Signor Presidente, la legge Severino ha introdotto nel nostro ordinamento un istituto, quello della incandidabilità per le cariche parlamentari. Questo istituto finora non era stato mai previsto, perché era limitato alle cariche elettive di tipo territoriale, che non godono della stessa garanzia costituzionale. Di qui - e spero di non suscitare né inimicizia, né indignazione da parte del collega Stefano - a me in Senato venne da votare contro la legge Severino: per ragioni, appunto, di ordine costituzionale.

Il collega Casini alla Camera votò invece a favore, ma stamattina mi sono riconosciuto in moltissimi dei suoi argomenti. Infatti, mentre c'è un articolo della nostra Costituzione, l'articolo 51, ove si dice che il legislatore ha una certa libertà di determinazione dell'elettorato passivo, per il Parlamento nazionale (articolo 65, che viene prima dell'articolo 66) non lo può e non lo deve fare. Ve ne spiego le ragioni.

Tutti, anche il relatore Stefano in alcuni passaggi del suo intervento, distinguono fra istituto di ineleggibilità e istituto di incandidabilità: sono due istituti che non coincidono. Francamente, senatore Stefano, oppure onorevole avvocato Severino, non capisco come il legislatore abbia potuta permettersi

di applicare il secondo caso alle elezioni per il Parlamento. Ed è mera ipocrisia, nel senso peggiore dell'espressione «diritto». Mi verrebbe da citare il collega Malan e dire che la legge Severino, violando l'articolo 65 della Costituzione, si richiami all'articolo 66: ecco perché, nel merito della questione oggetto della nostra attenzione, la legge Severino (lo ha ricordato molto bene la questione proposta dal senatore Casini) ha l'effetto di raddoppiare la durata della misura interdittiva.

Allora francamente non so proprio come i colleghi che in Giunta ci hanno proposto la loro maggioranza e le dimissioni del collega Augello possano sostenere che nella legge Severino questi effetti non partecipino della natura penale afflittiva di quelli pregressi.

Quando non c'è interdizione la legge Severino produce i suoi medesimi effetti, omologando soggetti condannati alla pena accessoria e soggetti senza pena accessoria. Di qui la forza cogente, di buonsenso, della proposta del senatore Casini, e in qualche modo mi muovo *a latere* della proposta del senatore Giovanardi e dello stesso intervento della collega Alberti Casellati.

Perché poi nel testo della legge Severino non si specificano le tipologie di reato il cui accertamento determinerebbe la incandidabilità: ci si limita a fare riferimento alle cosiddette pene edittali. E allora come si fa a determinare in un ordinamento costituzionale questo?

Mi dispiace per il collega Stefano: apprezzo molto la sua pacatezza di argomento, però non posso accettare l'argomento finale per il quale, chiedendo alla Corte costituzionale di pronunciarsi, si sarebbe violata la natura democratica di un popolo che vuole il Parlamento pulito. Voi potete attaccare me politicamente e personalmente perché voglio il Parlamento «sporco», avendo votato contro la legge Severino, ma in un Paese libero ciò che è costituzionale per qualcuno ha tutto il diritto di essere incostituzionale per altri.

Colleghi della sinistra, ho ascoltato gli argomenti del senatore Russo il quale ha affermato che questa è una fattispecie talmente nuova che si sarebbe dovuto convocare nuovamente la Giunta per il Regolamento, ma nello stesso tempo era talmente nuova che si sarebbe dovuto sfuggire al controllo di costituzionalità. Ma questo è ripugnante in un Parlamento! Applicare una legge non significa sottrarla al controllo di costituzionalità. E la verifica di costituzionalità su questa materia chi la può proporre se non la Camera di appartenenza?

Fra l'altro, ricordo ai colleghi che vengono dal PCI e dal PDS - come si è chiamato poi - che ai tempi della Commissione bicamerale di D'Alema la vostra proposta era che anche una minoranza dei membri di una Camera, in casi come questi, dopo il *vulnus* dell'articolo 68 della Costituzione, poteva adire la Corte costituzionale. Perché il costituzionalismo è questo! È una garanzia della minoranza del popolo ubriaco contro la maggioranza del popolo sobrio. È quello che ha detto il senatore Casini, con il quale mi complimento per l'argomento sostenuto: in democrazia chi vince, chi ha la maggioranza deve avere ancora più responsabilità e ancora più rispetto per l'avversario. A questo servono le questioni di costituzionalità.

Spero di non avere mancato di rispetto e di amicizia nei confronti del relatore Stefano nel proclamare il mio fermo dissenso non tanto dalle sue considerazioni quanto dalla sua conclusione. (*Applausi dai Gruppi GAL e FI-PdL XVII*).

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, in questi mesi, e anche questa mattina, naturalmente, in quest'Aula, sono stati posti molti argomenti e sono state accampate molte questioni e molti ostacoli sulla decadenza del senatore Berlusconi e a nostro avviso questo è avvenuto molto spesso in maniera del tutto pretestuosa. Si è proposto, infatti, di rinviare questo voto a dopo la pronuncia definitiva della Corte di cassazione sulla riquantificazione delle pene accessorie stabilite dalla corte di appello di Milano. Perché? In realtà, si tratta di due questioni distinte - come è stato spiegato - pur se riferite alla stessa vicenda, che intervengono cioè sul diritto di elettorato attivo e passivo in forme totalmente differenti: una attiene alla non convalida di un'elezione e l'altra, invece, alla interdizione dai pubblici uffici.

Ma, soprattutto (e questo è il punto di fondo anche politico) perché la politica dovrebbe delegare alla magistratura quello che è un suo preciso compito e un suo preciso dovere, abdicando cioè al suo ruolo?

E come mai chi, solitamente, anzi, storicamente tuona contro i presunti sconfinamenti della magistratura chiede oggi di rimettere ad essa una decisione che compete invece alla politica, cioè a quest'Assemblea, magari con l'alibi di una rappacificazione del Paese che però non può certo consumarsi sull'applicazione di una legge? Lo dico anche al presidente Casini, la cui argomentazione non condivido, perché non credo che possiamo confondere una valutazione prettamente politica con l'applicazione della legge.

Peraltro, quando nel plauso generale di questo Parlamento, forse con qualche eccezione ma in ogni caso con la quasi unanimità di questo Parlamento, in particolare degli esponenti del vecchio PdL, veniva approvata la legge Severino, tutti dicevano che la politica finalmente si dotava di un codice etico per evitare che la dignità e la credibilità del Parlamento fossero lese dalla presenza di persone condannate in via definitiva. Quel codice oggi va rispettato, altrimenti la dignità e la credibilità di questo Parlamento, già messa purtroppo duramente alla prova, sarebbero probabilmente consumate per sempre.

Tra l'altro, proprio perché si tratta di una normativa che il Parlamento ha votato come forma di autoregolamentazione, non credo che si possa muovere l'accusa di contravvenire al principio generale della non retroattività delle leggi. Questo è un nostro parere; ovviamente ne esistono altri, ma a noi pare innegabile che la legge Severino indica una serie di requisiti per la candidabilità.

Non si tratta di una pena o di una sanzione accessoria, ma, per l'appunto, di un requisito. Quindi la questione della retroattività a nostro avviso non ha fondamento. In realtà è la stessa *ratio* che ha portato giustamente la Giunta alla scelta del voto palese.

Ancor meno fondata ci pare la pregiudiziale collegata alla petizione inviata alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La decisione che oggi il Senato è chiamato a prendere non riguarda infatti la candidatura al Parlamento europeo. Se e quando il problema si porrà, verrà risolto a livello europeo e non sta a noi decidere oggi se in quella eventualità si dovrà richiedere il parere della Corte di giustizia europea. In ogni caso, riteniamo quel parere del tutto ininfluenza per quanto riguarda il voto sulla non convalida di un senatore del Parlamento italiano.

Ci sembra, ancora una volta, inconsistente la richiesta di rinviare il voto sulla decadenza del senatore Berlusconi in attesa della pronuncia della Corte europea sui diritti dell'uomo. Non si può, a nostro avviso, pensare che la sola presentazione di un ricorso produca un effetto sospensivo sull'applicazione di una legge italiana. Come capite bene, in tutta evidenza peraltro, questo meccanismo, laddove fosse approvato, potrebbe essere utilizzato sempre e comunque da chiunque.

Ci sembrano anche del tutto pretestuosi i rilievi che sono stati sollevati pure negli ultimi mesi, anche quelli ad esempio sul cosiddetto *post* goliardico inviato dal senatore Crimi, che dal nostro punto di vista è totalmente sbagliato e inopportuno, ma che tuttavia è stato inviato prima dell'inizio dei lavori della camera di consiglio e, come è peraltro evidente, dato il carattere, quel *post* non ha influito nemmeno in minima misura sui lavori in corso. Impugnare oggi quella vicenda per invalidare il voto, al quale peraltro parteciparono anche esponenti del centrodestra, quindi riconoscendo implicitamente la validità del voto, risponde ancora una volta solo ed esclusivamente alla logica di prendere tempo.

Allora, la domanda che faccio a me stesso e che faccio a voi è la seguente: quale elemento di novità è intervenuto per immaginare che una nuova discussione interna alla Giunta, nella quale peraltro si è già dipanato ogni elemento, porterebbe ad un esito diverso? Io penso che dobbiamo porci queste domande. Dobbiamo porle ad alta voce in quest'Aula. Le dobbiamo porre perché il Paese ci guarda. Le dobbiamo porre a tutti quanti noi. Io le pongo anche agli esponenti del centrodestra, perché penso che questa tattica dilatoria non renda un buon servizio ad alcuno e purtroppo mini la credibilità e l'immagine del Paese, già profondamente incrinata agli occhi degli italiani, della politica e del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dalla senatrice De Pin*).

DELLA VEDOVA (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA VEDOVA (*SCpI*). Signor Presidente, come membro della Giunta per il Gruppo di Scelta Civica ho a suo tempo condiviso e approvato la relazione del presidente Stefano. Oggi in questa sede, nell'annunciare il voto contrario sulle pregiudiziali e sulle sospensive, confermo la validità di quel giudizio e l'adesione alla relazione di questa mattina sempre del presidente Stefano.

Credo che oggi abbiamo tutti l'obbligo della serietà e del massimo rigore. È un obbligo che abbiamo per rispetto della personalità che ha segnato

la vita politica e istituzionale in questi vent'anni e di cui oggi si potrebbe segnare il destino parlamentare, anche se non credo quello politico. Dobbiamo essere rigorosi per serietà nei confronti di quella parte politica che denuncia un sopruso, che noi non riconosciamo.

Credo altresì che oggi sia il tempo del «sì» e del «no» e non più il tempo di introdurre elementi dilatori o diversivi. Questa è la ragione per cui io e altri colleghi sicuramente voteremo contro le pregiudiziali e le sospensive che sono state presentate.

Tocco solo due temi. Il primo è quello della costituzionalità. È ben vero che alcuni costituzionalisti, pochi peraltro, ma autorevoli, hanno indicato la possibilità di richiedere un giudizio alla Consulta. Ma è altrettanto vero che la maggioranza dei costituzionalisti, ugualmente autorevoli, dubita perfino della possibilità che si possa arrivare alla Consulta stessa. In ogni caso, la stragrande maggioranza di chi si è pronunciato, anche tra quei costituzionalisti in qualche modo «aperturisti» sulla possibilità di proporre la vicenda al giudizio della Consulta, non ha espresso dubbi sulla costituzionalità della legge n. 6 novembre 2012, n. 190, cosiddetta legge Severino, e del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, cosiddetto Monti-Cancellieri-Severino, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 4 gennaio 2013.

C'è un punto, lo dico da legislatore. Assieme a molti colleghi in quest'Aula ho seguito con attenzione tutta la fase di redazione e di approvazione della legge Severino. Era chiarissimo a me e, credo, alla stragrande maggioranza di coloro che votavano quella legge (senza che nemmeno, come abitualmente accade, fossero presentate pregiudiziali di costituzionalità), che il testo mirava a segnare un discrimine per le imminenti elezioni e per quelle successive prevedendo la incandidabilità per chi fosse stato destinatario di sentenze definitive di condanna per alcuni reati puniti con le pene quantitativamente definite dal decreto legislativo sopra citato. Ed era chiaro che noi avevamo nella mente (e dicevamo pubblicamente) nomi come quelli di Fiorito, di Lusi, di personalità che a nostro avviso bisognasse segnalare all'opinione pubblica come incandidabili, persone che avevano già commesso i reati in questione.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 12,15)

(Segue DELLA VEDOVA). È per questo che abbiamo votato tutti quanti nella scorsa legislatura convintamente questa legge, rivendicando la cosiddetta legge Severino, poi Monti-Cancellieri-Severino, come elemento di risposta concreta alla pubblica opinione. Poi ne è disceso quello che ne è disceso.

Era altrettanto chiaro che il principio, che qualcuno dice essere quello della retroattività, era già presente, sanzionato dalla Corte costituzionale per altro tipo di reati, senza nemmeno livelli di pena minima, fino ai Consigli regionali, sapendo che nei Consigli regionali la decadenza procede d'ufficio, perché non può essere, come nel caso che noi giustamente, per le prerogative costituzionali del Parlamento, stiamo discutendo, passata al vaglio di un voto parlamentare.

Questa è la ragione per cui respingo la questione pregiudiziale legata alla necessità di un ulteriore approfondimento parlamentare, anche perché non vorrei - lo dico per inciso - che il Parlamento, riconoscendo finalmente - e mi fa piacere - che la Corte costituzionale è un giudice veramente terzo e imparziale, arrivi al punto di sottoporre preventivamente la normativa stabilita.

Il secondo elemento che vorrei considerare è la questione sospensiva introdotta dal senatore Casini, che era stata affrontata in Giunta, peraltro sollevata dal collega Buemi, ma senza che la discussione si accendesse particolarmente, proprio perché - l'ha ribadito il presidente Stefano in più occasioni e anche oggi - l'interdizione dai pubblici uffici e la decadenza *ex lege* Severino sono due strade parallele che non sono destinate in alcun modo a incontrarsi.

Tra l'altro, se anche, attraverso questa strada, il Parlamento rinunciasse ad applicare una propria legge, approvata a stragrande maggioranza un anno fa, senza altra ragione se non quella di prendere un po' di tempo, ci ritroveremmo, anche nel caso della decadenza a seguito della pronuncia definitiva della sentenza sulla interdizione dai pubblici uffici, esattamente nella stessa situazione in cui siamo oggi, cioè con una procedura destinata a passare in Giunta e poi per un voto nell'Aula del Senato dove, comprensibilmente, coloro che ritengono che tutto si fondi su una sentenza aggressiva, sbagliata e infondata, riproporrebbero esattamente le stesse questioni.

Credo, quindi, che oggi sia il tempo della lealtà e della serietà anche nei confronti dei colleghi della parte politica che la pensa diversamente su questo e che sia, per quel che mi e ci riguarda, semplicemente il momento dell'applicazione di una legge che abbiamo voluto a stragrande maggioranza, che è stata salutata positivamente dall'opinione pubblica e che non possiamo fingere di nascondere o rinnegare per convenienza politica.

Per convinzione coloro che erano in Parlamento nella scorsa legislatura hanno votato la legge Severino; con convinzione molti di noi rivendicano la bontà di quella legge e, piaccia o no, senza soddisfazione di alcun tipo, noi oggi votiamo, rifiutando questioni pregiudiziali e sospensive, non contro qualcuno, ma per l'applicazione di una buona legge. (*Applausi dal Gruppo SCpI. Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII*).

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, in relazione alla questione sospensiva, come Gruppo Movimento 5 Stelle, vorremmo rilevare una questione di ammissibilità, che coinvolge la gran parte delle questioni incidentali presentate.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 12,20)

(*Segue* BUCCARELLA). Mi riferisco, più precisamente, alle questioni pregiudiziali QS2, QS3, QS4 e QS5.

Il rilievo di inammissibilità verte, signor Presidente, illustri colleghi, sul fatto che nella richiesta finale delle questioni pregiudiziali che ho indicato vi è un richiamo e l'invocazione di una deliberazione ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2 del Regolamento. Un'invocazione evidentemente del tutto erronea e fuori luogo, atteso che, come sa chi conosce il Regolamento ancora meglio di noi, visto che da qualche decennio lo pratica, le questioni pregiudiziali e sospensive come quelle *de quibus* sono invocabili esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93, tanto che le proposte formulate nelle questioni pregiudiziali in parola terminano, nell'ultimo capoverso, con la formulazione letterale: «delibera, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2» e così via, a seconda delle deduzioni ivi rassegnate.

Per questi motivi, le questioni pregiudiziali che ho prima indicato devono essere, a nostro parere, semplicemente dichiarate inammissibili e su queste è inutile spendere ulteriore tempo.

Diverso è il caso della sospensiva a firma del senatore Casini, dove correttamente è stato invocato l'articolo 93 del Regolamento. Nel merito della questione, ovvero circa l'opportunità di attendere la definizione della pena accessoria dell'interdizione prima di poter decidere sulla questione della mancata convalida, valgono le osservazioni che ha appena svolto il collega che mi ha preceduto, e cioè l'osservazione lapalissiana che si tratta di due cose completamente diverse. In questa sede infatti siamo chiamati a ragionare sulla relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che prevede la mancata convalida per intervenuta incandidabilità conseguente alla nota condanna; la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici segue la sua strada autonoma e nulla ha a che fare con i lavori di quest'Assemblea. Nel merito, quindi, la questione sospensiva QS7, a firma del senatore Casini, è infondata e incoerente.

Le medesime osservazioni valgono anche per la sospensiva QS1, a prima firma Giovanardi, dove la questione dell'interdizione dai pubblici uffici è pure uno dei punti richiamati, ma medesimo giudizio di inconferenza e di infondatezza meritano i successivi punti 2, 3 e 4 della questione pregiudiziale a firma Giovanardi, relativi all'opportunità o necessità di attendere la pronuncia preliminare di ammissibilità della Corte europea dei diritti dell'uomo, di attendere che sia decisa dalla Corte d'appello una istanza di revisione della sentenza di condanna presentata, apprendiamo qui, in data 26 novembre 2013, cioè ieri (copia della quale sarebbe in ogni caso opportuno avere anche noi la disponibilità), nonché addirittura la pronuncia della Commissione europea.

L'ultima questione superstite rispetto a questo inevitabile destino di inammissibilità, e che pure non contiene richiamo erroneo all'articolo 135-ter, è la QS6, dove si ripropone in maniera veramente stanca e un po' pletorica la questione della validità del voto espresso dalla Giunta delle elezioni con riferimento alla camera di consiglio per le presunte, asserite propalazioni avvenute attraverso i *social network* ad opera di alcuni membri di quella Giunta. La questione, che è stata già affrontata dal Consiglio di Presidenza, è di una inconsistenza totale, atteso che ciascuno di noi ha potuto verificare la totale assenza di profili che possano anche lontanamente lasciare ipotizzare una violazione del principio di segretezza che possa aver influito sulla deliberazione e sulla votazione della Giunta.

Per tutti questi motivi, credo che sia legittimo da parte nostra chiedere che si prosegua oltre, dopo aver dichiarato l'inammissibilità e/o l'infondatezza di tutte le questioni sospensive finora depositate. (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Zanda e Russo*).

LO MORO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (PD). Signor Presidente, cercherò di essere sintetica e di interagire con i colleghi sugli argomenti che hanno posto nella discussione.

Voglio anzitutto dire, vista la brevità dell'intervento, che l'argomento che mi sembra più significativo, anche per come è stato comunicato e divulgato all'esterno, è quello secondo il quale il decreto legislativo Severino violerebbe un principio cardine del nostro sistema penale, quello della irretroattività della norma penale. In proposito, voglio richiamare e leggere l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, che prevede che «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso», e voglio anche dire, senza leggerlo, che un analogo principio viene sancito dall'articolo 7 della Convenzione sui diritti dell'uomo.

Si tratta di un principio assai rilevante: è tra quelli che si acquisiscono per primi anche nella preparazione scolastica sul diritto penale. Esso riguarda, come è evidente, le norme incriminatrici. Sgombriamo allora subito il campo da un fatto: non siamo davanti ad una norma incriminatrice, perché, quale che sia il carattere afflittivo della norma introdotta dal decreto legislativo Severino sull'incandidabilità, sicuramente nessuno è in condizione di affermare che si tratti di una norma incriminatrice.

È stato anche detto, molto giustamente, che il principio dell'irretroattività che la Costituzione pone con riferimento alle norme incriminatrici riguarda anche le sanzioni amministrative. In questo caso si tratta di un principio introdotto da una legge dello Stato, ed è anch'esso un principio importante. Tuttavia, stabiliamo anche un altro concetto: così come avviene per il diritto penale, anche per le sanzioni amministrative non è che il carattere più o meno afflittivo di una norma, cioè il fatto che una norma circoscriva i nostri diritti, possa essere considerato in sé e possa portarci a qualificare la norma medesima come sanzione amministrativa. Le sanzioni amministrative sono quelle tipiche, disciplinate dalla legge, così com'è per le norme penali.

Un altro argomento suggestivo, che ha visto anche l'Assemblea scaldarsi, è stato introdotto dall'ultima sentenza sul caso Berlusconi, quella che ha determinato in due anni l'interdizione dai pubblici uffici, là dove si è detto che l'applicazione della sanzione dell'incandidabilità era di competenza non dell'autorità giudiziaria - evidentemente era stato richiesto questo - ma dell'autorità amministrativa. Sul concetto che potesse essere stata definita da una sentenza non come sanzione penale o amministrativa, ma più genericamente come sanzione, ci si è dilungati in una discussione precedente in Aula, sostenendo che questa era la prova che eravamo davanti a una norma afflittiva.

Dobbiamo avere ben presente non solo l'articolo 25, ma tutti gli articoli della Costituzione, e voglio ricordarne altri per sostenere poi un assunto assolutamente contrario a quello che è stato sostenuto qui dentro.

Voglio ricordare anzitutto l'articolo 65 della Costituzione, che è quello che più ci riguarda questa mattina. Esso recita che: «La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore». Cos'altro ha fatto il decreto legislativo Severino se non evitare di contraddire la Costituzione, applicandola introducendo con legge casi di ineleggibilità come previsto dall'articolo 65 della stessa?

Poi, che l'incandidabilità sia un'ineleggibilità di carattere particolare credo non si possa dubitare, perché oltre che la dottrina anche la giurisprudenza è conforme sul punto, e quindi penso che nessuno possa seriamente dubitarne.

Un altro articolo della Costituzione che potrei citare, visto che qui abbiamo tutti a cuore la Costituzione, è l'articolo 48, che riguarda l'elettorato attivo, dove si dice che: «Il diritto di voto» cioè l'elettorato attivo «non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».

Cito questo articolo per due motivi: innanzitutto, perché qui si è parlato dell'indegnità morale, e deve essere chiaro che nessuno di noi, in uno Stato laico, deve invocare il concetto di indegnità se non legato ad una codificazione dell'indegnità sancita da una legge dello Stato; altrimenti non avrebbe alcun senso. Non siamo sacerdoti, non siamo riferimenti, o meglio dovremmo essere anche riferimenti morali ed etici, ma non siamo qui in questa veste: noi applichiamo le leggi dello Stato.

Lo cito anche per dire che l'articolo 48 della Costituzione, per quanto riguarda l'elettorato attivo, vincola maggiormente il legislatore, mentre l'articolo 65 ha schema libero. Infatti, il discorso della sentenza passata in giudicato potrebbe comunque essere preso come riferimento perché riguarda l'elettorato attivo, ma non è detto che fosse necessaria addirittura - come poi abbiamo deciso come legislatori - una sentenza passata in giudicato per introdurre un'ineleggibilità.

Allora, ci troviamo di fronte all'applicazione della Costituzione e di fronte ad una legge voluta fortemente, in un momento difficile della nostra Repubblica, da tutte le forze politiche; infatti, quella legge ha avuto padri e madri in tutte le forze politiche, perché ciascuno di noi ne ha rivendicato la paternità e la maternità. Siamo davanti ad una legge che alla prima applicazione non ci piace e cominciamo ad ostacolarla. Non lo fa certo il Partito Democratico che - ricordo - nella scorsa legislatura ha sostenuto, attraverso l'attuale Ministro per i rapporti con il Parlamento e il segretario dell'epoca, Bersani, che l'incandidabilità poteva essere introdotta anche davanti a una sentenza solo di primo grado per reati di particolare gravità. Dunque, siamo davanti ad una prima applicazione, ed oggi, poiché il destinatario di questa prima applicazione si chiama Silvio Berlusconi, la cosa ci spaventa.

Ho molto rispetto di questo e, come vedete, mi sono anche tolta il sorriso dalle labbra, perché non mi pare che alcuna forza politica o alcun senatore possa discutere con leggerezza e con allegria una questione di questo genere, di tale serietà per il Paese e anche per la politica italiana.

Il problema, però, è se dobbiamo applicare o no una legge dello Stato.

Detto ciò, con riferimento alla natura dell'incandidabilità, voglio precisare anche la nostra posizione rispetto all'altro problema qui evocato. Si è detto che non abbiamo ascoltato i costituzionalisti o comunque gli autorevoli pensatori e politici, anche del nostro schieramento, del Partito Democratico (avete citato in tanti Violante, in Giunta e anche in questa sede), che hanno sostenuto che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari poteva eventualmente sollevare l'eccezione di incostituzionalità. Il fatto che questi autorevoli - e sottolineo autorevoli - esponenti del PD o comunque costituzionalisti abbiano sollevato il problema può incontrare o non incontrare il consenso. In ogni caso (lo ribadisco per quello che mi riguarda, perché poi il consenso non vi sarebbe stato, in Giunta abbiamo verificato che non c'era una maggioranza di questo genere, come non c'è neanche nel Senato), per sollevare una eccezione di incostituzionalità doveva esserci il requisito di merito.

Allora, dico a tutti noi, soprattutto a quelli che oggi si vestono di buon-senso, che un giudice che si rispetti, un organo politico che si rispetti, con funzioni così delicate, non può davanti a una norma rifiutarsi di interpretarla e stabilire che, "gli effetti sono devastanti interpello la Corte". Infatti, la Corte si interpella quando ci sono i requisiti processuali di merito per interpellarla. Tale questione, se l'interpretazione che ne ho dato e che ha dato il Parlamento nella XVI legislatura è corretta (e io e tutto il mio Gruppo la riteniamo corretta e l'unica possibile), non dà adito a dubbi interpretativi di tale rilievo, anzi di alcun rilievo. Come del resto è stato stabilito dalla Corte e dai giudici di merito con riferimento, non a parlamentari, ma a consiglieri comunali, provinciali e regionali, siamo davanti ad un istituto che introduce requisiti per la candidabilità. Dunque, oggi sappiamo, dal momento dell'entrata in vigore di questa legge in poi, e quindi per l'avvenire rispetto alla legge emanata e al decreto legislativo emanato sulla base di una delega, che da quel momento in poi non è candidabile chi si trova in quelle condizioni.

Allora, si è fatto riferimento alla circostanza che il reato doveva essere commesso prima o dopo: questo aspetto però non rileva, perché basta guardare la legge in maniera spassionata, così come l'abbiamo scritta e votata, per constatare che il fatto reato non è in essa richiamato, perché si richiama esclusivamente la sentenza. Vi ricordo che siamo in presenza di una sentenza che peraltro è diventata definitiva dopo l'entrata in vigore della legge Severino, tant'è che in questo momento stiamo applicando una norma transitoria proprio perché il caso è emerso in fase di convalida degli eletti, e dunque ci siamo trovati in condizione di essere davanti non ad una cancellazione preventiva dai candidabili, ma siamo dovuti intervenire in una fase diversa.

Inoltre, voglio dire al collega Casini - che spesso mi piace, ma questa mattina non m'è piaciuto affatto - che proprio perché siamo uno Stato laico non può essere che all'esterno c'è chi è buono e chi non lo è, chi ha senso politico e chi non ce l'ha. Le leggi dello Stato, presidente Casini, si rispettano tutte, anche se nel momento in cui le rispettiamo accade qualcosa che può essere difficile da gestire politicamente. Ed è in quella legge che noi abbiamo scritto che (a parte il fatto che il concetto è in sé diverso) che l'incandidabilità opera a prescindere dall'interdizione, che si interviene immediatamente a pre-

scindere dall'interdizione. È in quella legge che abbiamo stabilito che la durata dell'incandidabilità prescinde dalla durata dall'interdizione, e anzi interviene anche quando l'interdizione dai pubblici uffici non c'è. Oggi non dobbiamo determinarne nessuna durata e non ci possiamo spaccare e dividere tra chi è contento e chi no di applicare una legge dello Stato, perché le leggi dello Stato si applicano sempre e comunque e non a seconda delle circostanze. Quindi, mi sarei aspettata dal senatore Casini un discorso più rigorosamente tecnico-giuridico e non un discorso di convenienza politica. Altrimenti chi ci ascolta cosa potrebbe pensare di chi come noi del Gruppo del Partito Democratico su questo tema non ha mai tentennato, facendo della legge Severino una bandiera l'ha ritenuta addirittura non sufficiente in quella fase perché volevano fare certamente di più? Noi continuiamo a pensare che quella legge sia una buona legge, sicuramente perfettibile, che si possa discutere di tante cose, ma che oggi sia un momento triste, soprattutto - lo dico a livello personale - perché una persona che ha rivestito cariche così importanti come Silvio Berlusconi non è stata in grado di percepire che forse era il momento di fare un passo indietro e non di mettere il Senato in condizione di sancire la sua decadenza. Tant'è. Faremo il nostro dovere. *(Applausi dai Gruppi PD e SCpI).*

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione delle questioni incidentali. Prego i senatori di prendere posto, poiché si tratta di votazioni per alzata di mano.

Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Malan.
Non è approvata.

Metto ai voti la questione sospensiva avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Giovanardi e da altri senatori (QS1), dalla senatrice Alberti Casellati e da altri senatori (QS2, QS3, QS4 e QS5), dalla senatrice Mussolini e da altri senatori (QS6), dal senatore Casini (QS7) e dal senatore Malan.

Non è approvata.

BONDI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONDI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la ringrazio per avermi concesso la parola. Chiedo a lei e ai colleghi senatori se, in coscienza, considerano davvero moralmente... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Vi prego di fare silenzio. Se do la parola a qualcuno, deve avere la possibilità di parlare senza essere disturbato.

BONDI *(FI-PdL XVII)*. Grazie, signor Presidente.

Chiedo dunque ai colleghi senatori se ritengano moralmente opportuno e accettabile che coloro che da poco sono stati nominati dal Capo dello Stato senatori a vita *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*, i quali mi pare non si distinguano per una presenza fattiva ai lavori del nostro Senato, siano oggi

presenti per votare su un fatto capitale come la decadenza di un senatore, presidente del centrodestra italiano. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e GAL)*. Vergognatevi!

PRESIDENTE. Il senatore Bondi ha esaurito il suo intervento. Secondo accordi...

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Il senatore Piano non è mai venuto in Aula!

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, lei non ha chiesto la parola. È un Vice Presidente del Senato: la prego almeno di rispettare il suo ruolo. *(Commenti dei senatori Malan e Alberti Casellati)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, ritengo assolutamente inaccettabile l'intervento del senatore Bondi. I colleghi senatori a vita esercitano la loro funzione senza condizionamento alcuno, liberi con la loro coscienza. *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

RUVOLO *(GAL)*. Solo oggi!

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Per favore, un po' di dignità.

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. È la prima volta.

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a fare silenzio.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Vuole chiedere il voto segreto, come nel 2009?

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, nel nostro ordinamento costituzionale è prevista la presenza dei senatori a vita, nominati dal Presidente della Repubblica. *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Ma davvero? Bravo!

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. È una questione di opportunità.

PRESIDENTE. Ho fatto parlare il senatore Bondi: fate parlare il senatore Zanda! *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

ZANDA (PD). Al momento della loro nomina, i senatori a vita sono senatori a tutti gli effetti e partecipano ai lavori del Senato in tutte le sedute.

RUVOLO (GAL). Non li vedremo più!

ZANDA (PD). Mi auguro che i senatori a vita continuino a frequentare il Senato e sono molto fiero che siano presenti alla seduta odierna. *(Commenti dai Gruppi FI-PdL XVII e GAL)*.

D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Ce lo auguriamo anche noi!

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a fare silenzio: se qualcuno vuole parlare, può chiedere la parola e gli sarà data, ma non è possibile continuare in questa gazzarra.

BRUNO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(La senatrice De Petris fa cenno di voler intervenire)*.

BRUNO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ringrazio coloro che sono intervenuti su questo argomento, perché non è un fatto di poco conto. Vorrei però ricordare a tutta l'Assemblea che qualche giorno in quest'Aula fa abbiamo ricordato Giulio Andreotti. Quel giorno non c'era né il Presidente del Senato, probabilmente perché era impegnato, però dopo tre mesi dalla morte ha scelto quel giorno per ricordarlo, e non c'era nessuno dei senatori a vita, ad eccezione del senatore Monti.

Essendo il senatore a vita Andreotti un decano, credo che con il rilievo fatto ai colleghi li si volesse invitare a seguire i lavori, sia oggi sia in altre occasioni, in cui forse non sarete nella condizione di condividere quello che si sta discutendo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Voglio leggere l'articolo 1 del Regolamento del Senato. *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Posso leggerlo? «I senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per il solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della proclamazione se eletti, o dalla comunicazione della nomina se nominati».

MALAN (FI-PdL XVII). Lo legga tutto, Presidente. C'è anche scritto che devono partecipare alle sedute.

PRESIDENTE. Questo può bastare. *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

RUVOLO (*GAL*). Solo a lei basta, Presidente.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare. (*La senatrice De Petris fa cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-SEL*). Questo lato dell'emiciclo non è guardato. Ciò non è tollerabile!

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la ringrazio anche per aver richiamato la funzione, e proprio in onore alla funzione di Vice Presidente voglio dire che la mia osservazione non è sulla generalità dei senatori a vita. Essi infatti svolgono anche diverse funzioni: il senatore Monti svolge un ruolo politico e rende onore al suo incarico partecipando in maniera attiva alla vita politica e del Senato; ieri sera, salutando il senatore Rubbia, ho apprezzato che avesse partecipato alla seduta di discussione della legge di stabilità, che, comunque la si voglia giudicare, è un importante atto della vita del Paese, e ieri sera lui c'era; la senatrice Cattaneo partecipa spesso ai lavori dell'Assemblea. Ci sono due eccezioni, una delle quali è il senatore Abbado, che non ha ritenuto neanche oggi di venire, ma credo abbia problemi, mentre ritengo che chi è venuto solo oggi per partecipare a questa gogna non abbia reso onore al suo incarico, perché senatore a vita lo è sì è tutti i giorni dell'anno. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Candiani*). Sapete bene a chi mi riferisco.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, anzitutto devo fare presente che i Segretari d'Aula sono adeguatamente retribuiti per segnalare a lei chi chiede di parlare, perché non è possibile che continuamente da questa parte non si guardi non so cosa dobbiamo fare ogni volta per attirare la vostra attenzione. Non so se c'è una allergia a sinistra, per smentire la senatrice Mussolini rispetto a quanto ha detto nel suo intervento poco fa.

Io invito tutti i senatori, in questo momento così difficile e complicato - lo capisco - ad evitare il più possibile cadute di stile, che offendono innanzitutto chi le fa. Infatti, Presidente, come lei ha ricordato e come ha ricordato il presidente Zanda, nel momento in cui i senatori a vita sono nominati e si insediano all'interno del Senato, hanno tutte quante le prerogative di tutti gli altri senatori. Faccio un appello perché questa modalità, che abbiamo già conosciuto in passato in quest'Aula (tra l'altro, si indirizzava continuamente verso la senatrice Levi Montalcini, che puntualmente veniva in Aula) e che era solo a scopo puramente intimidatorio (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL, PD, SCpI e M5S*), deve immediatamente cessare, perché in quest'Aula non è possibile tollerare alcun atteggiamento intimidatorio verso qualsiasi senatore

che è stato eletto o nominato dal Presidente della Repubblica. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL, PD, SCpI e M5S. Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Tanto per dare un quadro completo, visto che il presidente Gasparri ha fatto nomi e distinzioni, sappiamo da tempo che il senatore Abbado è gravemente ammalato e non può partecipare alle sedute.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Infatti. Il senatore Gasparri l'ha detto.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Lo ha detto.

PRESIDENTE. Ha mandato una lettera che tutti dovremmo conoscere. Questo per completare il discorso con la grave malattia che glielo impedisce.

Secondo accordi intercorsi tra i Gruppi successivamente alla Conferenza dei Capigruppo di ieri, i tempi del dibattito sono armonizzati al fine di consentire che lo svolgimento delle dichiarazioni di voto sul complesso degli ordini del giorno abbia luogo a partire dalle ore 15,30 con trasmissione diretta televisiva e con le votazioni intorno alle ore 17. Da questo momento, quindi, fino alle 15,30 si hanno a disposizione meno di tre ore.

In discussione generale sono iscritti a parlare 23 senatori, quattro dei quali illustreranno in questa fase della discussione gli ordini del giorno presentati. Alcuni senatori hanno già dichiarato che consegneranno un testo scritto, e sono autorizzati sin da ora.

Infine, altri due senatori interverranno per illustrare i propri ordini del giorno. Questo è il quadro. Al fine di rispettare l'orario delle ore 15,30 per l'inizio delle dichiarazioni di voto, avverto che i presentatori di ordini del giorno, sia quelli iscritti per la discussione che quelli che interverranno successivamente, avranno a disposizione dieci minuti. Tutti gli altri intervenienti cinque minuti.

Dichiaro aperta la discussione sul documento in esame.

È iscritto a parlare il senatore Caliendo, il quale nel suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G7. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, colleghi, prendo con disagio la parola in quest'Aula. Il disagio deriva da un dibattito che è viziato da una decisione politica assunta al di fuori di quest'Aula. È la prima volta nella storia repubblicana che un giudizio di decadenza o un qualsiasi giudizio attinente alle persone viene assunto con decisioni politiche.

So che tutto mi è contro; so che tutto è contro la volontà di ascoltare, perché vi è un pregiudizio indotto da quella decisione politica. Decisione politica che diventa ancora più grave per la violenza sulle coscienze della decisione per il voto palese. Richiamo l'attenzione del presidente Zanda su ciò che stiamo per fare. Ho chiesto di parlare non tanto per difendere la posizione del senatore Silvio Berlusconi, ma per difendere il Senato della Repubblica.

Presidente, stiamo commettendo una serie di violazioni gravi che attingono alle prerogative del Parlamento. Io vorrei ricordare che la relazione del presidente Stefano non ha tenuto conto dei principi fondanti del nostro

ordinamento. Vi è una violazione dello Stato di diritto indotta dalla violazione di principi fondamentali.

La Corte costituzionale ha ritenuto che la Giunta delle elezioni e le Camere in questa fase sono organi giurisdizionali. La Corte di cassazione inoltre, a sezione unite civili, ha ritenuto con ben tre sentenze del 2008 che vi è una giurisdizione esclusiva. Non esiste un giudice amministrativo ordinario che possa avere competenza in questa fase. Negare la giurisdizione significa negare ai parlamentari una qualsiasi sede giudiziaria dove sollevare questioni di costituzionalità. Se, per ipotesi, dovessimo accettare questa tesi, significherebbe stravolgere il sistema del nostro Stato di diritto, perché la Corte di cassazione è intervenuta con la sua funzione nomofilattica e ha insegnato che questo organo è un organo giurisdizionale. Si può discutere, ma non metterlo in dubbio. Si può dire, in un corretto rapporto istituzionale, che questo non è un organo giurisdizionale, ma allora si deve sollevare il conflitto di giurisdizione, indicando qual è il giudice competente, cosa che la relazione di maggioranza, cui sfugge addirittura di citare le sentenze appena ricordate, non fa. Non cita nemmeno la sentenza della Corte costituzionale del 2009: è intervenuto l'organo supremo di regolazione della giurisdizione del nostro Paese e ha stabilito che la Giunta delle elezioni è un organo giurisdizionale. Non vi è spazio per un conflitto tra poteri, ma vi è un conflitto di giurisdizione.

Negare ancora vuol dire una sola cosa, Presidente: significa avere un pregiudizio. Ma allo stesso tempo vi è un pericolo. Ho voluto discutere in Giunta delle elezioni, ma le anticipo, Presidente, che se per ipotesi dovesse essere affermato che la Giunta non è un organo giurisdizionale, sarò costretto a chiederle di sostituirmi presso tale organo. So benissimo che non posso dimettermi, ma le chiedo di sostituirmi, perché non accetterò mai quanto mi viene chiesto di fare, per la mia storia e per il modo in cui è esercitata la giurisdizione nel nostro Paese (anche lei non accetterebbe mai di votare a favore o contro in ragione dell'appartenenza a un Gruppo): io devo votare in base alla legge, al principio di legalità, che in questo Parlamento si sta violando. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e GAL).*

Che cosa è avvenuto? Perché dico che si viola il principio di legalità? Negare il principio dell'organo giurisdizionale ha significato una sola cosa: non il ritenere manifestamente infondata la questione di costituzionalità, ma ha significato non rimettere la questione alla Corte di giustizia europea, per la quale diventava un obbligo, come per qualsiasi giudice di qualsiasi Paese dell'Unione europea. L'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - lei mi insegna - impone a ciascun giudice di non interpretare il diritto comunitario (come invece ha fatto il presidente Stefano). Lei avrebbe dovuto interrompere l'esame della questione. Non è possibile interpretare il diritto comunitario, così come non è possibile valutare il conflitto tra diritto interno e diritto comunitario. Ciascun giudice di qualsiasi Paese dell'Unione deve rimettere la questione alla Corte di giustizia europea, perché si deve garantire l'uniformità dell'applicazione del diritto europeo nel nostro Paese e in tutti Paesi dell'Unione europea.

Ma vogliamo vedere come ci siamo comportati in Giunta. Noi non abbiamo posto un problema che pure poteva essere posto. Qual è il potere che la Giunta ha? La legge Severino dice: «delibera ai sensi dell'articolo 66 della

Costituzione». Che fa ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione? Valuta il merito? Certamente avremmo potuto anche sostenere (caso strano, dato che i procedimenti di Berlusconi hanno sempre una serie di stranezze) di valutare sotto la lente del *fumus persecutionis* chi aveva mandato alla Corte di cassazione la falsa notizia della prescrizione al 1° agosto e non al 26 settembre. Non l'ho abbiamo fatto, Presidente; abbiamo invece indicato che i limiti della deliberazione della Giunta dovessero consistere in un pregnante controllo della sussistenza dei presupposti della decadenza, in particolare l'applicabilità della norma al caso concreto, tenuto conto dei limiti temporali di efficacia, e la conformità della norma ai principi costituzionali.

La collega Lo Moro poco fa ha detto che non si parla del reato. Leggetevi la norma della legge Severino, al cui articolo 13 si dice che la durata dell'incandidabilità è connessa alla sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. L'incandidabilità - leggo testualmente - «decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici». Però questa durata, anche in assenza dell'interdizione, non può essere comunque inferiore a sei anni. Il periodo di incandidabilità è inoltre aumentato di un terzo nei casi in cui il delitto è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo. Il che vuol dire, Presidente, che bisogna valutare qual è il delitto, e quindi non è vero che non si tiene conto del delitto.

Da ultimo, può essere eliminata l'incandidabilità dalla riabilitazione. Lei mi insegna che la riabilitazione non è un effetto automatico e che dipende dalla valutazione discrezionale del giudice sul comportamento tenuto dal condannato.

Quello che un grande costituzionalista ha messo in evidenza...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Se fosse soltanto una presa d'atto, Presidente, vi sarebbe una sovraesposizione della magistratura sulla politica, che sarebbe acuita da questo ulteriore elemento. Occorrerebbe, quindi, una serie di modifiche sia della legge Severino che del Regolamento. Quindi, l'ordine del giorno che ho presentato si conclude con la richiesta di una sospensione dell'esame del documento, perché la legge Severino non è ancora applicabile. Lei ha operato nel penale, come me, per tanti anni, e sa benissimo...

PRESIDENTE. La invito per la seconda volta a concludere. Devo far rispettare i tempi, mi dispiace.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Presidente, sto concludendo, però non credo ci sia un equilibrio fra tre quarti d'ora concessi per l'illustrazione della relazione e il tempo concesso per l'illustrazione di un ordine del giorno che è l'unico mezzo per contestare la relazione.

PRESIDENTE. Può richiedere il tempo ai colleghi del suo Gruppo.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Le chiedo trenta secondi per dire soltanto che finché la legge non sarà applicabile non può essere posta in condizione di essere applicata in questa fase, non essendo ancora determinata la sanzione accessoria, e lei sa meglio di me che normalmente le sentenze passano in giudicato per la condanna e per la pena accessoria. Questo è un caso limite, ed ecco perché occorre aspettare la decisione definitiva. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Prego tutti i senatori di restare nei tempi. Mi dispiace, ma devo essere rigoroso. (*Commenti del senatore D'Ambrosio Lettieri*). Qualcuno mi ha chiesto il contingentamento. Ho dato ampio spazio precedentemente.

È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.

D'ANNA (*GAL*). Signor Presidente, onorevoli senatori, mi sono addottorato sentendo gli esperti del diritto, magistrati o ex magistrati, che ci hanno spiegato ogni dettaglio della questione, e, ancorché il senatore Caliendo, con la maestria di chi conosce la materia, l'abbia posta in maniera semplice ed accessibile a tutti, ne è conseguito il rafforzamento dell'idea che avevo quando sono entrato in Aula: questo è un processo, una determinazione, una valutazione, una decisione di carattere eminentemente politico. Basterebbe citare il fatto, testé spiegato dal senatore Caliendo, che il nostro è un organo deliberante ed ogni deliberazione dovrebbe presupporre una valutazione completa delle circostanze.

Ricordo a me stesso che la Corte di cassazione ci ha fornito meramente il dispositivo della sentenza e non tutti gli atti accessori ai quali avrebbero potuto e dovuto accedere i componenti della Giunta che si è occupata del caso Berlusconi.

Detto questo, visto che c'è un'azione politica, faccio presente che ad ogni azione corrisponderà una reazione politica. Le vestali che si scandalizzano a senso unico, coloro che dicono che noi siamo intemperanti, siamo estremisti, non abbiamo il gusto del rispetto della legalità, lo fanno solo ed esclusivamente con un po' di faccia tosta e di memoria corta, che sono tra l'altro i requisiti dei politicanti, dei questuanti, di coloro che non guardano alla politica come riferimento valoriale ma come strumento per poter carpire un vantaggio contingente. Il vantaggio è quello al quale accennava poc'anzi il senatore Giovanardi: non tenere lontano dalla politica e dalla candidatura Silvio Berlusconi solo per due anni, ma prolungare questo tempo attraverso l'applicazione retroattiva della legge Severino da due a sei anni. Quindi, sbarazzarsi del principale antagonista politico, di colui che ha sconfitto per vent'anni la sinistra, per un periodo di tempo molto più lungo di quello che ha previsto la magistratura infliggendo l'interdizione per due anni dai pubblici uffici.

Voglio fare una semplice considerazione, visto che il tempo a mia disposizione è limitato. Voi pensate che un uomo come Nelson Mandela, una donna come la Timoshenko, o chiunque abbia avuto a patire una condanna nel corso della sua lotta politica, siano stati di per se stessi cancellati dalla

storia politica del proprio Paese? Voi siete degli illusi, perché Berlusconi appartiene alla storia politica di questo Paese e la sua figura e la storia politica che ha rappresentato non è un romanzo criminale né un romanzo di appendice al quale voi volete ridurre gli ultimi vent'anni della storia del centrodestra in Italia. Questo è il senso politico di quello che oggi si discute in quest'Aula.

Io non sono Tiresia e non posso fare vaticini. Buona parte, se non tutti coloro che accusano a cuor leggero e che vogliono emarginare il *leader* dell'opposizione in Italia sono personaggi destinati alla gloria della miseria. Vi piaccia o non vi piaccia, la storia politica di Silvio Berlusconi appartiene non alla cronaca, ma alla storia politica di questa Nazione. (*Applausi dai Gruppi GAL e FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, dobbiamo ricordare che oggi siamo in quest'Aula perché l'articolo 51 della Costituzione rimette al legislatore la scelta dei criteri che individuano i soggetti più degni tra i cittadini di questo Paese a far parte di un'Assemblea elettiva. Noi questo, quando oggi voteremo su questa vicenda, dobbiamo sempre tenerlo a mente.

L'articolo 54 della Costituzione specifica poi quali devono essere i criteri e i requisiti per i soggetti che devono ricoprire le cariche pubbliche. Dice l'articolo 54 della Costituzione: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore».

Il legislatore, sulla base dell'articolo 51 e dell'articolo 54, nella scorsa legislatura ha approvato una norma che i cittadini aspettavano da tanto tempo: una norma, definita anticorruzione, che prevedeva che cittadini condannati per determinati gravi reati non potessero essere candidati e, se eletti, dovessero decadere. Noi di questo stiamo parlando.

Oggi in quest'Aula abbiamo l'*iter* iniziato tanti anni fa con le sentenze di primo grado del tribunale di Milano, poi della corte d'appello e poi, per finire, quest'estate della Cassazione: tutte sentenze univoche che hanno condannato il cittadino Berlusconi a una pena definitiva seria, per la quale la legge Severino prevedeva la incandidabilità o la decadenza, se già eletto.

Noi a questo ci riferiamo e a questo ci atteniamo. Tutto il resto, onorevoli colleghi, non fa onore a questo Paese. Vi invito caldamente a pensarci bene nel momento del voto, perché in questo momento ci stanno guardando 60 milioni di italiani, i nostri datori di lavoro, che vogliono sapere se tutti i cittadini di questo Paese sono uguali davanti alla legge, oppure se ce n'è qualcuno che non lo è e che si pone al di sopra della stessa. (*Commenti del senatore Falanga*). Ma non ci sono solo i cittadini di questo Paese, perché là fuori c'è il mondo che ci sta guardando, sconcertato da questa vicenda, da come un *leader* nazionale, colpito da una condanna pesantissima, ancora ricopra una carica elettiva e non abbia sentito il dovere, questo sì, morale e di coscienza, di dimettersi, senza trascinare il nostro Paese in questo vergognoso spettacolo.

Noi oggi pomeriggio faremo soltanto una cosa: il nostro dovere. Nient'altro. Applicheremo la legge, applicheremo le norme di questo Paese per far sì che questo ramo del Parlamento sia composto da persone onorevoli,

perché chi ha riportato condanne definitive di quel tipo l'onore lo ha perduto. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G9. Ne ha facoltà.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la deliberazione che stiamo per prendere oggi in quest'Aula è certamente eccezionale e di portata unica e incommensurabile nelle sue conseguenze. Se essa non interpellerà nel profondo la coscienza di ciascuno nell'esercizio del libero mandato parlamentare, presidiato dalla garanzia dell'articolo 67 della Costituzione, al di là e prima di ogni fedeltà politica di parte, il tribunale della storia, che è più esigente e sicuramente meno fallibile di qualunque giustizia umana, esposta all'errore e al travisamento dei fatti, quand'anche essi fossero coperti formalmente dalla forza di giudicato di una sentenza definitiva, ci condannerà - questa volta sì, davvero, in maniera inappellabile - perché rimarcherà un errore gravissimo che quest'oggi si sta commettendo in quest'Aula.

Deve prendere atto che dalla parte sinistra di quest'Assemblea i senatori si sono allontanati, quasi a voler significare il loro disinteresse per la questione che oggi trattiamo. Si è detto da parte di un organo del Senato che il voto sulla decadenza del senatore Silvio Berlusconi avrebbe dovuto essere espresso in modo palese, con ciò violandosi però il chiaro testo del nostro Regolamento. Già qui sta il segno dell'imbarbarimento, la violazione delle regole, il piegarle ad un'applicazione contingente, perché una decisione di decadenza farebbe evidentemente prevalere la logica dell'appartenenza di fazione su quella della sacralità della coscienza individuale, che appartiene a ciascuno di noi dovunque chi sieda in quest'Assemblea abbia poi scelto di collocarsi. Ebbene, siamo ancora in tempo ad evitare questa perversione del diritto, questa perversione delle garanzie costituzionali della libertà di voto, questa perversione della dignità stessa della funzione parlamentare.

Ma c'è dell'altro. Si è ritenuto che il testo normativo in base al quale pronunciare la decadenza di un membro del nostro consesso dalla funzione cui la sovrana volontà dell'elettore lo ha legittimamente chiamato potesse avere un'applicazione retroattiva, in dispregio del chiaro ed opposto dettato dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, che impedisce invece di raggiungere quest'effetto ad ogni norma che comporti sanzioni per fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il principio di precauzione avrebbe dovuto farci sentire obbligati a interpellare l'organo naturalmente legittimato a sciogliere ogni perplessità, in un senso o nell'altro, vale a dire, come tutti sappiamo, la Consulta. Di ciò ha già parlato abbondantemente chi mi ha preceduto, il senatore Caliendo.

Si è, però, anche sostenuto che non ci fosse, in realtà, la possibilità di investire di tale problema il supremo giudice della legittimità costituzionale e questo perché né la Commissione parlamentare competente, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, né questa sovrana Assemblea che, pur nell'esercizio della competenza in materia, esercitano per pacifica giurisprudenza una funzione oggettivamente giurisdizionale, sarebbero terzi e quindi giudici *a quo*.

Eppure una via, seppur stretta, ma sicura, c'è per non commettere uno scempio del diritto e vi scongiuro perciò - ma chi scongiuro? Se ne sono andati, non ci sono - di imboccarla.

Quella che siamo chiamati a rendere è una deliberazione di giustizia, incidente su diritti politici fondamentali e sulla composizione dell'organo al quale apparteniamo, nella quale nessun altro potere dello Stato può sostituirci o sgravarci delle responsabilità che ci toccano. Qui sta il punto sostanzialmente illustrativo dell'ordine del giorno G9 che ho presentato.

Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, impropriamente definito legge Severino, che dobbiamo applicare, sul punto è chiarissimo, essendo stata emendata l'originaria formulazione: «la Camera di appartenenza dichiara decaduto un suo membro», tanto che nel testo approvato leggiamo che la stessa «delibera» la decadenza. Se si fosse trattato di una semplice presa d'atto, allora sì che si sarebbe potuto provvedere anche al voto palese, in un attimo, come per liberarsi di un banale adempimento dovuto. Ma così non è, in quanto il Senato, non dovendo limitarsi a prendere atto, ma a deliberare la decadenza, è tenuto ad un proprio esame delle contestazioni e di tutti gli atti processuali, che non sono mai stati trasmessi dall'ufficio giudiziario, pretendendosi da parte nostra una semplice presa d'atto. La Corte di cassazione ci ha mandato due estratti del dispositivo di sentenza e noi, sulla base di un estratto di sentenza, dovremmo oggi, senza entrare nel merito, dichiarare la decadenza di un nostro membro.

La legge Severino dice che noi dobbiamo deliberare. Chi volle la modifica rispetto al testo originario della dichiarazione di decadenza fu lo stimatissimo - anche dai senatori del Movimento 5 Stelle - onorevole Catricalà. Perché l'onorevole Catricalà modificò nella formulazione definitiva il testo? Perché si passò dalla dichiarazione di decadenza alla deliberazione di decadenza? Cosa vuol dire deliberare? Deliberare presuppone un processo di cognizione. Quest'Aula, questo Senato non ha avuto alcun documento per valutare se le sentenze della corte d'appello di Milano, per quanto attiene alla sanzione accessoria, e della Corte di cassazione, per quanto attiene alla condanna, siano state rese in applicazione corretta delle leggi del nostro Paese. Ebbene, il nostro Senato diviene un organo svuotato del suo potere.

Per queste ragioni ritengo che lei, signor Presidente, ma noi tutti dobbiamo sollevare il conflitto di attribuzione. Si potrebbe dire superficialmente, così, piuttosto banalmente: «Ma come? Noi solleviamo un conflitto di attribuzione rispetto ad un provvedimento di legge che abbiamo approvato noi?». Ebbene sì, studiate, leggete le sentenze della Corte costituzionale, ci sono precedenti costituzionali in merito: quando una norma va a ledere il diritto e le prerogative di una Camera e di un potere della nostra organizzazione statale, può essere sollevato un conflitto di attribuzione. L'ordine del giorno G9 chiede appunto che il Senato sollevi questo conflitto.

Vedete, prendere tempo non significa favorire qualcuno di noi; attendere le decisioni della Consulta anche sul punto del conflitto da me sollevato, o che perlomeno chiedo venga sollevato, non significa perdere tempo: significa attendere per evitare un precedente che rimarrà nella storia del nostro Paese, per evitare che il potere giudiziario abbia, rispetto al nostro potere, un

atteggiamento di superiorità, ponendoci in una condizione di supina obbedienza. Io, poiché peraltro anche il singolo senatore, in quanto frazione di un potere, è legittimato, secondo precedenti giurisprudenziali della medesima Corte, a sollevare anche da solo il conflitto, lo farò e chiederò ai miei colleghi di farlo, perché noi da parte nostra non accetteremo mai - dico mai - di trasformare questo potere dello Stato in un potere assoggettato supinamente alle decisioni e alle determinazioni del potere giudiziario!

Signori, avete ancora la possibilità di alzare il capo piuttosto che andare alla *buvette* a prendere il caffè, avete ancora la possibilità di ridare l'onore a questa Assemblea che voi quest'oggi state mortificando, annullandolo totalmente!

Certamente Berlusconi è un *leader* soltanto perché è amato da milioni di italiani e milioni di italiani lo individuano quale portatore della loro cultura politica, delle loro posizioni ideali. Solo per questo si vuole abbattere un avversario politico: perché è amato dagli italiani. Ma non servirà questo vostro gioco. Berlusconi continuerà ad essere amato, da me, dai miei colleghi che sono rimasti in Forza Italia e da milioni e milioni di italiani. (*Applausi dal gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, seguendo le indicazioni del Gruppo del Partito Democratico di non svolgere interventi in Aula in questa fase, ho chiesto di parlare solo per chiedere di poter consegnare il mio intervento scritto, che affronta questioni tecnico-giuridiche, perché sia allegato al Resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*NCD*). Signor Presidente, mi rivolgo al collega Buemi: caro Buemi, le cose vanno molto peggio di quello che potevamo aspettarci. Stiamo parlando ad un'Aula vuota, perché i Gruppi, che hanno già deciso politicamente di espellere dal Senato un uomo che per vent'anni ha rappresentato e rappresenta ancora una parte importante della vita politica italiana, non stanno neanche ad ascoltare gli interventi dei colleghi.

CERVellini (*Misto-SEL*). Anche i vostri!

GIOVANARDI (*NCD*). C'è una piccola differenza. Prima di tutto i nostri banchi sono affollati.

CERVellini (*Misto-SEL*). Ma sei solo!

GIOVANARDI (*NCD*). Ma poi il fatto che i Gruppi che hanno deciso di assumersi la responsabilità di condannare una persona lascino vuoti i posti in Senato e non stiano neanche ad ascoltare quelli che invece parlano sua a difesa è uno spettacolo desolante ed è la dimostrazione, senatore Buemi, di

quello che abbiamo sempre pensato: non è che qui si stia amministrando la giustizia, qui si sta attuando una mascalzonata politica, un atto maramaldesco dal punto di vista politico che ha illustri precedenti. Io ho sempre pensato che se alla fine la Seconda guerra mondiale Mussolini fosse stato giustiziato e non appeso per i piedi, come è accaduto nella viltà di quella terribile scena, non avremmo probabilmente avuto nel Dopoguerra tanti nostalgici di quell'esperienza. Ho sempre pensato a cosa sarebbe accaduto se Craxi fosse stato portato in Italia per curarsi, mentre i vari Di Pietro lo irridevano, dicendo che la sua non era una malattia. Lui che è morto come è morto e poi gli hanno fatto i funerali di Stato e oggi i *leader* della sinistra dicono che è stato un grande personaggio, ma ha fatto quella fine. Ho sempre pensato ad Andreotti, alla cui commemorazione lei, Presidente, era assente. Andreotti che tutti additano ad esempio di un Giobbe, che con grande pazienza si è sottoposto a tutti i processi, tra cui quello per l'omicidio di Pecorelli, ed è stato assolto, ma ancora oggi viene mascariato perché neanche viene celebrato in Senato come dovrebbe. Un uomo che ha fatto il Presidente del Consiglio per sette volte ed è stato per 68 anni parlamentare, è vittima anche lui della giustizia pur essendosi sottoposto pazientemente a quel calvario. Penso ad Arnaldo Forlani, che alle ore 21,30 di sera, a cena con me, è scattato in piedi perché condannato ai servizi sociali. Così potrei fare la storia di una Repubblica italiana in cui i *leader* del centrodestra, per una ragione o per l'altra, sono stati colpiti dalla giustizia ed ho scritto un libro, «Storie di straordinaria ingiustizia», che raccoglie decine di casi (e potrei parlare di Gava, messo in galera, o di Misasi) e mostra il tentativo di trasformare la storia politica italiana di centrodestra in una storia criminale.

Oggi assistiamo all'ennesimo episodio, come ho detto, di sovrapposizione alla magistratura per colpire e mascariare Berlusconi per indegnità morale, quindi con un giudizio politico che ricordo ancora perché bisogna capire quel che stiamo facendo. Stiamo infatti parlando di un reato eventualmente commesso dieci anni fa, per il quale egli è stato ripetutamente assolto in Cassazione. Lo ripeto: della storia di Agrama, di Berlusconi e dei diritti Mediaset due volte la Corte di cassazione ha scritto che era Agrama il vero intermediario e che non c'è prova che Berlusconi abbia intascato un euro da quelle vicende, finché non è arrivato il dottor Esposito a dire il rovescio nella famosa sezione feriale. È una triste vicenda giudiziaria.

Mi interessa anche di persone un po' più umili e l'altro giorno ho detto che c'è da urlare dalla rabbia per la vicenda di quei due famosi genitori di Modena cui hanno portato via quattro figli minorenni quindici anni fa. Sono stati assolti due volte in Corte di appello e in agosto lui è morto di infarto, dopo che era stato assolto per la seconda volta in appello a Bologna, mentre lei vive in Francia con il quinto bambino che ha dieci anni, se no le portavano via anche quello. Ebbene, di nuovo il pubblico ministero ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione e così, dopo quindici anni, la giustizia italiana, così solerte con Berlusconi tanto che tra primo grado, appello e Cassazione sono passati pochi mesi, dopo quindici anni non è ancora in grado di dire se costoro sono colpevoli o innocenti, dopo due assoluzioni.

Qui abbiamo un caso in cui per lo stesso fatto vi sono state due assoluzioni e alla terza sentenza viene applicata una legge che è entrata in vigore

nel gennaio 2013, cioè sette mesi fa, e si butta fuori dal Parlamento un *leader*, con questi presupposti, in un'Aula desolantemente vuota.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Giovanardi.

GIOVANARDI (*NCD*). Sì, signor Presidente, però le segnalo che questa non è una bella pagina per il Parlamento italiano. (*Applausi dai Gruppi NCD e FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Repetti. Ne ha facoltà.

REPETTI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi spiace che siate così pochi ad ascoltare. In quest'Aula comunque, nonostante le assenze, si respira ancora un'aria intrisa di sentimenti forti e purtroppo decisamente opposti: da una parte, l'ostilità, l'avversione e persino il disprezzo e, dall'altra, l'incredulità, la disperazione persino, di chi come me non riesce a comprendere come oggi, in quest'Aula, in quello che dovrebbe essere un tempio della saggezza e che invece troppo spesso viene svilito - anche per colpa nostra - possa davvero accadere quello che di fatto è un vero e proprio delitto.

È un delitto politico, perché si è negato ogni ascolto alle richieste legittime e doverose, pervenute non solo da Forza Italia (dall'ex Popolo della Libertà), ma anche da autorevoli giuristi, che affermavano e affermano tuttora la necessità di rinviare alla Corte costituzionale il decreto legislativo Severino nella parte che riguarda la retroattività, che la rende di fatto una legge fuori-legge.

È un delitto politico, perché testimoniato da un atteggiamento pregiudiziale, che mal cela, e ha sempre mal celato, il disegno che è stato concepito nel corso di questi ultimi anni, cioè quello di estromettere il *leader* del centrodestra dal Parlamento, di privarlo della sua libertà e dei suoi diritti politici, persino espropriandogli i beni, come accaduto con la sentenza De Benedetti.

Unico scopo, dunque, è di eliminare il presidente Berlusconi, la cui unica vera colpa, lasciatemelo dire, non è quella di cui si parla nella sentenza della Cassazione (sentenza ingiusta, e sono convinto che presto verrà ribaltata). L'unica vera colpa del presidente Berlusconi, che voi gli addebitate, che non gli perdonate e non gli perdonerete mai, è quella di avervi impedito per vent'anni di governare il Paese; anzi, lasciatemelo dire, di mettere le mani sul Paese. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

È un delitto politico, perché questo voto si giustifica ipocritamente dietro la parola d'ordine per cui la legge è uguale per tutti (l'ho sentito dire ancora in qualche intervento di poco fa). No, signori, la vera questione è proprio questa. La legge non è affatto uguale per tutti. Le garanzie, in questo Paese, non sono uguali per tutti, caro Presidente, e neppure i Regolamenti sono uguali per tutti. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

È un delitto politico, perché questo non è solo uno squallido, terribile, attacco a un uomo, ma è un vero e proprio attacco alla democrazia del Paese, nelle sue fondamenta più sacre e inviolate. È una democrazia ormai dimezzata in un Paese che soffre. A tal proposito, cari amici del Nuovo Centrodestra (e

mi spiace che al momento siate rimasti solo in due in Aula), voi non potete parlare di bene del Paese di fronte a un attacco alla democrazia. Non potete dire di fare il bene del Paese stando a braccetto con chi oggi commette l'omicidio politico del nostro *leader*, che voi dite essere anche il vostro *leader*! (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Grazie a lui noi tutti siamo qui a rappresentare - anche voi - i suoi voti, non i nostri! Infine, questo è un delitto non solo politico ma nel senso più ampio del termine, perché è un atto dettato esclusivamente dall'odio. Un odio alimentato da una sete ingiustificata di giustizialismo; un odio che se non verrà fermato diventerà pericoloso per tutti noi e per tutti i nostri figli: anche i vostri. Il nostro Paese, oggi più che mai, non ha bisogno dell'odio, ha bisogno di coscienza, di responsabilità, quella responsabilità che non va sventolata a uso e consumo.

Concludo, signor Presidente, chiedendo a quest'Aula di accantonare ogni pregiudizio, ricordando che i pregiudizi sono cattivi consiglieri: rendono incapaci di vedere la realtà con occhi limpidi e quasi sempre conducono sulla strada sbagliata. Chiedo a quest'Aula di riflettere, di evitare quest'altra macchia nella storia italiana, della quale andiamo orgogliosi per molti motivi, ma purtroppo essa è già macchiata indelebilmente, ricordiamocelo, da fatti di cui ci si è pentiti amaramente. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, mi consenta di consegnare il testo integrale del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna e di svolgerne alcuni elementi introduttivi.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, nella scorsa legislatura i socialisti non erano presenti in Parlamento. Se vi fossero stati, se vi fossimo stati, probabilmente non avremmo votato la legge Severino. Ma adesso la legge è legge e non si può che applicarla. Anche i dubbi, legittimi, sulla costituzionalità di alcune sue norme o della loro interpretazione sono tardivi, anche se da noi condivisi. Un Gruppo parlamentare non ha bisogno di chiedere interpretazioni autentiche alla Corte costituzionale, per la verità: può e deve semmai investire della questione le Camere, specialmente se rivendica il primato del potere legislativo sulla giurisdizione.

Noi socialisti, tra l'altro, abbiamo proposto già in questa legislatura una modifica alla legge Severino. Questa strada, che non è stata imboccata, ci avrebbe chiamato tutti all'assunzione di responsabilità rispetto alla questione generale della possibile interferenza della giurisdizione sulla candidatura dei cittadini alle cariche pubbliche. Ora ci troviamo nella penosa condizione di dover discutere di un singolo caso e anche - se così si può dire - di un caso singolare. Non ci sfugge infatti il peso politico e istituzionale degli argomenti portati dai colleghi di Forza Italia né ci è sfuggita nel corso di questo ventennio l'attenzione particolare con cui numerose procure hanno inda-

gato sulla vita professionale e privata di Silvio Berlusconi, mai indagato invece prima della sua discesa in campo. Noi del resto di persecuzioni giudiziarie ce ne intendiamo e ci intendiamo anche della formidabile efficacia del circo mediatico giudiziario di cui siamo stati vittime per primi con il contributo delle tv di Mediaset.

Anche per questo peraltro troviamo del tutto improprio accostare questo caso a quello di Bettino Craxi, che venne condannato per aver finanziato illegalmente il proprio partito (come tutti gli altri, tra l'altro) e che comunque ebbe, da statista qual era, sufficiente senso di responsabilità per evitare di legare la sua amara vicenda personale ad una crisi istituzionale come quella che è stata minacciata in questi giorni. L'attacco al Capo dello Stato è infatti non solo inqualificabile, ma ingiustificabile specialmente se si considera la distanza esistente tra l'oggettiva condizione giudiziaria di Silvio Berlusconi - fondate o no siano le procedure che lo hanno riguardato - e le condizioni necessarie per un atto di clemenza, puntualmente indicate dal presidente Napolitano fin dal 13 agosto.

Quanto infine all'aspetto politico di questa vicenda, ci siano consentite due osservazioni. La prima riguarda il conflitto che indubbiamente esiste tra politica e giurisdizione per superare il quale in questi vent'anni sarebbero servite più riforme strutturali che leggi *ad personam*. La seconda riguarda il travaglio che ha investito il centrodestra, al quale guardiamo con il dovuto rispetto, ma che non data dal 1° agosto, ma almeno da quando due anni prima si manifestò la crisi della *leadership* che portò a chiudere con un Governo tecnico una legislatura che si era aperta con un Governo politico fortemente legittimato dal successo elettorale del 2008.

Signor Presidente, colleghi, avevamo proposto, a fronte di plurime e ripetute perplessità sollevate da interpretazioni della legge Severino, di limitarci ad applicare la normativa collaudata dell'interdizione dai pubblici uffici, essendo ormai la sentenza in fase di conferma finale, anche per la parte interdittiva. Così non si è ritenuto di fare. Accettiamo la decisione della Giunta, pur evidenziando il rischio del sanzionamento in sede successiva della nostra decisione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

In conclusione, signor Presidente, richiamo i colleghi e quest'Assemblea a un maggiore senso di responsabilità nel rispetto dell'applicazione delle norme, che non può essere rivendicato soltanto quando sono in gioco interessi nostri diretti, ma sempre qualsiasi siano i protagonisti delle vicende che trattiamo. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e delle senatrici Repetti e Bernini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti. Ne ha facoltà.

*SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo innanzitutto di poter consegnare il testo integrale del mio intervento affinché venga allegato agli atti e di svolgere qualche breve riflessione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*). La ringrazio.

In questo giorno triste per il Paese Italia ho grande amarezza nel cuore, che però non può raggiungere quella di alcuni miei colleghi presenti in Aula che appartengono al Gruppo Forza Italia e quella del grande uomo e politico Sandro Bondi.

Detto questo, è giusto quello che stanno facendo alcuni colleghi appartenenti al Movimento 5 Stelle e al Partito Democratico, che vogliono eliminare l'articolo 67 della Costituzione, cioè quell'articolo che dà la possibilità al parlamentare di rappresentare la Nazione senza vincolo di mandato.

Questa è la ragione per cui c'è stata tutta una battaglia per fare in modo che all'interno di quest'Aula si portasse avanti la tesi del voto palese e non segreto, affinché alcuni parlamentari venissero tirati per la giacchetta, individuati e messi alla gogna dai cittadini italiani che la pensavano diversamente da loro. Conseguenzialmente, con il voto palese è stato messo in atto un sistema di controllo non democratico, ma che potrebbe essere definito in altri modi.

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, avremo modo di apprezzare meglio quello che lei ha scritto nel testo che ha chiesto di poter allegare agli atti. Non le concedo un minuto di più.

SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*). Mi permetta di concludere, signor Presidente, facendo un'altra riflessione piccolissima, di soli trenta secondi.

Rispetto coloro i quali la pensano diversamente da me, ma difficile ed incomprensibile è per me giustificare alcuni parlamentari - non dico tutti - che in un momento di difficoltà, in cui c'era bisogno di sostenere democrazia, legalità e rispetto di uomini che hanno dato lustro al Paese Italia, hanno abbandonato certi personaggi politici ed oggi fanno finta di non capire e di non sentire. Sono stati infatti loro i primi a condannare Berlusconi con il silenzio e questo è molto più grave di quello che stanno facendo alcuni uomini che appartengono alla sinistra italiana. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ascola, il quale nel corso del suo intervento illustrerà l'ordine del giorno G2. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA (*NCD*). Signor Presidente, il problema politico che mi permetto di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea consiste principalmente nell'individuazione dell'effettiva esistenza di una norma che giustificerebbe l'applicazione retroattiva del decreto legislativo n. 235 del 2012. Tutti noi sappiamo che esiste una nota sentenza del Consiglio di Stato del febbraio 2013 che legittimerebbe l'affermazione secondo la quale questo decreto legislativo troverebbe applicazione anche con riferimento ai fatti pregressi rispetto alla data di entrata in vigore della legge. La verità è, però, che questa sentenza non specifica e non argomenta in alcun modo le ragioni giuridiche e, soprattutto, la norma che giustificerebbe l'applicazione retroattiva del cosiddetto decreto Severino.

A dir la verità, taluni commentatori che si inseriscono nel solco di questa interpretazione evocano gli articoli 3 e 16 del medesimo decreto, che, ad onor del vero, in alcune loro parti fanno riferimento ad un'applicazione

retroattiva. Richiamerò ora brevemente tali disposizioni affinché il dibattito abbia ad oggetto non questioni generali, generiche ed affermazioni tinte di congetture o di fabulazioni, ma parli finalmente delle norme

L'articolo 3 riferisce della incandidabilità sopravvenuta ovvero intervenuta nel corso del mandato parlamentare e, quindi, non pone alcun riferimento ad un'applicazione retroattiva del decreto legislativo, ma soltanto ad una relazione temporale tra il momento di assunzione del mandato parlamentare e la data di entrata in vigore della legge, laddove tutti noi sappiamo che l'irretroattività è legata ad una data di commissione del fatto e ad un'applicazione della norma posteriormente alla commissione del fatto stesso.

L'articolo 16 afferma che le sentenze di patteggiamento sono assoggettate a questo decreto legislativo, a condizione che esse siano state pronunciate dopo la sua data di entrata in vigore. Da qui la conclusione, anche questa priva di ogni possibile critica, secondo la quale le sentenze di patteggiamento precedenti l'entrata in vigore di questo decreto, non sono assoggettate alle disposizioni contenute nel decreto stesso. Anche questa disposizione, come ognuno può comprendere, essendo dettata con riferimento esclusivo alle sentenze di patteggiamento, ed essendo al contrario la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del senatore Berlusconi una sentenza pronunciata in giudizio ordinario, non giustifica l'applicazione retroattiva della disposizione in commento.

Abbiamo, quindi, un aspetto che potremmo definire preliminare nella trattazione della questione giuridica, l'unica questione seria tra tante parole che non hanno alcuna seria rilevanza in questo contesto, le quali, sia sul versante dell'articolo 3, sia sul versante dell'articolo 16, sono prive di ogni riferimento ad un'applicazione retroattiva.

Allora, prima di giungere ad una conclusione così drammatica, come quella che è stata reiteratamente invocata in quest'Aula, come l'esclusione di un senatore sulla base di un presunto meccanismo retroattivo che nessuno - lo sottolineo con forza - ha mai pensato di spiegare in concreto in cosa possa consistere, sarebbe il caso che questo dibattito si interessasse per la prima volta dell'unica cosa davvero interessante: insomma, qual è la disposizione che giustifica nella sentenza del Consiglio di Stato l'affermazione perentoria secondo la quale questa norma si applicherebbe a fatti pregressi? Ripeto: le norme in qualche modo invocate contenute negli articoli 3 e 16, per come abbiamo visto, ma per come un dibattito serio potrebbe verificare nell'ambito di una riflessione anche temporalmente limitata, non consentono di giungere a questa conclusione.

Tra l'altro, io mi permetto di spiegare nell'ordine del giorno G2 la *ratio* evidente di quel regime, comunque non retroattivo, disposto limitatamente alle sentenze di patteggiamento: si ha l'evidente necessità di avvertire chi intendesse praticare quel rito del fatto che con un rito anticognitivo - quindi con un rito che non comporta l'accertamento di alcuna responsabilità, che tra l'altro implica la richiesta di parte - taluno si espone, insieme alle altre conseguenze, anche alla non trascurabile conseguenza di una incandidabilità derivante da una sentenza che nulla accerta in punto di responsabilità.

Allora, credo che questo dibattito sia davvero originale, nel senso che si dà per certo un punto di partenza, ossia l'applicazione retroattiva del cosiddetto decreto legislativo Severino, senza che nessuno abbia mai seriamente affermato alcunché al riguardo. Allorquando ci si dovesse retoricamente chiedere: ma se non si applica l'articolo 16 (quello - ripeto - limitato alle sentenze di patteggiamento) quale altra norma si dovrebbe applicare, la risposta sarebbe di tutta evidenza nella sua semplicità: si dovrebbero applicare i principi di ordine generale e comune, secondo i quali il parametro di applicazione della legge nel tempo e il fatto oggetto di accertamento e la anteriorità o posteriorità della legge sfavorevole al fatto li si determinano sulla base del calendario (quindi di criteri del tutto ortodossi).

Al riguardo, ove la disposizione la si inserisse nel sistema penale, sovriverebbe l'articolo 25, capoverso, della Costituzione, ma se non la si inserisse da nessuna parte avremmo pur sempre l'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, il quale dispone che ogni legge, a prescindere da una sua appartenenza ad un ramo dell'ordinamento giuridico, non può disporre che per il futuro e non può consistere in applicazioni retroattive.

Signori colleghi, il problema è comprendere come debba funzionare il meccanismo dell'irretroattività nel caso concreto. Non si tratta di un problema di natura accademica, ma concreto. A seguire la sentenza del Consiglio di Stato qui avremmo una norma che non appartiene ad alcun ramo dell'ordinamento giuridico. L'affermazione è stupefacente nella sua banalità perché è chiaro che, qualora il legislatore non ritenesse di qualificare la norma con riferimento al ramo di appartenenza ad un ordinamento giuridico, sarebbe pur sempre compito dell'interprete dover comprendere non soltanto dove inserire quella norma, ma soprattutto a quale regolamentazione normativa doverla associare. Infatti, il problema dell'inserimento di una norma all'interno di un ramo dell'ordinamento è anche funzionale a comprendere qual debba essere il suo trattamento giuridico. Tra l'altro, sul punto sbaglieremmo in maniera davvero grave perché, in tema di qualificazione dei settori di appartenenza delle norme giuridiche, ad esempio, la giurisprudenza europea - e parlo della sentenza più nota, quella relativa a Punta Perotti - ha affermato che, qualora il legislatore nazionale non avesse esattamente individuato la natura di una determinata misura in qualche modo limitativa di diritti, sarebbe comunque compito dell'interprete attribuirle una chiara appartenenza sulla base di criteri sostanziali, anche addirittura in contrasto con quello che il legislatore nazionale avesse disposto.

Allora - e qui concludo - se noi abbiamo una misura, la quale si estingue soltanto con la riabilitazione (che è una causa estintiva del reato, e quindi di chiara appartenenza penalistica), che consegue ad una sentenza penale di condanna per un reato e per un numero chiuso di reati, allora noi abbiamo chiaramente una serie di elementi indiziari (addirittura quattro) che in maniera assolutamente concorde depongono per la natura penalistica di questa sanzione. A questa affermazione conseguono le considerazioni che individuano nel secondo capoverso dell'articolo 25 della Costituzione una norma che pone addirittura un ombrello di tutela costituzionale a favore del principio qui in concreto evocabile di irretroattività di disposizioni limitative di un diritto e quindi in sé punitive. *(Applausi dai Gruppi NCD e FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galimberti. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, cari pochi colleghi rimasti in Aula, oggi siamo chiamati a votare in merito alla decadenza del senatore Silvio Berlusconi sulla base di quanto previsto dalla cosiddetta legge Severino. Tuttavia, per quanto dimostrato in quest'Aula, ho l'impressione che si stia assistendo ad una riproposizione in chiave moderna della «Congiura di Catilina» di Sallustio: così come raccontato nell'opera, in quest'Aula oggi si cerca di eliminare, mediante mezzi giudiziari ed interpretazioni *ad hoc* della legge, un avversario politico che non si è riusciti a sconfiggere nelle urne. Difatti, è proprio questo lo scopo di determinate forze politiche.

Gli si sono state mosse accuse di ogni genere e trattamenti della peggior specie; non starò qui ad entrare nel merito giuridico della decisione perché altri colleghi lo faranno. Non elencherò il numero di accuse, il modo in cui questa persecuzione si è perpetrata, o il processo mediatico a cui è stato sottoposto il presidente Berlusconi. A me interessa l'ambito politico, perché non si può negare che ha influito sulla concezione della politica, sui temi e sull'agenda del dibattito politico di questo Paese più di chiunque altro negli ultimi vent'anni, e questo lo ha reso invisibile a taluni dando il via ad un sistematico accanimento nei suoi confronti.

La persecuzione portata avanti contro Silvio Berlusconi da più parti con un intreccio tra piano politico e giudiziario ha comportato una vera e propria confusione e sovrapposizione di ruoli: abbiamo avuto, infatti, sentenze politiche pronunciate all'interno di ambienti giudiziari e decisioni giudiziarie (tra l'altro errate) prese da organi politici. Abbiamo assistito ad un più che mai evidente procedimento *contra personam*, portato avanti dalle stesse forze politiche che lamentavano comportamenti simili al loro avversario.

Per tale motivo non si può che parlare di puro accanimento, senza precedenti, nei confronti di Silvio Berlusconi: l'interpretazione data alla legge Severino, la decisione della sua applicazione retroattiva e le modalità con cui si è deciso di votare in quest'Aula sono solo l'ultima palese dimostrazione di tale azione sistematica. Ma come non si può non pensare alle ripetute richieste portate avanti nell'ultimo mese da una specifica parte politica che in più occasioni ha tentato di anticipare il voto, ansiosa e bramosa davanti alla vittima sacrificale?

Come definireste voi tutto ciò se non un atto indegno, un vergognoso attacco non solo a Berlusconi uomo politico, ma soprattutto a Berlusconi uomo? Infatti, così come non si è tenuto conto della divisione dei piani giuridico e politico, allo stesso modo non si è differenziata la sfera personale da quella pubblica nelle vessazioni perpetrate a suo danno.

Evidentemente tutto è lecito quando lo scopo ultimo è quello di liquidare politicamente un arduo avversario. Non esiste prassi da seguire o regolamento da rispettare in questa situazione. Ne abbiamo avuto prova ieri, quando è stata votata in tutta fretta una legge di stabilità con un maxiemenda-

mento presentato all'ultimo minuto, i cui effetti negativi influiranno sui prossimi anni, con conseguenze preoccupanti sui cittadini, sul mondo produttivo, sul futuro del nostro Paese.

Mi avvio alla chiusura, affermando che oggi, tuttavia, non si calpestano solo i diritti di un uomo, di un politico, di un *leader* carismatico; non solo si tenta di porre fine alla sua attività politica, ma, atto ancor più grave, viene leso il diritto di milioni di cittadini italiani ad essere rappresentati, viene calpestata la volontà liberamente e scientemente espressa dagli elettori, il cui voto viene considerato superfluo, inutile, privo di qualsiasi valenza giuridica rispetto a quello espresso dagli altri.

Per tutto ciò non posso che dichiararmi totalmente contrario alla vergognosa decisione espressa dalla Giunta. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zizza. Ne ha facoltà.

ZIZZA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono molti i sentimenti che mi animano nel prendere la parola. Sono alla prima legislatura in Parlamento e in questi mesi ho imparato che l'elemento che più contraddistingue la funzione del parlamentare è quello di essere, sia quando presenta iniziative legislative sia nel momento del voto, un legislatore: cioè, qualcuno che partecipa attivamente al processo di formazione delle leggi nel nostro Paese. Ancor di più, per questo motivo, riferendomi all'applicazione della legge Severino al presidente Berlusconi, non comprendo come sia possibile sostenere in quest'Aula il principio della retroattività di una legge.

Colleghi, in queste ultime settimane ho sentito opinioni di ogni genere, di carattere politico, giuridico e perfino regolamentari: queste ultime in merito alla giustificazione di un vergognoso cambio di Regolamento del Senato fatto in fretta e furia e, in questo caso sì, *ad personam*.

La mia idea sui risvolti giuridici e regolamentari della vicenda di cui discutiamo penso sia piuttosto chiara e non meriti approfondimenti. Vorrei invece concentrarmi su un punto di vista puramente politico.

Vent'anni fa, con la famosa discesa in campo del presidente Berlusconi, la vita politica ebbe una scossa che prima di allora, nel pantano della fine della Prima Repubblica e di Tangentopoli, sembrava impossibile. Berlusconi è stato prima di tutto un grande imprenditore, un vero uomo del fare che, rimboccandosi le maniche, ha costruito una realtà imprenditoriale straordinaria dando lavoro a decine e decine di migliaia di italiani e versando tasse nelle casse del fisco italiano come nessuno prima di lui. Questa grande esperienza imprenditoriale e manageriale è stata messa al servizio di un Paese allora stanco, legato a vecchi schemi politici e impaurito da una profonda crisi sociale.

Ricordiamo tutti cosa accadde in quel 1994: in gennaio vi fu l'annuncio e in aprile la grande vittoria alle elezioni. Da allora il presidente Berlusconi è stato a capo del Governo, in totale, per dieci anni. Sono stati anni tormentati: pensiamo a un contesto internazionale difficile come quello seguito all'11 settembre 2001 e all'acuirsi della grande crisi economica mondiale dopo il 2008.

Si sarebbe potuto fare meglio e di più? Chissà! Questa è la risposta, ma le contingenze erano tante e difficili. La risposta, secondo me, è che certamente si sarebbe potuto fare di meglio: nella vita tutti noi avremmo potuto fare meglio tante cose. Eppure molto di buono è stato fatto negli anni dei Governi Berlusconi. Penso, in estrema sintesi, a provvedimenti epocali come le riforme della scuola e dell'università, agli interventi in materia di sicurezza urbana e ai piani delle grandi opere che hanno sbloccato il nostro Paese fermo, per non dimenticare i grandi risultati nella lotta alla mafia (qui sì, grandi risultati).

Ma penso anche alla grande dimensione internazionale che, grazie all'autorevolezza dei Governi Berlusconi, l'Italia ha potuto vivere: ricordiamo su tutti il vertice di Pratica di Mare, i rapporti di alleanza autorevole sia con gli Stati Uniti sia con la Russia; ricordiamo il grande successo che Berlusconi ha riportato in Europa e, soprattutto, come ha saputo difendere l'Italia nell'interesse degli italiani.

La storia del presidente Berlusconi è una storia sulla quale certamente ognuno di noi ha le proprie opinioni.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ZIZZA (*FI-PdL XVII*). Opinioni in merito alle cose da lui fatte o non fatte, agendo come uomo di governo e come *leader* politico. Ecco, le opinioni vanno rispettate, ma anche un uomo con una storia quale è quella del presidente Berlusconi va rispettato.

Trovo profondamente avvilente che una storia così importante possa essere svilita da un voto derivante da due abnormità (non esito a definirle così): sto parlando ancora una volta della retroattività della legge Severino e anche di come si può andare avanti in Italia con il principio del "non poteva non sapere" a giustificazione della condanna nei suoi confronti.

Mi avvio alle conclusioni.

PRESIDENTE. Deve concludere, non avviarsi a concludere.

ZIZZA (*FI-PdL XVII*). Purtroppo, anche l'esito, che sembra scontato, di questo voto non potrà fare altro che certificare quella che rimane l'anormalità politica dell'Italia, un'anormalità che consiste non nella presenza di Berlusconi sulla scena istituzionale e politica (come invece tanti suoi avversari affermano), ma nel fatto che in vent'anni non si è riusciti ad abbattere Berlusconi per via elettorale e si tenta di farlo per via giudiziaria. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD*).

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, è arrivato un messaggio sui nostri telefoni che ci avverte che è in corso la seduta della Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

PRESIDENTE. È stata già sospesa.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Volevo solo avvertire di questo, perché noi ora siamo qui in Aula. La ringrazio.

PRESIDENTE. Grazie per la collaborazione. Eravamo già informati. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN (*Misto-GAPp*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito a cui stiamo assistendo, a rigor di logica, non si sarebbe nemmeno dovuto tenere.

Prima che giudiziaria, la sconfitta del presidente Berlusconi è stata politica e lui per primo avrebbe dovuto riconoscerlo. Le promesse con le quali era riuscito a sedurre gli italiani nel 1994 si sono rivelate illusorie. Gli anni dell'egemonia berlusconiana verranno ricordati come quelli in cui si è assistito a un declino che ha pochi precedenti nella storia nazionale. Eventi di tale portata si verificano soltanto dopo una guerra o una catastrofe naturale. Non lavoro e ricchezza, ma povertà diffusa e disoccupazione; non meno tasse per tutti, ma un'imposizione fiscale sempre più pervasiva; non la quinta potenza economica, ma un Paese periferico e deindustrializzato: questo è il lascito del sogno berlusconiano.

In qualsiasi altro Paese occidentale, un uomo di Stato responsabile di un tale sfacelo si sarebbe da gran tempo ritirato dalla vita pubblica. Non in Italia, dove egli denuncia una persecuzione giudiziaria contro la sua persona e un attentato contro la democrazia rappresentativa, come se la consistenza di un partito e di una coalizione elettorale fosse garantita dalle virtù taumaturgiche di un solo uomo.

Le cose naturalmente non stanno così. Da veneta conosco quanto ramificate e profonde siano le radici del centrodestra. Esso saprà in breve trovare un nuovo *leader* capace di interpretare gli interessi della sua base elettorale e, si spera, anche quelli generali.

Il voto in favore della decadenza di Berlusconi non ha quindi alcun carattere persecutorio nei confronti degli italiani che si riconoscono legittimamente nel centrodestra. Esso si presenta come necessario e tardivo. In un momento di radicale sfiducia nei confronti delle istituzioni deve valere il principio che la legge è uguale per tutti. Berlusconi è stato condannato in via definitiva: la legge che prevede la sua decadenza, e che lui stesso ha contribuito ad approvare, va dunque applicata. Ogni altra decisione danneggerebbe la già scarsa fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche. Ogni altra decisione danneggerebbe gli interessi degli italiani, anche di quelli che votano a destra.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, Marcello Veneziani su «il Giornale» di oggi scrive:

«La storia si poserà come uno sparviero oggi sul Parlamento e sul nostro Paese».

Io non so se l'uccello sarà lo sparviero o l'avvoltoio, ma so che sarà un rapace. E questo indubbiamente motiva ancora di più il mio intervento, che parte dalla necessità, che avverto, di un dovere che diventa dirompente e morale di spiegare cosa sta accadendo, secondo la mia interpretazione, e di tentare di infrangere quella cortina di fumo che da troppo tempo si è eretta attorno a Silvio Berlusconi. Una cortina di fumo costruita artatamente con argomentazioni giuridiche tanto dotte quanto audaci, esposte oggi - lo abbiamo sentito - ancora una volta con parole puntuali, precise, con grande acutezza, ma pur sempre parole dietro e dentro le quali si nascondono avviliti mistificazioni, false verità, convenienze senza ritegno, colpi bassi inferti non solo a uomini, ma alla democrazia da anime belle senza bellezza, nel nome di una supposta superiorità morale e politica che è diventata ormai odiosa e fastidiosa.

Anime belle che con tutta evidenza sono rimaste ormai, e da tempo, orfane delle spalle del gigante che avrebbe dovuto relegare loro ad una visione di insieme reale, limpida, lungimirante. Così non è stato. Abbiamo il dovere di farlo noi, di non voltare la testa dall'altra parte e di non accomodarci nel ventre comodo e caldo della demagogia per sottrarci alla battaglia più difficile: di non arrenderci, insomma, alla barbarie alla quale abbiamo condannato la democrazia.

L'assalto finale dei lanzichenecchi al *leader* del centrodestra è irresponsabile e privo di scrupoli, perché non esita a minare le fondamenta del nostro Stato di diritto. Qui c'è un'intera parte politica, duole dirlo, che oggi tenta di trasformare l'Aula in un poligono di tiro dove un plotone di esecuzione deve raggiungere l'obiettivo di servire la testa dell'avversario politico per eccellenza al desco di un congresso: un atto estremo con cui si tenta evidentemente di sopperire alle proprie debolezze e mascherare le divisioni interne con il rito di un sacrificio compiuto sull'altare del potere per il potere.

Gli effetti di questa violenza alle regole, di questa strada illiberale, eticamente scorretta politicamente inadeguata e ostile non fanno onore alla democrazia. Eppure, tutto ciò è diventato lo specchio dei tempi, segno ormai di una cronica fragilità politica che non riesce a recuperare un pur minimo spazio per un confronto sereno, ma si nutre di motivi strumentali per battere con mezzi alternativi alle urne quello che è considerato il nemico, non l'avversario, mentre gli italiani vengono scaraventati nelle sabbie mobili di una recessione che meriterebbe ben altra attenzione, ben altra responsabilità, ben altro rispetto. (*La luce del microfono inizia a lampeggiare*). Ecco perché nelle mie parole vi è tutta l'amarezza consapevole di un'occasione perduta per questo Parlamento, dove una luce un'intermittente segna l'ineluttabilità dei tempi, indicandomi che dopo tre minuti devo concludere il mio intervento.

PRESIDENTE. Veramente ne sono passati cinque.

D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*). Chiedo di allegare il testo del mio intervento. Però mi permetta di rappresentarle che sono avvilito, perché sono momenti importanti per la democrazia! (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, la Presidenza prende atto della sua richiesta e l'autorizza ad allegare il testo del suo intervento ai Resoconti della seduta odierna. La prego di continuare.

D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*). Duole a me, all'Assemblea e - immagino - anche alla Presidenza. Questo mi rammarica moltissimo.

PRESIDENTE. Senatore, il suo intervento scritto sarà certamente apprezzato. La prego di andare avanti e di concludere il prima possibile.

D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*). Nessuno può girare la testa dall'altra parte, facendo finta che in gioco non vi sia solo la decadenza di Berlusconi da senatore, ma il rispetto delle regole democratiche.

È assolutamente inaccettabile la richiesta di estromissione dal Parlamento del *leader* del centrodestra sulla base di una applicazione retroattiva della legge Severino: applicazione contestata da giuristi che sono di area politica distante lunghezze siderali dalla mia e palesemente contraria ai principi della Costituzione italiana e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Eppure si è finto di non vedere che nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stato violato l'obbligo di riservatezza e vi è stato un grave e inopportuno anticipo finanche degli esiti del voto finale ad opera di figure di primo piano del maggior partito alleato del Popolo della Libertà.

Con umiltà, ma anche con tenacia e determinazione, noi continueremo a batterci in questo percorso. La nostra democrazia oggi è violentata per perseguire un disegno che è pervicacemente portato avanti sin dal 1994, con quel famoso avviso di garanzia notificato a mezzo «Corsera». Il bene del Paese si traduce miseramente in una brutta copia della presa della Bastiglia, laddove i Robespierre di turno si arrogano impudentemente il diritto del pollice verso.

Termino, signor Presidente, ricordando un passaggio di Giampaolo Pansa, che, a proposito del suo ultimo libro, «Sesso, sangue e soldi. Una contro storia d'Italia dal 1946 a oggi», dice che da sinistra gli rinfacciano di aver scritto un libro di destra. «L'etichetta non mi spaventa», dice Pansa. Egli afferma: «Anzi, la considero una medaglia se per destra si intende l'opposto di una sinistra culturale marmorea e bugiarda che per anni ha spacciato una lettura della storia italiana inquinata dal partito preso. E seguita a spacciarla con la boria di chi si difende aggrappandosi al complesso dei migliori».

Quelli, signor Presidente, i migliori, che oggi vorrebbero consegnare alla storia della nostra Repubblica la pagina della vergogna.

La nostra strada, signor Presidente, è diversa, perché diversa è la nostra storia e perché diverso è il nostro patrimonio valoriale, che è fatto di rispetto per la Costituzione, di coerenza verso gli elettori e di lealtà per il nostro *leader*.

Non sanno coloro che si spingono in tutta fretta verso il percorso che porterà Berlusconi fuori da quest'Aula che un *leader* non ha bisogno di poltrone: ha bisogno dell'Italia. E buona parte dell'Italia, quella moderata e laboriosa, è ancora qui, accanto a lui. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Augello*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Augello, il quale nel suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G1. Ne ha facoltà.

AUGELLO (*NCD*). Signor Presidente, farò molto di più: in ossequio al momento che attraversa il Paese, cercheremo di essere molto produttivi illustrando l'ordine del giorno, svolgendo l'intervento previsto e facendo anche un richiamo al Regolamento, il tutto nei dieci minuti fissati.

Inizierei dal richiamo al Regolamento, essendo molto semplice, signor Presidente. Mi riferisco all'articolo 19, comma 4, che prevede le attribuzioni specifiche della Giunta delle immunità parlamentari in materia di verifica dei titoli di ammissione. Sulla base di questo articolo, al termine dei lavori di questa giornata, nel caso dovesse prevalere la tesi favorevole alla decadenza del senatore Berlusconi, la Giunta si riunirà per verificare l'ingresso in Parlamento di un altro collega.

Ricordo che - come già detto in Giunta - per una distorsione della legge, di cui poi ovviamente il presidente Stefano paga lo scotto nella formulazione della sua relazione, quest'ultima si conclude con la seguente frase: «La Giunta decide a maggioranza di proporre all'Assemblea del Senato - disattesa ogni diversa istanza - di deliberare la mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235». La citazione è esatta, ma stabilisce un'assolutamente impropria coincidenza tra la delibera di mancata convalida e la decadenza di un senatore.

Questo problema - ripeto - era già stato posto in Giunta. Le chiedo di registrarlo, e rimane comunque agli atti che abbiamo sollevato anche in Aula tale questione. Ricordo a me stesso e all'Assemblea che nella XVI legislatura, ad esempio, non erano stati convalidati i senatori Spinello, Drago, Mancuso e Vedani, ma non per questo sono decaduti; nella XV legislatura tutti e sei i senatori eletti nella Circostrizione Estero erano nella stessa identica situazione: non furono convalidati, ma non decadde. È un pasticcio di questa legge, uno dei tanti. Lo sottolineo come richiamo al Regolamento e le affido questa mia riflessione.

Per quanto riguarda, invece, l'ordine del giorno G1, non mi dilungherò perché, grazie a Dio, di una cosa possiamo essere certi: se c'è stata una questione che è stata fortemente dibattuta e conosciuta, grazie anche a una forte mobilitazione mediatica, è stata proprio quella delle tesi che si sono affrontate in Giunta sul tema della decadenza di Silvio Berlusconi.

L'ordine del giorno, in dissenso, ripropone all'attenzione dell'Assemblea la questione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo, che affinisce principalmente al tema della compatibilità della cosiddetta legge Severino con l'articolo 49 della Carta dei diritti europei e con l'articolo 6.3 del

Trattato dell'Unione, con riferimento, in particolare, al dettato dell'articolo 267 del Trattato, che addirittura prevede che, qualora vi sia un giudice di sola ultima istanza, il rinvio dovrebbe essere obbligatorio.

Sappiamo tutti che questa tesi, che è stata a lungo dibattuta anche sui *media*, dopo che era stata aperta da una delle pregiudiziali che avevo posto nel corso dei lavori della Giunta, ha trovato fautori e denigratori che si sono fronteggiati anche sui *media*. Nella sostanza delle cose, però, per passare poi alle considerazioni politiche che intendo fare (perché almeno una volta voglio fare delle considerazioni politiche, avendo fatto il relatore fino ad oggi e non avendo quindi mai potuto fare una considerazione politica su questa vicenda), se all'epoca, nel mese di settembre, la Giunta avesse accolto la richiesta di adire la via del rinvio pregiudiziale, probabilmente oggi avremmo già avuto una risposta dalla Corte di Lussemburgo e sapremmo già oggi se quel ricorso era o no ammissibile. Ciò avrebbe enormemente semplificato la vita politica di questo Paese.

Credo che chi ha sostenuto, con convinzione così radicata e ribadita, che quella strada non fosse percorribile per problemi di ammissibilità, in buona fede probabilmente non era così sicuro che sarebbe stata confermata; era probabilmente preoccupato che il ricorso sarebbe stato ammissibile, altrimenti non si spiega per quale ragione le otto settimane siano passate comunque e il rinvio non è stato fatto.

Passo a qualche breve considerazione politica conclusiva. Ho ascoltato il dibattito e ho assistito in maniera quasi impersonale, come è dovere di un relatore, al dibattito che si è svolto soprattutto intorno alla Giunta, più che all'interno della Giunta. Devo dire che i molti fatti inspiegabili che hanno fatto da sfondo a questa vicenda e al suo epilogo in questa giornata non possono essere ascritti ad una sola valutazione di carattere politico.

Signor Presidente, quando una persona, che ha la cultura giuridica e anche la capacità di comunicare sul piano umano e politico come la collega Lo Moro, arriva a doversi arrampicare sul fatto che, all'interno del testo della legge, c'è l'avverbio «immediatamente», che starebbe a significare molte cose e che addirittura per questo non ci deve essere il voto segreto; quando un collega, dalla sensibilità e dalle qualità che ho conosciuto e apprezzato in Giunta come il senatore Crimi, improvvisamente, come un liceale, si mette a fare dei *post* che somigliano e mi ricordano le frasi che leggevo nei bagni contro i presidi delle scuole, scritte di nascosto da qualche allievo un po' esuberante; quando una persona che ricopre la seconda carica dello Stato come lei, Presidente, e non solo perché ha ben chiaro, per la sua storia personale, il significato del ruolo istituzionale e della sanzione da applicare quando ad esso si viene meno, considera una faccenda come quella del collega Crimi poco più che una ragazzata, semplicemente perché compiuta mezz'ora prima che entrasse in camera di consiglio invece che all'interno della stessa (circostanza che lei non sosterrebbe seriamente per alcun magistrato al mondo, immagino, e non dico un magistrato, ma non lo sosterremo seriamente per la commissione d'esame della maturità di mia figlia, se un docente facente parte di quel collegio la insultasse con un *post* parlando del suo cattivo odore venti minuti prima dell'inizio dell'esame di maturità); quando tutto questo accade contemporaneamente e quando si arriva al paradosso di non avere, per la prima volta,

proprio in questo caso, un dibattito che consenta il voto segreto, che più che mai sarebbe stato importante in tale circostanza, mi do una spiegazione non solo politica.

Si può dire che magari c'era nel dibattito la preoccupazione che quell'oscura organizzazione clandestina che non votò Prodi ma Rodotà potesse rispuntare e condizionare la vita politica italiana. C'erano queste considerazioni politiche, ma alla base di quanto è successo in queste settimane vedo soprattutto il problema della forza della suggestione e della lotta contro un simbolo.

Quella di Berlusconi non è stata trattata come una faccenda politica, magari. Non è stata trattata nemmeno come una faccenda giuridica. È stata una faccenda che si è consumata all'ombra di una serie di suggestioni di quanti vedevano in Silvio Berlusconi soprattutto un simbolo da abbattere, ma non tanto per le sue attuali fortune politiche. Berlusconi ha certamente fatto una importante rimonta alle ultime elezioni, ma credo che il presidente Bersani abbia compiuto uno dei più clamorosi smottamenti della storia elettorale del dopoguerra. Non credo che sia stata una mobilitazione contro ciò che è Berlusconi come simbolo politico in questo momento, ma per tutto quanto egli rappresenta come specchio delle contraddizioni, delle frustrazioni e delle difficoltà di un'intera parte del Paese che, nel bene o nel male, si è legittimata nella lotta contro questo simbolo. Ciò ha truccato il gioco, più di quanto non lo vogliamo ammettere o non osiamo farlo davanti a chi sta assistendo dall'esterno a questa partita.

È stato truccato e, se così non fosse, l'averlo truccato avrebbe l'aggravante dei futili motivi. Diceva «abietti e futili» Alfredo Rocco. Io dico solo futili, per rispetto ai colleghi che l'hanno pensata diversamente da me. Infatti, con la sentenza che passerà in giudicato nel mese di gennaio, relativa all'interdizione dai pubblici uffici, Berlusconi sarebbe comunque uscito dal Parlamento. Il voler drammatizzare questo passaggio, il volerselo intestare, è faccenda che ha a che fare con il tema della lotta contro il simbolo Berlusconi.

È una lotta anche sbagliata, perché non si è aggredito il simbolo vero e proprio, anzi lo si è in qualche modo rilanciato. Si è aggredita una delle sue tante proiezioni, la sua proiezione parlamentare. È stata, quindi, un'azione altrettanto sbagliata e autolesionista sul piano politico, così come è stato autolesionista il fatto di avere questo tipo di impianto mentale rispetto al fenomeno Berlusconi negli ultimi vent'anni, che tanto spiega delle sconfitte del centro-sinistra degli anni passati.

Mia nonna diceva che non si può piacere a tutti, signor Presidente. Quindi, è chiaro che il pensare tutte queste cose non mi impedisce di ritenere che non è il caso che il centrodestra regali a chi vive con questo tipo di suggestioni anche un Paese che si getta in una crisi al buio, senza sapere come finisce, spaventando le famiglie italiane e magari trasformando Renzi in un salvatore della Patria, che sarebbe veramente l'ultimo paradosso a cui vorrei assistere nella mia vita.

Nelle mie convinzioni che ho ribadito in questo intervento e che hanno appassionato in fase recente la mia vita piuttosto lunga, perché da diversi mesi combattiamo su questa trincea, ci sono conseguenze politiche diverse da

quelle di altri colleghi da trarre. Non c'è dubbio che questa è una brutta giornata della storia del Parlamento. Non c'è dubbio che di tutto questo si sarebbe potuto e dovuto fare a meno. Non c'è dubbio - come ho detto nella Giunta concludendo la mia attività di relatore - che in questi casi o ci si fa portare per mano dalla politica per forzare le contraddizioni del diritto (purtroppo, è quello che è stato fatto), o ci si fa portare per mano dal diritto per spianare le contraddizioni della politica (i congressi del Partito Democratico, il problema del simbolo «Berlusconi» e tutto ciò a cui abbiamo assistito).

Noi abbiamo combattuto e combatteremo fino all'ultimo voto di quest'Aula perché accada la seconda cosa. (*Applausi dal Gruppo NCD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, le chiedo di poter consegnare il mio intervento e di poterne illustrare una breve sintesi.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatore Mazzoni. La prego però di restare nei tempi.

MAZZONI (*FI-PdL XVII*). Grazie, signor Presidente.

Enrico Letta, in una delle sue prime conferenze stampa dopo la nomina a *Premier*, disse che in Italia non ci sono perseguitati politici e, dunque, nemmeno procure politicizzate. Ma chi nega la ventennale persecuzione giudiziaria contro Berlusconi nega semplicemente la realtà, a partire dal famoso avviso di garanzia che mandò a casa il suo primo Governo per un'accusa che poi si rivelò totalmente infondata. Non lo diciamo solo noi di Forza Italia, lo scrisse infatti il giudice Misiani in un coraggioso libro uscito negli anni Novanta in cui ammise, lui che aveva fondato Magistratura democratica, che quella componente togata usa il diritto come strumento per la trasformazione rivoluzionaria del sistema.

Lo ha riconosciuto perfino l'ex presidente della Camera Violante, secondo il quale l'indipendenza dei magistrati dai poteri esterni è cresciuta fino a toccare livelli sconosciuti a qualsiasi altro Paese.

Hanno tentato di tutto questi magistrati per eliminare Berlusconi, ci hanno provato perfino con le bombe di mafia, perfino stravolgendo le regole più elementari del diritto posticipando i termini di prescrizione di un presunto reato di corruzione dal momento in cui il denaro sarebbe stato consegnato a quello in cui sarebbe stato speso.

Insomma, la vicenda giudiziaria di Berlusconi è un'anomalia tutta italiana che si chiama «uso politico della giustizia». Chi lo nega (ossia la sinistra) lo fa solo per convenienza, non essendo mai riuscito ad eliminare Berlusconi per via democratica. La rincorsa finale a cacciarlo dal Senato di questi giorni e di queste ultime settimane ne è solo l'ultima conferma.

Ma oggi non si espelle dal Parlamento solo Berlusconi: si espelle la volontà popolare, e questo è un *vulnus* per la nostra democrazia che rimarrà, purtroppo, indelebile. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Colucci. Ne ha facoltà.

COLUCCI (*NCD*). Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero iniziare questo mio intervento sottolineando come oggi ci troviamo di fronte esclusivamente ad un accanimento politico *ad personam*. Tutto quello che accade qui è solo il risultato di un odio nei confronti di un temuto *leader* politico che si vuole eliminare dalla scena politica nazionale.

Analizzando l'aspetto giuridico, rileviamo che siamo di fronte al pericolo che la verifica dei poteri si faccia con criteri politici (posizione questa espressa da uno dei più autorevoli costituzionalisti del nostro Paese, Costantino Mortati, nel corso dei lavori preparatori della nostra Carta fondamentale, in occasione del dibattito che portò alla formulazione dell'articolo 66 della Costituzione). Un pericolo che si materializza oggi, in quest'Aula, perché non si è voluto conoscere, negando l'autorità di una pronuncia della Corte costituzionale, quale sia l'incidenza dei principi costituzionali sulla disposizione di cui ora si vorrebbe fare applicazione.

È stato detto che la Corte costituzionale non avrebbe potuto essere investita della questione e nella relazione, del documento III, n. 1, si fa riferimento alla presa di posizione della Giunta nella riunione del 2 luglio 2013 ove si è perfezionata una opinione nel senso di escludere il rinvio di una legge alla Corte costituzionale.

Il richiamo a questa opinione della maggioranza della Giunta non è condivisibile, almeno da parte mia. In passato vi sono stati casi parlamentari, che si potrebbero richiamare, in cui è stato deciso il contrario: mi riferisco alla relazione sull'elezione contestata del senatore Amoletti nella IV legislatura ed alla relativa decisione dell'Assemblea, nonché alla relazione sull'elezione contestata del senatore Stefanelli nella V legislatura. In ambedue i casi venne esplicitamente ammessa la sollevabilità della eccezione di costituzionalità all'interno del procedimento che si svolse dinanzi alla Giunta.

D'altra parte, della necessità di un intervento della Corte costituzionale si erano fatti sostenitori quanti oggi sono contrari proprio a quell'intervento. E si trattava di un intervento ben più diretto. Basta ricordare quanto previsto dalla proposta di legge costituzionale (Atto Camera n. 3071) presentata appunto alla Camera dei deputati il 27 gennaio 1997 dai deputati dell'allora Sinistra Democratica-l'Ulivo, primo firmatario l'onorevole Fabio Mussi. Tale proposta di legge costituzionale, esaminata poi dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, prevedeva infatti che ciascuna Camera giudicasse dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, ma - ed è questo il punto - che la deliberazione potesse essere impugnata davanti alla Corte costituzionale col ricorso di un quinto dei componenti della Camera di appartenenza.

Quindi un intervento della Corte costituzionale era stato comunque ritenuto necessario. Proprio quello che per il caso del presidente Berlusconi si è contraddittoriamente voluto negare, con ciò cedendo ad una visione politica di una questione che avrebbe dovuto essere esaminata nel preciso contesto del diritto.

Molti sarebbero stati i profili che la Corte avrebbe dovuto esaminare. In primo luogo l'applicabilità della legge Severino ai parlamentari. Si è fatto

derivare dall'avvenuta applicazione di tale legge ad esponenti politici non parlamentari la conseguente e naturale applicabilità della stessa anche ai parlamentari, con un passaggio logico che non può in alcun modo essere condiviso in quanto trascura di considerare il particolare ruolo che la Costituzione attribuisce al parlamentare in più di una disposizione. Basti pensare all'articolo 67 della Carta fondamentale, in base al quale ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Ed allora ci si dovrebbe domandare se una sanzione che determina la decadenza dalla carica di parlamentare non avrebbe dovuto essere adottata da una fonte legislativa di rango superiore come la legge costituzionale.

PRESIDENTE. Senatore Colucci, la prego di concludere.

COLUCCI (*NCD*). Signor Presidente, io avrei altro da dire nel mio intervento. La ringrazio comunque del richiamo e mi consenta di consegnare il testo del mio intervento perché sia allegato agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

COLUCCI (*NCD*). Grazie, signor Presidente.

Concludendo, invito tutti i colleghi a riflettere, al cospetto della propria coscienza, con la massima attenzione e ponderazione, su una decisione che investe non solo la vicenda, peraltro rilevantissima dal punto di vista politico e dell'ingiustizia subita, quale quella che riguarda il presidente Berlusconi.

A questo punto invito i colleghi a riflettere sulla proposta del presidente Casini di una sospensiva delle decisioni di quest'Assemblea in attesa di ulteriori elementi di valutazione che già emergono dai documenti che il presidente Berlusconi ha messo a disposizione della magistratura. (*Applausi dal Gruppo NCD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Matteoli. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli senatori, faccio riferimento agli interventi dei colleghi del mio Gruppo, alla relazione del presidente Stefano, all'intervento (anzi, ai due interventi) della senatrice Lo Moro, che mi dicono essere un magistrato.

Il suo intervento, a mio avviso, dovrebbe essere estrapolato e portato all'interno delle aule universitarie delle facoltà di giurisprudenza per insegnare agli studenti come non si deve gestire la giustizia. Quanto infatti ha detto oggi la collega Lo Moro ha veramente dell'incredibile.

Le sue decisioni, presidente Grasso, hanno ampiamente dimostrato gli schieramenti in campo. Ma noi abbiamo il dovere di denunciare le anomalie con le quali si è affrontato il problema del voto sulla decadenza di Berlusconi.

Il caso di cui discutiamo oggi al Senato presenta varie anomalie. La prima è che se il Senato approva la sua decadenza, Berlusconi subirà di fatto una doppia interdizione. Ciò stride con i principi generali del diritto, della Costituzione e, soprattutto, del buonsenso. È una anomalia non tanto studiata

a tavolino per colpire la cosiddetta casta politica, ma costruita *ad personam* per impedire al *leader* del centrodestra di proseguire il mandato parlamentare.

D'altra parte, all'epoca dell'approvazione del decreto legislativo Severino era già ipotizzabile quale sarebbe stato il risultato finale del processo Mediaset stante l'accanimento persecutorio nei confronti dell'imputato, per non parlare della velocità impressa al processo per arrivare alla sentenza finale del 1° agosto.

La seconda anomalia, un'altra, della cosiddetta legge Severino è la sua applicazione retroattiva in aperto contrasto con l'articolo 25 della Costituzione italiana e con le prescrizioni scritte nelle normative europee, le quali vietano espressamente che una legge possa essere applicata a fatti avvenuti prima della sua approvazione.

Di fronte a queste evidenze la sinistra è andata avanti con il ritmo dei carri armati, con un approccio non tecnico-giuridico, come sarebbe stato giusto, ma esclusivamente politico. Sono state così respinte, durante i lavori della Giunta delle elezioni, tutte le richieste dei commissari del centrodestra.

Rinviare alla Corte costituzionale; rinviare alla Corte europea dei diritti dell'uomo la questione della retroattività: no, si è sempre votato contro. Tutto ciò, nonostante i pareri di illustri costituzionalisti, di impostazione culturale e politica lontana dai principi e dai valori del centrodestra. Un accanimento che parte da lontano, da vent'anni di lotte condotte con l'arma giudiziaria contro un *leader* che nel 1994 ha impedito alla sinistra di conquistare il potere dopo che era stata cancellata dalla magistratura, attraverso «mani pulite», la storia di cinquant'anni di regime democristiano.

Avanti come carri armati, persino cambiando il significato chiarissimo del Regolamento del Senato che prevede la votazione segreta quando si tratta di deliberare sulle persone. E questo è un aspetto gravissimo, sul quale il Presidente del Senato non è immune da responsabilità (*Applausi delle senatrici Bernini e Rizzotti*) perché ha utilizzato il suo ruolo e i suoi poteri in modo parziale per consentire alla sinistra di ottenere un risultato certo. Mi permetta, Presidente: lei ha un modo un po' curioso di presiedere questo Senato. Sono tanti anni che sono in Parlamento e le assicuro che sia alla Camera che al Senato non ho mai visto un Presidente presiedere come fa lei. Lei è innovativo, ma non nel senso positivo: nel senso negativo del termine. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

È evidente a tutti che con il voto palese ogni senatore dovrà votare secondo le direttive del partito, e non secondo la propria coscienza e il proprio interiore convincimento. Pertanto, con ogni probabilità il Senato della Repubblica - lo dico: è un eufemismo, ovviamente - espellerà dal suo seno un senatore, un senatore eletto in tutte le Regioni italiane. Si espelle un *leader* politico che rappresenta una larghissima fetta di elettorato con l'esplicita intenzione di impedirgli l'agibilità politica. Non si è sconfitto nelle urne mai perché anche quando nel 2006 abbiamo perso è stato per 24.000 voti, e poi chissà! E si espelle usando una norma retroattiva.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MATTEOLI (*FI-PdL XVII*). La terza anomalia è la peggiore, perché attiene alla visione politica e giustizialista del principale alleato politico del Governo - fino a poche ore fa - del centrodestra. Sappiamo tutti che con la condanna all'interdizione Berlusconi avrebbe dovuto lasciare il Senato per via giudiziaria. Invece si vuole procedere per via politica per ottenere prima del congresso del Partito Democratico del prossimo 8 dicembre la testa del nemico Berlusconi e per rispondere alla ossessiva campagna mediatica. Partito Democratico e compagni vari: state costruendo un percorso indiavolato, ed oggi credete di aver vinto la guerra. Noi siamo certi, invece, come abbiamo avuto modo di ripetere in più occasioni, che oggi non sia la fine di un ciclo né la chiusura di un capitolo di storia iniziato nel 1994. Siamo convinti piuttosto che oggi prosegua il cammino iniziato vent'anni fa. È certo una tappa dolorosa, ma non la fine.

Silvio Berlusconi è un *leader* politico la cui forza politica deriva dal consenso popolare, come mai era accaduto nella storia della Repubblica. Ricordo che in 67 anni di vita democratica mai un *leader* aveva ricevuto i consensi ottenuti da Silvio Berlusconi.

Non saranno le discutibili sentenze politiche pronunciate dai tribunali a cancellare i voti e le scelte degli elettori italiani. C'è una sostanziale differenza tra ciò che avvenne vent'anni fa e ciò che riguarda Berlusconi. Allora il pentapartito ed i suoi *leader* furono cancellati perché il loro consenso popolare crollò. Nel caso di Silvio Berlusconi, per nostra fortuna e per sfortuna della sinistra, si registra esattamente l'opposto. (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

Presidente, lei che fa tante innovazioni, innovi e mi faccia parlare un minuto di più. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*).

PRESIDENTE. Dipende dai suoi colleghi, che possono cederle tutto il tempo di cui ha bisogno. Può parlare anche un'ora.

MATTEOLI (*FI-PdL XVII*). Sto concludendo veramente, Presidente.

Il *leader* di Forza Italia continua a mantenere intatta la sua popolarità e la sua forza politica cresce.

Nel momento in cui voi state per espellere dal Senato Berlusconi, io voglio invece rivolgere un appello proprio a Berlusconi, perché è inutile rivolgerlo a voi, richiamandovi al buonsenso: non avrebbe senso. A Berlusconi voglio dire da quest'Aula, che tra poco lo vedrà espulso, di continuare ad esercitare la sua *leadership* politica, qualunque cosa accada, certo che il centrodestra conseguirà nuovi successi politici ed elettorali. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bernini, la quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G8 (testo 2). Ne ha facoltà.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, eserciterò una ferrea autodisciplina per riprendere in seguito alcuni dei punti che riteniamo siano più

caratterizzanti ed imprescindibili in questa triste discussione di questa triste giornata.

Vorrei limitarmi ad illustrare ora l'ordine del giorno G8 (testo 2), che presento unitamente ad alcuni colleghi, chiedendo fin d'ora la votazione per parti separate dei due punti del dispositivo, la cui spiegazione, devo dire, è quanto mai semplice.

Ho ascoltato anche oggi e con attenzione l'esito dei lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che nessuno di noi ha mancato di seguire, e proprio con riferimento a quanto ha nuovamente affermato il senatore Stefano, sono due, in particolare, gli elementi che mi hanno colpito sotto il profilo tecnico.

Innanzitutto, l'affermazione apparentemente insormontabile della natura politica e non giurisdizionale dell'organo Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, peraltro in spregio e in palese contraddizione rispetto alla stessa giurisprudenza della Giunta e ai *dicta* delle Supreme corti, tra cui la Corte costituzionale, tema che è stato tra l'altro ampiamente discusso, che ha presentato margini di dubbio e che ha dovuto cedere la sua bellezza scientifica all'arida legge dei numeri.

Il secondo punto che mi ha colpito riguarda l'applicazione della legge Severino, dell'ormai famoso articolo 2, comma 2, su cui esistono fondati dubbi che, devo dire, esondano dai limiti di quest'Aula parlamentare e, ancor di più, dai limiti dell'aula ove si sono celebrati i fasti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e stanno penetrando profondamente il tessuto del giure, il tessuto della magistratura, devo dire, laicamente e diversamente colorata, di qualsiasi latitudine e connotazione politica: dubbi profondi e, a nostro avviso, fondatissimi e significativi di costituzionalità quanto ad una palese violazione del precetto di civiltà giuridica contenuto nell'articolo 25 della Costituzione, che sancisce, statuisce inderogabilmente l'irretroattività della norma penale, in base alla quale nessuno può essere punito, se non in forza di una norma già in vigore nel momento in cui è stato commesso il fatto.

Non solo noi, ma in tutta Italia e direi in tutto il mondo, in una prospettiva comparativa, ci si sta misurando su questo tema, e le risposte sono le più varie, anche se nessuno ha detto in maniera così assertiva, come ha fatto il relatore Stefano, sì o no: sono tutti tormentati dal dubbio.

Allora, in questo caso, delle due l'una. Quando ad un organo, sia esso Giunta o organo quasi-semi-para-giurisdizionale o organo giurisdizionale, si pone il problema dell'interpretazione di una norma in odore di incostituzionalità, si può decidere in due modi. Il primo è un'interpretazione della norma stessa da parte dell'organo *secundum Constitutionem*, secondo lo spirito, il dettato, il disposto della Costituzione. Quindi, lei me lo insegna, Presidente, è lo stesso organo che in sede di autointerpretazione applica, secondo Costituzione la norma contestata. Questo è il primo corno del nostro ordine del giorno. Quindi, applicando secondo Costituzione, la norma contestata, noi chiediamo non già la mancata convalida, ma la convalida dell'elezione del senatore Berlusconi, in quanto l'unica interpretazione costituzionalmente legittima della legge Severino è nel senso della non retroattività.

La seconda possibilità per l'organo che deve applicare una norma in odore di incostituzionalità è rinviare modestamente gli atti a chi ne sa più di lui, a chi magari, sulla base del dettato costituzionale, ha questo compito preordinato, ossia la Corte costituzionale. Ed è esattamente il secondo punto del dispositivo. Questo è il motivo per cui io e i colleghi firmatari dell'ordine del giorno chiediamo una votazione per parti separate: chiediamo, di ritornare alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, affinché in un afflato di ravvedimento operoso ed attivo - visto che è il mondo che dice che la questione costituzionale che noi poniamo non è manifestamente infondata - non già dia un salvacondotto al senatore Berlusconi, ma rinvii gli atti alla Corte costituzionale.

Questo è ciò che chiediamo e chiediamo che l'ordine del giorno venga votato dall'Assemblea per parti separate. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signor Presidente, mi rivolgo al presidente Stefano per contestare non solo il contenuto della sua relazione, ma quanto è successo dopo, che ha lapalissianamente fatto vedere che il Presidente della Giunta delle elezioni non era *super partes*. Non solo si è fatto abbracciare, direi proprio coccolare, da Casson, ma si è voltato scientificamente a cercare lo sguardo del presidente Zanda, e per dieci secondi - da lassù si vedeva benissimo - c'è stata proprio l'intesa di ammiccamento, e chiedo la prova televisiva perché - se Dio vuole! - è rimasta impressa ovunque. Lo sappiamo cosa vi siete detti: avete portato a termine scientificamente quello che dovevate fare. Ma un Presidente deve essere *super partes*. Perché la Presidenza della Giunta spetta all'opposizione? Perché non può essere di maggioranza. Quindi, chiedo al presidente Grasso che, ovviamente dopo avere visto la prova TV, sostituisca Stefano. Su questo non ci possono essere dubbi.

In merito al contenuto della relazione, in riferimento al citato *slogan* «Fuori i condannati dal Parlamento», se Stefano fosse esistito nel 1924 saprebbe che Pertini nel 1924 ha avuto una condanna a otto mesi perché energicamente si opponeva al fascismo; quindi, anche Pertini doveva uscire dal Parlamento. D'altronde, anche Berlusconi si opponeva a Magistratura democratica, ed è per questo che deve ovviamente uscire. (*Commenti del senatore Giarrusso*).

Allo stesso modo il socialista Giacomo Matteotti, quando nel 1924 a Londra - era stato cacciato dall'Italia - pubblicò «Un anno di dominazione fascista» dove riportava gli atti di violenza fascista contro gli oppositori: quello che fate voi adesso contro gli oppositori. Leggo l'intervento di Matteotti del 30 maggio 1924, quando diceva: «Contestiamo in questo luogo e in tronco la validità della elezione della maggioranza». Si riferiva alla Giunta delle elezioni. «L'elezione», - il voto nella suddetta Giunta - «secondo noi, è essenzialmente non valida». E aggiungeva che per loro stessa conferma, si era impedito di far decidere liberamente, con piena volontà e indipendenza, i parlamentari. Come fate voi adesso. Perché non volete il voto segreto? Perché

sapete perfettamente che tra le vostre file ci sono tanti garantisti che voterebbero in maniera difforme e, quindi, rispettando la Costituzione. Voi fate vilipendio della Costituzione perché sapete perfettamente che il voto segreto porterebbe alla non decadenza del presidente Berlusconi.

È questo che diceva Matteotti nel 1924, e dai fascisti è stato fatto sparire in maniera cruenta, come fate voi adesso con Berlusconi. Volete far sparire Berlusconi, come avete fatto sparire Bettino Craxi nel 1992, e sempre con la stessa arma: non democraticamente con il voto, ma con l'ausilio della magistratura politicizzata. È ora che la piantiate! Intanto, al potere democraticamente non ci potete andare: lo potete fare solo con questa magistratura. È una vergogna quello che state facendo! (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Giambattista Vico è un filosofo italiano e parla di corsi e ricorsi storici. Vediamo il 1924, il 1992, il 2013: ma io sono convinto che questo si ripercuoterà su voi stessi. Non vi fidate nemmeno dei vostri, e infatti la teoria del sospetto è proprio di comunista memoria. Quindi - per l'amor di Dio - non provatevi a dire che siete nel socialismo europeo, perché io mi farò interprete alla Corte europea dei diritti dell'uomo per chiedere che questo scempio non venga compiuto, perché i socialisti hanno tutt'altra cultura, sono garantisti e persone perbene. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Minzolini. Ne ha facoltà.

MINZOLINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli senatori, sapete cosa resterà di questa giornata tragica? Innanzitutto il ricordo indelebile di un omicidio politico, di un ritorno a quel passato drammatico in cui gli avversari venivano liquidati con tutti i mezzi possibili, meno che con quelli leciti della competizione politica. Ma resterà anche il ricordo dell'insipienza, dell'irresponsabilità, della superficialità con cui un'intera classe dirigente, a cominciare dal suo più alto rappresentante, ha trattato una vicenda che peserà enormemente sul futuro di questo Paese.

In quest'Aula si sta consumando con leggerezza e nell'indifferenza un delitto, e non solo ai danni del senatore Berlusconi, anche perché lui, il bersaglio di vent'anni di inchieste, perquisizioni, intercettazioni, processi, diventerà da oggi il simbolo, l'icona dell'uso perverso della giustizia a fini politici e più in generale della malagiustizia. Ma un'altra vittima di questa scelta miope, di questa decisione malata, nata da quel *virus* che da anni in questo Paese ha trasformato il giusto desiderio di giustizia che appartiene a tutti in un'ideologia di parte, cieca e rabbiosa, è la democrazia.

Questo è il vero delitto che si sta consumando oggi. È un'ombra che si allunga sul futuro incerto di un Paese che non trova pace, che non riesce a individuare una strada per uscire da una crisi che lo attanaglia da decenni, che è in balia dell'ipocrisia e dell'assenza di coraggio di una classe dirigente che ha sacrificato sull'altare degli interessi di parte e della faziosità regole, garanzie e lo stesso Stato di diritto.

D'ora in avanti sarà normale che un tribunale condanni un uomo per lo stesso reato per il quale, invece, è stato assolto precedentemente da altri due tribunali. Niente, la certezza del diritto non è un principio fondamentale,

semmai un *optional*. Sarà dato per scontato anche il fatto che una legge possa essere applicata retroattivamente, facendo venire meno uno dei capisaldi del diritto. O ancora, qui in Senato, diventerà un'abitudine che i voti sulla persona si facciano a scrutinio palese. L'odio - perché di questo si tratta - verso un avversario politico, o meglio un nemico, giustifica anche questo.

Siamo tornati al fine che giustifica i mezzi, per cui quest'Aula può trovare normali le telefonate di attenzione verso una persona in difficoltà del ministro Cancellieri, ma non quelle del presidente Berlusconi. Si tratta di un paradosso talmente comune in questo Paese da richiedere l'introduzione nel linguaggio di un neologismo che ormai va di moda: doppiopesismo. Per cui, tutte le intercettazioni sono lecite e pubblicabili, meno che quelle del Capo dello Stato. No, quelle debbono essere distrutte al più presto e l'interessato, sempre attento alle forme e alle prerogative della magistratura, non ha esitato ad ingaggiare un braccio di ferro con una procura per raggiungere quell'obiettivo.

Non parliamo poi del legittimo impedimento: quello è opinabile per un *Premier* che ha degli impegni di governo. L'interessato, quello che vive sul Colle, può, invece, tranquillamente sottrarsi ad una deposizione in un tribunale con un semplice rifiuto. Le deposizioni, le testimonianze, a quanto pare, sono incombenze che riguardano solo i comuni mortali. Questo non significa che il Capo dello Stato non abbia le sue ragioni, anzi; ma non si può essere capziosi con gli altri e meno con sé stessi.

Così va il mondo, *pardon*, non il mondo, così vanno le cose in Italia.

Il punto, però, è che le cose non andranno sempre in questo modo. I nostri Padri costituenti (che spesso vengono citati a sproposito), proprio perché previdenti e con una particolare attenzione allo Stato di diritto, alle libertà individuali e alla divisione dei poteri, escogitarono un sistema di regole, di pesi e contrappesi, ben sapendo che la democrazia è un bene che ha un grande valore, ma è anche delicata: e dunque istituirono l'immunità parlamentare, che l'ignavia di una classe dirigente paurosa ha archiviato venti anni fa, ma anche regole, principi e consuetudini che in questa giornata una maggioranza miope sta radendo al suolo. Furono previdenti perché sapevano benissimo, dopo il ventennio fascista, che ci vuole poco per passare da un regime ad un altro; che in un Paese possono cambiare Governi, maggioranze, i sentimenti dell'opinione pubblica, finanche l'orientamento della magistratura.

Ecco perché un avversario politico va rispettato. Ecco perché bisogna dargli tutte le garanzie possibili. Ecco perché non bisogna imboccare scorciatoie o mettersi sotto i piedi le consuetudini che irrobustiscono una democrazia. Infatti, se si creano dei precedenti negativi, se si liquida un patrimonio di regole e di prassi, si resta nudi. E un giorno probabilmente quei precedenti saranno usati contro di te.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 14,56)

(Segue MINZOLINI). Quanto è avvenuto in questi mesi - ed è il male più grande - ha desertificato lo Stato di diritto e messo in dubbio la convinzione che la nostra sia davvero una democrazia. Dubbi drammatici.

E tutto questo per perseguire un'illusione. Qualcuno pensa, infatti, di liquidare tutto in poche ore: liquidare l'uomo Berlusconi e l'uomo politico Berlusconi, il suo movimento, le sue battaglie, le sue idee. Ma, appunto, si illude. Semmai è vero il contrario.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Minzolini.

MINZOLINI (*FI-PdL XVII*). Se si pensa di eliminare un avversario politico facendo diventare, con la bacchetta magica, una legge retroattiva, si commette un grave errore. Si conferma la validità delle ragioni dell'avversario, si rafforzano le sue idee, si moltiplicano i suoi sostenitori. Si pensa di eliminare un avversario politico, ma lo si trasforma in un martire, se non in un eroe. È l'errore fatale che commettono tutti i regimi. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centinaio. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, gentili colleghi, oggi avremmo voluto parlare di argomenti che interessano i cittadini; di argomenti che appassionano i giovani, gli anziani, i lavoratori, i disoccupati, le donne; di quegli argomenti che quotidianamente i cittadini ci espongono quando noi senatori della Lega torniamo sul territorio.

Tali argomenti non sono la decadenza di Silvio Berlusconi o la legge Severino, ma la decadenza della nostra società, la decadenza delle nostre aziende, la decadenza del lavoro in Italia, la decadenza di chi non riesce ad arrivare a fine mese, oppure la voglia di indipendenza delle Regioni del Nord che ha portato ben 130 Comuni del Veneto a votare per il *referendum* sull'indipendenza. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Sono argomenti che i nostri concittadini vivono sulla loro pelle e che vorrebbero vedere risolti; argomenti che purtroppo non appassionano la politica romana, tutta concentrata a cercare di rimbambire la gente con il Berlusconi sì o il Berlusconi no, sperando di distrarre il Paese dai problemi veri e quotidiani.

Però veniamo a noi. Quello che è successo al senatore Berlusconi, al cittadino Berlusconi, sarebbe potuto accadere a ognuno di noi, ma sono convinto che, se la stessa cosa fosse successa al senatore Centinaio, il Senato mi avrebbe trattato meglio, perché per ogni altro senatore avremmo adottato il Regolamento.

Sgombriamo ogni dubbio: la Lega non vuole mettere in discussione l'operato della magistratura; c'è stato un giudizio e noi lo rispettiamo. Però vogliamo fare un po' di chiarezza anche noi. Innanzitutto, sul mancato rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, che prevede l'esercizio del principio di uguaglianza, che deve essere garantita sotto il profilo sia formale che sostanziale; pertanto i membri della Giunta avrebbero dovuto decidere senza pregiudizio, nel pieno rispetto dei diritti. Poi sul mancato rispetto dell'articolo 25 della Costituzione, che vieta e vuole scongiurare la retroattività.

Quindi, il nodo cruciale è se ai fatti commessi negli anni 2002 e 2003 si debba applicare retroattivamente la disciplina della legge Severino e quindi

la decadenza per cause sopraggiunte. Ma sappiamo benissimo tutti che, essendo una norma afflittiva, la sua applicazione non può avvenire retroattivamente ma solo per il futuro, e quindi ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore il 5 gennaio 2013, altrimenti ci trasformiamo in uno Stato di polizia, che è altra cosa rispetto allo Stato democratico che ci vantiamo di rappresentare.

Veniamo ora alla questione del voto palese. La Lega è favorevole al voto palese. L'abbiamo detto più volte e nessuno può dire il contrario: ma cambiamo il Regolamento e poi votiamo. Non si possono cambiare le regole in corsa per fare dei provvedimenti *ad personam* contro Tizio o contro Caio.

Altro aspetto importante è questa fretta sospetta. Sappiamo tutti che a breve arriverà la determinazione definitiva della Corte di cassazione. Sappiamo tutti che questo è un caso chiuso. Sappiamo tutti che la questione a breve sarà risolta, come è giusto che sia. Quindi, a cosa serve questa fretta? Ad applicare una legge con un vizio di costituzionalità? Ma noi siamo il Senato, colleghi, non siamo l'assemblea di condominio. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII*).

La Lega non dice che oggi Berlusconi deve essere trattato come un privilegiato. Non lo dice e non l'ha mai detto. Deve essere trattato come ogni cittadino italiano che è uguale davanti alla legge. Però, né privilegi né caccia alle streghe.

La Lega ride quando i nostri detrattori ci dicono che siamo assoggettati al senatore Berlusconi. La Lega è un movimento indipendente e disubbidiente. E lo siamo talmente tanto che qualche giorno fa il senatore Bondi ha auspicato un futuro di Forza Italia senza accordi con la Lega Nord e senza accordi con il Nuovo Centrodestra. Per fortuna, caro collega, che i suoi compagni di viaggio la pensano diversamente. La invito però eventualmente a tornare da dove è venuto, magari a fare accordi con Partito Democratico con il quale lei è andato a braccetto per due anni, fino a ventiquattrore fa.

La Lega è per il rispetto delle regole, sia che si stia parlando di un collega di centrodestra sia che si stia parlando di un collega di centrosinistra.

Termino, Presidente, dicendo che noi oggi avremmo voluto parlare di cose serie, del lavoro che non c'è, dei pensionati con pensioni da fame, delle famiglie che non arrivano a fine mese, dei flussi di extracomunitari che ci invadono, della poca sicurezza, delle tasse sulla casa che paga solo il Nord perché al Sud ci sono intere città senza catasto o abusive. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Ma la vostra fretta, i vostri pruriti ci portano qui a trattare un argomento che eccita tutti tranne noi, che appassiona tutti tranne noi, appassiona zero gli italiani che vivono di concretezza e da noi si aspettano altrettanto. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bernini. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ci illudiamo di convincere nessuno con questi nostri interventi. Tuttavia, riteniamo doveroso ribadire la verità dei fatti e far sì che agli atti resti la netta e chiara espressione della nostra posizione.

Vado per titoli, perché i fatti sono evidenti ed eclatanti.

La retroattività con cui si applica la legge Severino è in palese contrasto con il secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione, che esclude la possibilità di usare leggi per fatti che si sono verificati quando quella legge non esisteva.

La necessità, che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari pure aveva manifestato, di affidare alla Corte costituzionale un approfondimento sulla norma Severino è stata negata. E non si venga a dire che la legge era stata oggetto di approvazione parlamentare: la Corte costituzionale si occupa solo di leggi che sono state votate dal Parlamento, altrimenti non ci sarebbe la necessità di prevedere un giudice che deve verificare la compatibilità costituzionale di leggi che per essere appunto tali devono essere state approvate.

Abbiamo assistito - e mi rivolgo anche al presidente Grasso, che al momento non è presente in Aula - a violazioni ulteriori, perché il fatto di impedire il voto segreto è stata una prepotenza, una violazione senza precedenti. Oggi il senatore Buemi, un uomo di tradizione politica ben diversa dalla mia, eletto nelle liste del Partito Democratico, in apertura dei nostri lavori ha voluto sottolineare la gravità di questa violazione richiamando precedenti antichissimi.

Il senatore Casini ha proposto una questione sospensiva, che non è stata accolta dall'Aula, con la quale si proponeva di attendere giudizi definitivi a livello di Cassazione. E a chi dice che tanto era la stessa cosa, rispondo che non è la stessa cosa quando si parla di diritto, perché quel fatto non si è ancora completato e noi siamo qui oggi di fronte ad una decisione preventiva, e non si può sostenere che il Parlamento può votare prima perché tanto qualcosa si verificherà.

Sul piano del diritto, del resto, molti sono i quesiti che abbiamo posto: la discrasia con i due anni di interdizione che scaturiranno dalla sentenza una volta definitiva, i sei anni di incandidabilità previsti della norma Severino. Le questioni sono tante, e non ho il tempo per riassumerle perché stiamo arrivando alla fine della discussione, che non abbiamo voluto nemmeno ostacolare.

Non aggiungo altro sulla presenza - qui sì, faccio il nome - dell'architetto Renzo Piano, che forse, avendo fatto opere meravigliose come il Beaubourg e l'Acquario di Genova, ha avuto poco tempo da dedicare al Senato. Ma qui non siamo, senatore Piano, come a Parigi ai tempi della ghigliottina, a vedere lo spettacolo. Non so se tornerà in Aula; potrebbe anche oggi fare quello che fa sempre: ignorare il mandato improvvidamente ricevuto di senatore a vita.

A tutti gli avversari politici credo che dobbiamo dire con serenità che Silvio Berlusconi continuerà a svolgere il suo ruolo politico. Non è un seggio parlamentare che fa di un uomo come lui un *leader* politico. E a quelli che campano solo grazie all'esistenza di Berlusconi, che non sono seduti da questa parte, ma sono seduti in certi studi televisivi, in certe redazioni, in certi partiti politici, e che se non si ci fosse Berlusconi non avrebbero nulla da dire e da fare, vogliamo dire per rassicurarli: Berlusconi ci sarà, potranno occuparsene, combatterlo e prepararsi alle sconfitte elettorali che anche in queste ore ogni previsione sta già delineando.

Concludo, signor Presidente, dicendo che noi siamo qui oggi a svolgere la nostra funzione con grande determinazione, ma anche con grande rispetto delle istituzioni. Voglio altresì salutare tutti quei cittadini che oggi si stanno recando pacificamente a Roma. E dico con rispetto al Presidente della Repubblica che le note preventive contro le manifestazioni del centrodestra le potrebbe riservare a chi mette a ferro e fuoco le città, anche questa città, e che non sono certo gli appartenenti al nostro partito. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Oggi manifesteranno con compostezza. Anche noi su questi banchi siamo coerentemente berlusconiani, siamo amareggiati. Ma questa sera a un certo punto riusciremo a riposare, perché siamo nella coerenza. Altri, forse, saranno insonni, perché in questo ultimo miglio avrebbero dovuto privilegiare coerenza e lealtà ad altre furbizie. Noi siamo qui coerenti, leali e decisi. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iurlaro. Ne ha facoltà.

IURLARO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, da una parte libertà e democrazia, dall'altra un odio strumentale che maschera malamente l'incapacità politica di chi punta solo a demonizzare l'avversario, a farlo fuori letteralmente barando, giocando sporco, non rispettando le più elementari regole dell'educazione, del confronto, del dibattito politico, ma appellandosi piuttosto a sentenze purtroppo già scritte in un passato remoto, non certo recente.

Oggi, illustri colleghi senatori, siamo chiamati a votare; oggi saremo chiamati ad essere giudici di un uomo, di un *leader*, di una figura carismatica, la più carismatica dell'ultimo ventennio. Dovremmo farlo però in piena coscienza, senza essere vittime più o meno inconsapevoli delle pressioni e dei pregiudizi.

Solo ieri leggevo le dichiarazioni di un esponente politico pronto a sottolineare come in un Paese normale il senatore Berlusconi si sarebbe già dimesso. Ebbene, a questa persona voglio ricordare che in un Paese normale a scrivere le sentenze non è mai la politica. Vorrei ricordare che in un Paese normale si sarebbe aspettata la delibera della Corte sull'interpretazione della legge Severino.

Vorrei ricordare che in un Paese normale sarebbe lecito quanto meno aspettarsi la revisione del processo alla luce di nuove prove. In un Paese normale, cari colleghi, ritengo che una classe dirigente sana e lucida dovrebbe essere consapevole del proprio ruolo e predicare prudenza, necessaria per non cadere nella trappola tesa alla politica tutta da chi vuole forzare i tempi, accelerare, violare e anzi violentare i diritti di libertà e democrazia.

Oggi saremo chiamati a votare e se il voto confermerà il clima di odio respirato in questi mesi saremo tutti complici, anzi soldati arruolati dall'esercito dell'ingiustizia.

Eppure solo qualche mese fa, a partire dal giorno dell'insediamento, tanti di noi hanno applaudito a un Governo di larghe intese; tanti di noi hanno applaudito all'apertura, alla disponibilità al dialogo, alla voglia di salvare un Paese in emergenza che meritava e merita una guida. Tanti di noi oggi siedono su poltrone prestigiose anche e soprattutto grazie a Silvio Berlusconi, e tutti,

tra chi in quei giorni successivi al voto applaudì, sorrise o semplicemente prese atto di quello che fu un grande gesto di generosità, dovrebbe votare libero da preconcetti, libero da manipolazioni, libero da un vero e proprio lavaggio del cervello, libero soprattutto da codardia.

A tutti, illustri colleghi, chiedo di valutare con attenzione, perché il voto di oggi è destinato a segnare il futuro del Paese. Un Paese che, a questo punto, non so quanto possa essere definito normale; un Paese, però, sicuramente in emergenza. E un Paese in emergenza, illustri colleghi, non può fare a meno di Silvio Berlusconi. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Formigoni. Ne ha facoltà.

FORMIGONI (*NCD*). Signor Presidente, colleghi, ciascuno di noi senatori del Gruppo Nuovo Centrodestra voterà oggi convintamente contro la decadenza di Silvio Berlusconi.

Convintamente e con coscienza limpida, signor Presidente: questa è sempre stata la nostra posizione nel corso di questi mesi e lo è ancora oggi. Non siamo stati mossi da un pregiudizio ideologico, per dir così positivo, nei confronti del presidente Berlusconi quando eravamo nello stesso partito; non siamo mossi oggi da un pregiudizio ideologico per così dire negativo. Ne siamo intimamente e profondamente convinti; i motivi sono tanti e sono stati ben illustrati da altri colleghi prima di me e lo saranno dal nostro capogruppo Maurizio Sacconi in sede di dichiarazione di voto.

Io ne vorrei toccare uno solo. Colleghi della sinistra, del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, voi avete sempre sostenuto che la decadenza di Berlusconi è in qualche modo un atto dovuto conseguente alla legge. Ci avete detto che la legge va rispettata e che si tratta di una pura applicazione della legge. Questo è l'argomento che abbiamo sentito ripetere anche da tantissimi vostri militanti in tante vostre assemblee, al netto della contrapposizione ideologica che vi ha sempre mosso nei confronti di Berlusconi e che, in alcuni, è diventata odio. La legge - dunque - va applicata. Figuriamoci se non siamo d'accordo: certo che bisogna applicare la legge, ma non un pregiudizio sulla legge. Le leggi che vanno applicate sono le leggi certe, fondate, costituzionalmente corrette e inattaccabili sul piano nazionale ed europeo.

Noi, e voi, oggi, non voteremo applicando una legge che abbia queste caratteristiche. I dubbi che sono stati sollevati sono innumerevoli: illustri costituzionalisti, non certo della nostra parte politica, lo hanno ripetutamente detto. Questa legge verrà applicata retroattivamente quando essa non contiene alcuna disposizione retroattiva, e l'assenza di questa disposizione la fa inapplicabile retroattivamente, anche al di là del fatto che la base del nostro ordinamento giuridico - una delle basi fondamentali - è che nessuna legge può stabilire la punizione per un reato che eventualmente sia stato commesso prima. Qui stiamo parlando di un reato che eventualmente è stato commesso nel 2004 e che voi pretendete di sanzionare con una legge approvata nel 2012.

Ma - ancora - come sapete bene questa è una legge a rischio di condanna e di sanzione dell'Unione europea. Sì, parlo di sanzione, perché se l'Unione europea ne vedesse l'irregolarità potrebbe anche comminare una sanzione: un danno economico al nostro Paese.

Avete respinto la saggia proposta di sospensiva del collega Pierferdinando Casini. Avete stabilito di votare a voto palese perché la Giunta così ha stabilito, anche se la Giunta l'ha stabilito in violazione e in contraddizione con il fondamento di tutte le legislazioni di ogni Paese democratico. Questi sono i motivi per cui il voto di oggi rischia di essere contraddittorio rispetto ad ogni base di un ordinamento democratico.

Voglio completare il mio intervento con un'ultima riflessione che riguardi il domani. Gentili colleghi, bisognerà pure che questo Parlamento si decida a por mano alla riforma della giustizia, a cambiare tutto ciò che non va nella giustizia italiana, compresi i temi della responsabilità civile dei magistrati, delle intercettazioni e della lunghezza dei processi. Sì, quella riforma della giustizia che nessuno è stato capace di fare in questi vent'anni, né centrodestra, né centrosinistra. È una colpa di noi tutti, della classe politica, perché è una delle cause della crisi del nostro Paese.

Porre mano alla riforma della giustizia significherà, per lo meno, seppure tardivamente, rendere giustizia all'ingiusta sentenza che oggi quest'Aula comminerà, ma dalla quale noi convintamente ci dissocieremo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.

MORRA (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, a metà degli anni Novanta Silvio Berlusconi scrisse alcune pagine di accompagnamento a un volume che io auguro a tanti di poter leggere, «Elogio della follia» di Erasmo da Rotterdam. Silvio Berlusconi in quell'occasione volle far capire - almeno questa sembrava essere la sua intenzione - di avere a cuore cultura e, in particolare, filosofia, perché in quella collana editoriale vennero successivamente editate altre opere importantissime della storia del pensiero occidentale.

Mi rivolgo ora all'assente Silvio Berlusconi. Chi un pochino ha frequentazione con la filosofia sa che questa tradizione di pensiero trae in qualche modo la sua origine da un *exemplum* che è stato fornito da un certo Socrate. Ora, Socrate, in un famoso dialogo di Platone, immagina di incontrare le leggi della città mentre starebbe tentando la fuga a seguito di una sua ingiusta condanna a morte. Socrate-Platone puntualizza ai suoi discepoli, che lo vorrebbero libero e vorrebbero che sopravvivesse: «Farei male ad accettare questa possibilità, farei male ad accettare la violazione delle leggi, perché su tutto trionfa la giustizia».

Presidenza del presidente GRASSO (ore 15,17)

(*Segue MORRA*). La giustizia si ha nel rispetto della legge, anche dovesse essere considerata ingiusta. È, infatti, in quella tensione che si realizza

tra comportamento del singolo, che tende alla giustizia, e norma che può anche essere ingiusta che si opererà in futuro per la costruzione di una norma che sia ancor più tendente al giusto.

Questo, i miei amici che adesso alla mia sinistra invitano tutta l'Assemblea a votare in un certo modo, dovrebbero ricordarlo perché, prima ancora che alle persone, noi siamo chiamati a dare ascolto ai valori. Sono i valori di libertà e giustizia quelli che negli ultimi decenni sono stati violentati e sopraffatti da una cultura che ha sempre permesso la prevaricazione, perché c'era il potere con essa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Senza voler polemizzare, sono dell'avviso che occorra fare anche una riforma della giustizia e che questo Paese abbia necessità - sempre che lo si voglia salvare - di una rivoluzione culturale che può e deve partire soltanto da noi, nel rispetto della verità e della giustizia. Cosa significa rispetto della verità?

Oggi ho riflettuto - per esempio - in merito agli attacchi rivolti ai senatori a vita. Mi sono detto che è verissimo, non sempre sono presenti, chi più chi meno e per tanti motivi. È anche vero, però, che altri senatori, che magari oggi vorrebbero che si votasse in un certo modo, li abbiamo visti in questa sede come ectoplasmi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Perché magari erano intenti, piuttosto che a fare ricerca, a difendere cause, fatto assolutamente ammissibile, ma se uno si fa eleggere perché si è candidato, dovrebbe tenere in conto, per rispetto istituzionale, anche il proprio mandato, che ha cercato, non gli è stato conferito.

A conclusione, rivolgo un invito innanzitutto ai senatori che siedono alla mia sinistra e poi a tutti gli altri. Nella lettera che ha inviato a tanti di noi, l'onorevole Berlusconi ci invita a ragionare in coscienza. Bene, adesso sono io che vi invito: ragionate se in coscienza difendere a spada tratta una evidente inapplicazione della norma, una evidente prassi per cui si rifiuta di prendere atto che c'è un condannato, sia lecito in una prospettiva di giustizia, di verità e di democrazia. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sul documento in esame.

Chiedo al relatore, senatore Stefano, se intende intervenire.

STEFANO, *relatore*. Signor Presidente, credo sia opportuno come relatore esprimermi sugli ordini del giorno, non come fatto personale, ma semmai in coerenza e in continuità con le decisioni assunte dalla Giunta.

Intervengo brevemente sui singoli punti, non prima di avere detto che il mio parere è contrario su tutti gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Stefano, sugli ordini del giorno non è previsto che si esprima: la sua è una replica di carattere generale.

STEFANO, *relatore*. L'Assemblea del Senato, come ho già detto questa mattina, non può intendersi come un giudice *a quo*, come tale, legittimato nel nostro ordinamento a sollevare una questione di legittimità costituzionale, né è giudice competente a sollevare rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo

alla Corte di giustizia dell'Unione europea di Lussemburgo. Oltre questo dato formale, in ogni caso, non sussiste il requisito di merito della «non manifesta infondatezza», utile a sollevare questione di legittimità costituzionale, né si avverte la rilevanza della normativa dell'Unione europea, del tutto estranea nella vicenda in esame, anche perché eventuali profili di incandidabilità al Parlamento europeo non sono ora in discussione.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Ma che cosa dici?

STEFANO, *relatore*. Come pure rispetto al tema della definitività della pena interdittiva, di cui ho sentito parlare questa mattina in vari interventi, credo ci si basi su un presupposto sbagliato: la decadenza dovuta ad interdizione sopraggiunta non può aversi mediante una mera presa d'atto della sentenza definitiva della magistratura. Bisogna rispettare la stessa procedura, che è stata fin qui seguita per la decadenza da incandidabilità sopravvenuta, con la relativa tempistica che non è comprimibile. In sintesi, non si tratterebbe di una mera presa d'atto che possa prendere non più di una settimana di tempo, come qualcuno ha affermato: piuttosto, si tratterebbe di un inutile richiamo ad una sorta di fatica di Sisifo, tra l'altro non rispettosa delle leggi in vigore e delle sentenze diventate definitive, e qui introdotte per meri fini dilatori. (*Commenti del senatore Bondi*).

Una lettura del Regolamento per la verifica dei poteri impone il contraddittorio dialettico fra le parti - lo dico ancora una volta alla senatrice Alberti Casellati - non potendosi ritenere sufficiente l'interlocuzione diretta e esclusiva solo con il senatore resistente. Del resto, tale modalità è stata condivisa all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 1° ottobre 2013. In tal senso possono annoverarsi svariati ed univoci precedenti presso la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati - ad esempio - nelle sedute pubbliche del 9 luglio 2007 (caso Previti), del 29 gennaio 2010 (caso Corsini) e del 28 luglio 2010 (caso Drago).

A norma di Regolamento il contraddittorio va integrato evidentemente solo con il diretto interessato all'eventuale decisione di decadenza della Giunta. Gli attuali primi dei non eletti in tutte le circoscrizioni regionali in cui era stato originariamente proclamato il senatore Berlusconi non trarrebbero alcun beneficio dalla procedura in atto, non essendo modificabile la decisione di opzione a suo tempo assunta dallo stesso senatore Berlusconi per la regione Molise.

La pronuncia della Corte di appello non dice quello che il contenuto di alcuni interventi hanno voluto richiamare questa mattina. Estrapolare una frase o un concetto per attribuirgli un significato non voluto è operazione logica, ma credo non coerente e non condivisibile, e certamente la sentenza non qualifica la decadenza come sanzione penale. Il che inficia ogni supposta ragione di irretroattività sulla quale, peraltro, si è registrata già l'autorevole presa di posizione dell'organo di vertice della giustizia amministrativa. Ricordo, da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, del 29 ottobre 2013.

Concludo dicendo che non posso che confermare la nostra contrarietà anche rispetto al tema della mancata convalida in caso di certe condanne definitive. Io credo che questa richiesta sia strumentale e, forse, anche fuorviante, in quanto mira a rappresentare come disordinati e confusi i lavori della Giunta durante la camera di consiglio del 4 ottobre scorso: rassicuro, anche in questo caso, che così non è stato. In merito specificatamente all'episodio ormai famoso del *post* del senatore Crimi e alle comunicazioni di altri membri della Giunta, già ho fornito al presidente Grasso una dettagliata relazione da cui si evince senza incertezze che l'episodio è stato chiarito già durante la stessa camera di consiglio e che non vi è stata alcuna ripercussione sul buon andamento della discussione e della conseguente decisione.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). C'è stata una violazione!

STEFANO, *relatore*. In ogni caso non è stata individuata nessuna comunicazione dei componenti della Giunta ...

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Ma non è possibile. Un relatore che riapre il dibattito!

STEFANO, *relatore*. ...connotante indebite influenze esterne sulle decisioni da assumere, e l'unanime partecipazione dei componenti della Giunta alla successiva seduta per l'approvazione della relazione ne ha definitivamente riconosciuto la legittimità.

CALIENDO. Abbiamo votato contro!

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per qualche minuto in attesa dell'avvio della ripresa televisiva. Invito, pertanto, i colleghi che interverranno al rispetto assolutamente rigoroso dei tempi assegnati.

(La seduta, sospesa alle ore 15,28, è ripresa alle ore 15,30).

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione degli ordini del giorno.

FERRARA Mario (*GAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (*GAL*). Signor Presidente, chiedo al presidente Stefano che mi ascolti bene. Il principio a base della deliberazione a cui oggi siamo chiamati non è, come egli afferma, l'applicazione del disposto di un decreto legislativo (decreto legislativo, a nostro avviso, probabilmente viziato da eccesso di delega, ancorché con connotazioni di incostituzionalità: io mi onoro di avere, a suo tempo, votato un emendamento che voleva correggere la delega).

Io credo che noi, invece, dobbiamo essere a favore della continuazione della difesa delle vigenti garanzie costituzionali presenti nella nostra Costituzione a tutela degli organismi parlamentari, e non già, come avverrebbe se votassimo la sua proposta o se non votassimo gli ordini del giorno che sono correttivi di questa, a favore dello smontaggio pezzo per pezzo e della demolizione, con accanimento sistematico, pervicace e fazioso, del sistema di garanzia della nostra Costituzione.

Se (ed è il se più importante, più sofferto), in funzione di questa pervicace ventennale lotta contro il nemico Berlusconi, volete continuare con la più efferata disattenzione, e anche con il disprezzo dei fondamentali diritti democratici, vi state sbagliando: non è con un'opera di impronta stalinista che potrete procedere all'appropriazione di istituzioni, con una via quindi succedanea a quella democratica.

Oggi, presidente Stefano, lei, e la sua parte politica volete far passare il concetto, ammantato da un falso rispetto della giustizia e da quello che, con l'uso comune delle parole, viene definito sentimento giustizialista, che noi non stiamo procedendo a una decisione ma stiamo ottemperando ad una sentenza. È sbagliato. Il principio di cui io parlo non è quello cui si riferisce lei.

Io voglio parlare non dell'impunità del parlamentare Berlusconi, non del fatto che non si debba prevedere in Costituzione la possibile punizione di un parlamentare. Voglio parlare del fatto che, per procedere a quella punizione nei confronti di qualsiasi parlamentare (che egli si chiami Moranino o si chiami, ricordando quanto avvenuto qualche anno fa, Tedesco), noi si debba procedere non ad ottemperare ad una sentenza ma ad una autorizzazione. È in questo senso che noi dobbiamo riguardare ciò che stiamo facendo con una maggiore attenzione, perché da questa attenzione discendono la vita e la sopravvivenza di uno Stato di diritto e la sopravvivenza della nostra democrazia.

È stato così, Presidente del Senato, sin dai tempi della Repubblica romana per i tribuni della plebe. È così oggi in tutte le più moderne democrazie. Da sempre le democrazie stabiliscono che le punizioni disposte da una sentenza a carico di un parlamentare per essere approvate non debbono essere recepite con mera formalità, ma devono essere discusse e autorizzate. La definizione di quale organo dovesse essere chiamato ad autorizzarle è stata oggetto di una lunga discussione in Costituente. Vi parteciparono - piccoli e poveri noi, a confronto di coloro - Calamandrei, Moro, Fanfani, Leone, Mortati. In quel dibattito intervenne lo stesso presidente Terracini, e su quel dibattito, signor Presidente, sono stati scritti libri.

La nostra Biblioteca della Minerva è piena di libri in proposito, e proprio sull'articolo 66 c'è un tomo di seicento pagine: sull'articolo 66, e su quei tre giorni di dibattito. E proprio Mortati, che non era un tizio qualunque, ma un ordinario di diritto costituzionale, parlamentare per più legislature, componente sino al 1972 della Corte costituzionale, come registrano le cronache parlamentari di quel tempo, distinguendo il suo intervento con l'aggettivazione d'intervento secco e perentorio, esigeva che ci fosse la tutela delle minoranze, cioè che non fosse la maggioranza di oggi a decidere sul *leader* dell'opposizione. Era necessario diceva, e dicevano i Padri costituenti, che non vi fosse una giurisdizione domestica, ma che fosse un organo terzo, non

quello che poteva trasformarsi in un plotone di esecuzione, ma un organo terzo a dover decidere. Era ed è così in Inghilterra.

Si dice che non debba esserci un quarto grado di giudizio. In Inghilterra, oltre i tre gradi di giudizio, decide un organo esterno al Parlamento, e il Parlamento ha il potere di richiamare quella decisione: su un parlamentare, nella democrazia inglese, regina di tutte le democrazie, ci sono cinque gradi di giudizio. È così in Francia, in Germania, in Olanda, in Belgio. Non è così in Romania, e alla Romania per poter essere presente nell'Unione europea è stato richiesto dall'Unione che quel sistema domestico fosse cambiato, quel sistema che è uguale a quello italiano. L'Italia come la Romania, con tutto il rispetto per la Romania: con il solo coniugarsi che siamo i due soli Paesi neolatini.

Ma andiamo avanti. Proprio per dare ragione a molti Padri costituenti e a molti odierni costituzionalisti e per dare voce al nostro convincimento abbiamo chiesto che intervenisse sull'odierno processo decisionale un organo terzo: abbiamo chiesto di adire la Corte costituzionale. Ci è stato detto che non era possibile, ci è stato detto di no con ostinazione, con violenta determinazione, con continuato, ossessivo accanimento. Voi dite che il parlamentare Berlusconi va giudicato dalla maggioranza. Forse così siete abituati a fare, visto che nel 1994, lasciate alla vostra maggioranza di giudicare l'onorevole Vendola: contrariamente ad una relazione della Giunta delle elezioni votata all'unanimità che lo dava decaduto, la vostra maggioranza lo ha mantenuto in Parlamento. Questo siete abituati a fare e questo volete continuare a fare. *(Applausi dai Gruppi GAL e FI-PdL XVII)*.

Per non sbagliare, avete preteso che ciò sia fatto con voto palese, in modo tale che, in ossequio ad un'ipocrita necessità di trasparenza, il parlamentare non si discosti dalla pazzia della folla, di manzoniana memoria (signor Presidente, conosciamo la sua passione e tutti abbiamo letto la «Storia della colonna infame»), che passa per il giudicato del popolo, che è il tribunale. Avete introdotto il voto palese, con un'ulteriore violenza, e da questo continuo a dissociarmi. Sono due cose assolutamente diverse, come sapete: avete ottenuto questa variazione, ma il Paese vi è contro.

Ho letto la «Storia della colonna infame»: il Manzoni parlò allora di come, in ossequio ad una fomentata credenza popolare, talvolta si compiano indicibili e incredibili errori di giudizio, che la storia poi provvede ad invertire. *(Applausi dai Gruppi GAL e FI-PdL XVII)*. L'addebito di infamia, ora del condannato, domani sarà di voi che volete giudicarlo. Io non voglio far parte del vostro consesso, e perciò voteremo contro la proposta della Giunta, perché in futuro l'infamia sia soltanto vostra. *(Applausi dai Gruppi GAL e FI-PdL XVII e NCD)*.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, siamo oggi chiamati a prendere una decisione importante

che per Costituzione spetta a questa Assemblea, ossia a decidere sull'incandidabilità sopravvenuta del senatore Berlusconi.

Dobbiamo porci a mio parere tre domande: la legge Severino è manifestamente incostituzionale o no? Essa si applica al caso in esame? Siamo in presenza di una persecuzione giudiziaria ai danni del senatore Berlusconi?

La risposta alla prima domanda è agevole: la legge ha delegato il Governo Monti ad emanare un decreto legislativo per prevedere, in caso di condanna per gravi reati, l'incandidabilità alla carica di membro del Parlamento. Alla lettera *m*) del comma 64 dell'articolo 1 della legge n.190 del 2012, il Parlamento ha dato indirizzo al Governo di disciplinare anche la decadenza dalle cariche relative in caso di sentenza definitiva successiva alla candidatura. Vorrei ricordare a tutti noi che tale legge venne votata anche dal partito del senatore Berlusconi. Ebbene, il Governo Monti altro non ha fatto che attuare la predetta delega del Parlamento. Ora il partito del senatore Berlusconi obietta che si tratterebbe di una legge incostituzionale per violazione del principio di irretroattività e che la questione dovrebbe essere in ogni caso sottoposta alla Corte costituzionale. A prescindere dal fatto che sarebbe davvero inaudito se il Parlamento decidesse di deferire al giudice delle leggi una legge votata dallo stesso Parlamento poco tempo prima, la questione è manifestamente infondata. Non lo dico io, ma lo dice il Consiglio di Stato. Come è stato chiarito recentemente dal giudice amministrativo: l'applicazione delle cause di incandidabilità contemplate dalla legge Severino alle sentenze di condanna intervenute in tempo anteriore non si pone in contrasto con il principio della irretroattività della norma penale, giacché la normativa in esame non ha natura, neppure in senso ampio, sanzionatoria, penale o amministrativa. Il fine perseguito dal legislatore è infatti quello di allontanare dallo svolgimento del *munus publicum* i soggetti la cui radicale inidoneità sia conclamata da irrevocabili pronunce di giustizia. La condanna penale irrevocabile viene in considerazione come mero presupposto oggettivo cui è collegato un giudizio di inidoneità morale a ricoprire la carica elettiva. La condanna stessa è dunque un requisito negativo ai fini della capacità di restare membro del Parlamento. Non sussiste quindi il minimo dubbio che la legge Severino sia conforme alla Costituzione.

La risposta alla seconda domanda è altrettanto semplice: il senatore Berlusconi è stato pacificamente condannato in via definitiva alla pena detentiva di quattro anni perché è stato riconosciuto colpevole di aver commesso il reato di frode fiscale. Ha perso quindi i requisiti di legge per poter ricoprire la carica di senatore. A differenza delle altre cariche elettive, dove la decadenza avviene di diritto, per il semplice passaggio in giudicato della sentenza penale, per i parlamentari vige una regola diversa: viene infatti chiamata l'Assemblea a decidere, esercitando la prerogativa ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. La funzione di questa norma costituzionale è notoriamente quella di tutelare l'indipendenza delle Camere nelle persone dei loro membri, quali espressioni dirette della volontà-sovrano popolare, contro la possibilità di ingerenze, condizionamenti, intimidazioni, arresti abusivi da parte di portatori del potere giudiziario, ossia dei magistrati.

Dobbiamo, quindi, verificare se le varie sentenze di condanna intervenute a carico del senatore Berlusconi siano espressione di una persecuzione politica da parte della magistratura.

Mi sono preso il tempo di leggere tutta la sentenza della Corte di cassazione del 1° agosto 2013, che, come sappiamo, ha confermato, nella parte che ci interessa, le conformi sentenze di primo e di secondo grado, che avevano accertato la colpevolezza del senatore Berlusconi. I giudici supremi, a mio parere, hanno motivato il loro verdetto in modo ineccepibile. In tre gradi di giudizio è stato quindi accertato che il senatore Berlusconi ha messo sistematicamente in atto e praticato per vent'anni un meccanismo fraudolento di evasione fiscale a danno dello Stato. La tesi di essere stato vittima di una truffa, rilevata solo ora, è a mio parere ridicola ed è smentita dai fatti accertati dalla magistratura e dall'atteggiamento dello stesso senatore Berlusconi, che in tal caso non avrebbe certamente esitato a denunciare tanti anni prima i truffatori.

La risposta alla terza domanda è quindi che il senatore Berlusconi non è un perseguitato politico, ma ha semplicemente subito una condanna per una colossale evasione fiscale; ha quindi perso i requisiti di legge per far parte di questa Assemblea. Per questa ragione, il Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE voterà contro le proposte in difformità alle conclusioni della Giunta, che invece condividiamo. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD e M5S*).

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, i senatori del Gruppo Misto-Sinistra ecologia e libertà voteranno a favore della decadenza del senatore Berlusconi, in ottemperanza e in applicazione della legge Severino. In quest'Aula e in questi giorni si sta tentando invece di accreditare la tesi della persecuzione politica e giudiziaria.

È in corso una campagna martellante che mira a dipingere il senatore Berlusconi come vittima di una persecuzione, oggetto di un *golpe*, quello che si starebbe per perpetrare in quest'Aula, tanto che, proprio sulla base di questa presunta persecuzione, la neonata Forza Italia ha deciso ieri di uscire dalla maggioranza e di passare all'opposizione. Ma i nudi fatti di questi lunghi vent'anni raccontano una storia che non è solo diversa ma addirittura opposta, cioè di una persecuzione al contrario: di una persecuzione messa in atto contro la legalità.

I fatti ci dicono che Berlusconi è stato sì trattato in modo diverso da tutti gli altri, ma perché, pur di salvarlo, sono state varate per anni leggi scritte su misura per lui. 3 ottobre 2001: il Parlamento approva, su sua diretta spinta, una legge sulle rogatorie internazionali per invalidare, ai fini del processo per corruzione di alcuni giudici romani, i documenti bancari giunti dalla Svizzera. Inizio 2002: le pene e le prescrizioni per il reato di falso in bilancio vengono

drasticamente abbassate, con il risultato che tutti i processi per falso in bilancio che vedono Berlusconi imputato decadono. Fine 2001: il ministro della giustizia Castelli nega la proroga del giudice Guido Brambilla per cercare di far ripartire da zero l'intero processo SME-Ariosto. 5 novembre 2002: viene approvata la legge Cirami, che ripristina la desueta norma della *legittima suspicione* per motivi di ordine pubblico, al solo scopo di avvalorare la richiesta di spostamento del processo SME-Ariosto da Milano a Brescia; dopo un po', nel dicembre 2002, la finanziaria 2003 vara un condono tombale per i reati fiscali di cui si avvalgono sia Mediaset che Berlusconi personalmente. Il 18 giugno 2003 viene approvata una legge, il cosiddetto lodo Schifani, che sospende i processi a carico dei Presidenti della Repubblica, delle Camere, dei Presidenti del Consiglio e della Corte costituzionale. Il 29 novembre 2005 è il turno della legge ex Cirielli, quella che noi consideriamo il manifesto ideologico di questi anni: forti con i deboli e deboli con i forti. Grazie a quella legge decine di migliaia di colpevoli di reati minori resteranno in carcere, mentre Berlusconi ottiene la prescrizione nel processo SME. Berlusconi, sconfitto nel 2006, torna al Governo nel 2008 e viene approvato il cosiddetto lodo Alfano, che riprende la vecchia legge Cirami e sospende *sine die* i processi per i Presidenti della Repubblica, delle Camere e del Consiglio. Nel marzo 2010, falliti i tentativi di bloccare i processi Mediaset e Miles, nei quali Berlusconi è imputato, viene approvata la legge sul legittimo impedimento, che impone la sospensione per sei mesi dei processi in cui sono implicati il Presidente del Consiglio e i Ministri, prorogabili fino a diciotto mesi sulla base di una sola certificazione della Presidenza del Consiglio. Nel 2011 vengono presentati altri due disegni di legge, uno che ripropone il lodo Alfano e l'altro noto come "processo breve", che impone la prescrizione per i processi la cui durata supera i due anni per ogni grado di giudizio. Solo le dimissioni del Governo Berlusconi hanno impedito che anche queste leggi venissero approvate.

Cosa ci dice questo elenco? Parla di una persecuzione ai danni di Berlusconi, o dei tentativi reiterati e continui di far sfuggire alla legge e ai processi il senatore Berlusconi? Abbiamo parlato soltanto delle leggi che hanno tentato di far sì che il Presidente Berlusconi si sottraesse in qualche modo ai processi, e non dei vantaggi che sono stati da lui acquisiti sul piano economico.

Quindi, quello che abbiamo elencato in questo momento non corrisponde certamente a una vessazione; quanto oggi stiamo per votare, cioè la decadenza del senatore Berlusconi, corrisponde solo e unicamente all'applicazione della legge, finalmente e quindi alla riaffermazione di un principio semplice e solenne, che però in questi anni è stato messo a dura prova: la legge è uguale per tutti e, quindi, anche i potenti devono sottostare alla supremazia della legge e del diritto.

A chi in questi giorni ha sostenuto che in un Paese normale la decadenza del senatore Berlusconi, ai sensi di una precisa legge dello Stato, non si sarebbe dovuta votare senza prima rivolgersi alla Corte costituzionale vorrei soltanto dire che in un Paese normale sarebbero state inconcepibili le norme che vi ho prima elencato per favorire un singolo potente.

Noi oggi con questo voto vogliamo riaffermare un principio di legalità, che è la sostanza e l'essenza della democrazia. Deve essere chiaro che si tratta solo di un primo, pur se fondamentale, passo per ridare credibilità alle istituzioni parlamentari; altri ne dovranno seguire per riacquisire la fiducia dei cittadini.

Guardate, il berlusconismo non decade con Berlusconi; non può e non sarà cancellato da una sentenza o dal voto oggi di decadenza. La sua eredità è tutt'altro che morta: il populismo, la riduzione della politica alla popolarità del *leader*, l'annichilimento di fatto delle funzioni del Parlamento, l'esaltazione culturale della ricerca cinica della ricchezza e del proprio vantaggio ad ogni costo invece del perseguimento del bene comune purtroppo sono ancora tutti qui. Sono l'eredità di questo lungo ventennio. Superare il berlusconismo in tutti i campi, edificare un sistema e una cultura diversi è compito della politica, ed è questa la sfida per quanto ci riguarda come Sinistra Ecologia e Libertà e, speriamo, come centrosinistra nel suo insieme. La sfida che abbiamo dinanzi a noi è quella di mettere in campo un progetto politico e culturale e un'idea di società in grado di produrre quel cambiamento di cui il nostro Paese ha disperatamente bisogno; ma questo è compito nostro, della nostra battaglia politica e della nostra capacità progettuale.

Oggi qui voteremo per la decadenza del senatore Berlusconi, per far sì che tutti i cittadini sappiano che facciamo rispettare le norme, che le applichiamo, che la legge è uguale per tutti e che finalmente in questo Parlamento non si faranno più leggi *ad personam*. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL, PD e M5S*).

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, colleghi, siamo ancora qui ad affrontare questo argomento, che ormai sta interessando la nostra attività degli ultimi mesi. Purtroppo, in tutta questa vicenda sono andati ad inserirsi vari aspetti che forse non dovevano ingerirsi; ad esempio, su questo argomento c'è stato un grande ruolo dei *media*, ovviamente un grande peso dell'opinione pubblica.

Noi della Lega Nord abbiamo tentato di affrontare questo argomento cercando, quanto meno, di distaccarci da aspetti che forse per certi versi possiamo anche definire emotivi, e abbiamo provato a strutturare il nostro parere e la nostra opinione sulla vicenda dopo tutto il percorso che si è svolto in Giunta. Il nostro atteggiamento, infatti, non è stato quello di arrivare con un'opinione preconfezionata, cercando di trovare argomenti a supporto della stessa, ma, al contrario, di cercare prima di analizzare la situazione per arrivare poi a una conclusione.

Quello che possiamo dire è che in effetti, considerata la portata normativa del decreto legislativo Severino, forse alla fine sono più i dubbi e le perplessità che non le certezze. Vi sono dubbi e perplessità fortissime proprio sulla costituzionalità del decreto Severino, e sotto questo profilo certamente farò riferimento a interventi svolti anche da colleghi, che tra l'altro, anche nel

corso dell'esame della Giunta, si sono confrontati molto su temi squisitamente giuridici, ed io cercherò di essere aderente proprio a tali temi.

I dubbi di costituzionalità vertono proprio sulla retroattività dell'applicazione della cosiddetta legge Severino; anche noi abbiamo avuto dei dubbi, che riteniamo possano essere supportati da alcune sentenze giurisprudenziali in tal senso. Infatti, se consideriamo che l'articolo 25 della Costituzione prevede l'irretroattività della norma penale, è anche vero che vi sono più motivi e ragioni che ci portano a pensare che anche una sanzione quale la cosiddetta decadenza non debba applicarsi retroattivamente a fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della norma, come nel caso della cosiddetta legge Severino. Ricordo in particolare una sentenza del Consiglio di Stato la quale, trattando del rilascio del permesso di soggiorno, aveva ritenuto che la non concessione del permesso di soggiorno per la commissione di determinati delitti deve essere interpretata solo per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della norma. Quindi, anche in questo caso una sanzione afflittiva non è stata considerata da applicare per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma che la dispone.

Nel fare queste considerazioni ci soccorre anche un'analisi dell'articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Anche sotto questo profilo, in base all'articolo 7, che si pone come norma interposta, ovvero come una disposizione che deve integrare e dare contenuto alla nostra stessa Costituzione, riteniamo che effettivamente una sanzione come la decadenza debba considerarsi una sanzione afflittivo-punitiva che non si possa applicare a fatti pregressi. Ricordo la sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2010 che ha ritenuto, infatti, che dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi in particolare sull'interpretazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo si ricava il principio secondo il quale tutte le misure di carattere afflittivo - punitivo - devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto.

Quindi, supportati anche da questo, noi abbiamo ritenuto - e questo è stato il senso della posizione che abbiamo assunto nel corso dei lavori della Giunta - che effettivamente le perplessità e i dubbi esistenti in merito alla costituzionalità del decreto Severino avrebbero consigliato di rinviare proprio alla Corte costituzionale la decisione sulla costituzionalità di questa normativa, e a nostro avviso questo sarebbe stato veramente un atteggiamento prudente e opportuno. Tra l'altro, secondo noi questo percorso avrebbe per certi versi anche agevolato la gestione di una situazione in cui ovviamente si sono inseriti molti aspetti che forse di giuridico hanno poco e che di certo sono molto più politici. Ma demandare a un organo terzo, come la Corte costituzionale, una decisione sulla portata del decreto Severino sicuramente avrebbe consentito che fosse un ente terzo, apolitico, a decidere sull'applicazione della norma. In realtà, era solo una questione di tempi. Per questo motivo questa mattina noi abbiamo votato a favore della questione pregiudiziale e delle sospensive. Siamo infatti ancora convinti che questo sarebbe stato un percorso che forse avrebbe anche tolto dall'imbarazzo questo Senato, la cui decisione sicuramente potrebbe essere tacciata di essere politica e non giuridica.

A prescindere da tutto, non possiamo ovviamente entrare nel merito della moralità, della giustezza di una sentenza come quella della Corte di cassazione che ha pronunciato questa condanna. Ovviamente siamo convinti che le sentenze debbano essere rispettate; però è anche vero che un criterio di prudenza avrebbe suggerito di avere una condotta ben diversa.

Pertanto, il voto che esprimeremo oggi va in un senso, quello che abbiamo già ripetuto nella sede propria della Giunta. È un voto che vuole essere di contrarietà al decreto Severino, sul quale - ripeto - ci sono dei dubbi e sul quale tutti noi avremmo dovuto essere chiamati a fare degli approfondimenti, e sul quale la Corte costituzionale si sarebbe dovuta esprimere con una propria pronuncia definitiva. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Caliendo e Carraro).*

ROMANO *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(SCpI)*. Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, nessuno oggi avverte particolare gratificazione nell'intervenire su un tema così problematico, direi conflittuale, che inerisce alla nostra storia; eppure non possiamo sottrarci, né lo vogliamo. Soltanto riflessioni leali, pacate, sobrie, argomentate secondo ragione, possono esserci d'aiuto, possono esserci di sollievo, seppur parziale, per quanto insufficiente.

Sono del tutto consapevole, così come lo siamo tutti, dell'afflizione di chi oggi è sottoposto al giudizio di quest'Aula, dove considerazioni giuridiche, procedurali, etico-sociali sono indissolubilmente correlate, come lo sono, non ultime, certamente, anche considerazioni precipuamente politiche.

Non dobbiamo evidentemente sostituirci al giudizio della storia, che avrà modi e tempi suoi propri per manifestarsi. Oggi a noi questo non compete. Eppure indubitabilmente oggi viene scritta una gran parte di questa storia attraverso un percorso altro. Si chiede a noi tutti pertanto un supplemento di discernimento. Avvertiamo una gravosissima responsabilità che in altri campi e circostanze avrebbe percorso la strada non meno complessa dettata e guidata dal principio di precauzione. Detto in altri termini, nel dubbio di coscienza in una situazione dilemmatica circa opinioni contrapposte, si dovrebbe seguire quella più conforme alla legge, secondo il principio del tuziorismo. Ma io faccio anche riferimento al tuziorismo mitigato, in cui è ammesso il ricorso alla libertà nel solo caso che questa abbia dalla sua la massima probabilità, e su questo aspetto si soffermerà tra poco il collega senatore Albertini.

Avremmo auspicato un chiaro e tempestivo percorso di pacificazione, per tempo e anzitempo, a cui crediamo ancora con sincera disposizione. La domanda fondamentale alla quale dobbiamo dare una risposta convinta, argomentata e non ideologica è la seguente: stiamo trattando di un effetto punitivo della condanna o di un effetto di una condanna punitiva? Credo che la risposta è scritta: stiamo trattando di un effetto di una condanna che è punitiva.

Ci ritroviamo pertanto nell'ambito del riconoscimento di uno Stato di diritto, ovvero di salvaguardia della supremazia del diritto e delle relative libertà connesse all'uomo. Lo Stato di diritto presuppone che l'agire sia vincolato e sia conforme alle leggi vigenti. L'osservanza delle leggi vigenti rappresenta il minimo etico, argine invalicabile perché la democrazia possa sostanzarsi di valori comunitari, condivisi, partecipati.

Certo, diritto e politica sono direttamente interconnessi in una dinamica di reciprocità, ma possono anche confliggere. È un conflitto, questo, che ha la possibilità di ricomporsi se la coniugazione binaria non è diritto-politica ma invece diritto-democrazia, della quale la politica non sarà comunque ancillare. Da cui, come richiamato, la Carta costituzionale all'articolo 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge». Detto altrimenti, il rispetto della norma è fondamento e pedagogia per la democrazia, nella quale ognuno può riconoscersi e sentirsi tutelato; è il fondamento dello stare insieme; è il fondamento della dialettica sociale.

Alla fine di questo mio breve intervento, sicuramente sofferto per quanto riguarda le argomentazioni, sicuramente molto avvertito sotto il profilo politico ed etico-sociale, posso dire che il Gruppo Scelta Civica per l'Italia voterà a maggioranza a favore della mancata convalida dell'elezione nella regione Molise, ai sensi dell'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo del 31 dicembre 2012, n. 235.

Ma prima di ultimare questo intervento, credo che sovenga a tutti noi quello che fu detto tempo fa in cui si diceva: «Noi che abbiamo voluto apprestare il terreno alla gentilezza, noi non si poté essere gentili. Ma voi, quando sarà venuta l'ora che all'uomo un aiuto sia l'uomo, pensate a noi con indulgenza». (*Applausi dal Gruppo SCpI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Schifani. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*NCD*). Signor Presidente, noi ci accingiamo a dire no ad una scelta anomala ed ingiusta. Anomala per tutti i percorsi anomali di carattere procedurale che hanno caratterizzato la vicenda relativa a questo voto, alla decadenza del presidente Berlusconi. Anomala sin dall'inizio, considerati i tempi che il Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha voluto dare ai ritmi di lavoro della Giunta: si è impressa un'accelerazione senza precedenti. È sufficiente citare qual è stata la media delle riunioni della Giunta delle elezioni in questi ultimi cinque anni: due riunioni al mese.

Ebbene, da quando è stato incardinato questo procedimento, ai primi di settembre, sembrava che il sacro furore della velocizzazione dei lavori parlamentari - che, ove fosse stato sempre così per tutti i lavori di Commissione e di Assemblea, probabilmente avrebbe dato più risposte anche al Paese - dovesse obbedire, come obbediva effettivamente, ad una volontà di carattere politico: sedute notturne della Giunta e sedute senza fine dei lavori, perché si doveva arrivare ad un obiettivo, l'obiettivo cui stiamo arrivando, che è di carattere squisitamente politico.

Vi è poi un'altra anomalia ed è giusto che gli italiani che ci ascoltano lo sappiano: la violazione del vincolo di segretezza della camera di consiglio.

Lo abbiamo denunciato in più casi, e non siamo stati ascoltati. In un organismo di carattere - mi consenta, signor Presidente - giurisdizionale, perché era nel momento in cui si era riunito per deliberare (la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, per giurisprudenza consolidata - è stato ricordato più volte da colleghi e anche dal senatore Caliendo - in quell'occasione è organo della giurisdizione interna del Senato, in quanto abbiamo l'autonomia giurisdizionale di decidere all'interno delle nostre regole in via inappellabile), in quell'occasione alcuni parlamentari hanno cominciato a colloquiare con l'esterno. Al di là delle affermazioni offensive, alle quali, tra l'altro, si sono lasciati andare realizzare, il vincolo della segretezza è stato violato: lo abbiamo denunciato, e non siamo stati ascoltati. È questa una grave anomalia, che vizia secondo me il procedimento e che avrebbe dovuto portarla, signor Presidente, a dichiarare la irricevibilità dei lavori della Giunta.

Passo ad un'altra anomalia. L'ho detto stamattina: con un parere della Giunta per il Regolamento si è cambiato il Regolamento. Un voto segreto palesemente previsto, perché si tratta di voto sulla persona (perché Silvio Berlusconi è una persona e stiamo votando sulla sua decadenza, e il Regolamento del Senato è chiarissimo su questo), si è trasformato in voto palese attraverso un'interpretazione della Giunta a maggioranza.

Colleghi, fate attenzione a quello che si è consumato. Oggi è successo per Berlusconi; domani può succedere per altri. Sono stati rotti la valenza e il patrimonio di un sistema delle regole che, sino ad oggi, è stato patrimonio delle nostre istituzioni. Signor Presidente, è stato creato un grave precedente. Mi consenta di dirlo con il rispetto che le devo; lo dico anche alla Giunta e all'Aula. Avete creato un gravissimo precedente, secondo il quale domani, se si vuole andare contro una persona o una forza politica, una norma regolamentare non si modifica seguendo le regole procedurali e - quindi - con dibattito in Aula e voto qualificato, no: lo si fa a maggioranza, nella chiusura delle stanze ermetiche della Giunta, e non davanti al Paese come siamo qui. Queste sono anomalie gravi.

Abbiamo poi anomalie giuridiche che portano alla ingiustizia di questo voto. Abbiamo più volte denunciato l'esigenza di rimettere alla Corte costituzionale la valutazione sull'interpretazione di questa norma, se essa sia o meno retroattiva. Esistono dei principi costituzionali, anche di carattere europeo, che conosciamo, che prevedono che nessun soggetto può essere punito per un fatto se quel fatto non era penalmente rilevante all'epoca in cui lo ha commesso, perché non vi era una legge che lo sanzionava. Si tratta di valori fondanti della nostra Carta. Addirittura l'Europa va al di là della sanzione penale: l'Europa dice addirittura che nemmeno una sanzione personale amministrativa può essere compiuta se quella sanzione non era prevista al momento in cui la condotta è stata realizzata.

Abbiamo chiesto questo: la sospensione del giudizio perché la Corte, con una sentenza interpretativa (non di annullamento) della cosiddetta legge Severino, indicasse a noi legislatori la via per verificare effettivamente come andava interpretata questa normativa. Ci è stato detto di no.

È stato detto no anche ad un'altra acuta osservazione. Vedete, signor Presidente, signori colleghi, assistiamo adesso ad un'anomalia del nostro sistema. Allo stato attuale, Silvio Berlusconi, secondo il giudice naturale, che

è la corte d'appello, sarà sottoposto ad interdizione, ove la Corte di cassazione non dovesse accogliere il ricorso. Infatti, la Corte di cassazione, con sentenza definitiva, ha stabilito che, comunque, Silvio Berlusconi deve essere sottoposto ad interdizione e ha rimandato alla corte d'appello la rideterminazione della durata di tale pena accessoria.

Quindi, vi è un giudice. Il giudice naturale ha stabilito, allo stato attuale, che l'interdizione deve colpire Berlusconi per due anni, ma è un giudice che ha valutato l'entità e la gravità del fatto e il comportamento (seppur ingiustamente secondo noi); è il giudice competente, che conosce le carte del processo e che le ha interpretate secondo una propria logica. Di contro assistiamo invece ad un'altra legge - mi riferisco alla cosiddetta legge Severino - che applica un automatismo secondo il quale, non essendovi alcun giudice naturale, Silvio Berlusconi deve essere interdetto ed incandidabile per sei anni attraverso un automatismo.

Colleghi, ma ci rendiamo conto di come questo non sia un parallelismo, ma addirittura uno strabismo giuridico e costituzionale che voi state avallando con questo voto? Ci siamo chiesti questo, e chiediamo ancora oggi un momento di resipiscenza da parte di chi si accinge a votare a favore di questa decadenza.

Siamo in uno Stato di diritto? Se così fosse, avremmo potuto anche accogliere la sospensiva proposta dal presidente Casini a proposito del fatto che vi sarà un giudice naturale che si pronuncerà a gennaio-febbraio sull'interdizione giudiziaria. Sarebbe stato opportuno attendere quella pronuncia e, nelle more, rimettere alla Corte o sospendere il giudizio di oggi. Sarebbe stata una scelta saggia: noi l'abbiamo condivisa e votata. È stato detto no anche a questo, perché evidentemente, fin dall'inizio, fin dal primo giorno, signor Presidente, da quando ho visto le sedute della Giunta e l'atteggiamento tenuto dai colleghi di altri partiti, ho capito subito che si era orientati su un percorso di carattere politico e ideologico di appartenenza, non su un percorso di rispetto del diritto e dei diritti della persona; su un percorso che privilegiava l'appartenenza piuttosto che il rispetto della legalità.

Noi votiamo contro la proposta della Giunta perché vogliamo prendere le distanze da una pagina buia che oggi si realizza nella storia della nostra democrazia parlamentare. Secondo noi si realizza uno strappo di carattere istituzionale e costituzionale sulla legalità, sulla trasparenza delle nostre regole, che sono state violate sia in termini di diritto sia sotto il profilo procedimentale.

Non ci stiamo, e lo diciamo con fermezza, con pacatezza, ma con convinzione, perché - ricordiamocelo, colleghi - le regole sono garanzie di un sistema, sono patrimonio della nostra democrazia e devono essere applicate senza guardare il colore, la coscienza del soggetto nei cui confronti vanno applicate.

La legge è uguale per tutti, è vero, ma esiste anche un articolo 3 della Costituzione che prevede che tutti i cittadini sono uguali. Signor Presidente, noi abbiamo la sensazione e la certezza in quest'Aula che l'articolo 3 non sia stato applicato e non venga rispettato nei confronti del cittadino e senatore Silvio Berlusconi. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD).*

TAVERNA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si chiude, oggi, impietosamente, una «storia italiana», segnata dal fallimento politico, dall'imbarbarimento morale, etico e civile della Nazione e da una pesantissima storia criminale. Storie che si intrecciano, maledettamente, ai danni di un Paese sfinito e che conducono ad un preciso soggetto, con un preciso nome e cognome: Silvio Berlusconi.

La sua lunga e folgorante carriera l'abbiamo già ricordata in passato: un percorso umano e politico costellato di contatti e rapporti mai veramente chiariti, che passano per società occulte, P2, corruzione in atti giudiziari, corruzione semplice, concussione, falsa testimonianza, finanziamento illecito, falso in bilancio, frode fiscale, corruzione di senatori, induzione alla prostituzione, sfruttamento della prostituzione e prostituzione minorile. Insomma un delinquente abituale, recidivo e dedito al crimine, anche organizzato, visti i suoi sodali. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Puppato*). Ideatore, organizzatore e utilizzatore finale dei reati da lui commessi.

Senatore Berlusconi, anzi signor Berlusconi, mi dispiace che lei non sia in Aula. Forse alcuni hanno dimenticato che la sua discesa in campo ha avuto soprattutto, per non dire esclusivamente, ragioni imprenditoriali: la situazione della Fininvest nei primi anni Novanta, con più di 5.000 miliardi di lire di debiti, parlava fin troppo chiaro; il rischio di bancarotta era dietro l'angolo. Alcuni suoi dirigenti vedevano come unica via d'uscita il deposito dei libri contabili in tribunale.

La cura Forza Italia è stata fantastica per le sue finanze, perché - ricordiamolo - non è entrato in politica per il bene di questo Paese, come declamava da dietro una scrivania su tutte le sue televisioni.

Le elezioni politiche del 1994 hanno segnato l'inizio di una carriera parlamentare illegittima, sulla base della violazione di una legge vigente sin dal 1957, la n. 361, secondo la quale Silvio Berlusconi era ed è palesemente ineleggibile. Quella legge non è mai stata applicata, benché fosse chiarissima, grazie alla complicità del centrosinistra di dalemiana e violantiana memoria. Per non parlare dell'eterna promessa, mai mantenuta, di risolvere il conflitto di interessi. E tutto ciò è avvenuto non per ragioni giuridiche - come ora qualcuno, mentendo, vorrebbe farci credere - ma per onorare patti scellerati, firmati sottobanco per dividersi le spoglie di un Paese. Forse qualcuno si indignerà, urlando che queste sono semplici illazioni. Lasciamo che sia la storia a rispondere!

Camera dei deputati, 28 febbraio 2002, Resoconto stenografico della seduta n. 106 della XIV legislatura. Cito le parole dell'onorevole Luciano Violante, al tempo capogruppo dei DS, oggi PD, mentre si rivolge ad un collega dell'apparentemente opposto schieramento: «(...) l'onorevole Berlusconi (...) sa per certo che gli è stata data la garanzia piena - e non adesso, nel 1994, quando ci fu il cambio di Governo - che non sarebbero state toccate le televisioni.. Lo sa lui e lo sa l'onorevole Letta», zio. «Voi ci avete accusato di re-

gime nonostante non avessimo fatto il conflitto di interessi, avessimo dichiarato eleggibile Berlusconi nonostante le concessioni (...). Durante i Governi di centrosinistra il fatturato di Mediaset è aumentato di 25 volte». Questa è storia! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Come storia è la discesa in campo del senatore, fatta di promesse mai mantenute: dal taglio delle tasse al milione di posti di lavoro. Ma non era l'imprenditore illuminato che avrebbe salvato l'Italia, anzi l'azienda Italia? (*Applausi della senatrice Lezzi*). Quello che doveva pensare alla cosa pubblica?

Dal discorso del senatore Berlusconi del 1994 cito: «La vecchia classe politica è stata travolta dai fatti e superata dai tempi. (...) L'autoaffondamento dei vecchi governanti, schiacciati dal debito pubblico e dal finanziamento illegale dei partiti, lascia il Paese impreparato e incerto nel momento difficile del rinnovamento e del passaggio ad una nuova Repubblica». Incredibile, ma vero: sono proprio sue parole. Potrà però sorgerci legittimamente il dubbio che si sia preso gioco di noi per vent'anni, e ancora adesso? Due mesi fa abbiamo visto diversi Ministri, in suo nome, presentare le dimissioni dando inizio al siparietto della prima crisi di un Governo nato precario, per non parlare della legge di stabilità che giaceva ormai da settimane nella 5ª Commissione.

Ma lo vogliamo dire agli italiani che la legge, che dovrebbe assicurare i conti ma soprattutto garantire la ripartenza economica del nostro Paese e la sua stabilità, è stata svilita e degradata a semplice espediente dilatorio per farle guadagnare qualche altro giorno in carica? Oppure vogliamo ricordare i due bei regali che riceverà a spese di tutti noi contribuenti? Assegno di solidarietà pari a circa 180.000 euro; assegno vitalizio di 8.000 euro mensili.

C'è bisogno poi di ricordare perché ancora oggi qualcuno, nonostante l'evidenza dei fatti, nonostante una sentenza passata in giudicato, voglia un voto, uno stramaledetto voto per applicare una legge? Ha senso ribadire lo sfacelo di venti anni di indottrinamento fondato sull'apparire, sul dire e il non fare, sull'avere e non sull'essere? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Anche nell'ultimo atto della sua storia parlamentare comunque il senatore riuscirà a segnare un *record*. L'illegittimità e l'indegnità della sua carica senatoriale sono addirittura triple: incandidabilità sopravvenuta, ineleggibilità e interdizione da pubblici uffici per indegnità morale. In sostanza, un vero e proprio capolavoro!

Questo Senato poi sentirà un'enorme mancanza dell'operato parlamentare del signor Berlusconi. Ho sentito oggi riprendere i senatori a vita. (*Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici De Petris e Zanoni*). Dall'inizio della legislatura i dati dimostrano la sua dedizione al lavoro in questa istituzione; dimostrano la passione con cui ha interpretato il proprio mandato nell'interesse del Paese: disegni di legge presentati zero; emendamenti presentati zero; ordini del giorno zero; interrogazioni zero; interpellanze zero; mozioni zero; risoluzioni zero (*Applausi dal Gruppo M5S*); interventi in Aula uno, per dare la fiducia a questo Governo (eppure oggi è all'opposizione); presenze in Aula 0,01 per cento! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Quindi, di cosa stiamo discutendo? Della decadenza dalla carica di senatore di un personaggio che il suo mandato non lo ha mai neppure lontanamente svolto, di un signore che però ha puntualmente portato a Palazzo

Grazioli e ad Arcore ben 16.000 euro al mese per non fare assolutamente nulla, se non godere dell'immunità parlamentare.

In questi venti anni il signor Berlusconi è stato quattro volte Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio dell'Unione europea, due volte Ministro dell'economia e delle finanze, una volta Ministro dello sviluppo economico, Ministro degli affari esteri, Ministro della salute ma, soprattutto, è stato il Presidente del Consiglio che ha mantenuto per più tempo la carica di Governo e che ha disposto della più ampia maggioranza parlamentare della storia. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Un immenso potere svilito e addomesticato esclusivamente ai propri fini, cioè architettare reati e incrementare il suo personale patrimonio economico. (*Commenti del senatore Bondi*).

REPETTI (*FI-PdL XVII*). Dillo agli italiani che lo votano!

TAVERNA (*M5S*). Quante cose avrebbe potuto fare per questo nostro Paese, se solo avesse anteposto il bene comune ai suoi interessi personali (*Applausi dal Gruppo M5S*), le riforme strutturali alle leggi *ad personam*! (*Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo FI-PdL XVII*).

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Il tempo, Presidente!

TAVERNA (*M5S*). E, invece, dopo tutto questo tempo ci troviamo con la disoccupazione al 40 per cento, pensionati a 400 euro mensili, nessun diritto alla salute, nessun diritto all'istruzione...

MALAN (*FI-PdL XVII*). È un senatore della Repubblica! È un senatore della Repubblica! Lo deve far rispettare, Presidente!

TAVERNA (*M5S*). ...un territorio devastato dalle Alpi alla Sicilia, le nostre città sommerse dalle piogge (*Vive proteste dal Gruppo FI-PdL XVII*) e le nostre campagne avvelenate. (*Commenti del senatore Zanettin*). (*Applausi dal Gruppo M5S*). Era il 1997 quando Schiavone veniva a denunciare dove erano stati sversati quintali di rifiuti tossici: lo stesso anno in cui questo Stato decise di segretare tali informazioni. Tutto ciò con l'IVA al 22 per cento e un carico fiscale che si conferma il più alto d'Europa, pari al 65,8 per cento dei profitti commerciali...

ZANETTIN (*FI-PdL XVII*). Parla con il tuo presidente Grillo!

TAVERNA (*M5S*). ...e gli imprenditori... (*Vivaci commenti dal Gruppo FI-PdL XVII*).

MUSSOLINI (*FI-PdL XVII*). Basta! Basta!

TAVERNA (*M5S*). ...che si suicidano per disperazione, spesso nemmeno per debiti, ma per i crediti non pagati dalla pubblica amministrazione,

cioè dallo Stato stesso! (*I senatori del Gruppo FI-PdL XVII si levano in piedi e protestano animatamente*).

Di tutto questo il senatore Berlusconi non sembra preoccuparsi.

PRESIDENTE. Lasciate parlare. Lasciate finire l'intervento.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Presidente, Berlusconi è un senatore e lei lo deve garantire!

TAVERNA (*M5S*). La decadenza di un intero Paese sembra non interessarlo minimamente.

PRESIDENTE. Questo è lo spettacolo che date al Paese in diretta. Non permettete di parlare ai colleghi.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Vergogna! Vergogna!

PRESIDENTE. Concluda l'intervento, senatrice.

VOCI DAL GRUPPO FI-PDL XVII. (*All'indirizzo del Presidente*). Venduto! Buffone! Buffone!

PALMA (*FI-PdL XVII*). (*Rivolto ai senatori del Gruppo PD*). Pure voi dite qualcosa!

PRESIDENTE. Prima di essere costretto ad allontanare qualcuno, senatore questore Malan, intervenga sul suo Gruppo.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Sono a posto, Presidente!

CARDIELLO (*FI-PdL XVII*). Sono sette mesi che li sopportiamo!

PRESIDENTE. Silenzio! Senatrice Taverna, finisca il suo intervento. Ma concluda, per favore, perché il suo tempo sta per scadere.

TAVERNA (*M5S*). Presidente, l'ho cronometrato. Erano dieci minuti esatti. Se posso continuare termino.

Di tutto questo il senatore Berlusconi non sembra preoccuparsi. La decadenza di un intero Paese sembra non interessargli minimamente, conta solo la sua. Giusto.

CARDIELLO (*FI-PdL XVII*). Ma vattene, va!

TAVERNA (*M5S*). Ha il terrore di spiare la propria pena ai servizi sociali, di svolgere mansioni che ritiene non alla sua altezza. Beh, sappia che quelli sono lavori che centinaia di migliaia di italiani perbene svolgono con dignità e onestà. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Gli auguriamo che questa possa essere invece un'occasione per uscire dal suo mondo dorato, così forse potrà

rendersi conto del disastro e del baratro in cui i cittadini normali si trovano a causa del sistema da lui generato e alimentato.

MUSSOLINI (*FI-PdL XVII*). Basta, Presidente! Le tolga la parola!

TAVERNA (*M5S*). Questo però non deve essere un discorso di rabbia. Questo vuole essere un discorso di speranza... (*Vivaci commenti dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.

TAVERNA (*M5S*). Concludo, Presidente. La nostra presenza in quest'Aula oggi rappresenta un solo e semplice concetto: noi non vogliamo chiamarci politici, ma restituire il potere ai cittadini. (*Proteste dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Signor Berlusconi, accetti la decadenza, per la quale noi oggi voteremo a favore. (*Vivaci commenti dei senatori Cardillo e Falanga*).

Questa non è una vendetta. Qui non c'è nessuna ingiustizia o persecuzione. Qui ci sono solo cittadini italiani che vogliono riprendersi il proprio presente, altrimenti non avranno più un futuro. (*Vivi applausi dal Gruppo M5S. Molte congratulazioni*).

VOCI DAL GRUPPO FI-PDL XVII. Vergogna! Vergogna!

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, naturalmente il mio tempo comincia da ora.

Faccio una premessa, e mi rivolgo a tutti i colleghi: vorrei che quest'Aula, che è l'Aula del Senato della Repubblica, non confonda la libera manifestazione del pensiero con il diritto di libero insulto. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD*).

Signor Presidente, questo precedente non può passare, e lei che è garante di questa Assemblea, del Regolamento e della Costituzione non può permettere che ciò accada! (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD*).

VOCI DAI GRUPPI FI-PDL XVII E NCD. Brava! Brava!

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la decisione che assumeremo oggi va ben oltre il destino personale del presidente Berlusconi: tocca il punto di fondo del rapporto tra Parlamento, luogo della sovranità popolare (ricordiamolo, colleghi!), e la magistratura, ordine dello Stato a presidio e garanzia dei diritti dei cittadini.

Oggi siamo chiamati a decidere se il *leader* del più importante movimento del centrodestra in Italia, quattro volte Presidente del Consiglio, che

ha rappresentato con onore l'Italia presiedendo tre volte il G8 (unico tra tutti i Capi di Governo nel mondo), abbia o no i requisiti per continuare a sedere in questa Assemblea, che è l'Assemblea dei rappresentanti del popolo italiano. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD*).

Oggi cioè siamo chiamati a stabilire se il Parlamento è e resta sovrano, signor Presidente, oppure abdica alla sua funzione, limitandosi a scrivere la pagina definitiva di un uso politico della giustizia che dura da vent'anni. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD*).

Tento di dirlo con poche parole. Oltre 9 milioni di elettori hanno votato la coalizione guidata dal presidente Berlusconi e né io, né alcuno di voi può sostenere di rappresentare questo Paese più di come lo ha rappresentato e lo rappresenta Silvio Berlusconi, per la sua storia personale come uomo di Stato e per il suo ruolo politico attuale di *leader* di Forza Italia.

A segnare il suo destino non siamo noi, in realtà, ma alcuni magistrati. Alcuni fra i tanti che si sono occupati di lui dal momento in cui ha deciso di impegnarsi in politica per il suo Paese. Sarebbe peraltro ipocrita negare che tra ben identificabili settori della magistratura e opportunamente (o, meglio, opportunisticamente) selezionati settori della politica si sia innescata negli anni una vera guerra senza esclusione di colpi. Un duello di sciabola, dove la magistratura ha però sempre avuto dalla sua parte la forza della lama più tagliente ed efficace.

C'è stata negli anni una degenerazione patologica dei rapporti di forza, in un confronto muscolare tutto politico tra spezzoni dell'ordine giudiziario e personalità e partiti politici. Ma mentre la politica è soggetta al vaglio degli elettori e al bilanciamento dei poteri tipico delle democrazie, la magistratura gode in Italia di condizioni di privilegio che, da legittimo presidio a tutela dell'indipendenza, l'hanno trasformata in "sindacato" infallibile e intoccabile, totalmente irresponsabile, cui è garantita la sostanziale impunità e un potere superiore a qualsiasi potere dello Stato, per di più senza l'investitura del consenso popolare.

Questo rapporto patologico con la magistratura vale in Italia allo stesso modo per tutti coloro che sono vittime di errori e persecuzioni giudiziarie. L'Europa ci ha ripetutamente condannati per l'irragionevole durata dei nostri processi e per la mancanza di una disciplina accettabile della responsabilità civile dei magistrati. Ne consegue che la magistratura, in Italia, può, e vieppiù potrà, selezionare a proprio piacimento la classe politica e ribaltare le scelte del corpo elettorale sulla base di un vaglio ideologico-giudiziario. Questo significherebbe tradire la democrazia.

Per questo la vicenda del cittadino Berlusconi è emblematica, fondamentale e ha un valore che travalica i destini personali. Ecco, colleghi senatori, consegnare oggi Berlusconi a questa magistratura - che, per dirla con una citazione di Luciano Violante, ha rinunciato a stare sotto al trono per impugnare lo scettro del comando - significa consegnare la sovranità popolare.

Amici della sinistra, che considerate la giornata di oggi come un 25 aprile (la liberazione dal vostro nemico storico), in realtà state producendo l'8 settembre delle istituzioni democratiche. Consegnando lui consegnate voi stessi (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD*): assecondando la crociata state avallando il principio che la selezione giudiziaria delle candidature e

delle *leadership* sostituisce la selezione democratica. Attenzione: è solo propaganda di basso profilo dipingere questa posizione come la ricerca di un salvacondotto a favore di Berlusconi. Noi oggi criticiamo con indignazione il fatto oggettivo che il Parlamento e la sinistra si siano mossi con furia cieca, considerando un dogma ciò che un dogma non è e rinunciando a tutte le prerogative di approfondimento e riflessione che la politica ha il diritto, anzi il dovere di rivendicare.

I fatti dicono che nei confronti di Silvio Berlusconi sono scattate decine di procedimenti che hanno portato a migliaia di atti investigativi e a processi che in vent'anni hanno prodotto una sola condanna definitiva, attraverso il capovolgimento di due precedenti verdetti della Cassazione che avevano accertato la sua innocenza sugli stessi fatti. Oggi nuove prove e testimonianze porteranno a una richiesta di revisione del processo. Ma è comunque innegabile che esiste in Italia un problema giustizia che divide quest'Assemblea come divide il Paese.

In Senato poi siamo riusciti, onorevoli colleghi, a calpestare tutto: dalla Costituzione ai Regolamenti parlamentari. Abbiamo voluto, avete voluto, applicare la legge Severino retroattivamente, quando persino nelle motivazioni dei giudici d'appello la decadenza era indicata come sanzione amministrativa e ciò ne escludeva la retroattività. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Abbiamo rifiutato persino di interpellare e aspettare il giudizio della Corte costituzionale e delle Corti europee.

Abbiamo violato principi che sono i pilastri di qualsiasi democrazia e stracciato la pagina della Costituzione che all'articolo 25 afferma il principio della irretroattività della legge penale come inviolabile e prescrittivo. Abbiamo violentato a colpi di maggioranza (una maggioranza formatasi solo per colpire ed eliminare il più rapidamente possibile l'avversario politico Berlusconi) i Regolamenti delle Camere, introducendo il voto palese con una norma interpretativa che cambia il nostro Regolamento senza passare dall'Aula. Colleghe, senza passare dall'Aula! Un mostro giuridico. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD*).

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Vergogna!

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Ci siamo, vi siete, mossi producendo modifiche *contra personam* (queste sì *contra personam*), negando la segretezza del voto sulle persone che i Padri costituenti, comunisti compresi, anzi soprattutto loro, consideravano un'imprescindibile norma di civiltà. Questo fatto umilia la funzione stessa dei parlamentari obbligati, col voto palese, ad obbedire più che alla loro coscienza (garantita dalla riservatezza del voto segreto) alle logiche di partito, alle indicazioni dei *leader* e alle pressioni mediatiche.

E ancora: avete tollerato che in camera di consiglio si violasse la segretezza, la sacralità della decisione, facendone uscire anche insulti e dileggi contro Berlusconi, tanto per assicurare al mondo l'imparzialità della decisione. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

La questione di fondo, oggi, è politica, storica, nazionale. Ritenete di poter decidere a cuor leggero di estromettere dal Parlamento il vostro princi-

pale avversario politico? L'avversario che con senso di responsabilità ha lavorato dopo le elezioni per un Governo di larghe intese? Bene, domani potrà toccare a ciascuno di noi. A ciascuno di voi. Stiamo rinunciando alle prerogative del Parlamento. E la democrazia non sarà mai più al sicuro.

Ieri si è taciuto di fronte a casi eclatanti (ultimo, ma non ultimo, Scaglia) che hanno ingiustamente pagato un prezzo alto, mentre i giudici che hanno sbagliato non sono né saranno mai responsabili per i loro orrori. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, NCD e GAL*).

Oggi su Berlusconi non solo si tace, ma si acconsente alla richiesta di un'esecuzione. Parafrasando Brecht, prima tocca ad alcuni, poi ad altri, alla fine verranno a prendere anche noi e saremo soli e indifesi, anche se avremo ragione. (*Commenti dal Gruppo PD*). Colleghi, consentirete che i giudici selezionino le *leadership* e che ciascuno di noi sia esposto al circuito infernale per cui un avviso di garanzia diventa sinonimo di colpevolezza nella grancassa del circuito mediatico dei finti moralizzatori? Consentirete che l'uso distorto di strumenti di indagine diventi la verità per un'opinione pubblica animata dalla rabbia verso le istituzioni?

Chi di voi oggi voterà per la decadenza del senatore Berlusconi si dovrà assumere tutta la responsabilità di questa decisione davanti al Paese e alla storia dell'Italia repubblicana.

Vi prego di mettere da parte le differenti visioni politiche e di invocare la vostra coscienza di cittadini e di italiani che sanno rispettare l'avversario, che ne riconoscono il valore e si confrontano in una sana e leale competizione delle idee. Noi, in piena coscienza, ci opporremo alla decadenza, convinti di fare la cosa giusta in primo luogo nei confronti del Paese. Convinti che questa Assemblea non potrà decidere altrimenti se avrà rispetto per se stessa, per la democrazia e per la storia condivisa. Perché ripeto - e concludo là da dove ho cominciato, signor Presidente - che la decisione che assumeremo oggi va ben oltre i destini del singolo. Sarà invece la prova per definire la qualità della nostra cultura democratica, che darà al Paese la misura di una classe dirigente coraggiosa e leale, che non cerca le scorciatoie del nodo scorsoio e del plotone d'esecuzione, ma ha la maturità di assecondare i cambiamenti inevitabili della storia, rispettando le regole e la volontà popolare. Perché la storia d'Italia non è la storia di una parte, ma la storia di tutti gli italiani.

Consegnando Berlusconi, consegnerete la libertà: la nostra e la vostra. (*Vivi applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, NCD e GAL. Molte congratulazioni. I senatori del Gruppo FI-PdL XVII scandiscono: «Silvio! Silvio!»*).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, lasciate proseguire le dichiarazioni di voto.

ZANDA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, oggi sono stati svolti molti argomenti, alcuni condivisibili e altri no. È stato un dibattito ordinato, nel suo complesso, in cui ciascuno di noi ha potuto esprimere il suo pensiero e le sue

opinioni. Ho compreso meno quanto ho sentito fuori dall'Aula, e a questo proposito ho due osservazioni da fare.

La prima è che bisogna essere prudenti: evocare la piazza con toni forti è molto pericoloso per la democrazia. (*Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII*).

La seconda è che gli insulti gratuiti e infimi al presidente Napolitano sono una brutta pagina della nostra vicenda istituzionale. (*Applausi dal Gruppo PD*).

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Questa è peggiore!

ZANDA (*PD*). Sono errori seri e gravi, che hanno guastato un dibattito pubblico che per mille ragioni avrebbe dovuto avere un altro contenuto.

La distinzione tra giustizia e Governo è uno dei tratti che costituiscono la base di tutti i sistemi costituzionali delle democrazie occidentali e, malgrado ciò, nella nostra discussione pubblica la vita del Governo è stata di continuo collegata alla decadenza del senatore Berlusconi. Considerata la sua forte personalità e il peso, riconosciuto, che ha avuto nei nostri ultimi vent'anni, tutto questo è comprensibile, anche se non condivisibile.

La politica è il cuore della vita del Parlamento, ma, nonostante le tensioni delle ultime settimane, né la politica né il numero dei nostri voti, senatrice Bernini, possono condizionare un voto che ha un'altra natura.

Per il Partito Democratico, al Senato tocca esclusivamente prendere atto della sentenza della Cassazione e applicare la decadenza prevista dall'ordinamento. Tutto il resto, tutte le alternative rappresentate anche oggi nelle numerose questioni preliminari, sospensive e ordini del giorno che sono stati presentati, tutte le alternative all'immediata applicazione della sentenza della Cassazione sono artifici costruiti per allungare i tempi. Ma questo rinvio non è possibile, senatore Caliendo. Lo dico a lei che, solo un anno fa, qui in Senato, apprezzò esplicitamente proprio la rapidità con cui il decreto Severino fu approvato.

Dobbiamo avere memoria della nostra storia. Nel 1994 - è stato citato stamattina - una vastissima ribellione popolare ha determinato profondi cambiamenti nel Paese e un drastico ridimensionamento della tutela costituzionale del mandato parlamentare. Furono gli italiani, senatore Minzolini, indignati dalla corruzione e dall'abuso distorto e spesso volgare delle immunità parlamentari, a far sparire dal Parlamento, con libere elezioni, interi partiti e ad annullare una generazione di uomini politici. Un'intera generazione, senatrice Taverna! Dopo di allora si è fatta sempre più acuta la sensibilità sociale verso gli abusi della politica, per i quali la condanna è ormai sempre immediata e pesante. Ed è proprio questa sensibilità sociale che indusse il Governo Berlusconi ad emanare una legge anticorruzione e il Governo Monti il successivo decreto. Noi oggi applichiamo soltanto quelle norme.

Nessuno deve subordinare le garanzie della legge agli umori dell'opinione pubblica, ma, al contrario, abbiamo il dovere di impedire che i valori e i sentimenti di tanti italiani vengano offesi dall'illegalità impunita.

Onorevoli senatori, stiamo molto attenti. Persino le ridotte prerogative del nuovo articolo 68 potrebbero essere rimesse in discussione dalla volontà

collettiva del Paese se dimostrassimo di non saperle usare correttamente, se cedessimo alla tentazione di considerarle non una garanzia della libertà del mandato dei parlamentari, ma un segno dello *status* privilegiato del ceto politico.

Oggi, visti i fatti e le norme, il voto a favore della decadenza del senatore Berlusconi non è una scelta rimessa alla nostra discrezione politica: è un nostro dovere nei confronti della legalità. Respingheremo quindi gli ordini del giorno contrari. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S e del senatore Buemi)*.

Sono passati quattro mesi dalla notifica al Senato della sentenza con la quale la Cassazione lo ha condannato irrevocabilmente e ha determinato l'interdizione dai pubblici uffici. Non mi dilungo sui passaggi giudiziari della vicenda; è stato già fatto. Vado alla sostanza, e dico solo che è la prima volta nella mia vita e nella mia lunga esperienza che sento definire colpo di Stato il rigoroso rispetto delle leggi e delle sentenze. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Le Giunte delle elezioni e per il Regolamento hanno deliberato l'applicazione della decadenza e le modalità del nostro voto.

Al momento della sua emanazione, il decreto Severino, che ha forza di legge, venne accolto come garanzia della moralità dei parlamentari e mai, prima del caso del senatore Berlusconi, ne erano stati messi in discussione il merito, la costituzionalità e nemmeno l'immediatezza dell'esecuzione (mi scusi se ricordo anche questo, senatore Casini).

Il Senato è stato pressato in tanti modi, diretti e indiretti, da chi voleva rimandare il voto all'infinito e da chi, invece, lo chiedeva subito, prima di qualunque istruttoria. Non ci sono stati né rallentamenti né accelerazioni: le due Giunte hanno lavorato in modo impeccabile a garanzia della piena legittimità di questa seduta, compreso il voto palese, al cui proposito debbo ricordare alla senatrice Alberti Casellati perché sul caso del senatore Di Girolamo io chiesi il voto segreto. Si trattava non della verifica delle condizioni di eleggibilità di un senatore, ma della sua libertà personale, quando cioè il voto segreto è esplicitamente richiesto dal combinato disposto dell'articolo 113 del nostro Regolamento e dell'articolo 13 della nostra Costituzione.

Signor Presidente, la ricostruzione dello Stato, la riaffermazione della separazione dei poteri e dello Stato di diritto sono la base della nostra democrazia, sono le premesse del nostro stare insieme: negandole, anche solo a parole, si negano la stessa Nazione e la stessa Patria. Ma in questa fase della sua tribolata storia però sono anche il campo dove l'Italia mette in gioco il suo futuro. Sono la condizione per uscire dalla crisi e per riprendere la strada dello sviluppo sociale ed economico.

Noi sappiamo che la crisi italiana è più grave e più difficile che nel resto di quell'Europa, dove noi vogliamo restare a testa alta, con la rispettabilità del Paese fondatore. La crisi ci ha posto davanti a problemi di una gravità e di una difficoltà che sinora mai nessuno aveva immaginato. Se fossimo saggi, dovremmo saper vedere il pericolo ed averne paura, molta paura; dovremmo preoccuparci per i nostri figli, smettere di mestare, dovremmo pensare al futuro.

La natura del nostro declino non è soltanto economica e finanziaria, ma prima ancora conseguenza diretta del forte indebolimento dello Stato e

della pericolosa fragilità della legalità e di quei valori civili che legano tra loro la società e la Nazione.

Nessuno sottovaluta l'impegno gravoso che attende le forze politiche e gli uomini che vogliono guidare il nostro Paese fuori dalle difficoltà. Semmai, può pesare su di noi un senso di inadeguatezza dinanzi alla profondità e al numero dei problemi irrisolti che dobbiamo quotidianamente affrontare. Penso alla mia personale inadeguatezza, ma anche alle difficoltà dei partiti e dei Gruppi parlamentari, mai come oggi tormentati da povertà di pensiero, scissioni, contrasti interni, nuove *leadership* che si propongono e vecchie che si indeboliscono. Siamo in un passaggio storico drammatico, che può compromettere il futuro dell'Italia per i prossimi decenni.

E come potremmo farcela senza una profonda riforma culturale e morale, senza tenere la barra dritta sui grandi codici etici e civili della nostra civiltà, senza una fedeltà quotidiana ai principi della legalità repubblicana? (*Applausi della senatrice Puppato*).

In una democrazia, il primo luogo dove lo Stato di diritto e la separazione dei poteri debbono essere affermati e difesi è il Parlamento. È qui che vanno affermati e difesi.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Li avete difesi bene!

ZANDA (*PD*). È questo il punto di partenza - il dovere sacro, mi verrebbe da dire - da cui tra breve ciascun senatore dovrà muoversi per esprimere il proprio voto, perché, nonostante la forza di settanta anni di Repubblica, il nostro Paese non potrà mai dirsi compiutamente democratico se la legge non sarà veramente uguale per tutti. (*Vivi applausi dai Gruppi PD, SCpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Informo gli onorevoli senatori che si conclude qui il collegamento in diretta televisiva.

ALBERTINI (*SCpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ALBERTINI (*SCpI*). Signor Presidente, il Capogruppo al Senato della rinata Forza Italia, il senatore Paolo Romani, ricorderà, quando era coordinatore regionale e io sindaco di Milano, quali perplessità generasse il criterio adottato dall'allora sindaco che non nominava candidati provenienti dai partiti della maggioranza che avessero carichi pendenti (non sentenze passate in giudizio) in aziende controllate dal Comune o partecipate e, men che meno, venivano loro delegate delle funzioni istituzionali come assessori.

Sono arrivato al punto di non volere come candidati, quando al secondo incarico ho accettato la candidatura e l'ho condizionata a questa circostanza, persone che avessero carichi pendenti. Posso quindi dire, per quello che seguirà - se mi si perdona il gioco sul nome - che ho applicato la "legge severissimo" piuttosto che la legge Severino.

Allora perché intendo astenermi oggi? Per ragioni squisitamente giuridiche. L'articolo 66 della Costituzione recita: «Ciascuna Camera giudica», e quindi viene investita di una responsabilità giurisdizionale. Non è la nostra appartenenza o la condizione politica che deve dettare le nostre scelte.

L'articolo 25 della Costituzione afferma con molta chiarezza che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. (*Applausi del senatore Compagna*). Mi è stato obiettato che in questo caso non è l'applicazione di una sanzione penale, ma amministrativa. Ecco allora la legge sulla depenalizzazione del 1981, n. 689, che, all'articolo 1, afferma che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione, non del suo accertamento. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD*).

Allora, tutto questo, anche corroborato dalla dottrina di validissimi costituzionalisti, certo non sospettabili di appartenenza allo stesso partito di cui si sta parlando, avrebbe suggerito a tutti noi maggiore prudenza e una certa riserva per l'invio alla Corte costituzionale, non della legge Severino (ho applicato quella "severissimo"), di cui mi faccio garante e sono molto molto incline a considerarla una buona legge, ma della sua applicazione in questo caso, per i connotati di retroattività che ha.

Inoltre, se si vuole aggiungere un ultimo argomento, la stessa sentenza della corte d'appello, che irroga (e sono questi i verbi che usa) una sanzione e parla di sanzione amministrativa, sembra evocare con questi termini che certo ha pesato, ha considerato, data la dottrina di chi scriveva, la circostanza delicata in cui doveva esprimere questa sentenza e persino l'attenzione (che certo non mancava) che sarebbe stata valutata e considerata con particolare scrupolo.

Vorrei fare, infine, un'ultima osservazione, signor Presidente. Mi rivolgo a lei con tutto il rispetto, la stima e, se mi permette, anche la simpatia personale che ho per lei e la sua storia. Oggi è stata evocata la questione del voto palese o del voto segreto quando si ha a che fare con decisioni inerenti a persone. Ebbene, l'articolo 113, comma 3, del Regolamento reca l'avverbio «comunque», che avrebbe suggerito (me lo consenta, signor Presidente), a lei che ha questa facoltà, di proporre all'Assemblea la scelta tra il voto palese e il voto segreto. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD*).

VOCI DAL GRUPPO FI-PDL XVII. (*All'indirizzo del Presidente*).
Venduto! Venduto!

ALBERTINI (*Scpl*). Saremmo stati tutti salvati da un equivoco e da un'incertezza che ci rimane. La sua figura di Presidente, come sappiamo tutti, deriva dal verbo latino (e siamo a Roma) *praesidere*: vuol dire proteggere l'Assemblea e ciascuno di noi nelle nostre prerogative. E il voto segreto ce lo avrebbe consentito meglio. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD e del senatore Marino Luigi*).

PRESIDENTE. Ricordo che i tempi per le dichiarazioni in dissenso dovrebbero essere brevi, ma io accetto il dissenso comunque si esprima, nonostante queste manifestazioni che continuano a essere da stadio. (*Proteste dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD*). Sto dicendo che ho dato tutto il tempo necessario per consentire al senatore Albertini di esprimere il suo dissenso finché ha voluto.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Smetta di fare il moralista! La smetta di dare bacchettate! La smetta di essere di parte!

DI MAGGIO (*SCpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DI MAGGIO (*SCpI*). Signor Presidente, lo dirò con carità cristiana: a me importa poco del destino del senatore Berlusconi; importa molto, invece, delle regole di convivenza di quest'Aula. Mi sarebbe piaciuto, signor Presidente, che ella, contravvenendo al disposto della Giunta per il Regolamento e accettando gli inviti che da più parti le sono stati mossi in quest'Aula stamani, avesse ammesso il voto segreto.

Dietro il merletto normativo ordito dalla Giunta per il Regolamento in costanza ed in soccorso di un procedimento *in itinere*, si è acconciato un abito nobile che tuttavia nascondeva miserevoli e inconfessabili interessi di parte. Far soccombere dietro questi interessi una conquista liberale e un principio cardine del nostro sistema democratico come il voto segreto è tale stortura, è tale lesione dei presidi che i nostri Padri costituenti hanno voluto a tutela della nostra vita parlamentare che io non intendo prendere parte a questo voto.

Vorrei però ricordare due precedenti che io credo debbano far riflettere i colleghi senatori che a questo voto si accingono. Il primo: legge 19 gennaio 1939, n. 129, istitutiva della Camera dei fasci e delle corporazioni. (*Applausi della senatrice Rossi Mariarosaria*).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Bravo!

DI MAGGIO (*SCpI*). La stessa stabili, modificando integralmente lo Statuto albertino, che le votazioni hanno luogo sempre in modo palese. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Non credo possa essere precedente del quale menar vanto.

Il secondo precedente, forse il più importante, anche perché non si trattava di questioni personali, è rappresentato dalle parole di Palmiro Togliatti nella seduta dell'Assemblea costituente del 23 aprile 1947: «Noi siamo 104 comunisti. (...) Il Regolamento della Camera è il presidio della nostra libertà. Per questo, se è stata chiesta la votazione segreta, la votazione segreta si deve fare». E si fece, signor Presidente. Poveri quei partiti che per seguire iperbolici e circoscrivibili sentieri sulle rive d'Arno dimentichino la propria

storia parlamentare, dimentichino le proprie conquiste di libertà. *(Vivi applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, NCD e GAL e dei senatori Albertini e Marino Luigi).*

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, voglio ricordare a lei e all'Assemblea come è avvenuto il voto in Giunta per il Regolamento relativamente ad una interpretazione che, a seguito di un ordine del giorno presentato dai colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle, ha aperto una discussione.

Oggi sento il presidente Casini, il senatore Albertini e il collega Di Maggio dichiarare di non essere d'accordo in merito al voto palese.

La votazione in Giunta per il Regolamento si concluse con un solo voto di scarto, quello espresso dalla collega vice presidente del Senato Lanzillotta in rappresentanza del Gruppo Scelta Civica per l'Italia. Capisco che tutto può accadere, però il voto che espresse allora la collega Lanzillotta in quella seduta, fermo restando il sacrosanto diritto di ognuno di noi di esprimere liberamente il proprio convincimento, mi sembra non rappresenti (almeno questo è quello che è emerso oggi) il comune sentire di quella parte politica. La sua determinazione in Giunta per il Regolamento stabilì che il voto di oggi avrebbe dovuto essere palese.

La invito a riflettere su questa considerazione, così come è giusto che l'Aula sappia che noi stiamo votando con voto palese, stravolgendo una norma che andava votata dall'Assemblea, quando oggi a me sembra che quella parte politica, che ha determinato il voto in Giunta e ha fatto da ago della bilancia, si è convinta che il voto avrebbe dovuto essere segreto. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD e del senatore Davico).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiedo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su questo ordine del giorno e, se è possibile, su tutti gli altri presentati.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, vista la delicatezza delle votazioni, preferirei che tale richiesta fosse avanzata per ciascun ordine del giorno e fosse così verificato il relativo appoggio.

SANTANGELO *(M5S)*. Senz'altro Presidente. Le preannuncio che chiederò la votazione nominale mediante procedimento elettronico per ogni ordine del giorno.

PRESIDENTE. Me lo chiederà di volta in volta per ciascuna votazione. Stavo proprio dicendo questo.

SANTANGELO (*M5S*). Le farò un cenno.

PRESIDENTE. Grazie per il preannuncio.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Augello e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del documento III, n. 1

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, essendo stato cassato di fatto l'articolo 113, comma 3, del Regolamento, le chiedo, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, a nome del prescritto numero di senatori, di porre il prossimo ordine del giorno al voto con scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Senatore Malan, ho già risposto, e se vuole riprendo quello che ho già dichiarato oggi: «In base al tenore letterale e al significato logico-sistematico del citato parere» - il richiamo era al parere della Giunta per il Regolamento del 30 ottobre 2013 - «che non prevede alcuna eccezione alla regola generale del voto palese, a tutti gli ordini del giorno presentati in difformità non trovano applicazione né il comma 3 né il comma 4 dell'articolo 113 del Regolamento». Questo è il parere del Presidente.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ma non è il Regolamento, questo: è una delibera.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la ringrazio per aver ricordato a tutti noi e all'Assemblea ciò che, a dire la verità, ricordavamo bene, anzi fin troppo bene, ossia quel parere della Giunta per il Regolamento che, come prima ricordava il senatore Bruno, è passato con una maggioranza di sette a sei.

E non intendo qui, Presidente, procedere ad altre argomentazioni, del genere ad esempio che qui in Aula si sono levate voci di partiti diversi da quelli che avevano costituito la minoranza nella Giunta per il Regolamento: il senatore Albertini, il senatore Di Maggio, il senatore Buemi. Quindi, sostanzialmente, si sono sollevate voci da tutti i partiti che hanno manifestato perplessità in ordine alla percorribilità indicata dalla Giunta per il Regolamento, il che dovrebbe, anche alla luce delle dichiarazioni, alcune delle quali tanto virulente, denunciare in modo chiaro che il voto non è su una questione giuridica, politica, parlamentare, ma un voto tutto ancorato al sentimento di odio.

Non voglio dire questo, Presidente, anche se nell'eventualità in cui lei sia, come immagino che ella sia, un arbitro la saggezza dovrebbe portarla a ricondurre la questione alla Giunta per il Regolamento e a consentire nell'ambito dei suoi poteri la votazione con il voto segreto.

Vede, Presidente, lei ha liquidato la questione sollevata dal senatore Malan con molta facilità. Non superficialità, ma con molta facilità. Però, Presidente, comprendo i richiami al Regolamento, alle interpretazioni, alle prassi, ma allora le vorrei far presente che lei deve fare i conti con quel parere della Giunta per il Regolamento del 1993 il quale affermava, in prossimità dell'abrogazione dell'autorizzazione a procedere, all'epoca prevista dall'articolo 68 della Costituzione, che le votazioni avverranno con voto palese, attenendo anche in quel caso alla composizione dell'organo. E quel parere della Giunta per il Regolamento aggiungeva che, in ogni caso, per le autorizzazioni concernenti arresto, perquisizioni ed intercettazioni (cioè, sostanzialmente, quelle garantite dagli articoli 13 e seguenti della Costituzione), sarà percorribile, su richiesta di venti senatori, il voto segreto previsto dall'articolo 113, comma 4.

Lasciando perdere noi, come è stato detto dal senatore Albertini, dal senatore Di Maggio, dal senatore Buemi e dal senatore Casini, ci poniamo tutti il problema del dubbio sulla retroattività o meno di questa disposizione. Sanzione penale, sanzione amministrativa, perdita di requisito: tutti abbiamo questo dubbio.

Si è deciso di non investire la Corte costituzionale della risoluzione di questo dubbio. E va bene: bisognava andare di corsa e bisognava rapidamente escludere Berlusconi dal Parlamento. Però il problema che viene posto da tutti questi autorevoli senatori, che non fanno parte del nostro schieramento, riguarda la retroattività. La retroattività è contemplata dal secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione. (*Commenti dal Gruppo M5S*). Vi ringrazio, pensavo di non essere interessante.

Signor Presidente, stavo dicendo che la retroattività è prevista dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, che, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, così come richiamato dal parere della Giunta per

il Regolamento del 1993, consente il voto segreto, ove ne venga fatta richiesta da venti senatori. Onde per cui credo che lei, in maniera forse un po' più approfondita, se vuole e intende, anche in questo caso, senza che questo mini la sua natura di arbitro, superare la richiesta che le proviene da Forza Italia, deve dare torto al senatore Albertini, al senatore Casini, al senatore Di Maggio, al senatore Buemi e a chissà quanti altri senatori che magari, senza intervenire, questo problema se lo sono posto.

Lei ci deve dire, in termini molto chiari, se ella ritiene, anche alla luce della giurisprudenza europea, che vertiamo in una materia diversa da quella prevista dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione. Se ne assuma la responsabilità se ci riesce, perché, ove mai non le dovesse riuscire, non può che accogliere la richiesta del senatore Malan e degli altri 20 venti firmatari della richiesta. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. La ringrazio per aver riproposto una questione che mi pareva già risolta, non solo nelle sedi opportune e competenti, ma anche stamattina, più volte, in quest'Aula.

Il parere della Giunta per il Regolamento del 6 maggio 1993, che lei ha richiamato, ha espressamente previsto delle ipotesi tassative di deroga, come lei stesso ha detto, alla regola generale del voto palese per le autorizzazioni a procedere con riguardo ai casi di arresto, perquisizione personale e domiciliare o altra privazione o limitazione della libertà personale, attenendo queste deliberazioni ai rapporti di cui agli articoli 13 e seguenti della Costituzione. *(Il senatore Malan espone un cartello recante il testo dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento: «Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede»)*. Ma qua non siamo in queste ipotesi. Per cui, avendo ritenuto che queste deliberazioni costituiscono espressione di una prerogativa dell'organo parlamentare a tutela della legittimità della propria composizione, non si applica né il comma 3 né il comma 4 dell'articolo 113.

Pertanto, con riguardo alle deliberazioni sugli ordini del giorno in difformità nei casi di mancata convalida per incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato parlamentare, non può essere ammessa alcuna richiesta di voto segreto ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento.

Se lei mi ha richiamato alla mia responsabilità di arbitro dovrebbe anche accettare la decisione dell'arbitro. Per me il richiamo al Regolamento che è stato fatto, *in limine litis*, non è accoglibile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, a me sembra che in questo caso si confondano le acque. È stata qui invocata l'applicazione dell'articolo 113, comma 4 del Regolamento, laddove nella Giunta per il Regolamento - ho qui il parere approvato dalla Giunta - di questo comma 4 non si fa mai menzione: si fa menzione degli altri, del comma 2, del comma 3, ma mai del comma 4.

Vorrei farle presente che, per esempio, nell'ordine del giorno che io ho presentato si contesta la convocazione in giudizio della parte controinteressata nella persona del difensore di Di Giacomo: lei mi vuole dire che questa fattispecie non è ricondotta al comma 4 dell'articolo 113 del Regolamento e all'articolo 24 della Costituzione, dove si parla del diritto della difesa? Se lei dice questo, stravolge tutte le interpretazioni alle quali da sempre ci si è attenuti nell'applicazione di questi articoli.

Allora, Presidente, io la invito ancora, perché l'interpretazione, come ha ribadito il senatore Albertini, la fa lei: lei ha rivolto una richiesta di parere alla Giunta, parere che lei non solo può, ma in questo caso deve disattendere, a fronte delle tante richieste che sono state avanzate in quest'Aula.

LANZILLOTTA (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Vivaci commenti dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Senatore Malan, la invito, in qualità di senatore Questore, a mantenere l'ordine nel suo Gruppo, non solo in tutta l'Aula.

LANZILLOTTA (*SCpI*). Signor Presidente, come lei forse avrà modo di ribadire, i membri della Giunta non sono espressione diretta dei Gruppi: sono nominati dal Presidente, non c'è un criterio di proporzionalità e operano in autonomia e coscienza. (*Applausi dal Gruppo PD*). Non possono essere né revocati, né sostituiti.

Ciò detto, credo che, se la Giunta si riunisse di nuovo, io confermerei la mia opinione. Rassicuro il presidente Palma: la Costituzione, infatti, quella che lei ha richiamato, vale al Senato e vale alla Camera. Alla Camera, dove c'è l'unica norma positiva che espressamente disciplina il voto in materia di decadenza, c'è una prescrizione di voto palese: non credo che alla Camera venga ignorata la Costituzione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Se non erro (ma questo non posso affermarlo con precisione, dovrei controllare le date), proprio quella norma fu adottata durante la Presidenza del presidente Casini dalla Giunta delle elezioni, che si dotò di un proprio regolamento. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S e della senatrice De Petris*).

Ribadisco, quindi, non solo che questa materia e l'oggetto della nostra deliberazione non attengono al voto su persone e, quindi, non si applica quella norma dell'articolo 113, ma anche che l'unico principio presente nell'ordinamento ci dice che occorre esprimersi a voto palese, perché non esiste alcun elemento di coscienza e di discrezionalità.

Quindi, suggerirei cautela nell'invocare le norme del regime fascista applicate nel sistema democratico, compresa la Camera dei deputati. Si valutino invece lo *status* e l'integrità morale del Parlamento.

Senatore Palma, non penso che lei, che credo abbia concorso ad approvare la legge Severino, potesse pensare che questa norma si sarebbe applicata tra circa dodici anni, quando cioè si potranno avere le prime sentenze definitive per reati compiuti dopo l'entrata in vigore. (*Applausi dai Gruppi SCpI, PD e M5S e del senatore Ichino*). È talmente irragionevole che questa valutazione indirebbe da sola la Corte costituzionale a respingere qualsiasi

richiesta di sindacato. *(Applausi dai Gruppi SCpI, PD, M5S, Misto e Misto-SEL).*

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare. *(Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Tranquilli! Siamo tutti sereni. Siamo tutti sereni.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, per favore, abbiamo sempre permesso democraticamente di intervenire.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Tutti quanti noi sappiamo quanto piacere ci dà una cosa...

PRESIDENTE. Senatore Palma, la prego di svolgere il suo intervento. Non facciamo dialoghi tra le parti.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Non faccio alcun dialogo tra le parti.

PRESIDENTE. Allora svolga il suo intervento.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Vorrei assicurare tramite lei, Presidente, la presidente Lanzillotta che so bene che i componenti della Giunta per il Regolamento vengono scelti dal Presidente. Ma forse sarebbe opportuno dire che ciò avviene su indicazione dei Gruppi, a meno che non sia intenzione della presidente Lanzillotta o del Partito Democratico o di chi altro, modificare con una interpretazione anche questa regola del Regolamento e consentire quindi per il futuro, a partire da domani, al Presidente di modificare la Giunta per il Regolamento e costituirla come meglio crede. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

Attenzione quando si parla dei sacri testi. Il presidente Grasso ed io - ahimè! - probabilmente per la pregressa carriera, siamo abituati ai bizantinismi giuridici e sappiamo quando essi servano a sostenere elementi che, di per sé, non hanno validità di supporto normativo.

Allora, tanto per essere chiari, Presidente, il fatto che in quel parere della Giunta per il Regolamento del 1993 non vi fosse alcun riferimento a fatti diversi dall'autorizzazione all'arresto e quant'altro nasceva dall'oggetto specifico sul quale era chiamata ad intervenire la Giunta stessa. Si trattava solo ed esclusivamente dell'autorizzazione al giudizio prevista all'epoca dall'articolo 68 che, insieme all'autorizzazione a procedere, prevedeva per l'appunto l'autorizzazione alle perquisizioni, alle intercettazioni e all'arresto. Essendo specifico l'oggetto sottoposto alla Giunta per il Regolamento, non vi sarebbe stata davvero ragione di allargare l'intervento.

Quella era, Presidente (se da par suo legge quel parere), la clausola di salvaguardia che il Senato attribuiva a se stesso, quando affermava, per un

verso: «Leviamo il voto segreto sull'autorizzazione a procedere, tanto la stiamo levando attraverso una riforma costituzionale» e per l'altro: «Non si preoccupi nessuno perché l'intercettazione, la perquisizione e l'arresto sono coperti da altra normativa costituzionale, che è richiamata dall'articolo 113, comma 4, del Regolamento». Quello, e solo quello, diceva quel parere.

Ancora, signor Presidente, mi permetto di ricordarle che l'articolo 135-ter del Regolamento in discussione è del 1992, cioè di un anno precedente a quel parere della Giunta per il Regolamento, e che dal 1993 in poi si è sempre votato a scrutinio segreto.

Non c'è dubbio alcuno che trattasi di materia, quella riguardante l'incandidabilità sopravvenuta, che per certi versi attiene al secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione. Le ribadisco pertanto, signor Presidente: si deve assumere la responsabilità di affermare ella, non richiamando *per saltum* qualche parere, che non riguarda l'articolo 25, secondo comma.

Rivolgendomi al senatore Di Maggio, se mi consente, vorrei integrare il suo ragionamento. Quando il fascismo impose il voto palese lo fece perché qualche mese prima, nell'approvazione delle leggi razziali, vi era stata qualche astensione: a voto segreto. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Ribadisco quello che ho detto: il richiamo al Regolamento non è accoglibile.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiedo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (*Il senatore Scilipoti espone un cartello recante il testo dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento: «Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede»*).

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, non mi dilungo sull'argomentazione del senatore Palma.

Poiché è una seduta importante e prima si discuteva, giustamente, del fatto che i membri della Giunta per il Regolamento nominati dal Presidente esprimono la loro opinione, ma non quella dei Gruppi di appartenenza (non è questo il momento per discettare sulle divisioni e le vicende dei Gruppi), cito quanto lessi sull'Agencia Italia del 14 ottobre: «il voto segreto su persone ha sempre, storicamente, tutelato la libertà di giudizio dei singoli parlamentari». «Personalmente, come sono contraria alle leggi *ad personam* sono contraria alle norme *contra personam*». Lo ha detto il 14 ottobre la senatrice Linda Lanzillotta (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*), che poi ha cambiato idea per

ragioni che attengono alla sua coscienza! *(Il senatore Scilipoti espone nuovamente il cartello recante il testo dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento del Senato).*

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, le ricordo ancora una volta che la diretta è finita. Metta via quel cartello, per favore. Metta via quel cartello! *(Gli assistenti parlamentari intervengono sottraendo il cartello al senatore Scilipoti).*

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Deve rispettare l'Aula! Deve rispettare l'Aula, il Senato e il Parlamento!

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, le chiedo, e credo di poterlo fare a nome della stragrande maggioranza di quest'Aula, di porre in votazione gli ordini del giorno senza nessun indugio. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S, SCpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Vivaci proteste del Gruppo FI-PdL XVII).*

AMORUSO *(FI-PdL XVII)*. Non siamo nei *soviet*. Si parla, si discute. Siamo in Italia, siamo nell'Italia libera!

ZANDA *(PD)*. Il Senato sta discutendo questo argomento da cinque ore. Da quaranta minuti stiamo riascoltando...

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Prenda ordini da Zanda, Presidente! Prenda ordini da Zanda!

ZANDA *(PD)*. ...le stesse argomentazioni che abbiamo ascoltato questa mattina. *(Proteste dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Il Senato ha diritto di votare. La prego di mettere in votazione gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, giustamente e cortesemente le rinnovo la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2, presentato dal senatore D'Ascola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione. *(Il senatore Falanga fa cenno di voler intervenire).*

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Commenti del senatore Caliendo).*

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Sull'ordine dei lavori lei non può negarci di intervenire!

Ripresa della discussione del documento III, n. 1

PRESIDENTE. Avevo già aperto la votazione.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Stai zitto, Zanda. Stai zitto, ignorante!

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Le chiedo di parlare sull'ordine dei lavori!

PRESIDENTE. Il senatore Compagna aveva chiesto già di intervenire. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(GAL)*. Signor Presidente, io capisco l'insofferenza del collega Zanda e di altri colleghi, ma ho l'impressione che stiamo assistendo ad un *bis* del finale di serata poco edificante di ieri sera.

Questa mattina, all'inizio dei nostri lavori, c'è stata una discussione, per me non soddisfacente, sul parere dato dalla Giunta per Regolamento. Oggi pomeriggio, non più tardi di un quarto d'ora fa, molto educatamente il collega Lucio Malan ha avanzato, a norma dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la richiesta di voto segreto, alla fine di una discussione civilissima, soprattutto nei suoi confronti, e soprattutto da parte di colleghi che questa mattina non erano intervenuti. Come fa lei a rispondere al collega Malan ripetendo la stessa dichiarazione che aveva fatto questa mattina, dalla quale poi ci accorgiamo (io non lo sapevo), che la delibera «sette a sei» della Giunta non riguarda minimamente l'articolo 113, comma 4, ma la prima parte dell'articolo 113?

E allora perché il senatore Malan non ha, in quest'Aula, gli stessi diritti che nessuno ha contestato quando lei ne ha concessi forse più del necessario a chi, più che della libertà di parola, ha fatto uso della libertà di insulto? *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

Signor Presidente, la richiamo, nello stesso spirito di Albertini e di altri, a presiedere quest'Aula, nel senso lessicale del termine, con maggior

rispetto del suo ruolo, dell'Aula, dei singoli senatori, compreso il senatore Berlusconi e il senatore Malan.

Altrimenti, veramente ripetiamo la figura di ieri sera. Lei ieri sera, signor Presidente, si è intestardito per quaranta minuti. Poi, grazie all'eleganza del Governo, siamo riusciti ad andare a dormire. Siamo alla conclusione dei lavori. Perché al senatore Malan non si deve dare una risposta, ma deve ricevere la stessa risposta di questa mattina? Questa è pasta scotta, alla luce di una discussione di sette ore.

PRESIDENTE. Senatore Compagna, non le viene il sospetto che si tratti della stessa questione di questa mattina, ragion per cui io do la stessa risposta? Le viene questo sospetto? (*Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-SEL*).

COMPAGNA (*GAL*). No, perché non si tratta del comma 4 dell'articolo 113, glielo hanno dimostrato! Se è così, allora ci dia il testo.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, io ho presentato l'ordine del giorno G7, che sarà posto in votazione. Quell'ordine del giorno chiede l'applicazione della legge Severino. Non chiede altro, e rispondo così anche al senatore Zanda.

Come l'anno scorso, io ho chiesto l'applicazione della legge Severino, che in questo momento è inapplicabile, e ne ho spiegato i motivi. E per questa votazione, caro Presidente, io ti chiedo di procedere con il voto segreto perché l'articolo 135-ter non fa riferimento a votazioni riguardanti persone, quindi anche indirettamente (e qui rispondo alla senatrice Lanzillotta), ma riguarda invece l'interpretazione della norma. E in base all'interpretazione dell'articolo 135-ter, comma 2, non c'è possibilità che lei possa dire che questo voto sia coperto da un parere.

Comunque, anche se fosse coperto dal parere, io mi rimetto a lei perché decida e assuma storicamente la responsabilità di avere aderito ad una interpretazione indotta.

PRESIDENTE. Ma quante volte devo decidere? Il comma 4 dell'articolo 113 del Regolamento non è applicabile a questa votazione: punto. E neanche lo è il comma 3.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Ma qui non si tratta né del comma 3 né del comma 4 dell'articolo 113! Allora lei fa finta di non ascoltare!

BONDI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Avverto però che questo è l'ultimo intervento. Dopodiché procederemo alle votazioni.

BONDI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, voglio rivolgermi in questo caso ai miei colleghi del Gruppo di Forza Italia per dire loro che io ammiro il rigore, la passione, la generosità e la sofferenza che mettono nella battaglia che stiamo conducendo per principi fondamentali della democrazia. Ma, cari amici, non serve a niente. Non serve parlare del Regolamento, delle leggi, del rispetto delle opposizioni. Non serve nulla, amici. Hanno deciso con il Presidente che devono votare l'espulsione del presidente Berlusconi. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Non c'è discussione che tenga. Quindi, andate avanti.

Dico solo ai miei amici del Nuovo Centrodestra: voi vi accingete a governare con questi signori. Tanti auguri. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G3.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3, presentato dalla senatrice Alberti Casellati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del documento III, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G4.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G4, presentato dalla senatrice Alberti Casellati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del documento III, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G5.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G5, presentato dalla senatrice Alberti Casellati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del documento III, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G6.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G6, presentato dalla senatrice Alberti Casellati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del documento III, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G7. *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII).*

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici non è ancora passata in giudicato. La legge Severino va interpretata in un certo modo, e quindi non è applicabile in questo momento.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, ci spieghi come intende che venga effettuata la votazione.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Due votazioni. Parlo del dispositivo.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno G7, fino alla lettera a) del dispositivo compresa.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'ordine del giorno G7, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, fino alla lettera a) del dispositivo compresa.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del documento III, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della seconda parte dell'ordine del giorno G7, e cioè la sola lettera b) del dispositivo. *(Il senatore Palma fa cenno di voler intervenire).* Senatore Palma, le ricordo che siamo in fase di votazione.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Ho capito, Presidente, ma posso chiedere una cosa?

PRESIDENTE. Può fare una richiesta solo con riferimento alla votazione. Prego.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, come il senatore Santangelo, posso chiedere anch'io cortesemente, gentilmente, serenamente e felicemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico?

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Palma, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della seconda parte dell'ordine del giorno G7, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, e cioè la sola lettera b) del dispositivo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del documento III, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G8 (testo 2).

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Formulo analogha richiesta, signor Presidente.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo anche noi la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. L'appoggio ci sarà sicuramente. In ogni caso, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dai senatori Scilipoti, Falanga e Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G8 (testo 2), presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del documento III, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G9, presentato dal senatore Falanga e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del documento III, n. 1

PRESIDENTE. Si intendono pertanto approvate le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nel senso di dichiarare la mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi, proclamato eletto nella regione Molise.

Per consentire alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di procedere agli accertamenti relativi all'individuazione del candidato subentrante, autorizzo la stessa a convocarsi.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 28 novembre 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 28 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

alle ore 9,30

Discussione di mozioni sulla tutela dei diritti dell'infanzia

alle ore 16

Interrogazioni

La seduta è tolta (ore 17,43). (Applausi dal Gruppo PD).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1121-BIS)

NOTA DI VARIAZIONI (*)

Approvata

(*) Per il contenuto della Nota di variazioni si rinvia allo stampato Atto Senato n. 1121-*bis*.

DOCUMENTO**Relazione sulla elezione contestata nella regione Molise (Doc. III, n. 1)**

PROPOSTE DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

GIOVANARDI, AUGELLO, D'ASCOLA, SACCONI, DALLA TOR, CHIAVAROLI, MANCUSO, GUALDANI, ROSSI LUCIANO, COLUCCI, CALIENDO, ESPOSITO GIUSEPPE, BIANCONI, VICECONTE, PAGANO, ARACRI, LIUZZI, BRUNI, D'ALÌ, COMPAGNA, TORRISI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che il Doc. III, n. 1, concernente l'elezione contestata del senatore Berlusconi, è il risultato non di decisioni sostanzialmente ponderate e giuridicamente approfondite presso la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ma di deliberazioni assunte in forza della sola logica numerica della maggioranza;

sottolineato che la deliberazione stessa sugli effetti della condanna del senatore alla pena detentiva, divenuta definitiva il 1° agosto 2013, appare di per sé prematura, in quanto non si è esaurita la trattazione di una serie di questioni consequenziali, alcune delle quali tradottesi in atti formali all'attenzione delle competenti autorità anche sovranazionali;

rilevato che in un ordinamento costituzionale il principio della sovranità popolare si lega alle esigenze di uno Stato di diritto, per cui l'eventuale decadenza di un parlamentare in carica, per motivi successivi alla sua libera elezione, non può che avvenire dopo che siano risolte con certezza tutte le problematiche giuridiche quanto meno direttamente connesse agli istituti da applicare,

delibera:

di sospendere l'esame del Doc. III, n. 1 fino a quando:

1) non sia diventata definitiva la condanna all'interdizione dai pubblici uffici nei riguardi del senatore Berlusconi, derivante dalla stessa sentenza di condanna menzionata in premessa;

2) non vi sia stata la pronuncia preliminare di ammissibilità nei riguardi del ricorso presentato dal senatore Berlusconi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulla condanna in questione;

3) non sia stata ammessa o dichiarata inammissibile con ordinanza la richiesta di revisione presentata dal senatore Berlusconi in data 26 novembre 2013 alla competente Corte d'appello, nei riguardi della sentenza penale

di condanna divenuta definitiva il 1° agosto 2013, ai sensi dell'art. 634 del codice di procedura penale;

4) non vi sia stata una pronuncia della Commissione europea - o di archiviazione o di avvio di una procedura in infrazione - a seguito dell'esposto presentato dal senatore Augello in data 9 novembre 2013 al vice presidente della Commissione europea Viviane Reding e della petizione al Parlamento europeo dall'onorevole Mazzoni n. 2259/2013 (corredata da 55 mila sottoscrizioni), che hanno sollecitato l'avvio di una procedura di infrazione nei riguardi dello Stato italiano per violazione dell'obbligo di sollevare un rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

QS2

ALBERTI CASELLATI, CALIENDO, GIRO, MUSSOLINI, ZANETTIN, BONFRISCO, MALAN, MARIN, PICCOLI, D'ANNA, LONGO EVA, IURLARO, SCOMA, BRUNO, CARRARO, PELINO

Respinta (*)

Il Senato, atteso che con propria deliberazione in data 4 ottobre 2013 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in esito alla sentenza n. 10956 del 26 ottobre 2012 del Tribunale ordinario di Milano, ha deciso a maggioranza di proporre all'Assemblea del Senato - disattesa ogni diversa istanza - di deliberare la mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

considerato che nel corso della seduta in camera di consiglio a seguito della quale è stata adottata la citata decisione si sono verificate - come risulta dalla «Informativa sull'utilizzo della rete nel corso della seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 4 ottobre 2013» resa al Consiglio di Presidenza del Senato nelle riunioni del 5 e del 6 novembre 2013 - gravissime violazioni del procedimento consistenti in un inammissibile vulnus al principio di segretezza della decisione, tali da determinare pertanto la sua irricevibilità;

osservato che, a seguito di quanto reso noto nella seduta del Senato del 22 novembre scorso a proposito della richiesta di convocazione del Consiglio di Presidenza, non è stato possibile - per ragioni che non si condividono nel metodo e nel merito esprimersi sulla questione della ricevibilità, neppure in termini competenziali, tanto che non è dato neppure sapere se c'è un organo competente ad esprimersi su questi gravi profili e che pertanto quest'organo deve essere - pena un'inammissibile assenza di garanzie di legittimità del procedimento - identificato nell'Assemblea del Senato,

delibera, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento del Senato, di rinviare la proposta all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, affinché sia nuovamente convocata e conseguentemente ripetuta la seduta della camera di consiglio, provvista delle idonee garanzie, ivi inclusa la segretezza, nel procedimento relativo al senatore Berlusconi.

QS3

ALBERTI CASELLATI, CALIENDO, GIRO, MUSSOLINI, ZANETTIN, BONFRISCO, MALAN, MARIN, PICCOLI, D'ANNA, LONGO EVA, IURLARO, SCOMA, PELINO, BRUNO, CARRARO

Respinta (*)

Il Senato, atteso che con propria deliberazione del 4 ottobre 2013, comunicata alla Presidenza il successivo 15 ottobre 2013, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in esito alla contestazione di un seggio nella Regione Molise, ha deciso a maggioranza di proporre all'Assemblea del Senato - disattesa ogni diversa istanza - di deliberare la mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

considerato che la Relazione della Giunta (XVII legislatura Doc. III n. 1) ha individuato l'onorevole Ulisse Di Giacomo quale parte controinteressata, in quanto candidato primo dei non eletti per la stessa lista PdL nella Regione Molise, che subentrerebbe in caso di cessazione dal mandato del senatore la cui elezione è stata dichiarata contestata;

considerato che la stessa Relazione chiarisce di aver fondato tale decisione sull'annoverarsi di «svariati ed univoci precedenti», ponendosi in contraddizione col fatto che «precedenti» in un contesto normativo di cui si dà per la prima volta applicazione non possono esservi e, se comunque invocati, vanno considerati con assoluta cautela, con riferimento alla diversità delle fattispecie cui si è deciso di far riferimento;

considerato che, se il giudizio di convalida (per ineleggibilità o per altre cause) si instaura per ricorso allora si dà un'altra parte da individuare nel ricorrente, ma in un giudizio (come quello per decadenza sopravvenuta) non c'è ricorrente per definizione, e resta unica parte il resistente;

ritenuto pertanto che vi sia stata una violazione per eccesso del principio del contraddittorio;

visto che l'onorevole Di Giacomo, erroneamente dunque individuato come parte controinteressata, ha presentato osservazioni tutte volte a confutare le argomentazioni addotte dal senatore Berlusconi;

visto che nel deliberato della Giunta si attesta chiaramente «...ascoltato l'intervento del difensore dell'onorevole Di Giacomo...» e che pertanto il richiamato elemento è stato posto formalmente a fondamento, tra gli altri, della deliberazione della Giunta stessa,

delibera, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento del Senato, di rinviare la proposta all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, affinché sia nuovamente convocata e conseguentemente ripetuta la seduta della camera di consiglio, senza l'intervento dell'onorevole di Giacomo o del suo difensore, nel procedimento relativo al senatore Berlusconi.

QS4

ALBERTI CASELLATI, CALIENDO, GIRO, MUSSOLINI, ZANETTIN, BONFRISCO, MALAN, LONGO EVA, IURLARO, SCOMA, MARIN, PICCOLI, D'ANNA, PELINO, BRUNO, CARRARO

Respinta (*)

Il Senato,

atteso che con propria deliberazione del 4 ottobre 2013, comunicata alla Presidenza il successivo 15 ottobre 2013, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in esito alla contestazione di un seggio nella Regione Molise, ha deciso a maggioranza di proporre all'Assemblea del Senato - disattesa ogni diversa istanza - di deliberare la mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

considerato che la Relazione della Giunta (XVII legislatura Doc. III n. 1) così approvata ha ritenuto che «le prescrizioni concernenti lo sviluppo della seduta pubblica esigono la completezza del contraddittorio fra le parti, previsto dal capo IV del Regolamento per la verifica dei poteri ai fini del procedimento di contestazione di elezione, che può quindi definirsi «a dialettica necessitata» e che pertanto è stato individuato l'onorevole Ulisse Di Giacomo quale parte controinteressata, in quanto candidato primo dei non eletti per la stessa lista PdL nella Regione Molise, che subentrerebbe in caso di cessazione dal mandato del senatore la cui elezione è stata dichiarata contestata;

considerato che la stessa Relazione chiarisce di aver fondato tale decisione sull'annoverarsi di «svariati ed univoci precedenti», ponendosi in contraddizione col fatto che «precedenti» in un contesto normativo di cui si dà per la prima volta applicazione non possono esservi e, se comunque invocati, vanno considerati con assoluta cautela, con riferimento alla diversità delle fattispecie cui si è deciso di far riferimento;

premesso che, la delibera di mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi, seppure ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, non può che avere effetti *ex tunc*, trattandosi - letteralmente - di «mancata convalida», un esito procedimentale che, seppur non condivisibile (perché relativo a diversa fattispecie) deve, una volta adottato, essere portato in fondo a tutte le sue conseguenze procedurali;

ritenuto, sulla base di quanto premesso, che l'efficacia *ex tunc* della pronuncia riporta la situazione del senatore Berlusconi a quella presente al momento dell'elezione e osservato che egli risulta eletto in altre circoscrizioni oltre al Molise, circoscrizione per la quale ha - successivamente al momento dell'elezione - optato;

richiamato quanto sopra ricordato circa l'esigenza di «la completezza del contraddittorio fra le parti», richiamata dalla stessa Relazione della Giunta (XVII legislatura Doc. III, n. 1),

delibera, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento del Senato, di rinviare la proposta all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, affinché sia nuovamente convocata e conseguentemente ripetuta la seduta della camera di consiglio, integrando il contraddittorio con tutti i candidati primi dei non eletti per la stessa lista PdL nelle circoscrizioni nelle quali il senatore Berlusconi è stato eletto, nel procedimento relativo allo stesso senatore Berlusconi.

QS5

ALBERTI CASELLATI, CALIENDO, GIRO, MUSSOLINI, ZANETTIN, BONFRISCO, MALAN, MARIN, PICCOLI, D'ANNA, LONGO EVA, IURLARO, SCOMA, PELINO, BRUNO, CARRARO

Respinta (*)

Il Senato,

atteso che:

con propria deliberazione in data 4 ottobre 2013 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in esito alla sentenza n. 10956 del 26 ottobre 2012 del Tribunale ordinario di Milano, ha deciso a maggioranza di proporre all'Assemblea del Senato - disattesa ogni diversa istanza - di deliberare la mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

osservato che la Corte d'appello di Milano decidendo in data 19 ottobre 2013 - e dunque successivamente a tale data - in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che «il legislatore, con la cosiddetta legge Severino, ...ha tenuto ben distinte le differenti discipline: da un lato, le pene accessorie penali che devono essere irrogate dall'Autorità Giudiziaria e, dall'altro, la sanzione di incandidabilità, discendente dalla sentenza di condanna, riservata all'Autorità Amministrativa»;

considerato che la qualificazione di «sanzione», sia pure amministrativa, dell'incandidabilità la rende inapplicabile retroattivamente *ex lege* 689 del 1981, articolo 1, in forza del quale «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione»,

delibera, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento del Senato, di rinviare la proposta all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, affinché sia valutata la decisione della Corte di Appello di Milano del 19 ottobre 2013, sotto il profilo dell'irretroattività della sanzione della decadenza nei confronti del senatore Berlusconi.

QS6

MUSSOLINI, GASPARRI, PICCINELLI, SCOMA, SCIASCIA, ALICATA, PALMA, MARIN, DALLA TOR, RAZZI, ZANETTIN, PELINO, ARACRI, CALIENDO, MANDELLI, CARDIELLO, LANGELLA, FASANO, ROMANI PAOLO, SERAFINI, D'ANNA, CERONI, ZUFFADA

Respinta (*)

Il Senato,

atteso che:

la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si è riunita in seduta pubblica per la discussione dell'elezione contestata del senatore Silvio Berlusconi il 4 ottobre 2013 e nella medesima data ha deciso di deliberarne la mancata convalida dell'elezione;

si è giunta alla deliberazione pur in presenza di una mancata segretezza dei lavori della Giunta, fatto è di particolare gravità;

il Presidente del Senato a seguito di quanto avvenuto in Giunta ha trasmesso il 15 ottobre 2013 ai Senatori un'informativa che ha acclarato, con un riscontro fatto su tutti i *social network*, azione che rientra in una libera iniziativa della Presidenza, chi durante lo svolgimento dei lavori della Giunta, sia

in seduta pubblica che in Camera di consiglio, avesse comunicato con l'esterno;

l'esame della questione e l'informativa sull'utilizzo della rete (*social network*) è stata deferita quindi al Consiglio di Presidenza dal Presidente del Senato ed è stata posta, nelle date 5 e 6 novembre 2013, all'ordine del giorno della stessa perché potesse valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari. L'esame della questione, risulta ad oggi non concluso;

il Presidente del Senato, sulla base di una incompleta verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Presidenza, ha dichiarato che la questione relativa alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari posta all'attenzione del Consiglio di Presidenza del Senato sia da ritenersi conclusa in quanto in seno alla stessa non è stata avanzata alcuna proposta di carattere disciplinare;

in quella sede, tuttavia, fu proposta dalla scrivente l'applicazione di una sanzione disciplinare che comportasse la nullità dei voti dei Senatori della Giunta che avevano trasgredito all'obbligo di segretezza e la necessità di procedere, conseguentemente, ad una nuova votazione in Giunta sulla questione relativa al senatore Berlusconi,

delibera di sospendere la ricevibilità della decisione assunta dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sino all'avvenuta deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato che deve potersi esprimere, come richiesto dal Presidente del Senato, sulle irregolarità avvenute in Giunta e sulla possibilità di irrogare sanzioni a carico dei senatori che non hanno rispettato il vincolo della segretezza, ovvero che la deliberazione della Giunta del 4 ottobre 2013 possa essere dichiarata irricevibile per gravi violazioni dell'obbligo di segretezza della riunione.

QS7

CASINI

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del Doc. III, n. 1,

premesso che:

il senatore Berlusconi è destinatario dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, già decisa dalla Corte di Cassazione quale pena accessoria alla sentenza irrevocabile di condanna emessa nei suoi confronti;

la Corte di Cassazione aveva disposto il rinvio della sentenza alla Corte di appello di Milano, limitatamente alla sola rideterminazione della durata dell'interdizione;

la Corte di appello di Milano si è recentemente pronunciata, stabilendo in due anni la durata della pena interdittiva,

considerato che a seguito del ricorso presentato dalla parte, pende ora, davanti al giudice di legittimità, la pronuncia definitiva sull'aspetto specifico della durata dell'interdizione, come rideterminata dal giudice di appello,

delibera ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di sospendere la discussione del documento in titolo e di rinviarla al momento della decisione della Corte di Cassazione, quando il Senato non potrà che prendere atto degli

effetti di una sentenza definitiva di condanna all'interdizione dai pubblici uffici.

(*) Su tutte le proposte e su quella presentata in forma orale dal senatore Malan è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, commi 5 e 6, del Regolamento, un'unica votazione.

ORDINI DEL GIORNO

G1

AUGELLO, ARACRI, FORMIGONI, CALIENDO, GIOVANARDI, PAGANO, GENTILE, GUALDANI, AIELLO, ROSSI LUCIANO, COLUCCI, D'ALÌ, ESPOSITO GIUSEPPE, COMPAGNA, SACCONI, TORRISI, D'ASCOLA, LIUZZI, BIANCONI, BRUNI, DALLA TOR, VICECONTE, MANCUSO

Respinto

Il Senato,

atteso che in data 4 ottobre 2013 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deciso a maggioranza - in esito alla procedura di contestazione dell'elezione deliberata nella seduta notturna del 18 settembre 2013 - di proporre all'Assemblea di deliberare la mancata convalida per incandidabilità sopravvenuta dell'elezione del senatore Berlusconi, ai sensi degli articoli 1 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

sottolineata la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, che in diverse pronunce ha espressamente configurato come giurisdizionale l'attività svolta dalle Camere e dai loro organi in sede di verifica elettorale ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione (ad esempio, l'ordinanza n. 117 del 2006, le sentenze n. 113 del 1993 e n. 259 del 2009);

ricordata la nota giurisprudenza estensiva della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha affermato la sussistenza del requisito della giurisdizionalità - ai fini del rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo - anche rispetto ad organi che, nell'ordinamento dello Stato membro non venivano considerati nemmeno giurisdizionali;

rilevato che il Senato, quale organo giudicante di unica ed ultima istanza in materia elettorale, ha l'obbligo di sollevare un rinvio pregiudiziale, ogni qual volta venga appalesato un dubbio interpretativo circa il rischio di una possibile violazione del diritto comunitario legata alla decisione in via di assunzione;

rammentato che la legge 3 novembre 2012, n. 190 e il conseguente decreto legislativo n. 235 del 2012 sono da considerarsi norme di attuazione di una fondamentale politica europea, quale la lotta alla corruzione;

evidenziati altresì gli effetti che avrebbe la decisione in via di assunzione sui requisiti di candidabilità per la prossima elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, con riferimento sia ai cittadini italiani che a quelli di altri Stati membri ma residenti in Italia, nonché ai fini della candidabilità in altri Stati membri da parte di cittadini italiani in essi residenti, con una incisione quindi sull'istituto della cittadinanza dell'Unione, sul principio di non discriminazione fra cittadini per origine e altri cittadini e sullo stesso diritto di libera circolazione e di soggiorno, vale a dire su quei valori e principi

che l'ordinamento dell'Unione ricollega al diritto di voto e di eleggibilità rispetto al Parlamento europeo anche nello Stato membro di residenza;

visti l'articolo 19, comma 3, lettera b), del Trattato sull'Unione europea e l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

visto inoltre l'articolo 3, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 204;

richiamati l'articolo 49, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

considerato altresì l'articolo 6, punto 3), del Trattato sull'Unione europea,

delibera - ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento del Senato della Repubblica - di sospendere la procedura in corso e di sollevare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea e di rimettere quindi alla Corte la seguente questione pregiudiziale di interpretazione:

se osti o meno all'applicazione degli articoli 49, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 6, punto 3), del Trattato sull'Unione europea la normativa nazionale di cui agli articoli 1 e 3, nonché 16, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, nella parte in cui prevede la misura della decadenza in corso di mandato per incandidabilità sopravvenuta a seguito di sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva superiore ai due anni per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, anche con riferimento a fattispecie concrete svoltesi prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

G2

D'ASCOLA, AIELLO, RAZZI, FORMIGONI, GUALDANI, MANCUSO, BILARDI, CARIDI, CARDIELLO, COLUCCI, SACCONI, GIOVANNARDI, D'ALÌ, MARINELLO, CASSANO, PAGANO, CHIAVAROLI, SCOMA, VICECONTE, AUGELLO, COMPAGNA, QUAGLIARIELLO, VICARI, ESPOSITO GIUSEPPE, SCHIFANI, NACCARATO, AZZOLLINI, DALLA TOR, CONTE, GENTILE, BIANCONI, CALIENDO

Respinto

Il Senato,

premessi che:

I

INAPPLICABILITÀ DEL D.LGS. N. 235/2012 ALLA RICHIESTA DI DECADENZA DEL SEN. SILVIO BERLUSCONI PER INCANDIDABILITÀ SOPRAVVENUTA

1. La legge Severino non contiene alcuna disposizione che ne giustifichi l'applicazione retroattiva.

Al riguardo basta osservare quanto segue.

L'art. 3 del d.lgs. n. 235/2012 prevede che la incandidabilità può sopravvenire alla elezione, ovvero può essere dichiarata nel corso del mandato elettorale. Simili espressioni non denotano alcuna efficacia retroattiva della legge in questione. Infatti la sopravvenienza della incandidabilità alla elezione, ovvero la sua dichiarazione nel corso del mandato elettorale, non implicano la

anteriorità del fatto alla legge, ossia l'unica successione effettivamente dimostrativa della natura retroattiva della legge in generale, ma soltanto la possibile anteriorità della legge alla elezione.

2. Né l'art. 16 del medesimo d.lgs. n. 235/2012 comporta l'efficacia retroattiva della misura in oggetto, ossia la sua applicazione a fatti precedenti il 31 dicembre 2012. L'art. 16, infatti, prevede, ma limitatamente alle sentenze di patteggiamento, che queste ultime sono assoggettate al medesimo d.lgs. n. 235/2012, soltanto se successive alla data della sua entrata in vigore. Donde la conclusione, sostenuta dal noto *argumentum a contrariis*, secondo la quale le sentenze di patteggiamento pronunciate precedentemente alla data di entrata in vigore del d.lgs. in oggetto, non possono essere assoggettate a quest'ultimo. Giunti a questa conclusione, che concerne soltanto le sentenze di patteggiamento, non si capisce come si possa giustificare l'ulteriore passaggio secondo il quale, questa volta con riferimento al ben diverso giudizio ordinario, le relative sentenze, precedenti o successive all'entrata in vigore del più volte citato d.lgs. n. 235/2012, possono essere assoggettate alla sua disciplina. È chiaro infatti che il già richiamato *argumentum a contrariis* non esplica alcun effetto per il giudizio ordinario e limita la propria efficacia interpretativa al disposto dell'art. 16, espressamente circoscritto al cd. patteggiamento. Così completandone, *a contrariis*, la disciplina questa volta con riferimento alle sentenze precedenti il 31 dicembre 2012. Nessun riferimento è contenuto per il giudizio ordinario e per le sentenze pronunciate - come nel caso del sen. Berlusconi - al suo esito. Ne consegue che al giudizio ordinario non possono che applicarsi le regole generali in tema di efficacia irretroattiva di ogni legge. Queste ultime utilizzano, come unico parametro di applicazione, la data del fatto assoggettato alla disciplina legislativa. Unico elemento, questo, al quale correlare il fenomeno di successione tra leggi. Nessuno infatti ha mai pensato di fare riferimento alla posteriorità o meno della legge rispetto alla data della sentenza, dal momento che questa procedura sarebbe del tutto fuorviante al fine di stabilire se una norma può regolare una certa vicenda. Il tema che qui dobbiamo affrontare concerne, invece, la possibilità che una legge posteriore al fatto, possa disciplinarlo, introducendo misure limitative di un diritto non previste al momento della violazione.

Venendo al caso di nostro più diretto interesse, è facile notare come i fatti per i quali è intervenuta condanna penale risalgano all'anno 2004, laddove la legge Severino è entrata in vigore soltanto nell'anno 2012, ossia otto anni dopo.

Giova pure sottolineare che ogni legge che limita il diritto di elettorato passivo è insuscettibile di interpretazioni estensive, costituendo una disposizione di stretto diritto (cfr., sul punto, Corte cost., sent. n. 306/2003; n. 132/2001; n. 141/1996; n. 344/1993).

3. Quanto alle ragioni che giustificano la disciplina dettata in via esclusiva per il patteggiamento e, in particolare, quelle che ne giustificano la già evidenziata divergenza rispetto alle regole ordinarie, vi è da osservare quanto segue. La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. è di tipo anticognitivo, ossia non comporta alcun accertamento della responsabilità penale, e si caratterizza per la necessità che sia l'indagato a richiederla, peraltro entro il termine decadenziale della udienza preliminare. Pertanto, è ragionevole

concludere che l'art. 16 d.lgs.n. 235/2012 si limiti ad avvertire chiunque intenda proporre istanza di patteggiamento informandolo delle più gravi conseguenze alle quali si esporrà, dal momento che, senza alcun accertamento dei fatti e per di più a sua richiesta, non soltanto verrà condannato, ma per giunta subirà anche gli effetti della incandidabilità sopravvenuta (questa disposizione trova giustificazione anche nel fatto che l'art. 445 del c.p.p. stabilisce i casi rispetto ai quali la sentenza di patteggiamento non è equiparata a quella di condanna, nonché nella ormai consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale questa stessa sentenza è comunque - salve, per l'appunto, talune espresse eccezioni - una sentenza di condanna, nonché nella nota sentenza Scoppola della CEDU che ha fissato, con la forza delle norme interposte, i principi della irretroattività sfavorevole e della retroattività favorevole. Ciò congiuntamente all'ulteriore principio secondo il quale costituisce violazione del diritto ad un processo equo, l'applicazione retroattiva delle nuove regole di determinazione della pena introdotte dal d.l n. 341/2000 per il giudizio abbreviato, essendo stato così deluso illegittimo affidamento che l'imputato aveva riposto nella riduzione di pena allorquando aveva scelto di adire quel rito speciale. Vicenda, questa, che dimostra evidenti analogie con la *ratio* che secondo la nostra opinione informa anche l'art. 16 d.lgs. n. 235/2012 qui più volte richiamato, nella parte in cui detta l'unica norma di diritto transitorio dell'intero d.lgs.n. 235/2012.

II

NATURA GIURISDIZIONALE DEI POTERI ATTRIBUITI ALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ POTERE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ DI SOLLEVARE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Quanto alla natura giurisdizionale dei poteri attribuiti alla Giunta delle elezioni e delle immunità vi è da osservare quanto segue.

A parte ogni altra considerazione, la stessa struttura del procedimento per la convalida o la contestazione della elezione prefigura un organo dotato di simili poteri. Sul punto basterà riflettere sul fatto che le sono attribuiti poteri in tema di immunità penali e di autorizzazione a procedere concernenti il processo penale, valutando la sussistenza dei presupposti che la legge detta al riguardo.

In questa direzione si vedano le sentenze nn. 9151, 9152 e 9153 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile dell'anno 2008, nonché l'ordinanza n. 117/2006 e la sentenza n. 259/2009 della Corte costituzionale.

Si devono anche considerare gli orientamenti pregressi della Giunta del Senato, del tutto favorevoli nel senso di ritenere che la Giunta può sollevare questioni di legittimità costituzionale. Più in particolare si allude ai tre precedenti in cui sono state ritenute ammissibili e poste ai voti, anche se non approvate, proposte volte a sollevare questione di legittimità costituzionale (sedute del 21 gennaio 2008 e del 10 luglio 2009), oppure sono state ritenute manifestamente infondate (seduta pubblica del 20 ottobre 2008). Non è certo irrilevante aggiungere come tali precedenti siano stati registrati nelle diverse fasi in cui si articola il procedimento dinnanzi alla Giunta: fase preliminare di delibazione, fase di esame dopo la costituzione, in contraddittorio con le parti,

del Comitato inquirente, procedura di contestazione di una elezione (con seduta pubblica e successiva camera di consiglio).

Tra l'altro, se la Giunta non fosse titolare di un simile potere, si ammetterebbe l'esistenza nell'ordinamento di una *zona franca* - rispetto al doveroso e generalizzato controllo di costituzionalità - dal momento che le disposizioni che ci occupano sono indirizzate esclusivamente alla Giunta che, contraddittoriamente rispetto ai principi però, non potrebbe reclamare il necessario controllo di costituzionalità.

Ma non basta, se questo potere dovesse difettare, i membri del Parlamento sarebbero trattati in maniera diseguale rispetto ai consiglieri regionali i quali, al contrario, godono di una tutela esclusa per i primi, ossia quella costituita dal ricorso amministrativo. Laddove i parlamentari dovrebbero semmai godere di una tutela più estesa rispetto a quella riservata ai consiglieri regionali, per essere espressione della sovranità popolare anziché delle autonomie locali.

Vi è pure da sottolineare che non ha alcun pregio giuridico l'argomento contrario secondo il quale la risorsa del controllo di costituzionalità sarebbe superflua, dato che il Parlamento potrebbe comunque modificare la legge in questione, con ciò svuotando di significato il reclamato ricorso alla Corte costituzionale. Al riguardo basterà obiettare che il Parlamento è un organo con funzioni legislative, non attrezzato a compiere alcun controllo di costituzionalità, per il quale controllo il nostro sistema prevede invece l'esclusivo intervento della Corte costituzionale. Dire, poi, che il Parlamento può modificare la legge, non prova nulla, dal momento che prova troppo. Infatti il Parlamento può modificare ogni legge, ancorché non sospettata di incostituzionalità. Resta poi da ricordare l'ampiezza del parametro della «non manifesta infondatezza», al fine di ulteriormente giustificare la richiesta qui avanzata della quale potrebbe essere promotore il Senato della Repubblica. Sul punto, non è privo di rilievo ricordare che qui si chiede di sottoporre la questione alla Corte costituzionale che la valuterà sotto ogni suo aspetto, non implicando questa richiesta alcuna correlativa affermazione di fondatezza di una così complessa questione.

III

IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE

1. È necessario premettere che il legislatore può anche non definire la natura giuridica di una misura limitativa di taluni diritti dei cittadini. Ciò non significa però che l'interprete non abbia il potere/dovere di stabilire a quale ramo dell'ordinamento questa appartenga. Sul punto deve osservarsi come la giurisprudenza della Corte europea diritti dell'uomo (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, II sezione, Sud Fondi s.r.l. e altri contro Italia, ricorso n. 75909/01, 20 gennaio 2009; cd. vicenda «Punta Perotti»¹⁾) abbia affermato il principio secondo il quale l'opera di denominazione delle misure limitative dei diritti dei cittadini si impone al giudice anche in via sostitutiva, ovvero anche se conduce a risultati contrastanti con la diversa denominazione usata dal legislatore nazionale. Infatti, ben al di là della espressa qualificazione legislativa, la giurisprudenza della Corte europea segnala la necessità di valutare la sostanza del provvedimento e, quindi, gli effetti che in concreto esso produce con riferimento ai diritti dei cittadini. Conclusione, questa, nella

quale si condensa un principio di alta civiltà giuridica che in una parola si può definire della prevalenza del *giusto - sostanziale* rispetto all'*ingiusto - formale*. Infatti, se si ragionasse diversamente si ammetterebbe quel meccanismo cosiddetto della *truffa delle etichette* mediante il quale un legislatore astuto e illiberale potrebbe, attraverso l'uso di denominazioni di comodo, sottrarre i diritti dei cittadini ad ogni necessaria tutela. Pertanto è chiaro che non può esservi una norma che limita il diritto costituzionale di elettorato passivo (art. 51 Cost.), senza che essa venga necessariamente qualificata quanto meno come *punitiva*.

Al riguardo occorre pure notare come, nel caso che occupa, sussistano tutti i presupposti per orientare l'interprete nel senso della configurazione in chiave penalistica della sanzione della incandidabilità sopravvenuta. Basterà osservare che questa sanzione:

1) sacrifica un diritto di rango addirittura costituzionale. È noto, tra l'altro, che l'offesa di un bene giuridico costituzionalmente garantito rientra tra gli indici astrattamente deponenti a favore della natura penalistica della relativa sanzione;

2) accede ad un reato, benché tale osservazione non sia di per sé decisiva, dato che ad un reato possono accedere anche conseguenze di diritto civile, disciplinare o amministrativo. Queste ultime, tuttavia, secondo l'art. 1 della legge n. 689/1981 sarebbero comunque assoggettate al principio di irretroattività (sul punto si veda Corte app. Milano, sez. III, ud. 19 ottobre 2013, nel giudizio di rinvio dopo l'annullamento parziale nel caso specifico, ossia nei confronti del sen. Silvio Berlusconi);

3) costituisce la conseguenza di una sentenza penale di condanna;

4) rappresenta una ipotesi speciale di interdizione dai pubblici uffici che qui riguarda, non ogni ufficio pubblico, bensì l'ufficio di parlamentare. Ma la specialità non concerne solo il tipo di ufficio; è speciale anche quantitativamente, dal momento che in questo caso è possibile applicare l'interdizione rispetto a condanne che si sottrarrebbero alla pena accessoria, dati i più elevati limiti di cui all'art. 33 c.p.

Occorre infine ricordare che l'opera di denominazione di una misura afflittiva è assolutamente necessaria quantomeno al fine di stabilire la disciplina legislativa, anche di livello costituzionale, alla quale deve essere assoggettata, non potendo nessuno pensare che esistano disposizioni vaganti nell'ordinamento giuridico, come tali non assoggettabili ad alcuna specifica disciplina. Né tantomeno possono esistere misure di un ordinamento giuridico laico e secolarizzato che si reggono sulla stupefacente affermazione secondo la quale esse registrerebbero l'intervenuta immoralità o indegnità a ricoprire taluni uffici pubblici, per come purtroppo si legge in talune sentenze dei giudici amministrativi (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, sez. V, 6 febbraio 2013, n. 695). Sarebbe infatti chiara la incostituzionalità di una simile disposizione, ma soprattutto evidente, sul piano di un necessario giudizio politico, la immoralità (questa volta il termine sarebbe del tutto appropriato) di una scelta legislativa cinica che porrebbe in mano all'Ordine giudiziario e a chi detiene la maggioranza politica, il potere di decidere la composizione del Parlamento e quindi il destino della opposizione.

2. Malgrado la contraria decisione a maggioranza della Giunta, noi disponiamo di una serie di indizi che depongono per la natura di effetto penale di una sentenza penale di condanna della incandidabilità sopravvenuta ex d.lgs. n. 235/2012. Infatti essa:

1) è collegata ad un ben preciso catalogo di reati (art. 1 d.lgs. n. 235/2012);

2) è la conseguenza, per come si è appena notato, di una sentenza penale di condanna (art. 13 c. 1 d.lgs. n. 235/2012);

3) è commisurata - ma anche questo aspetto è già stato evidenziato - alla durata della interdizione dai pubblici uffici, ossia alla durata di una pena accessoria (art. 13 c. 1 d.lgs. n. 235/2012);

4) si estingue soltanto mediante riabilitazione (art. 15 c. 3 d.lgs. n. 235/2012), la quale estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna (art. 178 c.p.).

3. Qualora per assurdo alla incandidabilità sopravvenuta si attribuisse natura non penalistica, comunque le conclusioni non muterebbero per le seguenti ragioni:

a) l'art. 11 disp. prel. c.c. afferma il principio secondo il quale ogni legge - quindi senza alcuna distinzione - dispone per il futuro e non può avere effetto retroattivo;

b) l'art. 25 cpv. Cost. afferma che *«nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»*. Dove l'espressione «punito» è rivelatrice di un provvedimento di natura non necessariamente penalistica, ma soltanto limitativo di un qualche diritto.

Cosa diversa si sarebbe potuta affermare nel caso in cui l'art. 25 cpv. Cost. avesse statuito che *«nessuno può essere privato della libertà personale...»*. In questo ultimo caso, infatti, l'articolo 25 cpv. Cost. avrebbe rivestito esclusiva efficacia penalistica. Da ciò è legittimo desumere che il principio di irretroattività sfavorevole opera in tutti i diversi settori nei quali si articola ciò che a ragione potremmo definire «diritto punitivo», sotto l'ombrello di copertura costituito dall'art. 25 cpv. Cost. In ogni caso, anche a voler trascurare i rilievi precedenti, l'art. 1 della legge n. 689/1981 stabilisce il medesimo principio di cui all'art. 25 cpv. Cost. per l'illecito amministrativo punitivo.

4. Sia l'art. 25 cpv. Cost., sia l'art. 1 l. n. 689/1981, come anche l'art. 2 c.p., nel disciplinare la irretroattività della legge, individuano quale parametro di riferimento, il fatto attribuito al soggetto e la sua datazione temporale. Componente, questa, che nessuno può trascurare, nel caso in cui si debba addebitare a taluno una qualche responsabilità e le conseguenze da essa derivanti.

5. Anche a voler ammettere che la decadenza per incandidabilità sopravvenuta non costituisce un effetto penale di una sentenza penale di condanna, non è comunque possibile sfuggire ai principi generali (art. 25 cpv. Cost. interpretato secondo quanto dedotto al punto 3 lett. b), art. 11 preleggi, art. 1 l. n. 689/81, art. 7 C.e.d.u., art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). Con particolare riferimento agli artt. 11 preleggi e 1 l. n. 689/81,

una eventuale eccezione ai principi in essi contenuti avrebbe dovuto comportare quantomeno una espressa disposizione del legislatore al riguardo, qui invece assente.

6. A sostegno della qui criticata efficacia retroattiva della legge cd. Severino non può nemmeno essere addotta la già citata sentenza n. 695 del 6 febbraio 2013 della V sezione del Consiglio di Stato. Sentenza, questa, relativa ad un giudicato penale di condanna formatosi nel 2001 a carico di un consigliere regionale, il cui statuto - come è noto - è del tutto diverso rispetto a quello del parlamentare. Infatti, per come abbiamo già notato, mentre il primo rappresenta le autonomie locali, il secondo è invece espressione della sovranità popolare.

Tra l'altro, avuto riguardo all'applicabilità della legge in oggetto ai procedimenti elettorali successivi alla sua entrata in vigore, ma con riferimento a requisiti soggettivi connessi a fatti storici precedenti, il Consiglio di Stato denota una vistosa incertezza proprio sul punto cruciale del rapporto tra tempo e legge, là dove confonde l'art. 11 delle preleggi, il quale detta le regole generali di applicazione di ogni legge nel tempo, sancendo il principio di irretroattività, con il diverso principio del *tempus regit actum*, al contrario destinato a regolare le sole attività procedimentalizzate per le quali rileva, non la data della violazione, ma quella nella quale si compie una certa attività, la regolamentazione giuridica della quale deve essere scelta tra più norme eventualmente succedutesi nel tempo e tutte apparentemente applicabili.

7. Le argomentazioni sopra esposte inducono a ritenere non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 16 d.lgs. n. 235/2012 per contrasto con gli artt. 25 cpv. Cost. e 7 CEDU, ovviamente nel caso in cui le disposizioni di rango ordinario sopra citate si ritenessero applicabili e per di più dotate di efficacia retroattiva in quanto riferibili alla vicenda del sen. Silvio Berlusconi.

IV

OBBLIGO DI DISPORRE RINVIO PREGIUDIZIALE DI TIPO INTERPRETATIVO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Infine, non possono nemmeno tacersi le conseguenze dell'eventuale decadenza per incandidabilità sopravvenuta del sen. Berlusconi nel campo di applicazione del diritto comunitario, avuto riguardo alle prossime elezioni del Parlamento europeo. Infatti, stando al più volte citato d.lgs. n. 235/2012 i presupposti dell'incandidabilità alla carica di Parlamentare europeo sono identici a quelli richiesti per il Parlamentare nazionale, in virtù dell'espresso rinvio contenuto nell'art. 4 (« *incandidabilità alla carica di membro del Parlamento Europeo spettante all'Italia*») all'art. 1 (« *incandidabilità alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*») che, per l'appunto, disciplina i casi di incandidabilità alle cariche di Deputato e Senatore.

Una simile normativa risulta in contrasto con l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il quale va interpretato anche alla luce dell'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che - per come si è già osservato - deve essere letto nel senso che il principio di irretroattività opera rispetto a tutte quelle sanzioni comunque caratterizzate, a

prescindere dalla loro denominazione formale, da un contenuto *sostanzialmente punitivo*.

La sussistenza di un nesso di pregiudizialità tra il procedimento in corso e l'interpretazione del diritto comunitario appena richiamata, impone quindi di sollevare un rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Per come è noto, quest'ultima disposizione prevede l'obbligo per il giudice - avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno - di sottoporre alla Corte l'interpretazione del diritto dell'Unione, dato l'obbligo giuridico, che se violato esporrebbe l'Italia a gravi conseguenze di natura economica, di coordinare il diritto interno con quello comunitario. Ciò salvo che già esista, al contrario di quanto accade nella vicenda di nostro interesse, una consolidata giurisprudenza relativa alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione.

* * *

Tanto premesso, assume particolare rilevanza ai fini della decisione, sia la questione concernente l'assenza di ogni ragione normativa che giustifichi l'applicazione retroattiva delle norme in esame, sia l'ulteriore questione, nel caso in cui si ritenesse che l'incandidabilità sopravvenuta possa applicarsi a fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 235/2012, concernente il giudizio di costituzionalità per l'evidente violazione, a questo punto del tutto palese, del principio costituzionale, ma anche interposto, di irretroattività.

P.Q.M.

ci permettiamo di chiedere che il Senato della Repubblica:

a) deliberi che il d.lgs. n. 235/2012 è privo di qualsivoglia disposizione dotata di efficacia retroattiva concernente le norme sopra richiamate e di conseguenza che è inapplicabile alla condanna conseguita alla sentenza di rigetto parziale pronunciata dalla Sezione feriale della Corte di Cassazione in data 1° agosto 2013 nei confronti del ricorrente sen. Silvio Berlusconi;

b) in subordine, eventualmente anche previo il riconoscimento dei poteri e della natura giurisdizionale della Giunta delle immunità e delle elezioni, nonché della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt 1, 3 e 16 del d.lgs. n. 235/2012 rispetto agli artt. 25 cpv. Cost. e 7 CEDU, sollevi questione di legittimità costituzionale.

¹⁾ Come è noto, con questa sentenza la Corte e.d.u. ha riconosciuto la natura sostanzialmente penale della cd. confisca urbanistica, ritenendo altresì che la sua applicazione nel caso concreto si ponesse in contrasto con l'art. 7 § 1 Cedu che sancisce il principio di legalità dei reati delle pene (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Ciò in quanto la base legale dell'infrazione (il precetto che configurava il reato di lottizzazione abusiva) non rispondeva ai requisiti di accessibilità e prevedibilità per il destinatario della norma, il quale pertanto non si trovava, al momento del fatto, nella condizione di poter prevedere che gli sarebbe stata inflitta una sanzione. Per le medesime ragioni è stata riscontrata anche una violazione dell'art. 1 Prot. 1 Cedu (che sancisce il diritto di proprietà), dal momento che l'ingerenza nel diritto di proprietà dei ricorrenti

doveva ritenersi priva di una base legale conforme ai requisiti convenzionali di accessibilità e prevedibilità.

G3

ALBERTI CASELLATI, CALIENDO, BONDI, GIRO, REPETTI, FLORIS, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, LIUZZI, MUSSOLINI, ZANETTIN, BONFRISCO, MILO, MALAN, MARIN, PICCOLI, D'ANNA, LONGO EVA, IURLARO, PAGNONCELLI, ZUFFADA, PELINO, BRUNO, CARRARO, GASPARRI

Respinto

Il Senato,

atteso che con propria deliberazione in data 4 ottobre 2013 la Giunta delle elezioni delle immunità parlamentari, in esito alla sentenza n. 10956 del 26 ottobre 2012 del Tribunale ordinario di Milano, ha deciso a maggioranza di proporre all'Assemblea del Senato - disattesa ogni diversa istanza - di deliberare la mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

considerato che nel corso della seduta in camera di consiglio a seguito della quale è stata adottata la citata decisione si sono verificate - come risulta dalla «Informativa sull'utilizzo della rete nel corso della seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 4 ottobre 2013» resa al Consiglio di Presidenza del Senato nelle riunioni del 5 e del 6 novembre 2013 - gravissime violazioni del procedimento consistenti in un inammissibile *vulnus* al principio di segretezza della decisione, tali da determinare pertanto la sua irricevibilità;

osservato che, a seguito di quanto reso noto nella seduta del Senato del 22 novembre scorso a proposito della richiesta di convocazione del Consiglio di Presidenza, non è stato possibile - per ragioni che non si condividono nel metodo e nel merito - esprimersi sulla questione della ricevibilità, neppure in termini competenziali, tanto che non è dato neppure sapere se c'è un organo competente ad esprimersi su questi gravi profili e che quest'organo deve essere pertanto - pena un'inammissibile assenza di garanzie di legittimità del procedimento - identificato nell'Assemblea del Senato,

delibera, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento del Senato, di concludere in difformità dalla decisione adottata a maggioranza dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e, stante l'invalidità di tutti gli atti compiuti in seduta di camera di consiglio, dispone la convalida dell'elezione contestata nella Regione Molise.

G4

ALBERTI CASELLATI, CALIENDO, BONDI, GIRO, REPETTI, FLORIS, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, LIUZZI, MUSSOLINI, ZANETTIN, BONFRISCO, MILO, MALAN, MARIN, PICCOLI, D'ANNA, LONGO EVA, IURLARO, PAGNONCELLI, ZUFFADA, PELINO, BRUNO, CARRARO, GASPARRI

Respinto

Il Senato,

atteso che con propria deliberazione del 4 ottobre 2013, comunicata alla Presidenza il successivo 15 ottobre 2013, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in esito alla contestazione di un seggio nella Regione Molise, ha deciso a maggioranza di proporre all'Assemblea del Senato - disattesa ogni diversa istanza - di deliberare la mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

considerato che la Relazione della Giunta (XVII leg. Doc. III n. 1) ha individuato l'onorevole Ulisse Di Giacomo quale parte controinteressata, in quanto candidato primo dei non eletti per la stessa lista PdL nella regione Molise, che subentrerebbe in caso di cessazione dal mandato del senatore la cui elezione è stata dichiarata contestata;

considerato che la stessa Relazione chiarisce di aver fondato tale decisione sull'annoverarsi di «svariati ed univoci precedenti», ponendosi in contraddizione col fatto che «precedenti» in un contesto normativo di cui si dà per la prima volta applicazione non possono esservi e, se comunque invocati, vanno considerati con assoluta cautela, con riferimento alla diversità delle fattispecie cui si è deciso di far riferimento;

considerato che, se il giudizio di convalida (per ineleggibilità o per altre cause) si instaura per ricorso allora si dà un'altra parte da individuare nel ricorrente, ma in un giudizio (come quello per decadenza sopravvenuta) non c'è ricorrente per definizione, e resta unica parte il resistente;

ritenuto pertanto che vi sia stata una violazione per eccesso del principio del contraddittorio;

visto che l'onorevole Di Giacomo, erroneamente dunque individuato come parte contro interessata, ha presentato osservazioni tutte volte a confutare le argomentazioni addotte dal senatore Berlusconi;

visto che nel deliberato della Giunta si attesta chiaramente «... ascoltato l'intervento del difensore dell'onorevole Di Giacomo ... » e che pertanto il richiamato elemento è stato posto formalmente a fondamento, tra gli altri, della deliberazione della Giunta stessa,

delibera, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento del Senato, di concludere in difformità dalla decisione adottata a maggioranza dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e dispone l'annullamento dell'istruttoria compiuta dalla stessa Giunta delle elezioni e, in forza dell'invalidità degli atti assunti in tale sede, delibera la rinnovazione della procedura di convalida dell'elezione per la Regione Molise, ingiungendone la rinnovazione nel pieno rispetto delle garanzie previste dall'articolo 111 della Costituzione.

G5

ALBERTI CASELLATI, CALIENDO, BONDI, GIRO, REPETTI, FLORIS, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, LIUZZI, MUSSOLINI, ZANETTIN, BONFRISCO, MILO, MALAN, MARIN, PICCOLI, D'ANNA, LONGO EVA, IURLARO, PAGNONCELLI, ZUFFADA, PELINO, BRUNO, CARRARO, GASPARRI

Respinto

Il Senato,

atteso che con propria deliberazione del 4 ottobre 2013, comunicata alla Presidenza il successivo 15 ottobre 2013, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in esito alla contestazione di un seggio nella Regione Molise, ha deciso a maggioranza di proporre all'Assemblea del Senato - disattesa ogni diversa istanza - di deliberare la mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi, dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

considerato che la Relazione della Giunta (XVII leg. Doc. III n. 1) così approvata ha ritenuto che «le prescrizioni concernenti lo sviluppo della seduta pubblica esigono la completezza del contraddittorio fra le parti», previsto dal capo IV del Regolamento per la verifica dei poteri ai fini del procedimento di contestazione di elezione, che può quindi definirsi «a dialettica necessitata» e che pertanto è stato individuato l'onorevole Ulisse Di Giacomo quale parte controinteressata, in quanto candidato primo dei non eletti per la stessa lista PdL nella Regione Molise, che subentrerebbe in caso di cessazione dal mandato del senatore la cui elezione è stata dichiarata contestata;

considerato che la stessa Relazione chiarisce di aver fondato tale decisione sull'annoverarsi di «svariati ed univoci precedenti», ponendosi in contraddizione col fatto che «precedenti» in un contesto normativo di cui si dà per la prima volta applicazione non possono esservi e, se comunque invocati, vanno considerati con assoluta cautela, con riferimento alla diversità delle fattispecie cui si è deciso di far riferimento;

premesso che, la delibera di mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi, seppure ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, non può che avere effetti *ex tunc*, trattandosi - letteralmente - di «mancata convalida», un esito procedimentale che, seppur non condivisibile (perché relativo a diversa fattispecie) deve, una volta adottato, essere portato in fondo a tutte le sue conseguenze procedurali;

ritenuto, sulla base di quanto premesso, che l'efficacia *ex tunc* della pronuncia riporta la situazione del senatore Berlusconi a quella presente al momento dell'elezione e osservato che egli risulta eletto in altre circoscrizioni oltre al Molise, circoscrizione per la quale ha - successivamente al momento dell'elezione - optato;

richiamato quanto sopra ricordato circa l'esigenza di «la completezza del contraddittorio fra le parti», richiamata dalla stessa Relazione della Giunta (XVII leg. Doc. III n. 1),

delibera, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento del Senato, di concludere in difformità dalla decisione adottata a maggioranza dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e dispone il rinvio degli atti alla Giunta medesima, affinché essa proceda ad una nuova valutazione in merito alle conclusioni sull'elezione contestata nella Regione Molise, non prima che pervenga la decisione con forza di giudicato, il computo della durata della sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. In tale sede e nel corso di svolgimento della procedura di convalida, l'Assemblea del Senato delibera altresì che sia integrato il contraddittorio con tutti i candidati primi dei non eletti per la stessa lista PdL nelle circoscrizioni nelle quali il sen. Berlusconi è stato eletto, nel procedimento relativo allo stesso sen. Berlusconi.

G6

ALBERTI CASELLATI, CALIENDO, BONDI, GIRO, REPETTI, FLORIS, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, LIUZZI, MUSSOLINI, ZANETTIN, BONFRISCO, MILO, MALAN, MARIN, PICCOLI, D'ANNA, LONGO EVA, IURLARO, PAGNONCELLI, ZUFFADA, PELINO, BRUNO, CARRARO, GASPARRI

Respinto

Il Senato,

atteso che:

con propria deliberazione in data 4 ottobre 2013 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in esito alla sentenza n. 10956 del 26 ottobre 2012 del Tribunale ordinario di Milano, ha deciso a maggioranza di proporre all'Assemblea del Senato - disattesa ogni diversa istanza - di deliberare la mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

osservato che la Corte d'appello di Milano decidendo in data 19 ottobre 2013 - e dunque successivamente a tale data - in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che «il legislatore, con la cosiddetta legge Severino, ... ha tenuto ben distinte le differenti discipline: da un lato, le pene accessorie penali che devono essere irrogate dall'Autorità Giudiziaria e, dall'altro, la sanzione di incandidabilità, discendente delle sentenza di condanna, riservata all'Autorità Amministrativa»;

considerato che la qualificazione di «sanzione», sia pure amministrativa, dell'incandidabilità la rende inapplicabile retroattivamente *ex lege* n. 689 del 1981, articolo 1, in forza del quale «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione»,

delibera, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento del Senato, di concludere in difformità dalla decisione adottata a maggioranza dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e dispone la restituzione degli atti alla Giunta medesima, affinché siano valutati gli effetti della decisione della Corte di Appello di Milano del 19 ottobre 2013, interpretandone la portata alla luce del principio costituzionale dell'irretroattività della sanzione penale ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione.

G7

CALIENDO, SCIASCIA, ALBERTI CASELLATI, TARQUINIO, MALAN, SCOMA, MARIN, BERNINI, BRUNI, FLORIS, LONGO EVA, ZANETTIN, ZIZZA, AMORUSO, PICCOLI, MUSSOLINI, PAGNONCELLI, ZUFFADA, PERRONE, SERAFINI, PICCINELLI, GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, ALICATA, CARRARO

Respinto. Votato per parti separate

Il Senato,

ritenuto che in data 18 settembre 2013 la Giunta delle elezioni respingeva, a maggioranza, la proposta del relatore di convalida dell'elezione del Senatore Silvio Berlusconi e, conseguentemente ai sensi degli articoli 10,

comma 1, e 11 del Regolamento per la verifica dei poteri, dichiarava contestata l'elezione del senatore Berlusconi con riferimento agli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

ritenuto che, in data 4 ottobre 2013, la Giunta, a seguito della seduta pubblica, decideva, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di deliberare la mancata convalida per incandidabilità sopravvenuta dell'elezione del senatore Berlusconi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

ritenuto, preliminarmente, che la Giunta delle elezioni e il Senato della Repubblica in sede di verifica dei titoli di ammissione degli eletti svolgono, quali organi aventi natura giurisdizionale, una funzione giurisdizionale di autodichia.

Tale affermazione si fonda sulla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione ed è supportata da autorevole e prevalente dottrina costituzionalista (Mortati, Virga, Manzella, Elia, Chieppa, Di Ciolo, Oddi, Onida, Baldassarre, Capotosti) anche se deve essere registrata una corrente di pensiero contraria (Buzzelli, Pierandrei, Lippolis e Romboli).

Non è il caso, oggi, di approfondire il contrasto dottrinario, pur emerso, relativamente all'organo abilitato a sollevare questioni di legittimità costituzionale: solo l'Assemblea, solo la Giunta nel corso del procedimento di contestazione dell'elezione, la Giunta e l'Assemblea;

ritenuto, infatti, che secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione le controversie sui titoli di ammissione dei loro componenti sono riservate in via esclusiva alle Camere ai sensi dell'articolo n. 66 della Costituzione «per cui resta precluso ogni sindacato alternativo, concorrente o successivo di qualsiasi natura giudiziaria» (cfr. tra le tante Sezioni unite civili, sentenza n. 5135 del 1997) e dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza 19 ottobre 2009, n. 259) «la natura giurisdizionale del controllo sui titoli di ammissione dei suoi componenti, attribuito in via esclusiva, con riferimento ai parlamentari, a ciascuna Camera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione è pacificamente riconosciuta nelle ipotesi di contestazioni, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, quale unica eccezione al sistema generale di tutela giurisdizionale in materia di elezioni (sentenza n. 113 del 1993)».

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenze n. 9151 del 2008, n. 9152 del 2008, n. 9153 del 2008), dopo aver richiamato le disposizioni legislative che riservano all'Assemblea elettiva la convalida dell'elezione dei suoi componenti, nonché il giudizio definitivo su ogni contestazione, protesta o richiamo presentati ai singoli uffici elettorali e all'ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente, ricordano che, anche in base a tali disposizioni, attuative del principio di autodichia della Camera, espresso dall'articolo n. 66 della Costituzione, di aver affermato, con costanti precedenti decisioni, l'esclusiva competenza delle Camere restando preclusa ogni possibilità di intervento di qualsiasi autorità giudiziaria. Richiamano, poi, l'ordinanza n. 117 del 2006 della Corte Costituzionale che ha escluso che, in presenza del diniego sia del Giudice amministrativo sia della Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati («la definitiva dichiarazione di volontà declinatoria della sua giurisdizione è stata emessa dalla Camera dei Deputati

(Giunta per le elezioni) quale organo avente natura giurisdizionale») di pronunciarsi su una questione di ammissione delle liste elettorali, possa configurarsi un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, trattandosi invece di conflitto (negativo) di giurisdizione, e sottolineano, quindi, che anche l'impostazione del Giudice costituzionale «muove, dunque, dal presupposto della natura giurisdizionale della funzione di autodichia svolta in proposito dalle Camere del Parlamento attraverso propri organi». La Corte precisa poiché si tratta di una funzione giurisdizionale, da intendersi non in senso stretto, attesa la natura affatto speciale dell'organo a cui è demandata, e, dopo aver richiamato le opzioni volte a prevedere un controllo giurisdizionale in senso stretto emerse in seno all'Assemblea Costituente ma non approvate per assicurare l'autonomia e l'indipendenza del Parlamento rispetto al rischio di possibili interferenze di altri poteri, afferma «ma si tratta proprio per questa ragione, di una giurisdizione esclusiva»;

ritenuto che, dopo le ricordate pronunzie, risulta poco comprensibile, a meno che non sia ascrivibile a pregiudizio, discutere ancora sulla natura giurisdizionale dell'organo (Giunta delle elezioni e/o Assemblea) e della funzione svolta, come affermato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 259 del 2009) «il giudice competente in materia è stato, infatti, individuato nello stesso organo parlamentare dal Giudice supremo del riparto delle giurisdizioni, che a norma della Costituzione (articolo 111, ottavo comma) e delle leggi vigenti, è la Corte di Cassazione».

Ovviamente, gli organi parlamentari potrebbero sempre sollevare un nuovo conflitto di giurisdizione, denegando la propria competenza ed indicando il giudice competente, che, invece in base alla Costituzione e alle norme citate, nonché alle richiamate sentenze non può essere altro che la Camera di appartenenza e i suoi organi;

ritenuto che la relazione della Giunta delle elezioni sulla elezione contestata del senatore Berlusconi, approvata dalla maggioranza, non tiene conto della richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione (che pur è stata segnalata, illustrata, approfondita e discussa nel corso delle sedute precedenti alla contestazione dell'elezione, nonché della Camera di consiglio), mentre richiama la sentenza 28 aprile 2009 della Corte europea dei diritti dell'uomo (caso Savino e altri: ricorsi n. 17214 del 2005, n. 20329 del 2005, n. 42113 del 2004) che concerne la funzione di autodichia svolta dalle Camere, con conseguente esclusione di qualsiasi giudice esterno, sulle controversie che attengono allo stato e alla carriera giuridica ed economica dei dipendenti. Com'è evidente dalla motivazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 10400 del 2013), riportata per la parte che rileva nella citata relazione della Giunta, la questione è del tutto diversa: la Cassazione dubita della legittimità costituzionale di una disciplina introdotta dall'articolo 12 del Regolamento del Senato, pur adottato in forza della riserva di regolamento prevista dalla Costituzione, e non della funzione di autodichia prevista dall'articolo 66 della Costituzione.

Differenza evidenziata anche dalla relazione della Giunta secondo cui l'autodichia parlamentare «si conferma del tutto legittima nel caso in cui sia volta a disciplinare le funzioni politiche o legislative in ragione delle quali restano possibili i particolari precedenti di giustizia domestica». Qualifica

quest'ultima che contraddice la natura della funzione svolta e che è stata utilizzata forse per corroborare le tesi sostenute di inapplicabilità dei principi del giusto processo e per negare la funzione giurisdizionale, ma il fatto che la Giunta sia composta da parlamentari non può escludere la terzietà, imparzialità e indipendenza dell'organo, come è indubbia la natura di organo giurisdizionale del Consiglio nazionale forense, della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, dei Consigli comunali in sede di contezioso elettorale etc., ancorché composti esclusivamente o in prevalenza da avvocati, magistrati, consiglieri comunali etc.

D'altra parte, la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo che, pur evidenzia problemi di indipendenza e imparzialità della Sezione della Camera dei deputati che giudica delle controversie relative allo stato e alla carriera dei dipendenti, anche in considerazione di commistioni tra organi amministrativi e organi giurisdizionali, ritiene che «il mero fatto che i due organi giurisdizionali della Camera dei deputati siano scelti tra i deputati membri della Camera non può far dubitare dell'indipendenza di questi organi giurisdizionali»;

ritenuto, infine, che la Giunta del Senato, nella XVI legislatura, proprio per effetto della citata giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, ha espresso un preciso orientamento in merito ritenendosi legittimata a sollevare questioni di legittimità costituzionale (cfr. sedute 21 gennaio 2008, 20 ottobre 2008 e 10 luglio 2009), nel senso che sono state ritenute ammissibili e poste ai voti, anche se non approvate;

ritenuto che negare la natura giurisdizionale della Giunta e della funzione svolta pone i parlamentari in una posizione particolare: a differenza degli altri cittadini (che hanno sempre la possibilità, anche quando rivestono cariche elettive nei consigli regionali, provinciali, etc., di rivolgersi ad un giudice per il controllo di costituzionalità di una norma reputata lesiva di un loro diritto, di una loro legittima aspettativa giuridica) i parlamentari non avrebbero la possibilità di sollevare dubbi di costituzionalità relativi alle norme elettorali di eleggibilità, candidabilità, etc., non essendo previsto dall'ordinamento un giudice davanti a cui prospettare le relative questioni;

ritenuto che il decreto legislativo n. 235 del 2012 è stato adottato in attuazione della legge delega n. 190 del 2012, che alla lettera m) del comma 64 contiene quelli che dovrebbero essere i principi e i criteri direttivi. In particolare si prevede «disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 (fra le quali quelle di deputato e senatore) in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica».

Il decreto legislativo citato all'articolo 1 prevede «non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore ... coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale» e all'articolo 3 prevede «qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione ... »;

ritenuto che la norma di delega prevede la sospensione, non prevista per il mandato parlamentare, e la decadenza di diritto, non compatibile con la chiara dizione dell'articolo 66 della Costituzione, tanto che la norma del decreto legislativo ha subito una sostanziale evoluzione e si è passati dall'originaria formulazione «dichiara decaduto» a quella «delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione». Poiché non vi è dubbio che la decadenza dalla carica di parlamentare, tenuto conto di quanto prevede l'articolo 66 della Costituzione, non può consistere in una «decadenza automatica o di diritto», spetta all'interprete dare alle norme, ove possibile, un ambito di applicazione costituzionalmente corretto e, in ipotesi di insanabile contrasto con la Costituzione, proporre la questione di legittimità costituzionale. Nella specie, poiché la norma di delega non può riferirsi alle cariche parlamentari, la previsione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 235 del 2012 è viziata da eccesso di delega (per violazione dell'articolo 76 della Costituzione). Ove, invece, si volesse sostenere che la norma di delega, per il riferimento alle cariche di cui all'articolo 63, debba riferirsi anche alle cariche parlamentari, sarebbe evidente l'aperto contrasto della previsione con il disposto dell'articolo 66 della Costituzione;

ritenuto che, comunque, anche la formulazione «la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione» è foriera di ulteriori problemi e di contrasti che potrebbero anche determinare conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.

Infatti, da un lato la deliberazione non può consistere, come semplicisticamente da taluni è stato sostenuto, in una mera presa d'atto di quanto stabilito dal potere giudiziario con sentenza passata in giudicato, determinando, in palese violazione dell'articolo 66 della Costituzione, un'evidente lesione di una delle prerogative costituzionali della Camera di appartenenza, cioè quella di decidere autonomamente in ordine ai titoli di appartenenza dei suoi membri; dall'altro, se la deliberazione fosse una valutazione libera anche dei presupposti di fatto e non condizionata dalla sentenza di condanna, si potrebbe giustificare un conflitto tra poteri dello Stato, per aver la Camera di appartenenza ignorato una sentenza, dalla quale discenderebbe, in ipotesi, l'interruzione del mandato;

ritenuto che, il potere di deliberazione della Camera debba consistere in un pregnante controllo della sussistenza dei presupposti della decadenza, in particolare l'applicabilità della norma al caso concreto, tenendo conto dei limiti temporali di efficacia; la conformità della norma ai principi costituzionali.

Trattasi di una questione non formale, ma di estrema rilevanza e su cui il Parlamento dovrà porre una seria ed approfondita riflessione, essendo evidente la necessità di interventi integrativi e correttivi del citato decreto legislativo.

Si tratta, cioè, di considerare un problema posto da un illustre costituzionalista, Alessandro Mangia: il riconoscere un effetto automatico ad una sentenza di condanna (sia pure con limiti predeterminati) sulla perdita dell'elettorato passivo rappresenterebbe un riconoscimento di superiorità della magistratura rispetto al potere politico.

Problema che assume un ulteriore rilievo se si considera che il giudice penale nel determinare la pena, con la discrezionalità che la legge gli consente, potrà tener conto degli ulteriori effetti che il decreto legislativo ricollega a pene superiori a due anni.

Allo stato, limitando l'indicato controllo della Camera di appartenenza alla sussistenza dei presupposti della decadenza, la citata relazione della Giunta non riconosce, come si è detto, la natura di organo giurisdizionale e la funzione giurisdizionale svolta, giustificando anche con tale affermazione il rigetto delle questioni relative alla retroattiva applicazione delle nonne e la mancata rimessione alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia europea;

ritenuto che, dopo il citato intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che come organo supremo di regolazione delle giurisdizioni ha ribadito la natura di organo giurisdizionale della Giunta e delle Camere di appartenenza in sede di verifica dei requisiti di eleggibilità, negare la propria giurisdizione, nel nostro ordinamento e nel sistema processuale, ove non si sollevi un nuovo conflitto di giurisdizione, significa non tener conto di quanto affermato dalla Corte nell'esercizio della sua funzione nomofilattica e stravolgere così l'ordinamento che, invece, si fonda sul riconoscimento di diritti e doveri, ma anche su sistemi di garanzia e di tutela che ne assicurino l'effettività. Di recente sono molteplici le affermazioni che richiamano al rispetto delle sentenze, del principio di legalità, del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, ma se non si individua un organo giurisdizionale che possa garantire tali principi e si adottano deliberazioni addirittura in contrasto con le decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tali affermazioni si risolvono in vuote declamazioni e in comportamenti che, in materia processuale, ove adottati da un giudice, determinerebbero serie responsabilità disciplinari.

Può il Senato della Repubblica negare la propria funzione giurisdizionale nella materia *de qua* o quella della Giunta delle Elezioni sottraendosi all'obbligo di indicare il giudice competente, obbligo che può essere definito addirittura di rilevanza costituzionale per le funzioni e le prerogative previste dalla Costituzione?

Ritenuto che, in ordine all'applicazione al caso in oggetto del decreto legislativo n. 235 del 2012, è necessario individuare la natura penale o meno della prevista decadenza o mancata convalida.

La giurisprudenza delle Corti internazionali individua come effetti penali e non amministrativi tutti quelli che hanno riflessi su diritti fondamentali.

La dottrina prevalente, anche se con motivazioni ed approfondimenti diversi, resta nella scia della vecchia definizione data da G. Battaglini «sono effetti penali della sentenza quelle conseguenze giuridiche che derivano direttamente dalla condanna stessa e consistono nell'incapacità di conservare, esercitare o di acquistare diritti soggettivi pubblici o privati o altre facoltà giuridiche».

In base al decreto legislativo n. 235 del 2012, il giudice penale nel momento in cui pronuncia condanna (per un reato la cui pena edittale rientra nei limiti previsti dall'articolo 1, lettera *c*), ad una pena compresa nei limiti fissati, pronuncia una sentenza che automaticamente incide sia sul diritto di libertà

personale, sia sul diritto all'elettorato passivo, costituzionalmente garantito (articolo 51 della Costituzione).

Ulteriori indizi confermano la natura di effetto penale della incandidabilità sopravvenuta: *a)* l'incandidabilità decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni. La durata è aumentata di un terzo nel caso in cui il delitto è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo di parlamentare nazionale o europeo.

L'incandidabilità e l'interdizione temporanea dai pubblici uffici producono i medesimi effetti in ordine alla limitazione del diritto di elettorato passivo. Effetti che per il disposto dell'articolo 15 del citato decreto legislativo possono anche essere concomitanti. Una diversa natura dell'incandidabilità rispetto all'interdizione dai pubblici uffici appare difficilmente sostenibile, avendo, ai fini dell'elettorato passivo, i medesimi effetti e risultando l'incandidabilità come un aggravamento della durata di quelli derivanti dall'interdizione.

Proprio perché hanno la stessa natura possono essere applicati in concomitanza. La norma pone un ulteriore problema, pur segnalato dal relatore senatore Augello, e cioè se la Giunta, e oggi il Senato, dovesse (e oggi debba) ritenere inapplicabile o quantomeno sospendere l'applicazione del decreto legislativo citato all'elezione del senatore Berlusconi non essendo ancora passata in giudicato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici; *b)* l'unica possibilità di rimozione della causa di incandidabilità è la riabilitazione (articolo 15 comma 3 decreto legislativo n. 235 del 2012) che estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna stessa (articolo 178 del codice penale). Tale disposizione, che conferma la natura dell'incandidabilità sopravvenuta quale effetto penale della condanna, pone ulteriori problemi che il Parlamento dovrà considerare in una rivisitazione del decreto legislativo citato. Infatti, le condizioni alle quali la riabilitazione può essere concessa (articolo 179 del codice penale) sono soggette ad una valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza (articolo 683 del codice penale), che non compie atti dovuti ma dispone di un margine per verificare se il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta (cfr. Cassazione n. 773 del 1985; Cassazione n. 1274 del 1996), con la conseguenza di rendere ancora più evidente il problema sopraevidenziato di un riconoscimento di superiorità della magistratura rispetto al potere politico o, comunque, di interventi esterni con diretta incidenza sulla composizione del Parlamento e sulla prerogativa costituzionale di ciascuna Camera di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di inleggibilità;

ritenuto, pertanto, che trattasi di effetto penale della condanna e, forse meglio, di vera e propria pena accessoria per le considerazioni sopraesposte in ordine all'aggravamento specifico del periodo di temporaneità dell'interdizione dai pubblici uffici; al fatto che l'incandidabilità è formulata come integrativa e non cumulabile con la identica pena accessoria pronunciata in seguito a giudizio penale e alla previsione della operatività della riabilitazione,

si pone il problema dell'efficacia temporale della norma e della sua applicazione retroattiva. La questione assume specifica rilevanza in quanto i fatti contestati al senatore Berlusconi nel giudizio penale sarebbero accaduti fra il 1995 e il 1998 e gli effetti delle asserite maggiorazioni di costo dei diritti televisivi si sarebbero riverberati nel tempo in ragione di ammortamenti quinquennali protrattisi negli anni 2002 e 2003 (l'ultimo momento consecutivo del reato si sarebbe perfezionato il 26 ottobre 2004 con il deposito della dichiarazione annuale 2003).

La sentenza del Tribunale di Milano che ha accertato i fatti in oggetto è stata emessa il 26 ottobre 2012, confermata in Appello in data 8 maggio 2013 e in Cassazione in data 1º agosto 2013.

La legge delega da cui il decreto legislativo n. 235 del 2012 trae origine è stata approvata il 6 novembre 2012 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 13 novembre 2012) ed entrata in vigore il 28 novembre 2012. Il decreto legislativo è stato promulgato il 31 dicembre 2012 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 4 gennaio 2013) e divenuto efficace il 5 gennaio 2013.

Trattasi quindi di norme (legge delega e decreto legislativo) di date successive alla asserita commissione del reato, ma anche alla sentenza del Tribunale di Milano che ha accertato i fatti contestati.

Il regime temporale della sanzione penale è vincolato al principio di legalità, che si esplicita nelle regole della tassatività (articolo 1 del codice penale) e dell'irretroattività (articolo 2 del codice penale). Il trattamento legale è quello del tempo del fatto (articoli 1 e 2 del codice penale).

«Il principio di irretroattività della norma penale si pone come essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo della esigenza di calcolabilità delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale» (cfr. Corte costituzionale n. 394 del 2006). Trattasi di un principio connaturato ai sistemi democratici e solennemente affermato dall'articolo 25 comma secondo, della nostra Costituzione, dall'articolo 15 del Patto internazionale dei diritti civili e politici, dall'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione della norma di cui all'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo risulta più ampio e non limitato alla sanzione penale: «la Corte EDU applica il principio di cui all'articolo 7 CEDU all'intera materia penale ricomprendendo in questa tutte le infrazioni e sanzioni che, a prescindere dalla denominazione formale utilizzata da ciascuno Stato membro, risultano caratterizzate da un contenuto sostanzialmente punitivo e da una dimensione intrinsecamente afflittiva. L'illecito punitivo amministrativo viene configurato come entità diversa dal reato per grado ma non per sostanza» (cfr. Cassazione, Sezioni Unite Penali 17 aprile 2012, n. 14484).

Pertanto, alla luce di questi principi, il decreto legislativo n. 235 del 2012 non è applicabile alla sentenza di condanna conseguita alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in data 1º agosto 2013, e una diversa valutazione non potrebbe, per le ragioni esposte, non ritenere non manifestamente

infondata la questione di costituzionalità degli articoli 1, 3 e 16 del citato decreto legislativo.

Ritenuto che anche se si volesse attribuire alla incandidabilità una diversa natura, come da ultimo la Corte di appello di Milano (cfr. sentenza 19 ottobre 2013) «da un lato le pene accessorie penali che devono essere irrogate dall'Autorità giudiziaria e, dall'altro, la sanzione dell'incandidabilità, discendente dalla sentenza di condanna, riservata all'Autorità amministrativa. Non è revocabile in dubbio che l'Autorità competente ad irrogare tale ultima sanzione (ben diversa da quella penale) sia l'Autorità amministrativa e non l'Autorità giudiziaria», l'articolo 11 delle disposizioni preliminari del codice civile e l'articolo 1 della legge n. 689 del 1981 ne impedirebbero l'applicazione retroattiva.

A prescindere dalla condivisione o meno della sentenza della Corte di appello di Milano, che esclude che l'incandidabilità sia un effetto penale o una pena accessoria, è rilevante osservare che qualifica l'incandidabilità come «sanzione» applicata dall'Autorità amministrativa. Per le sanzioni amministrative vale il generale canone di irretroattività posto dall'articolo 11 delle disposizioni preliminari del codice civile: «La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo» e la specifica previsione di cui all'articolo 1, della legge n. 689 del 1981 «Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione».

Anche il Consiglio di Stato di recente (Sezione quinta, sentenza in data 24 ottobre 2013 sul ricorso n. 9936/2001) ha ribadito che le sanzioni amministrative comminate dalla legge n. 47 del 1985 sono applicabili soltanto alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della legge «in virtù del principio generale dell'articolo 11 delle disposizioni preliminari del codice civile e stante la mancanza di un'espressa previsione che ne ammetta l'irrogazione anche retroattiva (Consiglio di Stato, Sezione V, 27 settembre 1990, n. 695)». Del resto, il giudice amministrativo (Tribunale amministrativo regionale e Consiglio di Stato), al di là della sentenza nel caso Maniscalco citata nella relazione della Giunta, ha più volte ritenuto che la previsione legislativa della perdita di requisiti per il godimento di un diritto, se conseguente a condanna, non potesse applicarsi a sentenze relative a fatti commessi precedentemente all'entrata in vigore della legge che tale previsione contenesse. In particolare, con riferimento alla revoca del permesso di soggiorno dello straniero colpito da condanna penale (e alla sua conseguente espulsione) il Consiglio di Stato ha più volte ritenuto (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1791 del 2009; Sezione VI, n. 859 del 2010; Sezione V, n. 1894 del 2010, n. 1888 del 2010, n. 859 del 2010) che, «considerate le gravi conseguenze che ... comporta», una disciplina legislativa che preveda l'espulsione a seguito della condanna penale «deve essere interpretata come applicabile, *ratione temporis*, solo ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore» e che «pertanto in caso di condanna penale successiva all'entrata in vigore di tale disposizione, occorre aver riguardo alla data del commesso reato potendosi applicare l'automatismo espulsivo solo nel caso in cui anche il reato, e non solo la condanna, siano successivi alla data di entrata in vigore suddetta». Considerando

in particolare che «in favore di tale soluzione esegetica milita la considerazione che in caso di reati commessi prima dell'entrata in vigore di detta disposizione, l'autore del reato non era in grado di conoscere le gravi conseguenze derivanti dalla propria condotta» (Consiglio di Stato, Sezione VI n. 859 del 2010).

Ritenuto che la pronuncia di mancata convalida del senatore Berlusconi per incandidabilità sopravvenuta, per le conseguenze che avrebbe nell'ordinamento italiano, inciderà nel campo di applicazione del diritto comunitario con riferimento alle prossime elezioni del Parlamento europeo. È evidente, infatti, che tale decisione, ove assunta, risulti idonea ad influire sui presupposti applicativi del decreto legislativo n. 235 del 2012 nel caso di elezioni per il Parlamento europeo, in quanto i presupposti normativi per l'applicazione dell'istituto dell'incandidabilità ad entrambe le cariche (parlamentare nazionale e parlamentare europeo) sono gli stessi, atteso l'esplicito rinvio previsto nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 235 del 2012 (incandidabilità al Parlamento europeo) all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo che, appunto, disciplina i casi di incandidabilità alle cariche di deputato e senatore.

Tale nesso di identità tra i requisiti di candidabilità al Parlamento nazionale e quelli di candidabilità (per quanto previsto dal citato decreto legislativo) per il Parlamento europeo determina, inevitabilmente, un forte condizionamento dell'interpretazione dei requisiti per l'elezione al Parlamento nazionale definita dall'unico organo abilitato a compierla (Giunta delle elezioni o Assemblea del Senato) sull'interpretazione degli organi chiamati ad applicare il decreto legislativo n. 235 del 2012 ai candidati e agli eletti al Parlamento europeo.

La normativa prevista dal citato decreto legislativo n. 235 del 2012 risulta in contrasto con gli articoli 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea la quale ha lo stesso valore giuridico dei trattati (articolo 6 del Trattato dell'Unione europea) e va interpretata anche alla luce dell'articolo 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che, come si è detto, è costantemente interpretato nel senso che il principio di irretroattività va applicato a tutte le sanzioni caratterizzate da un contenuto sostanzialmente punitivo e da una dimensione intrinsecamente afflittiva.

La sussistenza in concreto del nesso di pregiudizialità tra il procedimento in corso e l'interpretazione del diritto comunitario sopra evidenziato, impone di sollevare un rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

È noto che tale articolo prevede l'obbligo per il giudice, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno (ed è la posizione della Giunta e del Senato), di sottoporre alla Corte l'interpretazione del diritto dell'Unione, salvo che esista già una giurisprudenza in materia sulla rilevanza effettiva e non manifesta infondatezza della questione (Corte costituzionale, ordinanza n. 244 del 1994).

Non esistendo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'articolo 49 della Carta, dal momento che è stata inserita nel Trattato di Lisbona che è entrato in vigore in data 1° dicembre 2009, il Senato potrebbe non disporre il rinvio solo se ritenesse la giurisprudenza

della Corte EDU sull'articolo 7 della Carta dei diritti dell'uomo come richiamata e applicata anche dalla Corte di Cassazione (Sezioni unite n. 14484 del 2012) chiara e tale da non lasciare dubbi sull'interpretazione del diritto comunitario. In tal caso, dovendo applicarsi il principio di irretroattività alle sanzioni caratterizzate da un contenuto sostanzialmente punitivo e da una dimensione intrinsecamente afflittiva, non vi potrebbe essere alcun dubbio che la norma di diritto interno dovrebbe essere interpretata come non applicabile a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. D'altro canto, «la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo costituisce, come prodotto dell'interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, una fonte sovranazionale che integra il dettato costituzionale espresso dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Il giudice nazionale, nell'applicare una norma di diritto interno, è sempre tenuto ad interpretare la stessa in maniera, non solo costituzionalmente orientata, ma anche convenzionalmente orientata; a tal fine, considerando come parametro di riferimento tanto la disposizione formalmente cristallizzata nell'articolato della Convenzione europea, quanto le norme come interpretate dalla Corte di Strasburgo nelle sue sentenze. Del resto, l'interpretazione del giudice nazionale conforme al diritto sovranazionale (diritto dell'Unione europea di fonte giurisprudenziale e quello convenzionale nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo) e nel rispetto della Costituzione della Repubblica costituisce lo strumento di soluzione delle antinomie presenti nel sistema giurisdizionale integrato e per assicurare appunto l'unità dell'ordinamento» (Cassazione, Sezioni Unite Penali n. 14484 del 2012).

Tanto premesso e ritenuto, comunque, che assume fondamentale rilievo, ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 235 del 2012, la circostanza che la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici non risulta ancora passata in giudicato,

il Senato delibera:

a) di sospendere l'esame dell'elezione contestata del senatore Berlusconi nella Regione Molise, non essendo ancora passata in giudicato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici;

b) in subordine, di ritenere inapplicabile il decreto legislativo n. 235 del 2012 non essendo ancora passata in giudicato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e pertanto di dichiarare convalidata l'elezione contestata nella Regione Molise del senatore Berlusconi.

G8

BERNINI, CALIENDO, BRUNO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, RIZZOTTI, MANDELLI, GASPARRI, FLORIS, GIBIINO, MALAN, MINZOLINI, SCIASCIA, AMORUSO, MUSSOLINI, PELINO, REPETTI, ALBERTI CASELLATI, GIRO, CARDIELLO, CARRARO

V. testo 2

L'Assemblea del Senato della Repubblica,

ascoltata la Relazione del senatore Stefano,

lette le conclusioni alle quali è pervenuta, a maggioranza, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e al cui esito si propone di deliberare la mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi, ai

sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

rilevato, in particolare, che la Giunta delle elezioni e delle immunità non ha ritenuto di sollevare incidente di costituzionalità avanti la Corte costituzionale, considerando manifestamente infondati i dubbi di legittimità riguardanti il citato articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 235 del 2012 (punto 3.2 del Documento citato);

precisato altresì che la Giunta sembra aver ritenuto di non essere legittimata a sollevare questione incidentale avanti la Consulta (punto 3.2 del Documento citato);

considerato, infine il dibattito - dagli esiti assai controversi - cui hanno preso parte numerosi e autorevoli giuristi, circa la natura della sanzione citata dallo stesso articolo 3, comma 2, del decreto legislativo menzionato;

rilevato altresì che, ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»;

ciò premesso:

quanto in precedenza illustrato implica la seguente alternativa per cui il Senato delibera:

1) come la stessa Giunta riconosce, si ricorre all'utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice rimettente per esplorare le soluzioni ermeneutiche costituzionalmente orientate e pertanto si delibera nel senso che, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, le norme di cui al decreto legislativo n. 235 del 2012 dispongono per l'avvenire e quindi si deve necessariamente concludere per la convalida dell'elezione contestata;

2) si dispone la restituzione degli atti alla Giunta delle elezioni e delle immunità, affinché, riconoscendosi come giudice *a quo*, sollevi la questione di legittimità costituzionale sull'interpretazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 235 del 2012, nel senso che tale norma trova applicazione anche per le sentenze penali che si riferiscono a fatti compiuti prima della sua entrata in vigore, per chiaro e indubbio contrasto con lo stesso articolo 25, secondo comma, della Costituzione.

Del presente ordine del giorno, viene fatta richiesta di voto per parti separate di ciascuno dei due dispositivi 1) e 2), tra loro logicamente alternativi. Inoltre, per ciascuna di queste due votazioni, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, si chiede di poter procedere mediante scrutinio segreto.

G8 (testo 2)

BERNINI, CALIENDO, BRUNO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, RIZZOTTI, MANDELLI, GASPARRI, FLORIS, GIBIINO, MALAN, MINZOLINI, SCIASCIA, AMORUSO, MUSSOLINI, PELINO, REPETTI, ALBERTI CASELLATI, GIRO, CARDIELLO, CARRARO

Respinto

L'Assemblea del Senato della Repubblica,
ascoltata la Relazione del senatore Stefano,

lette le conclusioni alle quali è pervenuta, a maggioranza, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e al cui esito si propone di deliberare la mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

rilevato, in particolare, che la Giunta delle elezioni e delle immunità non ha ritenuto di sollevare incidente di costituzionalità avanti la Corte costituzionale, considerando manifestamente infondati i dubbi di legittimità riguardanti il citato articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 235 del 2012 (punto 3.2 del Documento citato);

precisato altresì che la Giunta sembra aver ritenuto di non essere legittimata a sollevare questione incidentale avanti la Consulta (punto 3.2 del Documento citato);

considerato, infine il dibattito - dagli esiti assai controversi - cui hanno preso parte numerosi e autorevoli giuristi, circa la natura della sanzione citata dallo stesso articolo 3, comma 2, del decreto legislativo menzionato;

rilevato altresì che, ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»;

ciò premesso:

quanto in precedenza illustrato implica la seguente alternativa per cui il Senato delibera:

1) come la stessa Giunta riconosce, si ricorre all'utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice rimettente per esplorare le soluzioni ermeneutiche costituzionalmente orientate e pertanto si delibera nel senso che, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, le norme di cui al decreto legislativo n. 235 del 2012 dispongono per l'avvenire e quindi si deve necessariamente concludere per la convalida dell'elezione contestata;

2) si dispone la restituzione degli atti alla Giunta delle elezioni e delle immunità, affinché, riconoscendosi come giudice *a quo*, sollevi la questione di legittimità costituzionale sull'interpretazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 235 del 2012, nel senso che tale norma trova applicazione anche per le sentenze penali che si riferiscono a fatti compiuti prima della sua entrata in vigore, per chiaro e indubbio contrasto con lo stesso articolo 25, secondo comma, della Costituzione.

Del presente ordine del giorno, viene fatta richiesta di voto per parti separate di ciascuno dei due dispositivi 1) e 2), tra loro logicamente alternativi.

G9

FALANGA, MILO, MALAN, BONFRISCO, CERONI, PELINO, LANGELLA, CARDIELLO, FASANO, DE SIANO, SCILIPOTI, LONGO EVA, VILLARI, MINZOLINI, MUSSOLINI, D'ANNA, SIBILIA, LIUZZI, SCOMA, IURLARO, CALIENDO

Respinto

L'Assemblea del Senato della Repubblica,
udita la Relazione del senatore Stefano,

preso atto delle conclusioni cui è pervenuta, a maggioranza, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari con le quali si propone di deliberare la mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

esaminato quanto dedotto, in particolare, sotto i punti 2, 3 e 4 del menzionato documento approvato dalla Giunta delle elezioni e delle immunità;

rilevato che la non condivisibile tesi per cui la Giunta delle elezioni e delle immunità non è organo giurisdizionale avanti al quale si possano spiegare le garanzie imposte dall'articolo 111 della Costituzione, non può comunque implicare l'esclusione della Giunta - e *a fortiori* del *plenum* assembleare - tra gli organismi legittimati a sollevare la questione incidentale di costituzionalità avanti la Corte costituzionale;

ove pure si insistesse nel ritenere che in Senato manchi un organo (sia esso la Giunta stessa o l'intera Assemblea) legittimato a sollevare la questione di legittimità costituzionale;

osservato che non esiste alcuna sanzione dell'ordinamento che consegua direttamente ed insindacabilmente dalla legge senza che alcun organismo dotato di *jus dicere* possa esprimersi sulla fondatezza della sua irrogazione;

accertato che, a maggior ragione, l'eventualità di una sanzione comminata in via automatica e senza che residui alcuno spazio di valutazione dei presupposti applicativi in capo ad organismi di giurisdizione terza ed imparziale ai sensi degli articoli 25 e 111 della Costituzione o di giustizia domestica ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, esiterebbe in una patente situazione di illegittimità costituzionale;

l'Assemblea, in quanto organo abilitato a manifestare in via definitiva la volontà del Senato (Corte costituzionale, ord. n. 150/1980, sent. n. 129/1981 e 1150/1988), delibera:

di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione e dell'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, sottoponendo alla Corte costituzionale le seguenti richieste di statuizione:

a) non spetta al Senato di deliberare, ai sensi degli articoli 24, 25, 66 e 111 della Costituzione, sull'elezione contestata di un suo proprio componente, sulla base della automatica applicazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 235 del 2012 e senza che sia consentito al parlamentare interessato di poter esercitare il proprio inviolabile diritto di difesa secondo i principi imposti dall'articolo 111 della Costituzione e, in particolare, nel pieno contraddittorio tra le parti e sulla base della sola trasmissione degli atti del processo penale celebrato nei suoi confronti. Conseguentemente, chiede l'annullamento dell'atto con cui, il 2 agosto 2013, la Procura Generale della Corte d'Appello di Milano ha trasmesso al Senato l'estratto della sentenza del Tribunale ordinario di Milano divenuta definitiva in data 1° agosto 2013 e l'estratto della sentenza della Corte di Appello di Milano, insieme alla copia del dispositivo della Corte di Cassazione;

b) spetta alla Camera d'appartenenza del singolo Deputato o Senatore, la piena potestà, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, di giudicare dell'applicabilità delle sanzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012,

n. 235, consentendo il pieno esercizio del diritto di difesa al parlamentare interessato in sede di giudizio di accertamento dei presupposti di diritto e di fatto di irrogazione della sanzione medesima, volti comunque ad escludere la presenza del *fumus persecutionis*;

c) compete comunque all'autorità giudiziaria di avanzare una proposta motivata comprensiva delle ragioni di diritto e di fatto dedotte in favore della comminazione della sanzione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 235 del 2012, sulle quali la stessa Camera d'appartenenza non può veder limitata la propria *potestas judicandi* costituzionalmente tutelata, ad una mera presa d'atto delle conseguenze automatiche di sanzione privativa dell'elettorato passivo .

Allegato B**Intervento del senatore Casson nella discussione sul Doc. III, n. 1**

1 La natura amministrativa della norma severino- 1.1. La natura non penale della disciplina secondo i parametri CEDU 1.2. L'immediata applicabilità della norma- 1.3.1 precedenti giurisprudenziali sulla natura non sanzionatoria della disciplina e la conformità al divieto di retroattività in *malam partem*-

2 La legittimità costituzionale della disciplina anche in relazione ad ulteriori profili-2.1. L'infondatezza di ogni altra censura rispetto alla Cedu (principio di determinatezza e diritto a libere elezioni)

3 L'improponibilità di incidenti di costituzionalità in Giunta o in Aula

4 L'inammissibilità del rinvio in Corte di giustizia per carenza dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'intervento incidentale dei giudici di Lussemburgo, oltre che per assoluta infondatezza dei rilievi di illegittimità

1.LA NATURA AMMINISTRATIVA DELLA NORMA-SEVERINO

La Giunta era tenuta a prendere atto dell'avvenuta decadenza di Silvio Berlusconi da senatore della Repubblica, per incandidabilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 235/2012 (c.d. decreto Severino), a seguito della condanna definitiva a pena superiore a due anni di reclusione¹, per un delitto non colposo - quale la frode fiscale - punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

L'art. 1 c. 1, lett. c), d.lgs. 235, qualifica infatti la circostanza dell'avvenuta condanna per taluno di questi reati come causa d'incandidabilità, suscettibile anche di sopravvenire in corso di mandato e, nel caso di mandato parlamentare, di essere dichiarata, da parte della Camera di appartenenza, ai sensi dell'art. 66 Cost. Il decreto delinea insomma la condanna per taluno dei delitti previsti dall'art. 1 come limite (suscettibile di sopravvenire) al generale diritto di elettorato passivo, in ragione del particolare disvalore connesso a tali condanne, espressive di un giudizio d'indegnità morale" (così la sentenza Miniscalco del Consiglio di Stato n. 695/2013 e la sent. 118/1994 della Consulta). La condanna definitiva rappresenta dunque, nella disciplina in esame, un mero presupposto oggettivo cui è connessa una presunzione, *juris et de jure*, d'inedoneità a ricoprire determinate cariche, per la titolarità delle quali è necessario aver sempre tenuto una condotta leale e osservante delle leggi.

È, in altri termini, "l'elemento della condanna irrevocabile per determinati gravi delitti" - afferma la sent. 118/94 della Consulta - a rivestire una "rilevanza così intensa, sul piano del giudizio d'indegnità morale del soggetto da esigere (...) l'incidenza negativa della disciplina medesima anche sul mantenimento delle cariche elettive in corso al momento della entrata in vigore" della legge stessa.

¹ A tal fine non rileva la decurtazione della pena derivante dall'applicazione dell'indulto, che quale causa di estinzione della pena (e non invece del reato) non incide in alcun modo sulla condanna, ma solo sull'esecuzione della pena.

Di qui la natura chiaramente amministrativa-elettorale, "definitoria"² della norma in esame, che lungi dal prevedere sanzione alcuna, si limita a delineare le condizioni ostative all'assunzione e al mantenimento di tali cariche elettive o di governo; i "requisiti negativi" per la titolarità di particolari funzioni pubbliche di cui parla la citata sentenza Miniscalco, considerati come inabilitanti (in termini di ostatività alla carica e di nullità della elezione avvenuta) e disabilitanti (in termini di decadenza dell'eletto per la sopravvenienza del giudicato ostativo).

Come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza Miniscalco, infatti, le fattispecie d'incandidabilità (originaria e sopravvenuta) previste non rappresentano "un effetto penale o una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto di natura amministrativa che, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 11 delle preleggi (...) regola *naturaliter* le procedure amministrative che si dispieghino in un arco di tempo successivo".

Significativamente, l'applicazione della condizione ostativa in esame spetta non già al giudice (tantomeno penale), ma agli Uffici elettorali³ nel caso dell'incandidabilità in senso stretto (come tale precedente e ostativa all'assunzione della carica e alla stessa candidatura) o comunque alla Giunta della Camera di appartenenza, nel caso di condanna sopravvenuta in corso di mandato.

Lo ha del resto ben chiarito la Consulta, espressamente escludendo - anche da ultimo, con sent. 132/2001, oltre che con le precedenti 118 e 295 del 1994 - la natura di sanzione penale dell'incandidabilità, che determina esclusivamente "il venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso a cariche elettive".

II. LA NATURA NON PENALE DELLA DISCIPLINA SECONDO I PARAMETRI CEPU

Anche volendo adottare il "test Cedu"- ovvero i parametri utilizzati dalla Corte EDU per verificare la natura penale della disciplina ai fini dell'applicazione del regime di garanzia di cui agli arti 6 e 7 della Convenzione - non potrebbe che confermarsi la tesi suesposta.

Come noto, infatti, sin dalla sentenza Engel e altri vs. Olanda, dell'8 giugno 1976, la Corte- in base al presupposto dell'autonomia, ai fini convenzionali, della nozione di "materia penale" e "sanzione penale" - ha individuato

² De Siervo su Il Sole 24 ore dei 28.8.13, secondo cui la norma definisce le condizioni minime per l'assunzione e il mantenimento dello status di parlamentare

³ Ritenuti organi amministrativi dalla giurisprudenza prevalente: cfr, in particolare, le decisioni n. 8118 e 8119 del 2006 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nonché l'ordinanza 216/1972 della Consulta, che ha escluso che gli Uffici elettorali circoscrizionali per l'elezione dei Consigli regionali potessero essere considerati alla stregua di «giudici», difettando in essi sia i necessari requisiti oggettivi, dal momento che le funzioni esercitate avrebbero costituito semplicemente una sottofase di «un complesso procedimento al quale, nel suo insieme, non avrebbe potuto in alcun modo riconoscersi natura giurisdizionale né a questa assimilabile»; sia gli altrettanto imprescindibili requisiti soggettivi, trattandosi di organi temporanei, che, «a differenza da quanto per regola generale avviene per gli organi giurisdizionali, ordinari o speciali che siano (...) constano di un numero variabile di membri, rendendo impossibile l'identificazione degli uffici elettorali con l'"ente" presso il quale vengono di volta in volta costituiti, e conseguentemente impedendo di considerarli come «istituzionalmente incardinati nel potere giurisdizionale dello Stato».

i seguenti parametri necessari alla qualificazione di una norma come penale: a) la qualificazione, formale o sostanziale, operata dal legislatore nazionale (criterio indicativo da integrarsi con i successivi); b) la natura dell'infrazione sottesa (da accertarsi in base a vari parametri ulteriori quali la finalità repressiva o deterrente della norma; l'organo deputato all'accertamento; la generalità dell'ambito soggettivo di applicazione: *Jussila vs. Finlandia*, 23.11.2006; *Bendenoun vs. Francia*, 24.2.1994); e) la particolare afflittività della sanzione connessa, che la Corte valuta con prevalente riferimento alla cornice edittale della pena comminata (lo stesso precedente che Guzzetta richiama a favore della tesi della natura sanzionatoria del d.lgs. 235, ovvero il caso *Engel*, riferisce espressamente tale criterio alle sanzioni privative della libertà!) e generalmente ha più un effetto escludente la natura penale della sanzione, rispetto a misure la cui afflittività è marginale⁴.

Pertanto, applicando questi parametri alla incandidabilità (originaria e sopravvenuta), risulta che:

a) secondo il criterio della qualificazione nazionale, è evidente che il legislatore non avesse inteso attribuire alla fattispecie natura penale, dal momento che ha volutamente esteso ai parlamentari la stessa disciplina prevista a livello regionale e locale, qualificata univocamente dalla Consulta e dalla giurisprudenza di legittimità come amministrativa-definitoria, non certo sanzionatoria; ha accelerato l'*iter* legislativo al fine di garantirne l'immediata applicazione alle elezioni politiche scorse; ha introdotto nella legge di delegazione una specifica clausola di riserva rispetto agli effetti dell'interdizione dai pubblici uffici (sanzione, essa sì, penale), a delimitarne l'ambito di applicazione e, quindi, la stessa natura della disciplina (arti, c.64, lett. a) 1. 190/2012): co. 64 lett a): "ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione, prevedere"... la "incandidabilità" e la "decadenza";

b) l'incandidabilità consegue indubbiamente alla condanna per fatti qualificati come reati, ma non è la qualifica della condotta presupposta a riflettere la propria natura sulla condizione disabilitante in esame, che ha una propria autonomia conseguente ad uno specifico giudizio d'indegnità morale, ostativo all'assunzione e al mantenimento di cariche elettive.

Inoltre, l'autonomia della fattispecie si evince - utilizzando alcuni dei parametri considerati dalla Cedu - dalla natura amministrativa dell'organo deputato all'accertamento (Uffici elettorali o Giunta, dunque organi diversi dall'autorità giudiziaria, tantomeno penale) e dalla limitata incidenza dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della fattispecie (i soli candidati a determinate cariche elettive);

e) l'incandidabilità limita indubbiamente il diritto di elettorato passivo, ma ciò non è sufficiente ad attrarla nell'area delle sanzioni "afflittive" cui si applicano gli artt. 6 e 7 Cedu. Come ha infatti sottolineato la Corte, il diritto di elettorato passivo ben può tollerare limitazioni, purché siano previste dalla legge, funzionali a scopi legittimi e a questi ultimi proporzionate

⁴ Il § 82 della sentenza *Engel* pur citato da Guzzetta, recita infatti: "in una società che riconosce la preminenza del principio di legalità appartengono alla sfera del diritto "criminale" le privazioni di libertà suscettibili di essere imposte come pena, salvo per quelle che per loro natura, durata o modalità di applicazione non possano essere significativamente afflittive".

(Paksas e. Lituania, 6 gennaio 2011), ma in ogni caso condizioni ostative quali l'ineleggibilità o "sanzioni elettorali" quali la restituzione delle eccedenze in tema di rimborsi di spese elettorali non ricadono nell'ambito di applicazione degli artt. 6 e 7 Cedu (Pierre Bloch vs. Francia, 21.20.1997; sulla specificità dei procedimenti inerenti il contenzioso elettorale, che esulano "dal campo di applicazione dell'articolo 6, in quanto riguardano l'esercizio di diritti a carattere politico e che non sono dunque relativi a «diritti e doveri di carattere civile» o la «fondatezza di un'accusa penale»v. anche Saccomanno vs. Italia, 13.3.2012).

Del resto, nel caso Bloch, la Corte ha espressamente escluso la natura penale delle condizioni disabilitanti previste dalla disciplina nazionale (ineleggibilità a seguito dell'accertamento di una violazione dei limiti legislativi alle spese elettorali). L'argomento addotto dal prof. Guzzetta per escludere l'applicabilità di tale pronuncia a Silvio Berlusconi (e cioè la stretta connessione con un procedimento penale e un reato, a suo avviso propria solo del d.lgs. 235 e non anche della norma francese) è palesemente in conferente. Infatti, anche per la disciplina francese l'ineleggibilità poteva conseguire a condanna penale (oltre che a un procedimento dinanzi al Conseil Constitutionnel, come nel caso di specie) e in ogni caso la connessione più o meno diretta con un reato non è sufficiente ad attribuire alla norma natura penale, trattandosi di uno solo dei fattori considerati dalla Corte ai fini della verifica di uno dei parametri suindicati, alla lettera b). Nel caso dei requisiti ostativi alla candidatura o all'elezione, infatti, la ratio della norma è evidentemente diversa da quella (repressiva o deterrente) considerata dalla Cedu come rilevante ai fini della verifica della natura penale della disciplina, mirando essa a una migliore selezione del ceto politico, tanto è vero che, in certi ordinamenti, tra i requisiti per l'elettorato passivo si indicano quelli della sanità mentale e della dignità morale (vedi sentenza CEDU PAKSAS/LITUANIA 2011 sei diritto dello Stato a limitare l'elettorato passivo: AUTOTUTELA/TUTELA DELL'ASSEMBLEA).

Né in senso contrario possono valere i riferimenti (contenuti nel ricorso di SB) alla sentenza sui *lustration cases* (Matyjek v. Polonia, 2007), se non altro perché in quel caso (del tutto peculiare per evidenti ragioni anche solo storiche) non veniva neppure invocata alcuna violazione dell'art. 7 Cedu ma delle sole garanzie procedurali di cui all'art. 6, lese da un procedimento prevalentemente segreto e tale da negare al ricorrente l'esercizio pieno del diritto alla difesa e, soprattutto, al contraddittorio⁵.

⁵ Il caso riguarda un ed. procedimento di "lustrazione" in Polonia: si tratta di una procedura prevista da una legge del 1997 per verificare e rendere pubblici gli eventuali rapporti di collaborazione intercorsi tra le persone che esercitano funzioni pubbliche e i servizi segreti del regime comunista nel periodo dal 1944 al 1990.

Il ricorrente Matyjek, come membro di una delle Camere del Parlamento polacco è stato chiamato a fare la propria dichiarazione in merito ed ha affermato di non aver collaborato con i servizi segreti in quel periodo. Ne è seguito un giudizio nel quale si è ritenuto che Matyjek avesse mentito a tale riguardo, essendo invece stato volontariamente un collaboratore segreto.

Anche nei successivi gradi sono stati respinti tutti i tentativi del ricorrente di dimostrare che i suoi contatti con un agente segreto fossero stati del tutto privati e non si fosse affatto trattato

1.2. L'IMMEDIATA APPLICABILITÀ DELLA NORMA

Accertata, dunque, la natura meramente definitoria - e non sanzionatoria, tantomeno penale - della disciplina in esame, ne consegue l'applicabilità anche alle condanne che - emesse finanche prima della entrata in vigore del decreto, come nel caso Miniscalco - si riferiscano a reati commessi anche prima della data di entrata in vigore del decreto stesso, come ben ha chiarito la Consulta rispetto alle analoghe fattispecie disabilitanti previste a livello regionale e locale. Ciò che rileva, infatti, ai fini dell'individuazione della legge applicabile, non è il *tempus commissi delicti* (come sarebbe per una norma penale in senso stretto) ma il momento in cui interviene la condanna (come nel caso di Silvio Berlusconi: incandidabilità sopravvenuta in corso di mandato) o, comunque, il momento in cui si effettua l'accertamento necessario all'ammissibilità della candidatura (come nel caso di Miniscalco: incandidabilità "originaria").

È chiaro dunque che tale interpretazione del decreto 235⁶, lungi dal violare il divieto di retroattività delle norme sanzionatorie (nella specie penali), costituisce invece mera espressione del principio del *tempus regit actum* disponendosi la sola applicazione della disciplina vigente al momento di verifica del presupposto considerato dalla legge: la pronuncia della sentenza di condanna definitiva e, rispettivamente, la verifica dell'ammissibilità della candidatura. Oggetto della norma non è, infatti, una condotta pregressa in relazione alla quale si commina una (nuova) sanzione, ma una circostanza successiva o comunque perdurante al momento dell'entrata in vigore della norma stessa: la sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento della carica. Sarebbe, insomma, l'"indegnità morale", giudizialmente accertata, ad operare con effetti immediati. Trattandosi di norma definitoria dei requisiti necessari all'assunzione e al mantenimento di cariche elettive, ai fini della determinazione dei suoi effetti nel tempo rileva (non già il momento della commissione del reato né tanto quello di emanazione della sentenza, quanto invece) il momento della verifica, da parte dell'Ufficio elettorale, dei requisiti per l'ammissione delle candidature (in caso di incandidabilità originaria) e, in caso di incandidabilità sopravvenuta in corso di mandato, il momento di trasmissione della sentenza di condanna alla Camera di appartenenza, ex art. 3,

di forme di collaborazione volontaria. Davanti alla Corte di Strasburgo, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 6 Cedu sotto vari profili, poiché, nel corso del processo, non aveva avuto il diritto di accedere al materiale e agli atti su cui si basava l'accusa. Sia egli stesso che il suo difensore avevano potuto soltanto prenderne visione, senza averne copia, né poter prendere appunti da utilizzare successivamente per la difesa. La Corte, su tale procedimento, richiama un proprio precedente su un altro caso di "lustrazione" in Slovacchia (caso Turek v. Slovakia, del 2006), ritenendo che negare l'accesso agli atti del processo contro qualcuno, nel contesto del procedimento di "lustrazione", pregiudica fortemente la possibilità della persona coinvolta di contraddire.

⁶ La sola, peraltro, ammissibile secondo un'esegesi che valorizzi debitamente la volontà del legislatore. Come può evincersi, infatti, dall'iter relativo all'approvazione dello schema di decreto legislativo da parte del Governo e dei pareri sullo stesso atto, da parte delle competenti Commissioni parlamentari, i tempi procedurali sono stati fortemente contratti proprio al fine di consentirne l'entrata in vigore prima delle scorse elezioni politiche: vedansi comunicati della presidenza consiglio ministri e di tutti i partiti, fin dall'inizio (Calderoli-Alfano in occasione della presentazione del disegno di legge 2156, ove si prevedevano 5 anni di incandidabilità (Ministro Interni e Ministro della Semplicazione).

c1, d.lgs. 235. Anche il richiamo alla disciplina transitoria prevista dal d.lgs. 235 per i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti non è in alcun modo pertinente al fine di dimostrare la natura asseritamente sanzionatoria della decadenza, dal momento che tale previsione è funzionale alla mera esigenza di garantire l'effettiva consapevolezza, in capo all'imputato, delle conseguenze della scelta del rito. L'art. 16, c1, della l. 190/2012 (legge di delegazione), delinea infatti, quale unico limite all'applicazione della nuova disciplina a fatti commessi anteriormente le sole sentenze 'patteggiate', così espressamente indicando al legislatore delegato l'univoca intenzione di consentire l'immediata applicazione della normativa in materia di incandidabilità e decadenza alle elezioni politiche successive e al mandato elettorale in corso: ciò significa l'esatto contrario di quanto sostenuto dal già - relatore Augello e dagli altri difensori del sen. Berlusconi.

Infine, anche il riferimento fatto dai difensori di Berlusconi alla riabilitazione (che, in quanto richiamata all'art. 15, confermerebbe la natura penale dell'incandidabilità) prova esattamente il contrario: infatti, l'art. 15 co. 2 tratta l'incandidabilità come "indipendente" (in maniera espressa) rispetto alla pena accessoria dell'interdizione e pure l'art. 15 co. 3 dimostra la natura non penale né sanzionatoria della misura, semplicemente perché altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di dirlo: sarebbe bastato l'art. 158 del codice penale, come previsione generale.

1.3 I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI SULLA NATURA NON SANZIONATORIA DELLA DISCIPLINA E LA CONFORMITÀ AL DIVIETO DI RETROATTIVITÀ *IN MALAM PARTEM*

In favore di tale interpretazione depone, del resto, anche un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità relativo alla sopravvenienza di condizioni "disabilitanti" e inabilitanti all'elezione, secondo cui lo *jus superveniens* trova applicazione anche ove le condizioni ostative si siano verificate prima della data di entrata in vigore della legge stessa, proprio in quanto non si tratta in alcun modo di fattispecie sanzionatorie, tantomeno penali.

Ulteriori indicazioni in questo senso possono trarsi dall'univoca e ormai consolidata giurisprudenza costituzionale relativa alle analoghe fattispecie previste a livello regionale e locale.

Infatti, con la sent. 118/1994, la Consulta ha dovuto esaminare le eccezioni di legittimità sollevate rispetto all'analogia disciplina delle cause d'incandidabilità previste per le elezioni e le nomine presso regioni ed enti locali dalla l. 16/1994, nella parte in cui dispone che la decadenza di diritto da una serie di cariche elettive, conseguente a sentenza di condanna passata in giudicato per determinati reati, operi anche in relazione alle consultazioni elettorali svoltesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima, e a reati commessi anch'essi prima di tale data.

Sul punto, la Corte ha escluso profili di contrasto della normativa con il principio d'irretroattività in *malam partem* (art. 25 Cost), anche nel caso di applicazione a cause d'incandidabilità (commissione di reati) verificatesi prima dell'entrata in vigore della legge. La Consulta ha anzitutto osservato come fa finalità perseguita dalla legge n. 16 del 1992 sia quella di assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle

amministrazioni pubbliche, allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente interessi dell'intera collettività, connessi a valori costituzionali di primario rilievo (sentt. nn. 407 del 1992, 197, 218 e 288 del 1993: finalità, queste, che presentano una significativa analogia con la disciplina odierna).

Secondo la Corte, infatti, sarebbe il giudizio d'indegnità morale riferito dalla legge - ancorché successivamente alla realizzazione del fatto - alla condanna per determinati reati a rendere illegittima la permanenza nell'incarico.

La norma in questione non prescriverebbe, dunque, un effetto penale della condanna in senso stretto né tantomeno una sanzione penale - seppur accessoria - ma si limiterebbe a esprimere un giudizio di disvalore rispetto a determinate condotte, tali da precludere all'agente l'accesso a (o il mantenimento di) determinate funzioni. Di qui, dunque, l'inapplicabilità del principio d'irretroattività in *malam partem* di cui all'art. 25 Cost., pur interpretato in senso estensivo, come applicabile, dunque, anche alle sanzioni amministrative, secondo l'indirizzo più garantista (ancorché solo recente) della Consulta (sent 196/2010) e della Cedu.

Infatti, la Corte ha precisato che nel caso in esame si è in presenza della ordinaria operatività immediata di una legge e non di retroattività in senso tecnico, con effetti, cioè, *ex tunc*.

Analoga affermazione è stata resa dall'ordinanza 321/2005 della Cassazione, secondo cui la sopravvenienza di condizioni disabilitanti rispetto al mantenimento della carica rileva anche rispetto ai presupposti verificatisi prima dell'entrata in vigore dello *jus superveniens*, che non assume in tal modo alcun valore retroattivo, applicandosi invece ai fatti verificatisi successivamente.

Da quanto sinora osservato, è evidente l'infondatezza delle eccezioni avanzate in relazione alla presunta incompatibilità della disciplina in esame con il principio d'irretroattività in *malam partem* di cui agli artt. 25 Cost. e 7 Cedu e che non può quindi riferirsi in alcun modo - neppure secondo la teoria del "fatto compiuto"⁷ - a una disciplina, quale quella in esame, di carattere amministrativo non sanzionatorio ma meramente definitorio, inerente i presupposti inabilitanti e disabilitanti all'assunzione e, rispettivamente, al mantenimento di alcune cariche.

2. LA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DISCIPLINA ANCHE IN RELAZIONE AD ULTERIORI PROFILI

Parimenti infondati sono i dubbi di legittimità» paventati sub 1) rispetto all' "indipendenza guarentigata" delle Camere e alla riserva parlamentare, di cui agli artt. 65 e 66 Cost., in ordine al giudizio sui titoli di ammissione dei componenti le Camere e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità', ovvero sulla sussistenza di presupposti inabilitanti e disabilitanti. Il giudizio camerale previsto dal decreto 235 è infatti, un accertamento

⁷ Secondo cui è retroattiva la norma che influisca su un fatto interamente consumatosi, insieme con i suoi effetti, sotto il vigore della precedente disciplina. Nel caso in esame, invece, ciò su cui la norma influisce (ovvero l'esercizio del mandato o comunque la titolarità della carica) è una condizione perdurante al momento dell'entrata in vigore della norma.

svolto - espressamente ai sensi dell'art. 66 Cost. - sulla sussistenza di presupposti inabilitanti e disabilitanti quali appunto la sopravvenienza di condanne irrevocabili per determinati reati. Si tratta dunque della mera ricomprensione, all'interno dell'oggetto della deliberazione camerale di cui all'art. 66 Cost., di specifiche fattispecie espressive di requisiti ostativi all'assunzione e al mantenimento del mandato parlamentare.

Ogni perplessità avanzata sul punto, in relazione al rispetto dell'autonomia camerale e del principio di separazione dei poteri è dunque manifestamente pretestuosa, a meno di non voler ritenere che lo stesso art. 66 Cost. e la disciplina connessa violino tali principi, nella parte in cui ammettono l'esistenza di cause di ineleggibilità derivanti dall'esercizio delle funzioni proprie di altri poteri, come nel caso dell'interdizione dai pubblici uffici dovuta a sentenza di condanna per determinati reati. Si tratta, del resto, di disciplina conforme al sistema costituzionale nel suo complesso considerato: basti pensare che l'art. 68, comma II, Cost., esclude la necessità dell'autorizzazione camerale in caso di esecuzione di condanna irrevocabile. Come ben rileva De Siervo, infatti, in sede di giudizio ex art. 66 Cost., la Camera di appartenenza, pur conservando il potere di dichiarare essa stessa (e non altri) la decadenza del parlamentare, tuttavia è chiamata a prendere visione e a "prendere atto" della sopravvenuta condizione ostativa in base a un mero accertamento della sussistenza del relativo presupposto legale, nell'esercizio, dunque, di una funzione certamente autonoma, ma comunque strettamente vincolata dalla legislazione vigente. La Camera, in tali giudizi, non si pronuncia infatti "a sua discrezione. Verifica per esempio se una sentenza è passata in giudicato, quando è intervenuta. Per il resto, è vincolata dalla legge sulla ineleggibilità". Il giudizio ex art. 66 Cost. - cui il d.lgs. 235 ancora la decadenza per incandidabilità sopravvenuta - è, in altri termini, di natura squisitamente tecnico-giuridica, che non consente valutazioni di opportunità politica⁸. La norma costituzionale, infatti, attribuisce alle Camere non già una particolare discrezionalità ma solo una riserva di giudizio in ordine ai requisiti di elezione e compatibilità.⁹

Anche le perplessità avanzate (sub 1 e, quindi, sub 5¹⁰) rispetto alla scelta d'estendere al mandato parlamentare le cause d'incandidabilità previste a livello regionale e locale) appaiono del tutto infondate. Sostenere, infatti, che le cause di incandidabilità previste dal d.l. 235 sarebbero incompatibili con l'art. 65 Cost. presupporrebbe infatti un concetto "naturalistico", ontologico, d'ineleggibilità, che evidentemente - come ammettono gli stessi Zanon, De Vergottini, Caravita - non esiste e che invece non può che riferirsi, in primo luogo, all' "indegnità morale" di chi sia stato definitivamente condannato per gravi delitti.

Come può evincersi dalla citata giurisprudenza costituzionale e da una lettura sistematica degli artt. 65 e 48 Cost., infatti, le condizioni inabilitanti e

⁸Cfr., in particolare, U. DE SIERVO, Inutile il ricorso alla Consulta, in *La Stampa*, 23.8.2013, p.11.

⁹ così G. Azzariti, *Le tesi del PdL non stanno in piedi*, in *II Manifesto*, 3.9.13, p.1.

¹⁰ Nella parte in cui il Relatore ritiene che ai fini della disciplina in esame sarebbe stato necessario il procedimento di cui all'art. 138 Cost., il che è evidentemente escluso dalla (mera) riserva di legge (ordinaria) di cui all'art. 65, comma primo

disabilitanti in esame (connesse a giudizi d'indegnità morale ostativi alla titolarità di determinate cariche elettive) costituiscono esattamente quelle limitazioni all'elettorato (attivo e, di riflesso, passivo¹¹) per indegnità morale previste appunto dall'art. 48 Cost. Limitazioni che, oltretutto, sono state ritenute legittime dalla Cedu nella loro ratio, in quanto rispettose dei principi di stretta legalità, legittimità dello scopo perseguito e proporzionalità, ammettendosene peraltro (qui in relazione alla disciplina lituana) la retroattività in ragione della natura non penale della previsione¹².

Soprattutto, la Corte ha espressamente chiarito che l'incandidabilità rappresenta una causa particolare di ineleggibilità (sentt. 407/1992. 141/1996 e 132/2001); istituto che è previsto, come detto, per i parlamentari., dall'art. 66 della Costituzione.

Inoltre, la Consulta ha più volte sottolineato l'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nel potere di stabilire i requisiti (anche negativi) per l'assunzione e il mantenimento di cariche elettive, salvo ovviamente il principio di eguaglianza, che non può certo ritenersi violato in questo caso, vista la ragionevolezza dei parametri (cfr., in particolare, sent. 132/2001).

Con riferimento alle censure sub 2), non si può in alcun modo sostenere l'incostituzionalità del d.lgs. 235 per eccesso di delega, dal momento che la legge di delegazione prescriveva, con principi e criteri direttivi sul punto assai stringenti, l'esclusione dal circuito rappresentativo dei soggetti condannati a pene non inferiori a due anni di reclusione, per reati puniti con sanzioni detentive superiori, nel massimo, a tre anni. Né sul punto i pareri espressi dalle Camere sullo schema di d.lgs, hanno ravvisato alcun profilo di criticità per eccesso (ma semmai per difetto) di delega, invitando anzi il Governo a valutare l'opportunità di estendere ulteriormente la sfera di applicazione della condizione disabilitante.

Non meno infondata è la censura sub 3), relativa alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost., da parte del parametro della pena edittale comminata come elemento unificante la terza categoria di reati in cui la condanna per i quali determina l'incandidabilità. Non solo, infatti, la scelta di tale parametro (già previsto come criterio direttivo dalla legge di delegazione) non è stato oggetto di censura alcuna in sede di espressione dei pareri sullo schema di d.lgs. da parte delle Commissioni parlamentari competenti, ma soprattutto risponde a un principio generale sotteso a diverse disposizioni dell'ordinamento (di natura penitenziaria, penale sostanziale, processuale etc.), tese ad unificare, sotto il "comune denominatore" della comminatoria edittale di pena, determinate conseguenze o discipline peculiari per particolari categorie di reati. È del resto noto che la comminatoria edittale ben esprime la particolare gravità

¹¹ Esattamente come avviene per l'interdizione dai pubblici uffici prevista quale sanzione accessoria di determinati gravi reati, che determina, insieme con l'estinzione del diritto di elettorato attivo, anche la perdita del diritto di elettorato passivo, disponendo in vigore normativa - in base a un evidente criterio di ragionevolezza - che la perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l'estinzione del diritto di elettorato passivo. Cfr. anche, sul punto, S. CECCANTI, Perché gli argomenti di Berlusconi non reggono, in *L'Unità*, 29.8.2013, p. 7.

¹² Paksas e. Lituania, 6 gennaio 2011; Cfr. V. ZAGREBELSKY, Una sanzione "proporzionata e legittima", *La Stampa*, 29.8.2013, p.1.

sotto il profilo giuridico e sociale e, dunque, il disvalore attribuito dal legislatore al singolo reato e rappresenta quindi, semmai, il parametro più corretto ed "egalitario" per disciplinare determinate condizioni ostative alla titolarità di cariche pubbliche per ragioni, appunto, d'indegnità morale.

Evidentemente pretestuosa è, poi, la censura (sub 4) per eccesso di delega riferita all'applicabilità della decadenza "di diritto", per incandidabilità sopravvenuta, anche ai parlamentari, essendo tale possibilità chiaramente prevista dalla lettera m) del comma 64 dell'art. 11 della l. 190/2012 (legge di delegazione), nella parte in cui rinvia alle cariche di cui al comma 63. Ogni censura riferita a questo aspetto è dunque chiaramente contraddetta dalla (doverosa) interpretazione letterale, oltre che sistematica, soggettiva e teleologica.

Anche sotto questi profili, dunque, le eccezioni paventate sono del tutto infondate.

2.1. L'INFONDATEZZA DI OGNI ALTRA CENSURA RISPETTO ALLA CEDU (PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA E DIRITTO A LIBERE ELEZIONI)

Come si è già rilevato, è chiaramente infondata ogni censura relativa alla compatibilità della disciplina in esame con il principio di irretroattività in *malam partem* di cui all'art. 7 Cedu.

È tuttavia il caso di precisare come sia parimenti infondata ogni possibile censura che dovesse essere avanzata in ordine alla presunta assenza di tassatività e determinatezza della "sanzione", nonché del requisito della prevedibilità delle conseguenze "sanzionatorie" (corollario del principio di legalità), non essendo, in tesi, predeterminati i criteri in base ai quali la Camera dovrebbe rilevare la decadenza. Tale tesi, infatti, contrasta palesemente con quanto sostenuto negli stessi pareri pro ventate allegati al ricorso, ove si invoca la violazione degli artt. 65 e 66 Cost., sulla base dell'opposta considerazione tesa a lamentare il fatto che il Parlamento sia chiamato a una mera presa d'atto, senza sufficiente autonomia rispetto alla pronuncia dell'a.g.) In disparte tale contraddizione, basterebbe rilevare che, come si è detto, l'art. 3 d.lgs. 235 non è norma sanzionatoria ma meramente definitoria dei requisiti di candidatura e non può dunque neppure porsi un problema di applicabilità dell'art. 7 Cedu.

In ogni caso, come si dirà meglio in seguito, essa rispetta pienamente i canoni di tassatività, stretta legalità e determinatezza, essendo sufficientemente definiti tanto il procedimento di applicazione (che si modella sul giudizio ex art. 66 Cost.) quanto i parametri (di natura strettamente tecnico-giuridica e non di opportunità politica) che devono orientare la decisione parlamentare, essendo gli stessi requisiti per l'accertamento della decadenza insuscettibili di valutazione discrezionale. Il che, del resto, è esattamente quanto affermato dagli stessi ricorrenti nella parte in cui - ritenendo che la Giunta possa qualificarsi alla stregua di organo giurisdizionale ai fini del rinvio incidentale in Corte costituzionale e, eventualmente, in Corte di giustizia - ammettono implicitamente che la decisione parlamentare consegua all'applicazione di norme di legge in contraddittorio, nell'ambito di un procedimento non meramente improntato a criteri di opportunità politica.

Altrettanto infondate sono le censure che dovessero essere sollevate in relazione alla presunta violazione, da parte dell'art. 3 d.lgs. 235, dell'art.3 prot. 1 Cedu, sul diritto a libere elezioni. L'infondatezza di tale censura è asseverata, paradossalmente, proprio dal richiamo - contenuto nel ricorso di Silvio Berlusconi - al caso Scoppola e. Italia (*ter*) del 18.1.2011, che non potrebbe essere più utile a dimostrare proprio la legittimità della disciplina-Severino.

Si consideri, infatti, che nel caso citato Scoppola si rivolgeva alla Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando che la condanna all'ergastolo e alla conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici l'avesse di fatto privato del diritto di voto, in contrasto con l'art.3 prot. 1 Cedu, sul diritto a libere elezioni. Richiamava, in particolare, i principi affermati dalla grande Camera nella menzionata *Hirst e. Regno Unito* (n. 2), evidenziando come anche nell'ordinamento italiano, come in quello inglese, la privazione del diritto di voto conseguisse automaticamente alla condanna penale e venisse inflitta in assenza di qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni che la rendevano necessaria alla luce delle circostanze specifiche del caso concreto. La dichiarata fondatezza del ricorso, da parte della Corte, si è in quel caso basata sulla considerazione della durata illimitata della sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; cosa evidentemente ben diversa dal caso in esame, nel quale la durata dell'incandidabilità è ben definita, nel minimo e nel massimo (pari al doppio della durata della pena interdittiva irrogata in sede penale).

La Corte ha anzitutto affermato che il diritto di voto è suscettibile di limitazioni ad opera del legislatore nazionale, che gode di un ampio margine di apprezzamento in proposito, la Corte ha rivendicato il proprio sindacato sulla compatibilità convenzionale delle scelte operate dai parlamenti nazionali; sindacato volto a verificare se la soluzione adottata a livello nazionale sia rispettosa del dettato dell'art. 3 Prot. n. 1 Cedu, e in particolare se la limitazione al principio del suffragio universale riposi su giustificazioni legittime e se sia proporzionata. I giudici di Strasburgo hanno inoltre ritenuto che la restrizione del diritto sancito dalla suddetta norma sia provvista di una base legale e persegua un fine legittimo (di natura social difensiva e volto a garantire il rispetto dello Stato di diritto), ma hanno riscontrato una violazione del principio di proporzionalità nella natura perpetua della sanzione interdittiva. D'altra parte, la Corte ha sottolineato che la fattispecie in esame si differenziava profondamente da quella oggetto della decisione *M.D.U. e. Italia* del 28 gennaio 2003 (in cui la Corte aveva dichiarato manifestamente infondato il ricorso sollevato dal ricorrente, che lamentava la violazione dell'art. 3 Prot. 1 Cedu in relazione all'interdizione del diritto di voto, da 3 mesi a due anni, conseguente a condanna penale ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 516 del 1982): in quel caso, infatti, la privazione del diritto di voto aveva avuto una durata limitata; esattamente come nel caso in esame, dunque, ove l'incandidabilità ha durata pari al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione inflitta in sede penale. Ed è infatti significativo che nel caso Scoppola diversamente dai casi relativi alla disciplina britannica - la Corte non abbia

evidenziato il carattere sistemico della violazione dell'art. 3 Prot. 1 Cedu, evidentemente circoscrivendo la censura al solo caso della interdizione perpetua e alle peculiarità della fattispecie individuale considerata.

È dunque evidente l'infondatezza della censura avanzata anche sotto il profilo della compatibilità con l'art. 3 prot. 1) CEDU, in perfetto accordo pure con le "linee direttrici in materia elettorale" adottate a Venezia nel luglio 2002 dalla Commissione Europea per la Democrazia e il Diritto.

3. L'IMPROPONIBILITÀ DI INCIDENTI DI COSTITUZIONALITÀ IN GIUNTA O IN AULA

In ogni caso, anche qualora non si condividessero, nel merito, i precedenti argomenti a sostegno dell'applicabilità del d.lgs. 235 a SB, non è certo nella disponibilità della Giunta il potere di rinvio alla Consulta per sollevare questioni di costituzionalità delle norme di legge, non potendo qualificarsi quest'organo come giudice a quo ai fini dell'art. 134, primo alinea, Cost. In tal senso depono la prassi camerale, nonché la giurisprudenza costituzionale pronunciata sul punto, oltre che i lavori preparatori all'art. 66 della Costituzione (da cui risulta la motivata e esplicita scelta di escludere un organo "terzo" giurisdizionale per giudicare sui titoli dei membri del Parlamento, affidando invece tale compito a membri del Parlamento stesso).

Con riferimento alla giurisprudenza costituzionale, non si ignorano ovviamente le affermazioni contenute nelle ordd. 117/2006 e 259/2003 relative alla "natura giurisdizionale" dell'attività svolta dalle Giunte in sede di verifica dei poteri. E tuttavia, la natura giurisdizionale dell'attività svolta non è sufficiente ai fini della legittimazione soggettiva a sollevare eccezioni di legittimità ai sensi dell'art. 134, primo alinea, Cost., per evidente carenza dei requisiti della terzietà dell'organo rispetto alle parti e dell'autonomia funzionale del "giudizio" demandato alla Giunta, rispetto alla decisione finale che spetta all'Aula.

Sotto il primo profilo, infatti, pur a fronte di un'interpretazione estensiva dei requisiti di legittimazione, la Corte ammette il ricorso che provenga da soggetto il quale, pur non potendo qualificarsi come autorità giudiziaria, sia comunque terzo rispetto alle parti: «per aversi giudizio a quo, è sufficiente che sussista esercizio di "funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge" da parte di soggetti, "pure estranei all'organizzazione della giurisdizione", "posti in posizione *super partes*" (sentenze n. 387 del 1996, n. 226 del 1976 e n. 83 del 1966)» (sent. n. 376/2001). È invece proprio questo requisito a difettare nel caso della Giunta, quale organo politico, di nomina politica, chiamato a pronunciarsi su di un componente il Senato stesso. Come ben rileva Azzariti¹³, nel controllo "operato dalla Giunta, la politicità non è separabile dal giudizio, né ad essa è applicabile il criterio di esclusiva soggezione alla legge di cui all'art. 101 Cost., chiaramente incompatibile con il principio rappresentativo e la natura politica che caratterizzano invece il Parlamento e i suoi organi.

Del resto, nel valutare la possibilità di considerare la Giunta alla stregua di giudice *a quo* a fini di cui all'art. 134, primo alinea, Cost., deve rilevarsi

¹³ Così G. Azzariti, Le tesi del PdL non stanno in piedi, in // Manifesto, 3.9.13, p.1.

anche - come anticipato - l'assenza di autonomia funzionale di questo procedimento, che si conclude con una proposta all'Aula e non con una deliberazione definitiva della Giunta: trattasi di un procedimento complesso, di una sorta di atecnico e "*sui generis*" "atto complesso ineguale", come ben emerge dall'art. 135 bis del Regolamento del Senato, che al comma secondo, anche nei casi di "non voto" dell'Assemblea per condivisione della proposta della Giunta, esplicita che la proposta stessa si intende così approvata: quindi, la decisione si conferma essere dell'Assemblea e non della Giunta. La natura plurifasica di questa procedura, di cui il "giudizio" innanzi alla Giunta costituisce solo un momento, privo di autonomia funzionale, impedisce quindi di paragonarlo al giudizio che si svolge dinanzi al gip - anche nell'ambito del rito ordinario - con cui altrimenti si potrebbe ravvisare un certo parallelismo, proprio in ragione del carattere plurifasico del procedimento. In altri termini, la Giunta è priva di quel potere 'decisorio' che ha consentito alla Corte di considerare giudice a quo il Consiglio dell'ordine degli avvocati in sede di giudizio disciplinare (C.Cost, 114/1970). Nella giurisprudenza costituzionale, infatti, è univoca l'affermazione secondo cui, per rivolgersi alla Corte, è necessario che all'organo spetti effettivamente il potere decisorio nel giudizio in corso (sin dalle sentt. 40/1963 e 226/1976); ragione per la quale il p.m. non è legittimato a sollevare eccezione di legittimità costituzionale.

D'altro canto l'Aula - organo effettivamente chiamato a deliberare in ultima istanza sulla proposta della Giunta - non potrebbe ritenersi giudice a quo ai sensi dell'art. 134, primo alinea, Così, dal momento che questa fase del procedimento è priva del carattere giurisdizionale necessario a tal fine, non svolgendosi neppure nel contraddittorio pieno delle parti né con una deliberazione istruttoria sia pur minima.

Quanto alla prassi delle Giunte (a proposito della quale nella precedente legislatura avevo espressamente dichiarato in Giunta del Senato che si trattava di una materia che andava adeguatamente approfondita), con particolare riferimento ai precedenti delle ultime legislature (segnatamente in materia di verifica dei poteri), la Giunta delle elezioni della Camera ha escluso la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme contenute nelle leggi elettorali durante le procedure di verifica, per sé e per la stessa Assemblea, che non potrebbero qualificarsi come giudici *a quibus*, in quanto sarebbero sprovviste del requisito della terzietà che solo contraddistingue le autorità giurisdizionali propriamente dette, "potendo inoltre la Camera dei deputati intervenire su disposizioni che essa ritenga affette da illegittimità costituzionale attraverso il concreto esercizio della propria funzione legislativa e non già con il ricorso surrettizio ad istituti la cui attivazione finirebbe per presentare l'ulteriore significato di rinuncia al ruolo di legislatore o addirittura di sostanziale vanificazione dello stesso" (seduta del 17 giugno 2009: cfr anche, in termini, ord. 334/2008 della Consulta, sulla residualità dell'accesso alla Corte costituzionale per il sindacato di legittimità sulle norme, da parte dell'organo titolare del potere legislativo). Si tratterebbe di delega a legiferare ad altro organismo, esterno al potere legislativo: sarebbe uno stravolgimento costituzionale!

Dall'altro lato il Senato, se è vero che in talune occasioni ha anche ritenuto ammissibili e posto ai voti proposte di sollevare questione di legittimità costituzionale (v. sedute del 21 gennaio 2008 e del 10 luglio 2009) - valorizzando certi contenuti delle pronunce della Corte costituzionale (v. il già citato secondo "considerato" dell'ordinanza n. 117 del 2006) e della Corte di Cassazione (v. Sez. Un. civ., sentenze nn. 9151, 9152 e 9153 del 2008) circa la giurisdizionalità delle funzioni svolte dalle Camere in materia di verifica dei poteri - in ogni caso non le ha mai approvate o comunque le ha ritenute manifestamente infondate (v. seduta del 20 ottobre 2008: cfr. Atti Senato, XVI Leg., Doc. Ili, n. 1). E d'altra parte, la citata sentenza n. 9151 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione ha specificato che: "innegabilmente si tratta di una funzione giurisdizionale, da intendersi non in senso stretto, attesa la natura affatto speciale dell'organo cui è demandata (per cui in dottrina vi è chi ha parlato al riguardo di "controllo costituzionale di legittimità" o anche, icasticamente, di "giustizia politica"). Lo si desume anche dai lavori dell'Assemblea costituente in cui furono scartate opzioni volte a prevedere forme di controllo giurisdizionale in senso stretto, affidate a tribunali a composizione mista (giudici e parlamentari) o alla Corte di cassazione in composizione speciale, e prevalse invece l'intento di assicurare in massimo grado l'autonomia e l'indipendenza del Parlamento rispetto al rischio di possibile interferenza di altri poteri: sicché si preferì confermare in proposito l'impostazione dello Statuto albertino".

Ciò, a dimostrazione dell'irritualità dell'eccezione di legittimità costituzionale che la Giunta dovesse eventualmente sollevare.

Da ultimo, il 2 luglio scorso, la Giunta del Senato ha respinto la proposta di sollevare incidente di costituzionalità sulla legge elettorale e dunque - nonostante il tentativo del Relatore di leggere diversamente il dibattito che ne scaturì allora - non vi sono ragioni per discostarsi, oggi, da quella posizione.

Oltretutto, il giudizio su cui oggi è chiamata a pronunciarsi la Giunta - ovvero la decadenza del senatore Berlusconi - è assai diverso dalle decisioni sulla contestazione delle elezioni nel cui contesto erano state dichiarate ammissibili (ancorché respinte) le proposte di sollevare eccezioni di legittimità, che presuppongono un vaglio pieno e di carattere meno estrinseco rispetto ai giudizi ex art. 66 Cost.

È certamente vero che anche tali giudizi partecipano della natura giurisdizionale che la Consulta (sent. 259/2003) ha riconosciuto in generale all'attività di verifica dei poteri. È per questo motivo che pare più consono parlare di natura paragiurisdizionale della attività della Giunta. Tuttavia, nel contesto dei giudizi sulla sussistenza di cause d'incandidabilità sopravvenuta, pur nell'esercizio del potere riservato dalla Costituzione, ciascuna Camera non dispone di un margine di discrezionalità (e dunque neanche di un potere decisorio) così ampio come, ad esempio, in sede di contestazione delle elezioni, essendo il *thema decidendum* sufficientemente circoscritto sia in termini di fatto sia in termini di diritto.

Nel caso in esame, neppure l'esigenza di evitare "zone franche" nell'ordinamento, sottratte al controllo di costituzionalità, potrebbe giustifi-

care una simile interpretazione *contra legem* dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rinvio incidentale di costituzionalità, sostanzialmente per i già ricordati motivi:

- al momento della formazione/approvazione della nuova normativa "*de qua*", nessuno ha rilevato profili di anche teorica illegittimità costituzionale (e anche da parte dell'Ufficio Studi della Camera dei Deputati menzionato dal primo relatore i vaghi originari dubbi erano stati ampiamente superati);

- il Parlamento è sempre in grado di modificare qualsiasi norma, anzi deve modificarla, se ritenuta incostituzionale.

Infine, sul fatto che né Giunta né Senato possono considerarsi organi giurisdizionali, si osserva che:

1. Giunta e Senato sono organi politici, elettivi, di cui fanno parte senatori aderenti a gruppi politici, per definizione non "*super partes*";

2. della Giunta e dell'assemblea del Senato fanno parte colleghi di partito del Senatore Berlusconi, alcuni dei quali (membri di GIUNTA) la sera del 3.10.2013 (secondo ANSA delle ore 18.05, pur smentita) avrebbero partecipato a un incontro con il sen. Berlusconi per discutere dei lavori di Giunta del giorno dopo (ANSA: "Silvio Berlusconi è appena giunto in Senato dove è in corso un incontro con i componenti del Pdl della Giunta per le elezioni in vista della riunione di domani in cui si dovrà votare la decadenza del Cavaliere dell'incarico di senatore");

3. al voto d'aula del Senato avrebbe diritto di partecipare anche il senatore Berlusconi: un assurdo! L'incolpato che fa parte del collegio chiamato a giudicare su se stesso! Come se potesse far parte del collegio di una Corte d'Assise lo stesso imputato!

4. se la Giunta e il Senato fossero organi giurisdizionali, i senatori partecipanti al

voto in Giunta, per ovvie ragioni logiche e giuridiche, non potrebbero partecipare al voto in Assemblea: situazione invece consentita dal Regolamento del Senato e confermata pacificamente dalla prassi.

4. L'INAMMISSIBILITÀ DEL RINVIO IN CORTE DI GIUSTIZIA PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DELL'INTERVENTO INCIDENTALE DEI GIUDICI DI LUSSEMBURGO, OLTRE CHE PER ASSOLUTA INFONDATEZZA DEI RILIEVI DI ILLEGITTIMITÀ

Quanto osservato in ordine alla natura non sanzionatoria ma meramente definitoria della disciplina di cui all'art. 3 d.lgs. 235 basterebbe per escludere ogni censura, pur paventata dal Relatore, in ordine alla compatibilità con l'art. 49, ci, della Carta di Nizza, nella parte in cui sancisce il divieto di retroattività delle norme penali.

In ogni caso, la questione preliminare avanzata dal Relatore presenta ulteriori criticità, oltre che nel merito, nel metodo.

Infatti, un eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sarebbe manifestamente inammissibile per due ordini di ragioni essenziali: a) carenza di requisito soggettivo dell'organo remittente e quindi insussistenza del requi-

sito oggettivo della pendenza di un "giudizio"; b) assenza del nesso di collegamento con il diritto UE, necessario a radicare la competenza della Corte di giustizia.

a. Carenza di legittimazione soggettiva: la Giunta non è "organo giurisdizionale nazionale" ai fini del 267 TFUE

Ai sensi dell'art. 267 TFUE, la legittimazione soggettiva ad adire la Corte per un rinvio pregiudiziale è riservata agli organi "giurisdizionali nazionali" davanti ai quali penda un "giudizio", che non possa concludersi con "sentenza", in assenza di decisione della Corte.

La Corte, con un'operazione di superamento dei particolarismi dei singoli ordinamenti, è pervenuta, per esigenze di uniformità, all'elaborazione di una nozione "funzionalistica" di «organo giurisdizionale»), ai sensi del diritto dell'Unione, che ad esempio, per richiamare l'ordinamento italiano, non è stata ravvisata a proposito della Corte dei conti in sede di controllo degli atti del governo e delle amministrazioni dello Stato (sent. Anas del 1999 e, in termini, sent. 19.12.2012. resa nella causa C-363/11;) o del pubblico ministero nell'esercizio della sua funzione inquirente (sent. 12.12.1996, Procura di Torino).

Tale nozione presuppone nell'organo rinviante: i) l'origine legale; ii) il carattere permanente, ossia la circostanza che non esercitino funzioni giurisdizionali in via occasionale; iii) l'obbligatorietà della propria giurisdizione; iv) la natura contraddittoria del procedimento; v) il fatto che applichino norme giuridiche e non si pronuncino secondo equità; vi) l'indipendenza e la terzietà rispetto alle parti del giudizio (v., da ultimo, sent. 3Ll.2013, in causa C-394/11, Belov¹⁴ e 14.6. 2011, Miles e a., C-196/09).

Come ha chiarito una consolidata giurisprudenza della Corte, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi a loro è pendente una lite e se essi sono stati chiamati a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (31 maggio 2005, Syfait e a., C-53/03). Occorre quindi determinare la legittimazione di un organo a rinviare alla Corte secondo criteri tanto strutturali, quanto funzionali. In proposito, un organo nazionale può essere qualificato come «organo giurisdizionale», ai sensi dell'articolo 267 TFUE, quando esercita funzioni giurisdizionali, mentre, nell'esercizio di altre funzioni, in particolare di natura amministrativa, tale qualifica non può essergli riconosciuta (v., in particolare, ordinanza del 26 novembre 1999, ANAS, C-192/98, Race. pag. 1-8583, punto 22). 41 Ne consegue che, per stabilire se un organo nazionale cui la legge affida funzioni di natura diversa debba essere qualificato come «organo giurisdizionale» ai sensi dell'articolo 267 TFUE, è necessario accertare

¹⁴Nella quale è stata negata la natura di "organo giurisdizionale" a una Commissione contro le discriminazioni bulgara, pur dotata di penetranti poteri ispettivi, istruttori, sanzionatori, prescrittivi, avendo la Corte ritenuto che il "procedimento per il quale detto organo è stato adito sulla base dell'articolo 50 dello ZZD, e in particolare dei punti 1 e 3 di detto articolo, è in sostanza assimilabile ad una decisione di tipo amministrativo e non è dotata di carattere giurisdizionale", soprattutto in ragione dell'assenza di definitività delle sue decisioni, revocabili dalla stessa Commissione o comunque impugnabili dinanzi al g.a. (parimenti, la decisione della Giunta è "revocabile" dall'Aula...).

quale sia la natura specifica delle funzioni che esso esercita nel particolare contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla Corte".

Ma soprattutto, la Corte ha precisato che requisito indispensabile per la qualificazione come giurisdizionale dell'organo è la sua indipendenza: "la nozione di indipendenza, intrinseca alla funzione giurisdizionale, implica innanzi tutto che l'organo interessato si trovi in posizione di terzietà" rispetto alle parti e alla controversia (*ex plurimis*, sent. 19.12.2012, resa nella causa C-363/11; 14 giugno 2011, Miles e a., C-196/09; sentenze del 30 marzo 1993, Corbiau, C-24/92, Race. pag. 1-1277, punto 15, e del 19 settembre 2006, Wilson, C-506/04, Race. pag. 1-8613, punto 49). Il che è evidentemente contrastante con la natura autenticamente politica della Giunta e dell'Aula, della quale ultima il soggetto del cui giudizio ci si occupa è componente. Del resto, la carenza di terzietà dei due organi è ammessa dallo stesso Silvio Berlusconi nel ricorso alla Cedu, in cui si denuncia tra l'altro la violazione dell'art. 13 della Convenzione (diritto a un ricorso effettivo).

Dunque, anche chi voglia riconoscere alla Giunta l'esercizio di una funzione *lato sensu* giurisdizionale, non può non rilevare come la carenza di terzietà della Giunta(e dell'Aula) rispetto alle parti e al giudizio, unitamente alla temporaneità e occasionalità delle funzioni giudicanti alla stessa assegnate (e tanto più all'Aula, non essendo esse organi istituzionalmente deputati all'esercizio di tali funzioni), nonché all'assenza di completezza e autonomia del giudizio rimesso a entrambi gli organi (la Giunta non ha potere decisivo ultimativo, mentre l'Aula non ha poteri istruttori), impediscono di riconoscere tanto all'una quanto all'altra la natura di organo giurisdizionale ai fini di cui all'art. 267 Tfu.

b. L'assenza di alcun nesso di collegamento con il diritto Ue

Basterebbe quanto osservato sub a) a negare la proponibilità del ricorso alla Corte di giustizia da parte di SB. In ogni caso, ad ulteriore dimostrazione della pretestuosità dell'eccezione, si rilevi inoltre come nel caso di specie manchi qualsiasi criterio di collegamento tra la legislazione nazionale applicata nella fattispecie (d.lgs. 235/12, che esula chiaramente dalla competenza della Uè) e il diritto comunitario; nesso che è necessario per radicare la giurisdizione della Corte di giustizia, ex art. 267 e che dev'essere ovviamente ulteriore rispetto al parametro comunitario invocato (in questo caso, il principio d'irretroattività delle norme penali di cui all'art. 49 della Carta di Nizza, che con Lisbona ha assunto valore giuridico equiparato a quello dei Trattati).

Infatti, la tutela giurisdizionale da parte della Corte di giustizia può essere attivata soltanto in relazioni a situazioni che rientrino nel campo d'applicazione dei trattati.

Questo aspetto è particolarmente rilevante quando ci si riferisce alla Corte di giustizia come organo deputato ad assicurare il rispetto dei principi generali e, in particolar modo, dei diritti fondamentali.

La Corte di giustizia non ha, infatti, una competenza generale in proposito e perché essa possa essere chiamata ad intervenire in relazione ad un caso di violazione di un diritto fondamentale, è sempre necessario dimostrare l'esistenza di un nesso tra il caso concreto e il diritto dell'Unione. Se questa necessità non pone particolari problemi quando ad essere accusata di violare un diritto fondamentale o un principio generale è un'istituzione dell'Unione o

un atto emanato da una di queste, il discorso si fa più delicato se la violazione è imputata ad uno Stato membro o ad una sua autorità.

In questo caso, occorrerà dimostrare che l'atto o il comportamento "incriminato" è stato adottato in attuazione di un obbligo o di una facoltà attribuita allo Stato membro dai trattati. Solo a questa condizione il comportamento o l'atto dello Stato membro sono soggetti al diritto dell'Unione e devono pertanto rispettare i diritti fondamentali e i principi generali di cui la Corte di giustizia garantisce la tutela. La protezione della Corte di giustizia non potrà invece essere invocata qualora la fattispecie riguardi un comportamento di uno Stato membro assunto in un settore in cui non sussistono obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione. È esattamente questo il caso all'esame della Giunta: è infatti evidente come la disciplina dei requisiti (sia pur negativi) di candidabilità ed eleggibilità e delle condizioni inabilitanti e disabilitanti all'assunzione di incarichi politici nazionali di vertice sia materia riservata esclusivamente ed eminentemente agli Stati, rispetto alla quale dunque non sussiste alcun collegamento con il diritto UE, in grado di radicare la competenza della Corte (cfr. in tal senso anche il dossier del Servizio studi della Camera sulla legge di delegazione, che non ravvisava profili né d'incompatibilità né di sovrapposizione con il diritto UE su questo punto).

Tale circostanza è univocamente dimostrata persino dall'indirizzo più estensivo della giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr., da ultimo, sent. 26.2.2013, *Aklagaren*, C-671/709), che anche interpretando in senso particolarmente ampio e garantista il criterio di collegamento tra la fattispecie invocata e il diritto UE - ravvisandolo anche rispetto a norme emanate non in diretta attuazione di obblighi comunitari - ha comunque richiesto una funzionalità delle norme censurate rispetto a interessi comunitari. La questione di merito riguardava l'applicabilità del *ne bis in idem* (art. 50 della Carta di Nizza) in relazione a un procedimento per inadempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi in tema di IVA.

Lo stesso Avvocato generale Pedro Cruz Villalon, nelle sue conclusioni del 12 giugno 2012, riteneva che la questione non potesse essere considerata come un caso di applicazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, della Carta perché "sarebbe sproporzionato derivare da" una mera "*occasione* un trasferimento nella ripartizione della responsabilità nella garanzia dei diritti fondamentali tra l'Unione e gli Stati" (punto 63). La Corte ha anzitutto precisato che l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali definiti nell'ambito dell'Unione vale per gli Stati membri soltanto quando agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (punto 20) e che "ove, per contro, una situazione giuridica non rientri nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza". Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha ravvisato il criterio di collegamento necessario a radicare la propria giurisdizione da un lato nella funzionalità della disciplina svedese in materia di violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di IVA rispetto a talune disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e alla tutela degli interessi finanziari europei ex art. 235 TFUE. "Il fatto che le normative nazionali che fungono da base" alle "sovratasse e procedimenti penali non siano state adottate per trasporre la

direttiva 2006/112" non impedisce di ritenerle in attuazione della direttiva dal momento che la loro applicazione mira a sanzionare una violazione delle disposizioni della direttiva (...) e pertanto ad attuare l'obbligo, imposto dai Trattati agli Stati membri, di sanzionare in modo effettivo i comportamenti lesivi degli interessi finanziari dell'Unione".

Nel caso di Silvio Berlusconi, invece, non può ravvisarsi alcun legame, sia pur debole e indiretto, tra norme emanate in materia riservata esclusivamente allo Stato (la disciplina dei requisiti elettorali per cariche politiche interne) e il diritto comunitario, per cui la giurisdizione della Corte non potrebbe in alcun modo radicarsi.

L'argomento cui ricorre il relatore a tal fine è evidentemente pretestuoso: richiamare, infatti, l'applicabilità del d.lgs. 235 anche ai parlamentari europei è del tutto infondato rispetto al caso in esame, in cui viene in rilievo la carica di parlamentare nazionale. Una simile eccezione si rivelerebbe dunque del tutto priva del requisito della rilevanza richiesto invece (in termini di indispensabilità della pronuncia della Corte ai fini della conclusione del procedimento giurisdizionale) dall'art. 267 TFUE, nella parte in cui limita l'accesso alla Corte ai soli "giudizi" nei quali non possa emettersi decisione alcuna in assenza della statuizione dei giudici di Lussemburgo.

Testo integrale dell'intervento del senatore Buemi nella discussione sul *Doc. III, n. 1*

Signor Presidente, colleghi, non esprimerò il mio voto per disciplina di coalizione o per conformarmi agli orientamenti dello schieramento con il quale sono stato eletto e al quale i socialisti hanno fornito supporto in occasione delle elezioni politiche. La Costituzione repubblicana dispone all'articolo 67 che: «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Non si tratta di un principio elitario introdotto nella Carta fondamentale per allontanare il legislatore dal popolo sovrano. Si tratta di un principio che sta alle base non solo del moderno Stato di diritto ma della moderna democrazia. Voglio ricordare ai colleghi del Movimento 5 Stelle che il divieto di mandato imperativo è stato introdotto dai legislatori della Francia rivoluzionaria nella Costituzione del 13 settembre 1791, approvata due anni dopo la presa della Bastiglia. In quel testo è previsto (all'articolo 7 della sezione III) che: «i rappresentanti nominati nei dipartimenti non saranno rappresentanti di un dipartimento particolare, ma della Nazione intera, e non si potrà dar loro alcun mandato».

Ho anche però il dovere di ricordare a tutti i componenti di questa Assemblea che, nella Costituzione del 1791, si dispone (all'articolo 5 del titolo III) che: «il potere giudiziario è delegato a giudici eletti a tempo dal popolo». Senza dimenticare che nella democrazia americana studiata da Tocqueville come modello per l'Europa molte funzioni giudiziarie sono attribuite coinvolgendo l'elettorato o istituzioni legittimate dal voto popolare. Nel modello statunitense la funzione giudiziaria non esprime la volontà dello Stato ma è responsabile di fronte alla società civile. Il giudice in tal modo può assumere un'effettiva posizione di indipendenza nel trattare le controversie tra cittadini e quelle tra lo Stato e il cittadino. Questo tipo di giustizia calata nella

società civile, responsabile verso la società civile, ha indotto un grande pensatore come Richard Dworkin, scomparso nel febbraio di quest'anno, ad attribuire al potere giudiziario una funzione primaria nella difesa dei diritti. Il voto che siamo chiamati ad esprimere non può e non deve rappresentare un giudizio su di una sentenza resa definitiva da una pronuncia della Cassazione né sull'operato della magistratura o sul funzionamento del sistema penale nel nostro Paese.

Sento dire spesso che in democrazia le sentenze della magistratura meritano rispetto. L'espressione mi sembra impropria e inadeguata. Ha un sapore di tipo borbonico. Mi ricorda le espressioni di uomini che inquinano la società e che si contrappongono allo Stato. Nel linguaggio mafioso i potenti e i prepotenti sono uomini di rispetto!

In una democrazia e in uno Stato di diritto fondato sulla separazione dei poteri non si chiede rispetto per le decisioni di funzioni e poteri dello Stato, si chiede che esse vengano eseguite.

La decisione della Cassazione, assunta al termine di un lungo itinerario giudiziario, è valida. La Costituzione repubblicana ci chiede di renderla efficace.

L'articolo 65 dispone che «la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore», l'articolo 66 prevede che «ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».

Una legge vigente, approvata con larghissima maggioranza ha previsto in alcune circostanze la decadenza dall'ufficio di parlamentare. Il divieto di retroattività della norma, lo dice l'articolo 25 della Costituzione repubblicana, riguarda solo l'irrogazione della pena. In questa sede siamo solo chiamati a deliberare su titoli di ammissione di un componente dell'Assemblea e su cause sopraggiunte di incompatibilità. Non siamo chiamati a deliberare sulla validità di una sentenza definitiva, non siamo chiamati in questa sede ad esprimere un giudizio sul ruolo che la funzione giudiziaria esercita oggi nelle democrazie o sul ruolo che sta ereditando l'ordine giudiziario nel nostro Paese.

Sicuramente sarà compito del Parlamento affrontare in un futuro, che spero vicino, i problemi della giustizia. Le patologie e i difetti non riguardano solo la lentezza con la quale giungono a conclusione le controversie civili. Quel che tiene lontani gli investimenti dal nostro Paese sono anche le disfunzioni della macchina penale, le incertezze giurisprudenziali, le scelte di alcuni uffici di accusa, l'intreccio tra esercizio dell'azione penale e campagne mediatiche, la fuga di notizie, il venir meno del segreto istruttorio; patologie che feriscono il diritto alla difesa e che in alcuni casi possono favorire forme di concorrenza sleale o alterare quella libera competizione economica prevista dalla Costituzione e ribadita dai trattati europei che oggi, in virtù dell'articolo 117 della Costituzione, hanno dignità di norma fondamentale.

Siamo sollecitati a ciò dalla imminenza dei *referendum* che auspico possano essere celebrati sui quesiti proposti dai compagni radicali. Ma siamo sollecitati anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Della sentenza del 24 novembre 2011, con la quale la Corte ha inflitto una severa condanna

allo Stato italiano, si parla solo a proposito di una questione marginale, il problema della responsabilità civile dei magistrati.

Non auspichiamo la instaurazione di un quarto grado di giudizio. Lo abbiamo affermato in numerose occasioni. Il problema della giustizia non è la responsabilità civile del magistrato. Il problema è la costruzione di un sistema di garanzie che sia capace di produrre una giurisprudenza aderente alla Costituzione, alle norme dell'Unione, alla legge. La Corte di giustizia dell'Unione non reclama la responsabilità civile; chiede che lo Stato italiano si adoperi affinché non si verifichino violazioni del diritto imputabili «a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado» e affinché i giudici siano tenuti ad un'«interpretazione di norme di diritto» o a una «valutazione di fatti e prove» aderente alle disposizioni vigenti. La sentenza di condanna dichiara che «la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado».

Per giungere a ciò è necessario mutare il sistema della responsabilità disciplinare dei magistrati. La riforma della responsabilità disciplinare del 2006 e la sentenza della Corte costituzionale, che ha cambiato la composizione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, non bastano a garantire il pieno rispetto della norma. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura deve essere un puro organo di garanzia e non uno strumento eletto dalla rappresentanza corporativa dei magistrati, dalle correnti. La proposta formulata dall'onorevole Violante in materia di giustizia disciplinare (l'istituzione di una corte che non sia condizionata dal ruolo amministrativo e dalle politiche del Consiglio superiore della magistratura) va sviluppata e attuata!

È anche necessario riportare l'ordinamento giudiziario al rispetto dei principi costituzionali. Una prassi consolidata ha eliminato in violazione della Costituzione ogni forma di controllo della professionalità del giudice in sede di progressione in carriera. Le promozioni sono deliberate non sulla base di una valutazione della qualità delle decisioni, compiuta da un organo indipendente, ma da un Consiglio superiore della magistratura composto in maggioranza di magistrati espressione delle correnti della categoria. Come ci ricorda il professor Barbera, che per anni ha operato nella Camera come eletto del Partito Comunista e poi del Partito Democratico della Sinistra, ci sono due aspetti dell'ordinamento giudiziario che configgono con il testo costituzionale e con l'edificio voluto dai Padri costituenti. Due pilastri dell'ordinamento giudiziario, afferma Barbera in una importante relazione nella quale si rievocava il ruolo di Calamandrei nel disegno costituzionale «non hanno alcun aggancio costituzionale, ma sono il frutto della storia di questi anni, della prassi e della legislazione ordinaria» e rappresentano «anomalie decisamente negative». Il primo è: «la organizzazione per correnti dei magistrati, che parte dalla organizzazione associativa e si riflette sulla stessa composizione del Consiglio superiore della magistratura. Di solito esse vengono definite espressione di "pluralismo culturale", richiamando un assai nobile fenomeno, che ha rappresentato, in un momento difficile per la democrazia italiana, una grande ricchezza. Pensiamo agli anni '60, alla nascita di Magistratura democratica, alle battaglie

per l'attuazione della Costituzione, alla vivace dialettica fra (così allora si chiamavano) "magistrature inferiori" e "magistrature superiori", alla stessa esperienza dei "pretori d'assalto", che hanno portato a un profondo rinnovamento del diritto italiano. Ma questo pluralismo ha perso le motivazioni iniziali e si è progressivamente trasformato in perniciosa correntocrazia. È un tema che induce a riflettere in quanto la lottizzazione degli incarichi direttivi fra correnti non giova né al prestigio della magistratura né, comportando accordi anche con i rappresentanti nel Consiglio superiore della magistratura espressi dai Gruppi parlamentari, alla sua stessa indipendenza".

Il secondo punto, non previsto dalla Costituzione è: «la carriera per "anzianità senza demerito", la progressione in carriera senza effettive verifiche di produttività e professionalità». Poco dice al riguardo, afferma Barbera, il testo costituzionale il quale «si limita ad affermare che "i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni (articolo 107, III comma)". Da questa disposizione, che Calamandrei volle per escludere forme di organizzazione gerarchica, e forse la stessa possibilità di una carriera di tipo tradizionale, non può trarsi «l'appiattimento delle professionalità essendo anzi previste tra i compiti del Consiglio superiore della magistratura "le promozioni" dei magistrati (articolo 105)».

Nei prossimi mesi saremo chiamati di necessità a discutere e a deliberare sulle riforme da introdurre in materia di ordinamento giudiziario e in materia di giustizia. Patologie e difetti non riguardano solo coloro che sono chiamati a pronunciare sentenze ma anche coloro che sono chiamati ad applicare i principi costituzionali in sede di esecuzione della legge o di legislazione. Non possiamo dimenticare il messaggio che il Capo dello Stato ha indirizzato l'8 ottobre di questo anno al Parlamento sul tema dell'amnistia. L'Italia è stata condannata con una severa sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo per le condizioni inumane del carcere. L'Italia nel trattamento dei detenuti, ha affermato la Corte, opera in violazione delle disposizioni contro la tortura previste dall'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo!

«Anche se la Corte ammette che nel caso di specie niente suggerisce che vi sia stata intenzione di umiliare o di degradare i ricorrenti, l'assenza di un tale scopo non può escludere una constatazione di violazione 19 dell'articolo 3 (...) La Corte ritiene che le condizioni detentive in questione, tenuto conto anche della durata della carcerazione dei ricorrenti, abbiano sottoposto gli interessati ad una prova d'intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione. Pertanto, vi è stata violazione dell' articolo 3 della Convenzione».

È necessario che in Italia riprenda un'iniziativa per le riforme delle istituzioni e della giustizia che ha caratterizzato gli anni Ottanta. La questione dell'amnistia è un'urgenza dovuta al sovraffollamento delle venti carceri ma anche al numero estremamente ampio di procedimenti penali aperti per fatti politici.

C'è una conflittualità sociale che si manifesta oggi al di fuori del Parlamento in conseguenza di un sistema elettorale dotato di aberranti connotati maggioritari.

L'esclusione delle minoranze dalle assemblee facilita la governabilità. Ma ciò lascia privi di rappresentanza non solo ideologie ma anche interessi

sociali che devono essere tutelati. Non è giusto e non corrisponde allo spirito della Costituzione rispondere ai bisogni sociali con lo strumento della repressione penale, attraverso l'esercizio indiscriminato dell'azione penale.

Colleghi, nella scorsa legislatura i socialisti non erano rappresentati in Parlamento. Se ci fossimo stati, probabilmente non avremmo votato la legge Severino. Ma adesso la legge è legge, e non si può che applicarla. Anche i dubbi, legittimi, sulla costituzionalità di alcune sue norme o della loro interpretazione sono tardivi anche se da noi condivisi. Un Gruppo parlamentare non ha bisogno di chiedere l'interpretazione autentica di una legge alla Corte costituzionale: può e deve semmai investirne le Camere, specialmente se rivendica il primato del potere legislativo sulla giurisdizione. A questo fine noi socialisti abbiamo già proposto, in questa legislatura, la modifica della legge Severino attraverso il disegno di legge n. 1054, a mia prima firma.

Non essendo stata imboccata questa strada, che ci avrebbe chiamato tutti ad un'assunzione di responsabilità rispetto alla questione generale della possibile interferenza della giurisdizione sulla candidabilità dei cittadini alle cariche pubbliche, ora ci troviamo nella penosa condizione di dover discutere di un caso singolo, ed anche, se così si può dire, singolare.

Non ci sfugge, infatti, il peso politico-istituzionale degli argomenti portati dai colleghi di Forza Italia. Né ci è sfuggita, nel corso di questo ventennio, l'attenzione peculiare con cui numerose procure hanno indagato sulla vita professionale e privata di Silvio Berlusconi, mai indagato, invece, prima della sua discesa in campo.

Noi, del resto, di persecuzioni giudiziarie ce ne intendiamo, e ci intendiamo anche della formidabile efficacia del circo mediatico-giudiziario, di cui siamo stati vittime per primi con il contributo attivo delle Tv di Mediaset.

Anche per questo, peraltro, troviamo del tutto improprio accostare questo caso a quello di Bettino Craxi, che venne condannato per aver finanziato illegalmente il proprio partito, come tutti gli altri, e che comunque ebbe, da statista qual era, sufficiente senso di responsabilità per evitare di legare la sua amara vicenda personale ad una crisi istituzionale come quella che è stata minacciata in questi giorni.

L'attacco al capo dello Stato è infatti non solo inqualificabile ma ingiustificabile, specialmente se si considera la distanza esistente fra l'oggettiva condizione giudiziaria di Silvio Berlusconi (fondate o no che siano le procedure che lo riguardano) e le condizioni necessarie per un atto di clemenza, puntualmente indicate dal presidente Napolitano fin dallo scorso 13 agosto.

Quanto infine all'aspetto politico di questa vicenda, mi siano consentite due osservazioni. La prima riguarda il conflitto, che indubbiamente esiste, fra politica e giurisdizione, per superare il quale, in questi vent'anni, sarebbero servite più riforme strutturali che leggi *ad personam*. La seconda riguarda il travaglio che ha investito il centrodestra, al quale guardiamo con il dovuto rispetto, ma che non data dal 1° agosto, ma almeno da quando, due anni prima, si manifestò la crisi di *leadership* che portò a chiudere con un Governo tecnico una legislatura che si era aperta con un Governo politico fortemente legittimato dal successo elettorale del 2008.

In conclusione, Signor Presidente, colleghi, avevamo proposto, a fronte di plurime e ripetute perplessità sollevate da più parti sull'interpretazione della legge Severino, di limitarci ad applicare al senatore Berlusconi la normativa collaudata sull'interdizione dai pubblici uffici, essendo ormai la sentenza in fase di conferma finale, anche per la parte interdittiva. Così non si è ritenuto di fare, accettiamo quindi la decisione della Giunta pur evidenziando il rischio del sanzionamento in sede successiva alla nostra decisione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Mi sia, inoltre, consentito ribadire a tutti i colleghi che le norme e regolamenti vanno sempre rigorosamente rispettati e non devono essere forzati da parte di chiunque con l'obiettivo di rafforzare o attenuare le loro determinazioni, qualsiasi siano i destinatari delle nostre decisioni.

Testo integrale dell'intervento del senatore Scilipoti nella discussione del *Doc. III, n. 1*

Signor Presidente, onorevoli colleghi, quella che oggi verrà votata non è soltanto la decadenza di un parlamentare della Repubblica Italiana ma, per una determinata classe politica, ha rappresentato e rappresenta tuttora l'unica possibilità che ha di sconfiggere non per via elettorale, bensì in chiave giudiziaria il "nemico storico" di sempre.

L'accanimento perpetratosi contro il senatore Silvio Berlusconi nel corso di questo ultimo ventennio dal suo ingresso in politica, sia da parte della magistratura, sia da parte della sinistra, non ha precedenti nella storia politica del nostro Paese e non è, altrimenti, spiegabile se non con un significato esclusivamente politico.

Ritengo, pertanto, che l'atteggiamento che oggi dovrebbe ispirare tutti i senatori della Repubblica nel momento esatto in cui voteranno la decadenza del senatore Berlusconi debba essere quello di una attenta riflessione e di profondo rispetto, non soltanto del "politico" e per alcuni temerariamente considerato "avversario e nemico storico" ma, soprattutto, della figura del cavaliere Silvio Berlusconi, uomo di Stato, politico vincente, imprenditore di successo ed uomo di sport, il quale, con le sue aziende ha dato una risposta concreta ai bisogni della gente, creando occupazione e benessere per il nostro Paese, come è stato ampiamente riconosciuto in tutto il mondo.

Ecco perché mi auguro sentitamente che il voto di oggi sulla decadenza da senatore di Silvio Berlusconi non rappresenti una ulteriore macchia scura per il nostro Paese e che lo scempio della sua estromissione dai Palazzi della politica sia francamente ancora possibile evitarlo.

Certo, le premesse non inducono all'ottimismo. Quello che la Giunta per le elezioni di Palazzo Madama ha recentemente fatto, votando positivamente per la decadenza del senatore Silvio Berlusconi dal Parlamento, richiamandosi all'applicazione della legge Severino e trascurando tutte le eccezioni difensive sollevate da illustri costituzionalisti in ordine alla incostituzionalità della stessa, non sono degne di un Paese civile; sono, piuttosto, il frutto di un forte pregiudizio e risentimento politico, nonché del timore di confrontarsi con la storia politica passata, presente e futura del senatore Silvio Berlusconi; eppure, anche esponenti della parte politica avversa al senatore Silvio Berlusconi, nonché stimati giornalisti della carta stampata, anche se di manifestata

fede politica di sinistra, più volte, negli ultimi tempi, hanno sottolineato come "questo passaggio" abbia rappresentato, e possa ancora rappresentare con il successivo voto sulla decadenza del senatore Berlusconi, una grave sconfitta per la sinistra, una macchia scura indelebile della propria storia politica e, tanto per citarne alcuni penso, ad esempio, all'ex presidente della Camera Luciano Violante oppure alla giornalista Lucia Annunziata.

Merita sicuramente più di uno spunto di riflessione anche l'*iter* logico-giuridico della vicenda giudiziaria del senatore Silvio Berlusconi che ha portato alla sua condanna da parte della Corte di cassazione ed alla odierna votazione per la decisione sulla sua estromissione dal Senato. Non v'è chi non veda e non giustifichi tutto questo, trasversalmente da qualsiasi parte politica la si guardi, nell'accanimento giudiziario di quest'ultimo ventennio da parte della magistratura perpetratosi ai danni del presidente Silvio Berlusconi, con la precisa volontà di eliminazione per via giudiziaria e politica del capo dei moderati e della sua estromissione dalla vita politica del nostro Paese.

D'altronde, come altro potrebbe chiamarsi il tentativo evidente di forzatura posto in essere con il voto della Giunta delle elezioni del Senato, che non ha tenuto minimamente conto degli evidenti problemi di incostituzionalità della legge Severino, la quale presenta evidenti storture, sia per il suo contenuto in contrasto con quanto previsto dalla nostra Carta costituzionale (articolo 25), sia per la violazione di quanto previsto e disciplinato dal codice penale (articolo 2), sia, soprattutto per la violazione di quanto previsto e disciplinato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (articolo 7).

Infatti, recita il secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione che «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»; ebbene, questo rimane uno dei cardini del nostro ordinamento costituzionale, volto proprio a tutelare e garantire qualsiasi cittadino che possa aver commesso dei fatti che non erano penalmente rilevanti nel momento della loro commissione. Così come, anche il primo comma dell'articolo 2 del codice penale ribadisce che «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato».

Tuttavia, riferendosi al senatore Silvio Berlusconi, guarda caso anche il principio previsto dall'articolo 7 della Corte europea dei diritti dell'uomo "*nulla poena sine lege*", secondo il quale «nessuno può essere condannato per una azione o omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale, nonché non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso», sembrerebbe non possa avere concreta applicazione nei suoi confronti, ma lo stesso dovrebbe essere condannato in forza di fatti commessi quando questi non costituivano reati.

A ciò si aggiunga che l'articolo 2 del codice di procedura civile prevede anche che «nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge». Il presidente Berlusconi, infatti, secondo l'*iter* normale di assegnazione dell'udienza di discussione del ricorso, avrebbe dovuto essere giudicato dalla terza sezione ordinaria della Corte di cassazione (la quale precedentemente, peraltro, si era già espressa su fatti analoghi in modo favorevole

al Presidente), tuttavia, con una procedura urgente, accelerata ed assolutamente anomala il Presidente veniva, al contrario, giudicato da altra sezione (cosiddetta sezione feriale), la quale, non soltanto provvedeva a fissare una particolare udienza di discussione del ricorso *ad hoc* addirittura il 31 luglio, con la presunta motivazione della successiva prescrizione dei reati ma, addirittura, di fronte alle giustificate rimostranze dei legali del Presidente, i quali motivavano che la successiva prescrizione sarebbe avvenuta soltanto il 26 settembre, quindi dopo la riapertura dei termini sospesi per la feriale (15 settembre), nonostante ciò non acconsentivano che la discussione del ricorso in Cassazione per il presidente Berlusconi avvenisse dinanzi alla corretta sezione nominata.

Come disse qualche tempo fa, nel 1963, un grande personaggio della socialdemocrazia italiana, il presidente Giuseppe Saragat, «ritengo che occorre guardare al socialismo europeo per cambiare l'Italia e per realizzare quella giustizia sociale che è essenziale per un vivere civile ed umano». Il Paese Italia deve porsi oggi l'obiettivo di una riforma integrale della nostra giustizia, una giustizia che sia più equa e non giustizialista e, soprattutto, una giustizia che non consenta ingerenze da parte della politica. Per farlo è necessario che si avviino finalmente quelle riforme sulla giustizia stessa, tanto proclamate e comunemente condivise dalla classe politica italiana, mi riferisco alla riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati, a quella sulla previsione della responsabilità civile e penale degli stessi, eccetera, affinché nessun cittadino, possa rimanere coinvolto nel tritacarne della giustizia e rimanere vittima di un accanimento giudiziario personale e politico, molto spesso, violento ed acrimonioso.

Come diceva un altro gigante della vita politica italiana, l'onorevole Aldo Moro, «quando si dice la verità non bisogna dolersi di averla detta. La verità è sempre illuminante. Ci aiuta ad essere coraggiosi». Ed ecco, allora, onorevoli colleghi e colleghe, è che il mio augurio per la votazione odierna sia quello di un voto coraggioso, che prescindendo dalle indicazioni di partito, che sia soprattutto un voto "libero" per i senatori e senatrici, scevro da qualsiasi condizionamento politico e rispettoso della storia personale e politica del presidente Silvio Berlusconi nel nostro Paese.

Si comprende perfettamente, allora, che il voto libero di oggi sarebbe dovuto essere non "palese", bensì "segreto", poiché ciascun parlamentare non può essere condizionato, né essere condizionabile da chicchessia nell'esprimere le proprie idee e nell'esercitare il proprio diritto e dovere civico di voto. Tale diritto, peraltro, risulta ampiamente riconosciuto e garantito anche dalla nostra Carta Costituzionale all'articolo 48 che recita testualmente che «il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico».

Concludendo, onorevoli senatori e senatrici, mi auguro sinceramente che ognuno di voi chiamato ad esprimere il proprio voto sulla decadenza del senatore Silvio Berlusconi, trasversalmente e di qualunque schieramento politico esso sia, abbia nella giornata odierna e per certi versi storica per l'importanza che riveste, un sussulto di rispetto e di orgoglio giudicando secondo coscienza, non soltanto l'uomo politico Silvio Berlusconi ma, ben più importante, il ruolo e la figura istituzionale che ha rivestito in passato e che riveste

tuttora all'interno delle nostre istituzioni affinché non ne venga calpestata la dignità e l'onore di grande politico imprenditore.

Testo integrale dell'intervento del senatore D'Ambrosio Lettieri nella discussione sul Doc. III, n. 1

Signor Presidente, colleghe e colleghi, infrangere, oggi, in quest'Aula, quella fitta cortina di fumo eretta attorno alla figura del presidente Berlusconi, è un dovere morale.

È un dovere perché riteniamo che si stia consumando una profonda ingiustizia.

È un dovere perché Silvio Berlusconi è il *leader* di milioni di italiani che ormai da vent'anni scelgono liberamente di dargli fiducia.

È un dovere perché sotto quella cortina di fumo costruita con argomentazioni giuridiche tanto dotte quanto audaci, si nascondono avviliti mistificazioni, false verità, convenienze senza ritegno, colpi bassi inferti da anime belle senza bellezza, nel nome di una supposta superiorità morale e politica.

Anime belle che con tutta evidenza sono invece orfane delle spalle del gigante che avrebbe dovuto regalare loro una visione di insieme reale, limpida e lungimirante.

Dicendo "no" alla decadenza da senatore di Silvio Berlusconi, noi oggi non difendiamo una persona, non difendiamo un uomo politico, non difendiamo un suo privilegio, o un nostro privilegio.

Noi difendiamo un diritto che è il diritto di tutti, difendiamo la dignità e la credibilità delle istituzioni, difendiamo la libertà degli italiani e quella del Paese da pratiche aberranti che feriscono il nostro sistema democratico.

Abbiamo il dovere di farlo, di non voltare la testa dall'altra parte, di non accomodarci nel ventre comodo e caldo della demagogia per sottrarci alla battaglia più difficile, di non arrenderci alla barbarie. L'assalto finale dei lanzichenecchi al *leader* del centrodestra è un assalto irresponsabile e privo di scrupoli, perché non esita a minare le fondamenta del nostro stato di diritto.

Qui c'è una intera parte politica che oggi tenta di trasformare l'Aula in un poligono di tiro dove un plotone di esecuzione deve raggiungere l'obiettivo di servire la testa dell'avversario politico per eccellenza al desco di un congresso: un atto estremo con cui si tenta di sopperire alle proprie debolezze e mascherare le divisioni interne con il rito di un sacrificio compiuto sull'altare del potere per il potere.

Gli effetti di questa violenza alle regole, di questa strada illiberale, eticamente scorretta, politicamente inadeguata e ostile ai più elementari principi del buon senso, sono devastanti. Specchio dei tempi...

Segno di una ormai cronica fragilità politica che non riesce a recuperare un pur minimo spazio per un confronto sereno, ma si nutre di motivi strumentali per battere con mezzi alternativi alle urne quello che è considerato il nemico, non l'avversario, mentre gli italiani vengono scaraventati nelle sabbie mobili di una recessione che meriterebbe ben altra attenzione, responsabilità e rispetto.

Ecco perché nelle mie parole oggi vi è tutta l'amarezza consapevole di una occasione perduta per questo Parlamento e per una politica che voglia recuperare la

dignità del proprio ruolo. Saldamente e coerentemente sostenuta dal reciproco sospetto.

Nessuno può girare la testa dall'altra parte facendo finta che in gioco non vi sia solo la decadenza di Silvio Berlusconi da senatore, ma il rispetto delle regole democratiche che questa vicenda soffoca sotto il peso asfissiante di troppe forzature procedurali, troppi eccessi interpretativi che diventano lo specchio di una ostilità che nessun pur solido auspicio di pacificazione sembra aver mitigato.

È assolutamente inaccettabile la richiesta di estromissione dal Parlamento italiano del *leader* del centrodestra, sulla base di una applicazione retroattiva della legge Severino, applicazione contestata da autorevoli giuristi e palesemente contraria ai principi della Costituzione italiana e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Mi chiedo come si possa invocare la legalità e poi fare carta straccia delle regole, avventurandosi in audaci e pretestuose interpretazioni delle norme e in reiterate violazioni di regolamenti e prassi parlamentari!!!

Eppure si è finto di non vedere che nella Giunta delle elezioni è stato violato l'obbligo di riservatezza e vi è stato un grave e inopportuno anticipo degli esiti del voto finale finanche da parte di figure di primo piano del maggior partito alleato del PdL. Ma si è andati anche oltre producendo un obbrobrio procedurale contro ogni prassi consolidata e precise disposizioni regolamentari: voto palese invece che voto segreto.

Con umiltà ma anche con tenacia e determinazione, noi continueremo a batterci per una riforma, non più indifferibile, della giustizia italiana, civile e penale. Continueremo, con Forza Italia, nella battaglia per ristabilire il rispetto profondo delle regole e degli equilibri costituzionali senza cui non può esservi vera democrazia.

La nostra democrazia è oggi violentata per perseguire un disegno pervicacemente portato avanti sin dal 1994: per estromettere dalla vita politica una persona che non si riesce a sconfiggere nelle urne si uccide il diritto e si sacrifica l'intero Paese sull'altare dell'interesse elettorale di un partito.

Il bene del Paese si traduce, quindi, miseramente in una brutta copia della presa della Bastiglia, laddove i Robespierre di turno si arrogano impudentemente il diritto del pollice verso.

Eppure - e qui la mia sincera amarezza - si poteva scrivere un'altra pagina, molto più dignitosa per il Parlamento e per la nostra storia repubblicana, (poco fa con apprezzabile equilibrio ne ha indicata una il presidente Casini).

Il Parlamento era stato chiamato ad esercitare un compito alto e nobile, proprio della politica: stabilire se la sovranità popolare che ha scelto di farsi rappresentare in quest'aula da Silvio Berlusconi potesse essere cancellata non da una sentenza di condanna - come dolosamente vogliono far credere i difensori della giustizia a fasi alterne - ma dall'applicazione retroattiva di una legge confusa e proprio mentre questo leader è il loro principale alleato di Governo, anzi è colui che responsabilmente ha tenuto la barra dritta verso la

soluzione politica delle larghe intese per dare al Paese una opportunità concreta di riscatto da una crisi economica e sociale travolgente.

Eh no, caro il mio principe, non giustificano il fine certi mezzi.

"Questo è davvero miserabile", mi scuserà un giornalista acuto e intellettualmente onesto come Peppino Caldarola se prendo in prestito una frase -emblematica - tratta da un suo articolo sulle anticipazioni della sentenza di Milano nel processo Ruby.

Ma oggi non si interrompe un sogno. Le operazioni opache che prima fecero cadere il Governo Berlusconi a colpi di *spread* e che poi mandarono le macchine da guerra senza carri armati a sferrare l'offensiva non lo fanno certo morire, questo percorso.

E non lo fermerà neanche questo sordido fatalismo. Tutt'altro.

Lo rinverdiscono e lo rafforzano nella determinata compiutezza tra pensiero e azione. La rinascita di Forza Italia porta con sé i venti mai sopiti della passione civile e politica, con i valori fondanti e irrinunciabili della libertà, della giustizia giusta, della solidarietà.

Dobbiamo mutuare la grande forza, il grande coraggio che Alcide De Gasperi ebbe a mostrare nel dopoguerra, quando salvò la libertà dell'Italia, A quel patrimonio di valori noi continueremo ad attingere per impedire all'erba cattiva di ogni deriva fondamentalista, giustizialista, statalista e reazionaria di prendere il sopravvento.

Termino, signor Presidente, ricordando un passaggio di Giampaolo Pansa, che a proposito del suo ultimo libro "Sesso, sangue e soldi", dice che da sinistra gli rinfacciano di aver scritto un libro di destra. "L'etichetta non mi spaventa", afferma, "Anzi la considero una medaglia se per destra si intende l'opposto di una sinistra culturale marmorea e bugiarda che per anni ha spacciato una lettura della storia italiana inquinata dal partito preso. E seguita a spacciarla con la boria di chi si difende aggrappandosi al complesso dei migliori".

Quelli, i migliori, che oggi vorrebbero consegnare alla storia della nostra Repubblica la pagina della vergogna.

La nostra strada, invece, è diversa. Perché diversa è la nostra storia!

Fatta di rispetto per la Costituzione, di coerenza verso gli elettori e di lealtà per il nostro *leader*.

Non sanno, coloro che spingono in tutta fretta Berlusconi fuori da quest'Aula, che un *leader* non ha bisogno di poltrone. Ha bisogno dell'Italia. E buona parte dell'Italia è ancora con lui.

Testo integrale dell'intervento del senatore Mazzoni nella discussione sul Doc. III, n. 1

Signor Presidente, si è fatto di tutto e di più per arrivare alla decadenza di Berlusconi, stravolgendo tempi e Regolamenti in spregio alla prassi consolidata del Senato. Troppo ghiotta l'occasione, per la sinistra, di cancellare dalla vita parlamentare l'Arcinemico.

Eppure questa legislatura, come del resto la precedente, quando alla guida del Pd c'era Veltroni, si era avviata nel solco della pacificazione nazionale, ma si è capito subito che per qualcuno questa agognata pacificazione si può raggiungere solo infliggendo a Berlusconi la pace eterna, politicamente

parlando. Neanche un *premier* moderato come Letta si è sottratto al copione: in una conferenza stampa poche settimane dopo aver assunto la Presidenza del Consiglio affermò infatti che in Italia non esistono perseguitati politici e che, di conseguenza, non esistono nemmeno le procure politicizzate.

Mi permetto allora di ricordare in quest'Aula alcuni esempi di circostanze quantomeno sospette riguardanti, guarda caso, sempre la stessa persona, ossia Silvio Berlusconi, contro il quale, negli ultimi vent'anni, la persecuzione giudiziaria - dal famoso avviso di garanzia che fece cadere il suo primo governo per un'accusa poi risultata infondata - è stata talmente palese da poter finire direttamente sui libri di storia senza bisogno di ulteriori approfondimenti. Una persecuzione che è andata di pari passo con l'ossessione della sinistra di eliminare il suo principale avversario politico, appunto, per via giudiziaria, non riuscendoci con le armi proprie della democrazia.

Non è stata forse giustizia *ad personam* quella del processo Mills, durante il quale un pm arrivò a spostare i termini della prescrizione del presunto reato di corruzione dal momento in cui il denaro sarebbe stato consegnato a quello in cui sarebbe stato speso, con uno stravolgimento totale delle più elementari regole del diritto? E non c'è forse *fumus persecutionis* nel sistematico intervento del CSM che agisce di fatto da terza Camera, pretendendo di giudicare cosa il Parlamento e il Governo debbano o non debbano fare quando c'è di mezzo Berlusconi, con ciò stravolgendo il principio della divisione dei poteri? O quando l'Associazione magistrati interviene con forme, modalità e contenuti propri di un partito politico o di un Gruppo parlamentare? Nessuna democrazia può sopportare che la sovranità venga trasferita dal popolo ai pubblici ministeri.

E come non ricordare l'incredibile frontiera della ingiustizia italiana varcata dalla Procura di Napoli, che aprì un'inchiesta a "tutela" di Berlusconi per metterlo in realtà nel frullatore e pubblicare, in modo palesemente illegale, intercettazioni private e senza alcuna rilevanza penale?

Ma c'è ancora di più: mentre nessun pubblico ministero è mai stato messo sotto accusa per le continue fughe di notizie - un'interrotta emorragia di fango - su una valanga di intercettazioni dirottate dagli uffici giudiziari alla stampa, il Tribunale di Milano ha condannato la principale vittima della fuga di notizie - Berlusconi - per un'intercettazione che fece rumore (quella in cui l'allora segretario dei DS Fassino diceva: "Abbiamo una banca?"). Non è, infine, da considerarsi anomalo il fatto che le nostre Procure dimenticano totalmente l'obbligatorietà dell'azione penale quando escono a fiumi le carte delle inchieste che riguardano dirigenti del centrodestra, ma si dimostrano inflessibili nell'esercitarla se escono documenti che riguardano personaggi della sinistra, vedi Monte dei Paschi di Siena?

Insomma, non è un Paese normale quello in cui i magistrati, e non il popolo, mandano a casa i Governi a colpi di inchieste quasi sempre fondate sul nulla. Perché questo è un Paese in cui tutti fanno (compresi quelli che fanno finta di non saperlo) che accanto a tanti magistrati che fanno solo (e bene) il loro lavoro, ce ne sono altri che perseguono invece disegni politici. Con un unico obiettivo: consegnare definitivamente il Paese in mano alla sinistra.

Del resto, questa realtà è stata molto ben descritta non da un senatore di Forza Italia né dagli avvocati di Berlusconi, ma dal giudice Misiani in un libro scritto negli anni Novanta, il fatto cioè che all'interno della magistratura esiste una componente fortemente politicizzata che usa il diritto come strumento per la trasformazione rivoluzionaria del sistema. Che la situazione fosse giunta vicino al punto di non ritorno lo riconobbe perfino Luciano Violante, in un'intervista del 23 dicembre 2009. "L'indipendenza dei magistrati dai poteri esterni - disse allora l'ex presidente della Camera - è cresciuta sino a toccare livelli sconosciuti a qualsiasi altro Paese. Sull'altro versante, la politica e l'amministrazione hanno perso tutti gli scudi che preservavano l'una e l'altra dall'attivismo giudiziario. I pubblici ministeri, a differenza delle altre magistrature, fanno notizia perché sono in grado di incidere sul consenso che costituisce il fondamento della legittimazione politica".

Lo stesso presidente Napolitano si è detto più volte preoccupato per la "crisi di fiducia" che sta attraversando la magistratura ("sia per il funzionamento insoddisfacente dell'amministrazione della giustizia, sia per l'incrinarsi della sua immagine e del suo prestigio"). E non ha mancato di invitare il CSM a non chiudersi in un recinto corporativo per difendere sempre e comunque la casta dei magistrati. Dunque, non è un'invenzione nostra che l'Italia abbia urgente bisogno di una profonda riforma della giustizia.

Ma la sinistra su questo snodo fondamentale, per convenienza, si è sempre comportata come le tre scimmiette che non vedono, non sentono e non parlano. Perfino Renzi, il rottamatore, si è allineato ai canoni della cultura giacobina: deve vincere il congresso del Pd, e deve fare i conti con un popolo cui per vent'anni è stato inculcato l'antiberlusconismo viscerale. E così, nell'ultimo giorno della sua Leopolda, con un ipocrito funambolismo ha detto che la riforma della giustizia va fatta per Silvio Scaglia, il *manager* rimasto per un anno in carcere innocente. E non, ovviamente, per Silvio Berlusconi, per il quale sarebbero state fatte solo leggi *ad personam*. Non solo: quello che invoca una giustizia più giusta è quello stesso Renzi che appena pochi giorni prima aveva detto che non se ne può più delle "paturnie" di Berlusconi.

Ma se in Italia c'è un sistema giudiziario che non funziona, questo deve valere per Silvio Scaglia come per Silvio Berlusconi, altrimenti l'auto-proclamato innovatore della sinistra ricade nel vecchio vizio dei suoi compagni che lui pretenderebbe di rottamare, i quali hanno per anni succhiato il sangue della malagiustizia con l'unico scopo di eliminare un avversario che si è dimostrato imbattibile per via democratica. Se la nuova sinistra, insomma, riparte da questo pregiudizio, siamo punto e a capo.

Il centrodestra, nell'ultimo ventennio, è stato l'unico baluardo a difesa della politica dall'ingerenza della magistratura, pagandone prezzi spaventosi. Certo che le vicende giudiziarie di Berlusconi hanno ricoperto un posto di primo piano, ma solo perché nei suoi confronti è stata condotta dalle procure un'offensiva senza precedenti nel mondo. Se si dimentica questo antefatto storico, tutte le considerazioni successive perdono di valore e di credibilità. Ma per rispondere a Renzi, lasciamo per un istante da parte il Cavaliere. Lui ha fatto l'esempio di Scaglia? Ebbene, noi rispondiamo con il caso di Saverio Romano, vittima di un'inchiesta a dir poco kafkiana. Per quasi sette anni, infatti, la sua presunta mafiosità rimase sepolta nei sotterranei del palazzo di

giustizia di Palermo senza che nessun pubblico ministero trovasse un appiglio valido per formulare un preciso capo d'accusa. Ma, guarda caso, dopo che Romano si fece promotore dei Responsabili che salvarono il Governo di centrodestra, in crisi per il tradimento di Fini, e fu nominato ministro, un giudice per le indagini preliminari rispolverò quei faldoni dimenticati e, dopo aver respinto la richiesta di archiviazione della Procura, dispose addirittura un'imputazione coatta per concorso esterno in associazione mafiosa. Ma quali erano gli elementi nuovi rispetto a quelli che per sette anni erano rimasti sospesi nelle mani dei pubblici ministeri? Nessuno. L'unica vera novità era solo politica: Romano aveva contribuito ad evitare il ribaltone del 14 dicembre ed era stato poi chiamato a far parte del governo Berlusconi. La coincidenza temporale tra la sua scelta politica e la ripresa dell'offensiva giudiziaria contro di lui fu in effetti illuminante.

Potremmo farne altri cento, di esempi, ed è questo il punto cruciale su cui tutta la politica dovrebbe interrogarsi: il fatto che un numero sempre maggiore di procure lavori giorno e notte per condizionare la vita politica ed alterare la volontà popolare. Oggi ci troviamo di fronte a un concetto di giustizia stravolto in nome di una lotta politico-giudiziaria che sta diventando un'autentica barbarie che viene cavalcata irresponsabilmente da una sinistra che non ha altri strumenti per conquistare il potere. E quindi Renzi, se fosse intellettualmente onesto, non dovrebbe fare distinzioni tra un Silvio e un altro. Ma la convenienza politica fa velo, evidentemente, sulla verità anche in chi si accinge a diventare il nuovo padrone della sinistra. Tutto cambia perché nulla cambi?

In questa situazione di emergenza democratica, la mobilitazione contro l'uso politico della giustizia non solo è legittima, ma anche necessaria. Ci sono mille motivi per manifestare e per difendere, con il nostro leader, il significato più profondo della democrazia, ossia la volontà popolare. Negli ultimi venti anni di storia la persecuzione contro Berlusconi non si è mai fermata, di pari passo all'ossessione della sinistra di eliminare il suo principale avversario politico per via giudiziaria. Oggi si compie l'ultimo atto, con il Senato della Repubblica che getta la spugna davanti a un altro potere dello Stato, o meglio ai rivoluzionari in toga che hanno piegato il diritto ai loro interessi politici. È un *vulnus* irreparabile per le istituzioni, il giorno più nero per la nostra democrazia.

Testo integrale dell'intervento del senatore Colucci nella discussione sul Doc. III, n. 1

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, desidero iniziare questo mio intervento sottolineando come oggi ci troviamo di fronte esclusivamente ad un accanimento politico *ad personam*. Tutto quello che accade qui è solo il risultato di un odio nei confronti di un temuto leader politico che si vuole eliminare dalla scena politica nazionale.

Analizzando l'aspetto giuridico siamo di fronte al pericolo che la verifica dei poteri si faccia con criteri politici. Posizione questa espressa da uno dei più autorevoli costituzionalisti del nostro Paese, Costantino Mortati, nel corso dei lavori preparatori della nostra Carta fondamentale, in occasione del dibattito che portò alla formulazione dell'articolo 66 della Costituzione.

Pericolo che si materializza oggi, in quest'Aula, perché non si è voluto conoscere, con l'autorità di una pronuncia della Corte costituzionale, quale sia l'incidenza dei principi costituzionali sulla disposizione di cui ora si vorrebbe fare applicazione.

È stato detto che la Corte costituzionale non avrebbe potuto essere investita della questione e nella relazione, Documento III, n. 1, si fa riferimento alla presa di posizione della Giunta nella riunione del 2 luglio 2013 ove si è perfezionata una opinione nel senso di escludere il rinvio di una legge alla Corte costituzionale.

Il richiamo a questa opinione della maggioranza della Giunta non è condivisibile. In passato vi sono casi parlamentari che si potrebbero richiamare in cui è stato deciso il contrario: mi riferisco alla relazione sull'elezione contestata del senatore Amoletti (Senato, IV legislatura) ed alla relativa decisione dell'Assemblea nonché alla relazione sull'elezione contestata del senatore Stefanelli (Senato, V legislatura). In ambedue i casi venne esplicitamente ammessa la sollevabilità della eccezione di costituzionalità all'interno del procedimento che si svolse dinanzi alla Giunta.

D'altra parte, della necessità di un intervento della Corte costituzionale si erano fatti sostenitori quanti oggi sono contrari proprio a quell'intervento. E si trattava di un intervento ben più diretto. Basta ricordare quanto previsto dalla proposta di legge costituzionale (Atto Camera n. 3071) presentata appunto alla Camera il 27 gennaio 1997 dai deputati dell'allora Sinistra democratica-l'Ulivo, primo firmatario l'onorevole Fabio Mussi. Tale proposta di legge costituzionale, esaminata poi dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, prevedeva infatti che ciascuna Camera giudicasse dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità ma, ed è questo il punto, che la deliberazione potesse essere impugnata davanti alla Corte costituzionale col ricorso di un quinto dei componenti della Camera di appartenenza.

Allora, quindi, un intervento della Corte costituzionale era stato comunque ritenuto necessario. Proprio quello che per il caso del presidente Berlusconi si è contraddittoriamente voluto negare, con ciò cedendo ad una visione politica di una questione che avrebbe dovuto essere esaminata nel preciso contesto del diritto.

Molti sarebbero stati i profili che la Corte avrebbe dovuto esaminare.

In primo luogo l'applicabilità della legge Severino ai parlamentari. Si è fatto derivare dall'avvenuta applicazione di tale legge ad esponenti politici non parlamentari la conseguente e naturale applicabilità della stessa anche ai parlamentari; con un passaggio logico che non può in alcun modo essere condiviso in quanto trascura di considerare il particolare ruolo che la Costituzione attribuisce al parlamentare in più di una disposizione. Basti pensare all'articolo 67 della Carta fondamentale, in base al quale ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Ed allora ci si dovrebbe domandare se una sanzione che determina la decadenza dalla carica di parlamentare non avrebbe dovuto essere adottata da una fonte legislativa di rango superiore come la legge costituzionale.

In secondo luogo l'applicazione che si intenderebbe fare della legge Severino viola il principio della irretroattività di quelle leggi nelle quali si esprime la potestà punitiva dello Stato. Ciò sia che si consideri la questione sotto il profilo dell'articolo 25 della Costituzione che, al secondo comma, prevede che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, sia sotto il profilo della legge 24 novembre 1981, n. 689, che all'articolo 1 prevede che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

L'irretroattività delle sanzioni sia penali che amministrative - espressione di un'antica conquista della nostra civiltà giuridica - costituisce il riflesso del principio di legalità che si declina anche nei principi di tassatività ed inestensibilità analogica delle fattispecie. Inoltre la legge Severino deve essere valutata alla luce dell'articolo 1 delle disposizioni preliminari alla legge in generale che prevede che la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

La legge Severino, pertanto, non può che essere applicata nel perimetro costituito dalle disposizioni prima richiamate e, conseguentemente, solo per il futuro. Non può quindi essere in alcun modo applicata al Presidente Silvio Berlusconi posto che la legge Severino è entrata in vigore molti anni dopo l'accadimento dei fatti cui si riferisce la sentenza di condanna nel processo Mediaset.

Una decisione sulla decadenza oggi, oltre ad avere un connotato esclusivamente politico non essendosi voluto investire la Corte, determinerebbe una lesione dei principi posti alla base del nostro ordinamento: i principi di legalità, della certezza del diritto, del legittimo affidamento, della ragionevolezza come espressione dello stesso principio di eguaglianza. È necessario riflettere sulla importanza di difendere lo stato di diritto.

Invito quindi tutti i colleghi a riflettere, al cospetto della propria coscienza, con la massima attenzione e ponderazione, su di una decisione che riguarda la vicenda, peraltro relevantissima dal punto di vista politico e di ingiustizia subita dal Presidente Berlusconi.

A questo punto invito i colleghi a riflettere sulla proposta del Presidente Casini di una sospensiva della decisione di questa Assemblea in attesa di ulteriori elementi di valutazione che già emergono da ulteriori documenti che il Presidente Berlusconi ha messo a disposizione della magistratura.

Intervento del senatore Pagliari nella discussione sul *Doc. III, n. 1*

Sommario:

1) *La natura della misura prevista dall'art. 1 D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 (c.d. L. Severino).*

2) *Sulla presunta legittimazione della Giunta a sollevare questioni di incostituzionalità avanti la Corte Costituzionale.*

2.1) *La natura della "decisione" della Giunta e di quest'ultima. A. Profili generali.*

2.2) *La natura della "decisione" della Giunta e di quest'ultima. B. Termini di configurabilità dell'organo giurisdizionale.*

2.3) *La natura della "decisione" della Giunta e di quest'ultima. C. La natura amministrativa dell'attività. La tutela del singolo parlamentare.*

2.4) *Le altre condizioni per adire la Corte Costituzionale: c.d. rilevanza e "non manifesta infondatezza".*

3) *I presunti profili di illegittimità costituzionale. La questione della*

retroattività dell'art. 1 D.Lgs. 31.12.2012 n. 235.

3.1) *Il profilo temporale.*

3.2) *La retroattività con riferimento al presupposto dell'incandidabilità, cioè alla (sentenza della) decadenza.*

3.3) *La presunta incostituzionalità della c. d. L. Severino per contrasto dei suoi artt. 1, 2 e 3 con l'art. 65 Cost. (punto 1 dispositivo parte 2 relazione sen. Augello)*

3.4) *La presunta incostituzionalità della c.d. L Severino per contrasto con l'art. 76 Cost. (punto 2 dispositivo parte 2 relazione sen. Augello)*

3.5) *La presunta incostituzionalità della c. d. L. Severino per contrasto con l'art. 3 Cost. (punto 3 dispositivo parte 2 relazione sen. Augello)*

3.6) *La presunta incostituzionalità della c.d. L. Severino per contrasto con l'art. 76 Cost. per la previsione della decadenza di diritto (punto 4 dispositivo parte 2 relazione sen. Augello).*

3.7) *La presunta incostituzionalità della c.d. L. Severino per contrasto con l'art. 138 Cost (punto 5 dispositivo parte 2 relazione sen. Augello)*

3.8) *La presunta incostituzionalità della ed. L Severino per contrasto con gli artt 25 e 117, I comma, Cost. (punto 6 dispositivo parte 2 relazione sen. Augello)*

3.9) *La presunta incostituzionalità della c.d. L. Severino per violazione degli artt 24 e 111 Cost. (punto 7 dispositivo parte 2 relazione sen. Augello)*

3.10) *La presunta incostituzionalità della c.d. L. Severino per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (punto 8 dispositivo parte 2 relazione sen. Augello)*

3.11) *La presunta incostituzionalità della c.d. L. Severino per violazione dell'art. 76 Cost. (punto 9 dispositivo parte 2 relazione sen. Augello)*

3.12) *La presunta incostituzionalità della c.d. L. Severino per contrasto con l'art. 76 Cost. (punto 10 dispositivo parte 2 relazione sen. Augello)*

4) *Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE (parte 3 relazione sen. Augello)*

5) *Conclusioni.*

Grazie, signor Presidente, onorevoli senatori, voterò la proposta di incovalidabilità dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi votata dalla Giunta delle elezioni per le ragioni, che di seguito vado ad esporre e che si riferiscono tanto ai merito della questione, quanto ai profili di presunta incostituzionalità e di presunto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea. Terrò come riferimento la relazione presentata alla Giunta delle elezioni dal senatore Augello.

Mi si consenta una nota metodologica relativa al mio intervento: ia sintesi imposta dal rispetto dei tempi mi ha obbligato a tratteggiare i profili essenziali delle tesi con un'evidente compressione delle esigenze oggettive di

motivazione e di documentazione. Tutto questo non caratterizza il lavoro preparatorio, che è stato affrontato con l'attenzione e nel rispetto dei criteri, richiesti sul piano tecnico-giuridico. La consapevolezza, infatti, della indiretta portata politica dell'attività preparatoria della Giunta e della decisione dell'Aula non mi spinge a trasformare in "politica" una questione giuridica. Ed è noto (anche se la disinvoltura su questo piano è stata massima in quest'ultimo mese) che quest'ultima ha delle rigidità, che la prima (quella politica) può non avere: "*dura lex sed lex*".

La natura della misura prevista dall'articolo 1, decreto legislativo del 31 dicembre 2012, n. 235 (cosiddetta legge Severino).

Come notorio, l'articolo 1 della cosiddetta legge Severino stabilisce testualmente: "Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore: coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale". I successivi articoli 2 e 3 evidenziano che il legislatore ha individuato, su questo presupposto, tre fattispecie: a) l'incandidabilità, come non ascrivibilità nella lista dei candidati, qualora il presupposto sorga o sia accertato prima della presentazione delle liste elettorali (articolo 2); b) l'incandidabilità, come non convalidabilità delle elezioni, qualora la causa sopravvenga o sia accertata in pendenza del procedimento di convalida degli eletti da parte della Camera di appartenenza (articolo 3, il comma è il caso del senatore Berlusconi); c) l'incandidabilità come inidoneità a ricoprire la carica, qualora la causa di inidoneità sopravvenga o sia accertata dopo la convalida degli eletti (articolo 3, I comma).

Con tutta evidenza, la cosiddetta legge Severino riconnette l'incandidabilità all'evento della pubblicazione della sentenza, assunto come fatto giuridico e non come atto giuridico.

La riprova è che la legge non subordina l'applicazione della misura alla valutazione della sentenza, ma alla sua mera esistenza giuridica. E non potrebbe essere diversamente, che altrimenti si violerebbe il principio della separazione dei poteri e si consentirebbe al ramo del Parlamento, chiamato a decidere, di sindacare le sentenze. Si determinerebbe così quel quarto grado di giudizio, da tutti escluso e costituzionalmente improponibile.

Su queste premesse, può teoricamente ipotizzarsi una fattispecie sanzionatoria di fronte ad una disposizione come quella in esame?

La teoria generale, come la dottrina penalistica e quella amministrativistica, inquadrano la sanzione come la conseguenza dannosa che il legislatore collega alla condotta di colui che viola la norma, come corrispettivo della sua azione illegale e come mezzo di restaurazione dell'ordine giuridico da detta azione turbato.

La sanzione, al di là dei profili specifici delle singole specie, è caratterizzata da un rapporto di "causa ed effetto", tra la condotta illecita e la "sua punizione da parte dell'ordinamento giuridico".

La sanzione è una misura diretta, mai mediata, e sempre collegata al comportamento, alla sua imputabilità e al suo disvalore. Quando non v'è

questa relazione, non vi è sanzione né in senso formale, né in senso sostanziale. E la sanzione prevede sempre l'imputabilità che, nelle sue diverse declinazioni penali, amministrative e civili, comporta sempre la valutazione della coscienza e volontà della condotta.

Su queste premesse, si configurano le varie tipologie di sanzioni, da quelle penali a quelle amministrative e civili, tributarie ecc. Le finalità sono diverse, la disciplina differenziata e gli organi competenti ad erogarle individuati dall'ordinamento giuridico. E non esiste sanzione penale, che non sia comminata dal Giudice penale. Questo è un elemento dirimente, alla base (non da solo) della distinzione tra la sanzione penale e quella amministrativa e dello stesso fenomeno della depenalizzazione. Le considerazioni che precedono evidenziano che le misure della cosiddetta legge Severino non sono, "in natura", delle sanzioni perché non si fondano sul predetto rapporto di causa ed effetto con la condotta illecita, ma non le sono nemmeno, quanto all'assunto profilo penalistico, dal punto di vista soggettivo perché non sono irrogate dal Giudice penale. E sfuggono ad ogni possibilità di ricomprensione nel novero delle sanzioni amministrative non solo per la mancanza del precitato rapporto di causa ed effetto, ma anche perché non sono finalizzate a "punire" un illecito amministrativo, cioè la violazione di disposizioni amministrative, e non sono comminate da una pubblica amministrazione in senso oggettivo.

L'ordinamento giuridico, peraltro, contempla altre misure negative, cui collegano la perdita di uno stato o di una specifica espressione della capacità di agire, quand'anche costituzionalmente garantita.

Tutte queste fattispecie si caratterizzano per collegare non ad una condotta, ma ad un evento la conseguenza. In altri termini, in questi casi, non c'è la reazione dell'ordinamento ad una condotta illegale, ma il collegamento della misura ad una condizione, ad uno "status" dell'interessato ritenuto, di per sé, incompatibile con l'esercizio di un'attività o la conservazione di una certa situazione. E si tratta di una misura, che segue la sanzione, che cioè non è collegata alla condotta, ma all'intervenuta punizione di quella e alla situazione giuridica che la condanna crea in capo alla persona.

È questa la prospettiva giuridica, nella quale vanno interpretate le misure della legge Severino, che, quindi, rientrano a pieno titolo nell'endiadi "ineleggibilità e incompetenza", di cui all'articolo 66 della Costituzione, che, in taluno dei pareri depositati, con palese infondatezza, si è tentato di legare tassativamente alle fattispecie di diritto positivo (ordinario) di ineleggibilità e di incompetenza.

L'articolo 65 Costituzione, al contrario, si riferisce con evidenza a tutte quelle fattispecie, che il Legislatore può introdurre ai sensi della medesima disposizione, caratterizzate da statuizioni che introducano casi di inaccessibilità alla funzione parlamentare o 7 di impossibilità, rimuovibile o meno, di continuare nell'esercizio della funzione stessa. E tutto questo è confermato, financo dalla pluralità delle fattispecie previste dalla legge Severino, che, sempre in stretta ed esclusiva relazione con il "tempo" della sentenza irrevocabile di condanna (e non della condotta illegale punita), configura, a ben vedere, come detto all'inizio di questo paragrafo, tre diverse misure. Se il presupposto fosse il fatto costituente reato, non ci sarebbe, all'evidenza, nessuna necessità di simili distinzioni. Non ha pregio, in questa ottica, insistere

sui carattere sostanzialmente penale della misura, come emerge da alcuni pareri, con particolare attenzione al valore attribuito alla sentenza di riabilitazione.

Sul punto, tornerò nel paragrafo 3.2.

Sulla presunta legittimazione della giunta a sollevare questioni di incostituzionalità avanti la Corte costituzionale. In taluni dei pareri depositati il 28 agosto dal sen. Berlusconi e nella relazione del senatore Augello si insiste sulla possibilità di sollevare questioni di illegittimità costituzionale da parte di questa Giunta.

Al riguardo, osservo, pregiudizialmente, che questa Giunta ha già deciso - correttamente - la questione nella seduta del luglio u.s. Credo che, per questa sola ragione, la questione dovrebbe ritenersi già risolta, nel senso che, quanto meno, si potrebbe rinviare, in via ricettizia, a tale decisione.

Ciò premesso, non mi sottraggo ad alcune riflessioni di mento: la natura della "decisione" della Giunta e di quest'ultima a profili generali. L'articolo 66 della Costituzione sancisce, inequivocabilmente, che "Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità".

La norma costituzionale attribuisce, con tutta evidenza, la competenza decisionale ("giudica"), non delegabile, per quanto qui interessa, al Senato, inteso come collegio composto dai senatori eletti e da quelli "a vita". E ciò trova conferma e sviluppo nell'articolo 135-ter, I comma, del Regolamento del Senato, che recita testualmente: "1. L'Assemblea discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardanti elezioni contestate nonché sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta e di incompatibilità".

È evidente che è alla luce di queste norme che vanno lette ed interpretate le disposizioni contenute nel Regolamento sulla verifica dei poteri e che vanno, conseguentemente, inquadrare la funzione della Giunta e la natura della sua "deliberazione".

Orbene, il richiamato contesto normativo chiarisce che la funzione della Giunta è di natura formalmente e sostanzialmente istruttoria, preparatoria e, al massimo, predecisionale; non assume valore decisionale: la "decisione", in senso tecnico-giuridico, infatti, spetta all'Aula e solo ad essa.

Basti, al riguardo, considerare che, con la "decisione" della Giunta, il parlamentare non decade, ma la sua elezione è solo contestata.

La decadenza è determinata dalla deliberazione dell'Aula, che assume - essa sola - vero e proprio valore decisorio e che determinerà, se emessa in conformità alla proposta della Giunta, la perdita dello "status" di parlamentare.

In altri termini, il procedimento per la convalida/contestazione dell'elezione è un procedimento complesso caratterizzato, come tutti i procedimenti (categoria alla quale appartengono - ma non è questo il caso - anche i processi in senso tecnico-processuale), da una fase o sottofase di avvio, da una istruttoria, da una predecisionale e da una decisionale.

L'atto decisorio, quale che ne sia la natura, giunge solo al termine del procedimento e si caratterizza - come già ricordato - per l'efficacia esterna,

cioè per la capacità di incidere, mutandola, sulla sfera giuridica del destinatario, producendo gli effetti tipici o dei provvedimenti amministrativi o di quelli giurisdizionali.

Nel caso del procedimento "*de quo*", come detto, l'efficacia esterna è solo quella della deliberazione dell'Aula: questa e solo questa, dunque, potrebbe essere il preteso atto giurisdizionale, con la conseguenza che solo per il Senato potrebbe ipotizzarsi - non è la mia tesi - la natura di organo giurisdizionale e la conseguente legittimazione a sollevare una questione di legittimità costituzionale. Un'ipotesi solo di scuola - sia chiaro - perché il Senato non può essere considerato "Giudice *a quo*" (rinvio alla successiva trattazione relativa alla Giunta, essendo le ragioni negative assolutamente applicabili anche al Senato).

La conclusione raggiunta trova ulteriore conferma testuale negli articoli 14, 15, I comma, e 17, ultimo comma, del vigente Regolamento per la verifica dei poteri, che parlano, con riferimento alle "decisioni" della Giunta, di "elezione contestata" e non di "elezione non convalidata o decaduta".

Su queste premesse, pertanto, la "deliberazione" della Giunta non ha alcuna natura decisoria, cosicché non si può neanche ipotizzare la natura giurisdizionale della funzione esercitata dalla stessa.

Sul punto, è tranciante la Corte Costituzionale (sentenze 6/2008-164/2008), per la quale "...le questioni incidentali di legittimità costituzionale possono essere sollevate dal Giudice esclusivamente nel corso di un giudizio del quale egli sia investito e che, a tal fine, non è sufficiente il solo requisito soggettivo, ma occorre, altresì, che l'attività applicativa della legge da parte del Giudice sia caratterizzata da entrambi gli attributi dell'obiettività e della definitività, nel senso dell'idoneità del provvedimento teso a divenire irrimediabile attraverso l'assunzione di un'efficacia analoga a quella del giudicato".

Questa pronuncia fa seguito ad altre (116/1983, 17/1980, 74/1971, 13/1966, 112/1964 senza dimenticare le ordinanze 11, 382 e 86 del 1991 e la 59 del 1990) concorde nel sottolineare che, senza la competenza decisoria, non c'è funzione giurisdizionale. In base a questa linea la Corte costituzionale stessa ha negato la configurazione come organo giurisdizionale al tribunale nel giudizio di reclamo contro il conservatore dei registri immobiliari per una trascrizione negata esperito ai sensi degli articoli 2674-*bis* del codice civile e 113-*ter*, disposizioni di attuazione del codice civile (sentenza 47/2011) e alla Corte d'appello nel procedimento di verifica dei requisiti di un referendum regionale (sentenza 164/2008). E ciò senza dimenticare - come preciserò più avanti - che dovrebbero emergere anche altri requisiti, che nessuno dei sostenitori di questa teoria e nessuno dei pareri depositati hanno tentato di dimostrare presenti in capo alla Giunta. Mi lasci ribadire a scanso di equivoci credo (ma non è tema di competenza della Giunta) che al Senato manchino tutti gli altri requisiti per essere "Giudice *a quo*" (organo giurisdizionale): dalla terzietà alla funzione assoluta nella sede di convalida delle elezioni dei suoi componenti ed altri ancora.

Le considerazioni pregresse conducono a ritenere che questa Giunta, a prescindere da tutte le altre riflessioni, non potrebbe, sotto il profilo ogget-

tivo, essere configurata come "Giudice *a quo*". A tutto concedere, esemplificativamente, questa Giunta potrebbe essere avvicinata al pubblico ministero, che notoriamente non può sollevare questioni di incostituzionalità.

La natura della "decisione" della Giunta e di quest'ultima. B. termini di configurabilità dell'organo giurisdizionale.

Per completezza espositiva, affronto anche il tema della configurabilità di questa Giunta come organo giurisdizionale e "Giudice *a quo*".

Ricordo, in apertura, sul piano teorico e dottrinale, che il moderno costituzionalismo, nell'ambito della delicata discussione sui giudici speciali e straordinari (cioè non precostituiti) comunque visti con disfavore, ha sottolineato unanimemente che, in ogni caso, non è ipotizzabile un Giudice che non sia indipendente e imparziale, ulteriormente precisando che tale deve essere ogni giudice.

Queste riflessioni teoriche rinvencono plurimi riscontri nel diritto positivo e/o vivente: la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che, ai fini della configurazione dell'organo giurisdizionale, devono sussistere tanto il requisito oggettivo (svolgimento di attività sostanzialmente giurisdizionale) (sentenza 164/2008), quanto quello soggettivo, per il quale ogni Giudice deve operare in condizione di assoluta estraneità e indifferenza - e perciò di neutralità - rispetto agli interessi in causa. A tal riguardo, la Corte costituzionale ha sottolineato, specificamente, che "il requisito essenziale posto dalla Costituzione a presidio del retto esercizio della funzione giurisdizionale è quello della indipendenza dei 13 giudici, la cui attività deve essere immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione, formale o sostanziale, ad altri organi, e deve, altresì, essere libera da prevenzioni, timori, influenze, che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza. Il che importa che il principio della indipendenza è presupposto di quello della imparzialità" (sentenza 128/74 Corte Cost).

La Corte europea di giustizia, a partire dalla nota sentenza Garofalo del 16 ottobre 1997, ha sostenuto che per potersi parlare di giurisdizione (ri-prenderò il punto anche più avanti) devono ricorrere le seguenti condizioni: 1) origine legale dell'organo; 2) carattere permanente dell'organo; 3) obbligatorietà dell'esercizio della giurisdizione da parte di tale organo; 4) natura contraddittoria del procedimento; 5) indipendenza; 6) imparzialità; 7) appartenenza dei componenti l'organo giurisdizionale ad una sola sezione, qualora l'organo sia articolato in più sezioni.

Sulla base di queste premesse, è evidente che la Giunta non può essere configurata come Giudice "*a quo*" per molteplici ragioni. a) come notorio, questa Giunta, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento del Senato, è costituita, rispecchiando i 14 rapporti di forza esistenti nell'assemblea tra le rappresentanze parlamentari e riproducendo, di conseguenza, specularmente la maggioranza e la minoranza, secondo un criterio democratico, epperò tipicamente legato alla rappresentanza politica; b) i membri della Giunta delle elezioni sono, al contempo, membri dell'Assemblea, cosicché sono chiamati ad essere "istruttori" (in Giunta) e "decisori" delle proprie proposte (in Aula): una commistione di ruoli totalmente incompatibili con i principi generali e le disposizioni in materia di organi giurisdizionali.

Su queste premesse, è evidente che non sussiste comunque il requisito soggettivo per configurare l'organo giurisdizionale, quand'anche sussistesse quello oggettivo, come postulato - epperò il tema andrebbe approfondito - dalla sentenza 117/2006 della Corte Costituzionale, rispetto alla quale credo che stiano emergendo le ragioni del mio dissenso.

Su questo punto, conforta l'opinione dello stesso senatore Berlusconi, che, a pagina 23 del ricorso ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Silvio Berlusconi c. Italia, scrive testualmente: "5.2. Il ricorrente non ha, dunque, la possibilità di sottoporre la decisione della Camera al controllo di un organo terzo ed imparziale che ne valuti la legittimità alla luce della CEDU e del diritto interno, ma è costretto a subire le determinazioni, anche unilaterali e politicamente condizionate, delle forze parlamentari 15 a lui contrarie". E ancora, a pagina 27, nel punto D) del dispositivo, testualmente afferma: "d. ...perché la decisione della decadenza è viziata da manifesto carattere di arbitrarietà e sproporzione, essendo tra l'altro affidata ad un organo politico in difetto di qualsiasi possibilità di controllo esterno da parte di un'istanza indipendente e parziale".

La natura della "decisione" della Giunta e di quest'ultima. C. la natura amministrativa dell'attività. la tutela del singolo parlamentare.

Qual è la natura sostanziale dell'attività di verifica dei poteri, quella che esercita la Giunta in questa fase? La domanda è imposta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che sottolinea che: a) l'attività, quand'anche compiuta da un organo giurisdizionale, come la Corte d'appello, non assume i caratteri della giurisdizionalità quando l'attività si esaurisce in semplici operazioni amministrative, di mero conteggio o aventi carattere di strumentalità rispetto al provvedimento finale (sent. 164/2008); b) "le questioni incidentali di costituzionalità possono essere sollevate dal giudice esclusivamente nel corso di un procedimento avente un carattere giurisdizionale, del quale egli sia investito, e, non essendo sufficiente il solo requisito soggettivo (intervento di un giudice)...", precisandosi, a tal riguardo, l'esclusione del requisito soggettivo allorché il giudice svolga un'attività amministrativa (sentenza 47/2011).

Personalmente, credo che l'attività di questa Giunta in sede di verifica dei poteri, nello specifico in sede di procedimento di convalida, sia sostanzialmente amministrativa perché dell'attività amministrativa - specificamente di quella certificativa - ha tutte le caratteristiche: la verifica dell'eleggibilità, infatti, in cosa si concretizza se non in un'attività di accertamento/verifica dei requisiti, al pari di quella che tipicamente svolgono le P.A. in moltissimi ambiti?

Non voglio, però, attardarmi in questa riflessione, ritenendo assorbita questa riflessione da quella precedente.

C'è un'ultima questione, che voglio affrontare sotto questo profilo.

Si è introdotto - e non mi soffermo sulla pertinenza giuridica delle argomentazioni - il tema della tutela del singolo parlamentare.

Or bene, è chiaro che, almeno nel contesto della ricostruzione da me prospettata, la tutela non può essere quella che gli amministrativisti chiamerebbero (articolo 7 e seguenti, legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni) procedimentale, sintetizzabile nel diritto del contraddittorio. E

non può essere altro perché - come detto - trattasi di un'attività istruttoria, che non produce nessuna modificazione nella sfera giuridica del parlamentare, che, per effetto della decisione della 17 Giunta, resta nella pienezza della funzione senatoriale. Ed è allora evidente che il tema della tutela dei diritti, al di là di tutte le altre implicazioni, si pone semmai rispetto alla decisione dell'Aula, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione e 135-ter del Regolamento del Senato.

Le altre condizioni per adire la Corte costituzionale: cosiddetta rilevanza e "non manifesta infondatezza".

Nei pareri giuridici allegati, si tende a non affrontare gli altri profili richiesti dall'articolo 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 ("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale") perché il Giudice "*a quo*" possa rimettere alla Corte Costituzionale gli atti.

Da un lato, la rilevanza della disposizione al fine della decisione della "controversia principale", ovverossia l'impossibilità che il giudizio "possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale", e, dall'altro, la non manifesta infondatezza dell'eccezione.

Nella relazione il primo profilo viene totalmente eluso, evidenziandosi così la nemmeno troppo implicita pretesa che, nel caso, si debba dare luogo ad un inammissibile ricorso in via principale alla Consulta.

Quanto alla "non manifesta infondatezza", essa non ricorre per nessuna delle eccezioni proposte dal relatore, anche 18 richiamando le osservazioni contenute nei sei pareri depositati dal senatore Berlusconi.

Ciò premesso, alcune riflessioni sulle specifiche eccezioni di presunta illegittimità costituzionale contenute nella relazione.

I presunti profili di illegittimità costituzionale. La questione della retroattività dell'articolo 1, decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

Il profilo temporale la cosiddetta legge delega (legge 06 novembre 2012, n. 190) è entrata in vigore il 28 novembre 2012 (Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012). Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Gazzetta ufficiale n. 3 del 04 gennaio 2013) è entrato in vigore il 05 gennaio 2013, cioè prima dell'indizione delle elezioni politiche 2013 (10 gennaio 2013), del termine per la presentazione delle liste (20-21 gennaio 2013) e della celebrazione delle elezioni stesse (24-25 febbraio 2013).

La sentenza n. 35729/13 (RGN 27884/2013) della sezione penale della S.C. è dell'1-28 agosto 2013.

Sul piano temporale, non c'è nessun margine per ipotizzare una qualsiasi retroattività: la norma si applica ad una fattispecie venuta a giuridica esistenza (e rilevanza) dopo l'entrata in vigore della legislazione di riferimento.

Oggettivamente, sotto questo profilo, è diverso il caso deciso con la decisione 06.02.2013 n. 695/2013 Reg. Prov. Coll. dalla Sez. V del Consiglio di Stato, nel quale la decadenza è stata comminata in ragione di una sentenza penale irrevocabile del 19 dicembre 2001.

Pur condividendo l'argomentata decisione, supportata da sentenze del Giudice delle leggi e della Corte di cassazione, non è dubbio che, in quest'ul-

tima ipotesi, sotto il profilo temporale, i presupposti dell'irretroattività sussistono e impongano la valutazione giuridica della sua effettiva configurabilità nel caso concreto.

Nel caso del sen. Berlusconi su cui la Giunta è chiamata a pronunciarsi oggi, invece, non v'è alcun presupposto temporale, che possa far dubitare dell'irretroattività.

La retroattività con riferimento al presupposto dell'incandidabilità, cioè alla (sentenza della) decadenza.

Come già ricordato all'inizio, l'articolo 1, lettera c, decreto legislativo 235 citato individua come presupposto dell'incandidabilità la condanna ad almeno due anni, tra l'altro, per il reato di frode fiscale, causa della condanna del senatore Berlusconi.

Il presupposto è, inequivocabilmente, la condanna come evento, cioè la sentenza come fatto (e non come atto): siamo di fronte ad un'ipotesi tipica di "*condicio iuris*", di "condizione legale" o di presupposto legale assunto dalla legge come condizione di applicabilità della legge.

Nel caso, la sentenza è dell'1-28 agosto 2013: e dunque?

L'eccezione di retroattività è, sotto questo profilo, palesemente infondata. E non ha pregio giuridico la pretesa di assumere come riferimento il fatto costituente reato, perché la legge non contiene alcun riferimento ad esso.

A questo proposito, va rilevato che l'esclusione dell'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 1 cosiddetta legge Severino in caso di intervenuta riabilitazione nulla prova, se non addirittura "prova troppo".

Nel quadro predetto, infatti, il riferimento alla riabilitazione ben si comprende e non assume la valenza, che si è tentato di attribuirle, di elemento dimostrativo della natura di sanzione penale della misura prevista dalla cosiddetta legge Severino.

Senza scendere nella disamina completa dell'istituto, basta ricordare che la stessa riguarda le pene accessorie e, quindi, ad esempio, l'interdizione dai pubblici uffici e presuppone l'esecuzione della pena principale e un lasso temporale minimo di tre anni dall'esecuzione di quest'ultima.

Sul piano sistematico, è evidente, pertanto, il senso del richiamo della sentenza di riabilitazione, perché questa attesta una recuperata piena capacità giuridica ed una recuperata buona condotta, la quale sola può escludere l'applicazione della cosiddetta legge Severino per la "*ratio*" medesima di quest'ultima. E, sul piano logico-giuridico, della ragionevolezza e della logicità (articolo 3 della Costituzione), il valore dato alla sentenza di riabilitazione è un'ulteriore conferma della tesi delle misure della cosiddetta legge Severino come causa di indegnità, requisito negativo o causa di perdita di "*status*" collegata all'indegnità.

La presunta incostituzionalità della cosiddetta legge Severino per contrasto dei suoi articoli 1, 2 e 3 con l'articolo 65 della Costituzione (punto 1 dispositivo parte 2 relazione del senatore Augello).

L'eccezione è fondata sul presupposto che l'articolo 65 Così parla di ineleggibilità e di incompatibilità dell'ufficio di Senatore e non di incandidabilità.

È palese la manifesta infondatezza della presente eccezione, che, come già osservato, si basa sostanzialmente sull'assunto che l'endiadi introdotta del Costituente nell'articolo 65 della Costituzione si riferisca alla fattispecie di diritto positivo e non sia un'espressione tesa a ricomprendere tutte le ipotesi che il legislatore potrà introdurre e che comporteranno l'impossibilità di accedere o quella di esercitare la funzione parlamentare.

Diversamente, la Costituzione non avrebbe previsto la riserva di legge, che per definizione esclude la tassatività della disposizione costituzionale.

La presunta incostituzionalità della cosiddetta legge Severino per contrasto con l'articolo 76 della Costituzione (punto 2 dispositivo parte 2 relazione del senatore Augello).

L'eccezione assume, in sintesi, l'eccesso di delega per essere il criterio di individuazione dei delitti, che, ove accertati con sentenza definitiva di condanna, comportano l'incandidabilità, 22 quello dell'entità della pena comminata e della pena edittale prevista.

Va premesso che non vi è contrasto tra la lettera della legge delega e la legge delegata.

Ciò premesso, la lettera c) dell'articolo 1 del decreto legislativo 235 cit. assume come parametro l'entità della pena detentiva comminata, significando che il legislatore, nella sua discrezionalità, in linea con la corrente sensibilità dell'opinione pubblica, ha scelto questo parametro in modo coerente, razionale e non discriminatorio. È evidente, infatti, che, così ragionando, il Legislatore ha inteso collegare l'incandidabilità all'entità della condanna, ritenendo, nell'esercizio della discrezionalità che la Corte Costituzionale riconosce al Legislatore, che la pena concretamente erogata sia l'indice più significativo per la valutazione dell'indegnità o dell'inidoneità della Persona a rivestire la carica parlamentare.

Altro che irragionevolezza o indeterminatezza della disposizione! Come negare, infatti, che la pena erogata evidenzia meglio - e con attenzione al caso singolo (articolo 3 Cost) - la gravità della violazione con il suo peso di disvalore.

La presunta incostituzionalità della cosiddetta legge Severino per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione (parte 3 dispositivo parte 2 relazione del senatore Augello).

L'eccezione di fonda sui presunto contrasto tra l'articolo 1, comma 1, lettera c, decreto legislativo 235/2012 e l'articolo 3 della Costituzione per essere il criterio di applicazione quello dell'entità della pena.

L'eccezione è manifestamente infondata per le ragioni esposte nel precedente paragrafo 3.4, cui si rinvia.

La presunta incostituzionalità della cosiddetta legge Severino per contrasto con l'articolo 76 della Costituzione per la previsione della "decadenza di diritto" (punto 4 dispositivo parte 2 relazione del senatore Augello).

Con questa eccezione si sostiene l'eccesso di delega dell'articolo 3, decreto legislativo del 31 dicembre 2012, n. 235, in relazione all'articolo 1, comma 63, lettera m), legge 6 novembre 2012, n. 190, laddove prevede la decadenza dei riguardi del parlamentare da deliberare ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, mentre la predetta norma si riferisce solo al diverso istituto

della "decadenza di diritto" non applicabile nei confronti di senatori e deputati. Il decreto legislativo 235/2012, a tutto concedere, ha operato in base al principio della interpretazione costituzionalmente orientata, rispettando l'articolo 66 della Costituzione, peraltro, non derogabile - notoriamente - da una disposizione di legge ordinaria.

La presunta incostituzionalità della cosiddetta legge Severino per contrasto con l'articolo 138 cost. (punto 5 dispositivo parte 2 relazione del senatore Augello).

L'eccezione è temeraria e palesemente infondata. L'articolo 65 della Costituzione demanda al legislatore ordinario (riserva di legge) l'individuazione delle ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità. La competenza del Senato ai sensi dell'articolo 66 è rispettata. *Quid iuris?*

La presunta incostituzionalità della cosiddetta legge Severino per contrasto con gli articoli 25 e 117, I comma della Costituzione (punto 6 dispositivo parte 2 relazione del senatore Augello).

L'eccezione si fonda sull'assunto che la cosiddetta legge Severino si applichi a "fattispecie concrete svoltesi prima dell'entrata in vigore del decreto stesso". L'eccezione è manifestatamente infondata per l'insussistenza di qualsiasi retroattività come esposto nei precedenti paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3.

La presunta incostituzionalità della cosiddetta legge Severino per violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione (punto 7 dispositivo parte 2 relazione del senatore Augello).

L'eccezione si fonda sul presupposto della violazione dell'articolo 24 e 111 della Costituzione in quanto l'incandidabilità è prevista per le sentenze che riguardano fatti precedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 235/2012.

L'eccezione è palesemente infondata, assumendo all'evidenza come presupposto la natura di sanzione penale della incandidabilità e, quindi, la sua correlazione alla condotta criminale e non alla sentenza quale mero presupposto legale di applicazione della misura.

La presunta incostituzionalità della cosiddetta legge Severino per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione (punto 8 dispositivo e parte 2 relazione del senatore Augello).

L'eccezione è manifestatamente priva di rilevanza nel caso specifico. È, altresì, manifestatamente infondata, basandosi sull'assunto della misura della cosiddetta legge Severino come sanzione penale.

La presunta incostituzionalità della cosiddetta legge Severino per violazione dell'articolo 76 della Costituzione (punto 9 dispositivo parte 2 relazione del senatore Augello).

L'eccezione non è rilevante ai fini della decisione perché l'articolo 13, comma III, decreto legislativo 235/2012 non trova nel caso applicazione.

L'articolo 13, comma III, infatti, riguarda, con assoluta evidenza, solo la prima forma di incandidabilità, cioè quella che preclude l'inclusione nelle liste elettorali.

L'eccezione, altresì, non è rilevante perché il generico riferimento ai commi 63 e 64, legge 6 novembre 2012, n. 190, impedisce di verificare, nel caso concreto, l'impossibilità di decidere senza la deliberazione dell'eccezione

di incostituzionalità, non consentendo di individuare il presunto eccesso di delega.

L'eccezione, infine, è inammissibile o come meglio per la sua assoluta genericità, posto che assume l'eccesso di delega con riferimento all'articolo 1, commi 63 e 64, legge 6 novembre 2012, n. 190, e cioè con riferimento ad una pluralità di disposizioni e non ad una 26 precisa disposizione. E l'eccesso di delega o è specifico, cioè riferito ai confronti tra due ben individuate disposizioni, o si risolve in una apodittica, quanto inammissibile, "petizione di principio".

La presunta incostituzionalità della cosiddetta legge Severino per contrasto con l'articolo 76 della Costituzione (punto 10 del dispositivo parte 2 relazione del senatore Augello).

L'eccezione è assolutamente generica, risolvendosi nell'inammissibile pretesa di dare luogo ad un sindacato di costituzionalità generale, mentre è notorio che l'eccezione deve essere specifica e specificata nei suoi riferimenti normativi e di merito: quale sarebbe il difetto di coordinamento? La relazione non contiene, al riguardo, alcuna indicazione.

L'eccezione, altresì, è irrilevante perché non è evinta, né evincibile la essenzialità della eccezione di incostituzionalità ai fini della decisione.

L'eccezione è, infine, manifestatamente infondata perché rientra nella discrezionalità del Legislatore la scelta effettuata, che non è priva di logica.

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea (parte 3 relazione del senatore Augello).

La "richiesta" non ha né fondamento, né pregio. Al riguardo, osservo, in via pregiudiziale ed assorbente, che questa Giunta non è Giudice: rinvio al precedente paragrafo 2.

Peraltro, non può sfuggire la palese infondatezza del ricorso nel merito.

Nella relazione si sostiene che si potrebbe effettuare il rinvio alla Corte di giustizia, in virtù del fatto che in Giunta si dibatterebbe anche dell'applicabilità, in senso lato, del diritto dell'Unione europea, specie per le ricadute a suo dire possibili sull'applicazione della legge n. 18/79 e successive modificazioni e integrazioni (norme sulla "Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"), così come modificata dalla legge n. 78/2004, a sua volta modificata, in parte qua, appunto dalla cosiddetta legge Severino (decreto legislativo n. 235/2012).

Ad integrazione di tale argomento, il relatore aggiunge che, comunque, la cosiddetta legge Severino, in quanto attuazione della legge delega anti-corruzione, legge n. 190/2012, costituirebbe attuazione nell'ordinamento interno della decisione quadro n. 2003/568/GAI, oltretutto delle raccomandazioni di cui al rapporto stilato dal GRECO, nei confronti dell'Italia, nel 2008.

Tali due argomenti sono totalmente infondati.

Il relatore richiama l'"Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto", ed in particolare il suo articolo 7, comma 3, secondo cui "Ogni Stato membro può inoltre estendere le incompatibilità applicabili sul territorio nazionale, alle condizioni di cui all'articolo 8".

Tale articolo 8, comma 1, dispone, però, testualmente: "Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali", così ribadendo la piena sovranità - e non potrebbe essere diversamente - dei Parlamenti nazionali.

L'unico criterio che l'Atto in questione pone come vincolante per i singoli Stati membri, nel disciplinare la procedura elettorale, è che "tali disposizioni nazionali non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto" (articolo 8, comma 2).

Ogni Stato è, dunque, libero di individuare tutte le condizioni di incompatibilità che ritenga opportune, purché non pregiudichi la proporzionalità del sistema elettorale, e non violi apertamente i diritti umani.

Lo Stato italiano, con l'articolo 4, comma 2, legge n. 18/79, ha deciso di rendere ineleggibili al Parlamento dell'Unione europea coloro che siano ineleggibili secondo l'ordinamento italiano.

Chiedere alla Corte di giustizia di valutare se la legge Severino osti all'applicazione del diritto comunitario (ossia, di quello elettorale), quando è chiaro che il diritto comunitario è indifferente alle scelte che ogni Stato membro riterrà di operare nell'ambito del suo ordinamento, è quantomai arduo e giuridicamente errato.

Pertanto, a riprova della erroneità della posizione del relatore, devo notare che egli non formula alcun quesito alla Corte di giustizia, circa l'eventuale contrasto tra la legge n. 19/78 e successive modificazioni e integrazioni ed il diritto comunitario (ma solo tra la legge Severino ed il diritto comunitario), così mostrando - implicitamente, epperò non meno chiaramente - di non intendere contestare il sistema italiano delle ineleggibilità al Parlamento europeo.

In effetti, se questo fosse davvero il problema, il relatore avrebbe dovuto formulare quesiti interpretativi sull'eventuale carattere ostativo all'applicazione del diritto comunitario, da parte della legge n. 19/78 (così come modificata dalla legge 78/2004), perché sono tali impianti disciplinari a costituire, di fatto, il fondamento applicativo della legge Severino.

L'errore mi pare evidente.

Il decreto legislativo n. 235/2012 è stato adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 63, decreto legislativo n. 190/2012, il cui testo recita: "63. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle 30 aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane").

In tale disposizione di delega, che costituisce la base normativa del decreto legislativo n. 235/2012, non figura un solo cenno, nemmeno remoto, alla normativa comunitaria. Altra considerazione: la legge delega, n. 190/2012, è rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ed il suo articolo 1, comma 1, dispone espressamente che "In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Anche in questo caso, dunque, non figura alcun riferimento alla normativa comunitaria, e tantomeno alla decisione quadro 2003/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 22 luglio 2003. Detto per inciso, la citata Decisione Quadro non è ancora stata attuata dall'Italia, la quale, nel Rapporto annuale 2011 stilato dalla Commissione Europea, risultava ancora tra i Paesi in forte ritardo nell'attuazione.

Per massima precisione, solo il comma 77 dell'articolo 1 della legge delega, n. 190/2012, fa rinvio al decreto legislativo n. 231/01 (in materia, tra l'altro di responsabilità penale delle persone giuridiche), il quale a sua volta è vagamente riconducibile alla citata decisione quadro ... ma il legame è assolutamente flebile, e riguarda la disciplina di fattispecie che nulla hanno a che vedere con quella in esame.

Veniamo al rapporto GRECO.

Cos'è il GRECO?

È un acronimo francese, che significa *Groupe d'Etats contre la Corruption* (Gruppo di Stati contro la corruzione).

Si tratta di una struttura intergovernativa creata nel 1999 dal Consiglio d'Europa, e chiamata a vegliare sul rispetto delle norme anticorruzione adottate dall'Organizzazione degli Stati Membri del medesimo Consiglio d'Europa.

A sua volta, il Consiglio d'Europa (che notoriamente non ha nulla a che vedere con il Consiglio Europeo, riunione a scadenze fisse dei Presidenti del consiglio degli Stati membri dell'Unione o di singoli ministri specializzati in singole materie, come ambiente, economia, ecc. è un'organizzazione internazionale a sé stante, costituita a seguito del Trattato internazionale di Londra del 5 maggio 1949.

Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale, il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti dell'uomo, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa. Il Consiglio d'Europa fu fondato il 5 maggio 1949 col Trattato di Londra e conta oggi 47 Stati membri.

L'Unione europea non fa parte del Consiglio d'Europa, anche se presto vi aderirà.

L'applicazione delle raccomandazioni formulate dal GRECO è sottoposta alla responsabilità dei singoli Stati aderenti al Consiglio d'Europa, e non ha nulla a che vedere con il diritto comunitario.

L'Unione europea non aderisce al Consiglio d'Europa, dunque non soggiace alle sue disposizioni, perché il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale composta da 47 Paesi (non coincidenti con quelli membri dell'Unione europea), a sé stante, che dà vita, dunque, ad un proprio ordinamento giuridico, il quale, a sua volta "galleggia" nel mare magnum del diritto internazionale.

In estrema sintesi, il Consiglio d'Europa è come l'ONU, ma non ha nulla a che vedere con l'Unione europea ... il diritto comunitario, pertanto, non viene in discussione.

Tanto è vero che dall'eventuale violazione delle raccomandazioni espresse dal GRECO non derivano sanzioni o messe in mora da parte dell'Unione europea (e come potrebbe?), ma solo inviti a migliorare la propria legislazione interna. Nulla più!

In conclusione, non sussiste alcuna pertinenza normativa, ossia connessione tra la legge Severino ed il diritto comunitario.

Conclusioni. Nel quadro degli articoli 2 e 3 della Costituzione e alla luce degli articoli 1, lettera c., e 3, decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ribadisco il mio voto contrario alla proposta di convalida dell'elezione del senatore Berlusconi, ritenendo che la stessa - ai sensi dell'articolo 10, I comma del Regolamento - vada contestata.

Intervento del senatore Zanettin nella discussione sul *Doc. III, n. 1*

Devo confidare che quando è nato il Governo delle larghe intese chi parla aveva una grande speranza.

Era convinto che l'Italia poteva diventare un Paese normale, davvero europeo, dove nel momento della difficoltà e della crisi economica i due grandi schieramenti politici, per il bene del Paese collaborano tra loro e fanno le riforme che in tempi normali non si possono fare. Due schieramenti che si confrontano anche aspramente nelle campagne elettorali, ma che si legittimano reciprocamente.

Un grande e storico obiettivo aveva, secondo me, il Governo di grande intese: la pacificazione del Paese. Il nostro è da sempre un paese diviso, il Paese dei guelfi e dei ghibellini, il Paese della guerra civile durata cinquant'anni, del terrorismo, della fine della prima Repubblica, tra il tintinnio delle manette, i suicidi in carcere e la cancellazione di un'intera classe politica pervia giudiziaria.

Abbiamo sperato che di fronte ad una crisi economica drammatica, alla necessità di cooperare per il bene del Paese, al risultato elettorale che le larghe intese rendeva inevitabili, alla continua crescita dell'antipolitica avrebbero prevalso le ragioni dello stare insieme e ciò che univa anziché ciò che divideva.

Così non è stato!

Le nostre speranze sono andate amaramente deluse: purtroppo pare che questo Paese non voglia questa pacificazione e si debba perpetuare all'infinito uno scontro sterile e dannoso al Paese.

Tutto è anomalo in questa vicenda. Anomalo è l'accanimento giudiziario nei confronti di Silvio Berlusconi, fatto oggetto di oltre 50 procedimenti penali, nei primi 41 dei quali è stato sempre assolto! Anomali sono i tempi con i quali la magistratura è arrivata alla condanna definitiva di Silvio Berlusconi. È anomalo in Italia che un processo conclusosi in primo grado il 26 ottobre del 2012 venga definito dalla Corte suprema di cassazione solo a distanza di 9 mesi, il 1° agosto dell'anno successivo.

Se questa fosse la regola generale il nostro Paese non sarebbe condannato da sempre in sede europea per i ritardi nella amministrazione della giustizia.

È anomalo, che per la prima volta dall'introduzione del codice di procedura penale il tribunale di Milano abbia pronunciato la sentenza di condanna di Silvio Berlusconi e abbia letto contestualmente oltre 90 pagine di motivazione, dimostrando così che la decisione era già scritta prima che si concludessero le arringhe della difesa.

Una cosa mai vista! Tutti i normali cittadini, che hanno adito la giustizia, sanno che normalmente i giudici depositano le motivazioni a distanza di mesi, se non anni, dalla pronuncia del dispositivo.

Anomala è stata la fissazione dell'udienza di discussione in Cassazione, immediatamente dopo la pubblicazione di un articolo del Corriere della Sera, evidentemente ispirato da qualche interessato, che indicava un termine di prescrizione del reato, dimostratosi errato, rispetto a quello effettivo.

Del tutto astrusa e surreale, oltre che errata ed ingiusta, infine appare anche la sentenza di condanna della Corte di Cassazione, che ha del tutto trascurato gli argomenti della difesa, che sono stati semplicemente ignorati ed omessi.

Paradossalmente, le motivazioni reali della sentenza le abbiamo apprese non dalla lettura della sentenza, ma in una strampalata intervista al «Mattino» di Napoli del giudice Esposito!

L'obiettivo di tutte queste anomalie, di questo accanimento giudiziario, era eliminare Silvio Berlusconi dalla vita politica italiana.

Spiace constatare che il Partito Democratico di fronte a queste macroscopiche incongruenze abbia voltato la testa.

Colleghi del Partito Democratico, perché ancora una volta dimostrate che preferite la scorciatoia giudiziaria alla vittoria politica su Silvio Berlusconi? Ricordatevi che Silvio Berlusconi dovrà uscire dalla vita politica solo quando sarà sconfitto nelle urne ed avrà perso la fiducia dei milioni di italiani che lo votano e non certamente oggi!

Sulla decadenza da senatore di Silvio Berlusconi si sta consumando una pagina triste e vergognosa della storia recente del nostro Paese.

Stiamo applicando per la prima volta una legge nuova, la legge Severino. Ci sono dei dubbi sulla sua prima applicazione, in particolare sulla sua retroattività, il tema è delicato abbiamo chiesto che la Corte costituzionale si pronunciasse ed esprimesse sul punto la sua interpretazione, prima di procedere a questa votazione. Ci è stato negato!

Abbiamo chiesto che si aspettasse il giudizio della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ci è stato negato!

Ma la forzatura più grave riguarda oggi la votazione con scrutinio palese, con cui oggi pretendete di sancire la decadenza da senatore di Silvio Berlusconi

Per sua personale responsabilità, presidente Grasso, oggi, violando ogni regolamento, il voto sulla persona Silvio Berlusconi non avrà luogo a scrutinio segreto, nel rispetto della libertà di coscienza dei parlamentari.

Un principio liberale che ha secoli di storia!

Tutti coloro che hanno ascoltato i pregevoli interventi dei colleghi Palma, Alberti Casellati e Buemi, che ringrazio per l'onestà intellettuale, hanno capito che questo sarà l'ennesimo sopruso che viene riservato a Silvio Berlusconi.

Tutto quello che sta accadendo oggi in quest'Aula puzza tanto di regime e di plotone di esecuzione!

Per vostra responsabilità, la pacificazione è dunque fallita, il Paese è sempre più diviso, tutte queste forzature hanno inasprito gli animi e quella che sta pagando il prezzo più alto di questa vostra follia giustizialista è, ahimè, la nostra amata patria, l'Italia, che appare sempre più allo sbando e sull'orlo di un declino irreversibile.

Sono convinto colleghi che molti di voi in coscienza sanno che stanno sbagliando, voglio ricordare a tutti noi, le condivisibili perplessità espresse poc'anzi dal Presidente Casini, e che l'esorabile giudizio della storia condannerà le vostre irresponsabili decisioni di oggi.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1121-bis. Nota di variazioni	275	274	000	205	069	138	APPR.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 1121. Votazione finale	278	277	000	162	115	139	APPR.
<u>3</u>	Nom.	DOC.III, n.1. ODG G1, Augello e altri	309	308	002	114	192	155	RESP.
<u>4</u>	Nom.	DOC.III, n.1. ODG G2, D'Ascola e altri	310	309	002	114	193	155	RESP.
<u>5</u>	Nom.	DOC.III, n.1. ODG G3, Alberti Casellati e altri	311	309	002	114	193	155	RESP.
<u>6</u>	Nom.	DOC.III, n.1. ODG G4, Alberti Casellati e altri	311	309	002	113	194	155	RESP.
<u>7</u>	Nom.	DOC.III, n.1. ODG G5, Alberti Casellati e altri	311	310	002	114	194	156	RESP.
<u>8</u>	Nom.	DOC.III, n.1. ODG G6, Alberti Casellati e altri	311	310	004	112	194	156	RESP.
<u>9</u>	Nom.	DOC.III, n.1. ODG G7, lettera a) del dispositivo, Caliendo e altri	311	310	002	116	192	156	RESP.
<u>10</u>	Nom.	DOC.III, n.1. ODG G7, lettera b) del dispositivo, Caliendo e altri	308	307	000	116	191	154	RESP.
<u>11</u>	Nom.	DOC.III, n.1. ODG G8 (testo 2), Bernini e altri	311	310	002	114	194	156	RESP.
<u>12</u>	Nom.	DOC.III, n.1. ODG G9, Falanga e altri	309	307	002	113	192	154	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss	(C)=Contrario (P)=Presidente	(A)=Astenuto	(V)=Votante (R)=Richiedente la votazione e non votante												
Nominativo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zin Claudio				M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zizza Vittorio				C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Zuffada Sante				C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Bubbico, Ciampi, De Poli, Guerra, Minniti, Monti, Pinotti, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lai, per attività della 14ª Commissione permanente; Micheloni, Giacobbe, Pagano, Turano e Zin, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

La senatrice Cattaneo e il senatore Rubbia hanno comunicato di cessare di far parte del Gruppo Misto e di aderire al Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE.

Il Presidente del Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE ha accettato tale adesione.

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze ha inviato la "Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016" (S. 1121-*bis*).

Tale documento è stato trasmesso alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Saggese ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00065 (testo 2) della senatrice Puglisi ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Elena Ferrara ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-00500 e 3-00501 della senatrice Padua ed altri.

I senatori Spilabotte, Pezzopane, De Monte, Morgoni, Fabbri, Astorre, Verducci, Favero, Di Giorgi, Sollo e Cucca hanno aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-00504, 3-00505, 3-00506, 3-00507 e 3-00508 dei senatori Moscardelli e Scalia.

Mozioni

BLUNDO, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BENCINI, MARTON, SIMEONI, DONNO, CIOFFI, ENDRIZZI, SCIBONA, MOLINARI, ORELLANA, CASALETTO, BUCCARELLA, BERTOROTTA, GAETTI, BOCCHINO, NUGNES, BOTTICI, AIROLA, SERRA, FATTORI, MORONESE, BATTISTA, VACCIANO, COTTI, MORRA, CRIMI, MONTEVECCHI, LEZZI, CASTALDI, TAVERNA - Il Senato,

premessi che:

secondo i dati del rapporto redatto nel 2012 dall'organizzazione internazionale "Save the children" (dal titolo "Atlante dell'Infanzia") e della seconda relazione annuale del Garante nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza (presentata in parlamento il 10 giugno 2013), la condizione dei minori e degli adolescenti in Italia è caratterizzata da molte criticità, in ogni ambito della vita;

nel nostro Paese più di 7 bambini e/o adolescenti su 100 vivono in condizioni di povertà assoluta. Sono in totale 720.000 i minori ai quali è impedito l'accesso a *standard* di vita minimamente accettabili: un esercito dislocato in gran parte nelle regioni del Sud e significativamente in crescita nel 2011, rispetto all'anno precedente, con un aumento nell'ordine di 75.000 nuovi piccoli grandi poveri;

l'ultima indagine dell'Istat sui consumi delle famiglie italiane conferma che la povertà nel nostro Paese colpisce soprattutto le famiglie con minori, in misura superiore di quanto non accada nella grande maggioranza dei Paesi europei. Più precisamente l'incidenza media nazionale delle famiglie in povertà relativa passa dall'11,1 al 16,2 per cento quando in famiglia vi sono dei bambini, mentre la povertà assoluta sale dal 5,2 per cento al 6,6 per cento. In altre parole la povertà colpisce alla radice il sistema stesso di sviluppo del Paese: per un numero crescente di famiglie mettere al mondo dei figli è ormai sinonimo di povertà, un vero e proprio azzardo. Tale condizione trova conferma anche in uno studio sui bilanci delle famiglie, riferito al periodo 2006-2010, condotto dalla Banca d'Italia;

la crisi incide fortemente sulle opportunità educative e di crescita. A tal proposito l'Unicef, esaminando le condizioni di vita dei bambini nei 29 Paesi cosiddetti ad "economia avanzata" colloca l'Italia al 22° posto. In particolare, l'Italia si colloca al 25° posto per quanto riguarda l'istruzione, al 22° per la partecipazione a forme di istruzione superiore e al 24° per i risultati scolastici conseguiti. Di contro il nostro Paese si posiziona al non invidiabile secondo posto per numero complessivo di bambini che non studiano;

l'Italia registra i più alti livelli di interruzione scolastica in Europa. I dati in tal senso si differenziano molto a seconda delle regioni italiane, ma la "maglia nera" va alle regioni del Sud Italia, dove la crisi iniziata nel 2008 ha notevolmente peggiorato un quadro già fortemente critico: in Sicilia la percentuale di studenti che ha lasciato gli studi prima del diploma è del 26 per cento, seguono la Sardegna con il 23,9 di abbandoni scolastici e la Puglia con il 23,4 per cento;

considerato che:

in Italia negli ultimi anni c'è stata una costante riduzione dei finanziamenti destinati a famiglie, infanzia e maternità; il Fondo nazionale delle politiche sociali è passato da un miliardo di euro nel 2007 a 45 milioni nel 2013. Inoltre, sono stati drasticamente ridotti i fondi per i servizi educativi e scolastici e depauperati i bilanci degli enti locali, rendendo insostenibili molte reti di *welfare* inclusivo, anche nelle realtà in cui esiste una forte tradizione culturale di sostegno sociale e comunitario;

la sempre più crescente povertà delle famiglie influisce sulle concrete possibilità delle stesse di assicurare ai minori le cure mediche e la prevenzione sanitaria di cui necessitano;

la Commissione europea ha emanato il 20 febbraio 2013 la raccomandazione "Investire sui bambini: rompere il ciclo vizioso di svantaggio", sollecitando gli Stati membri a mettere al centro della loro agenda il tema dell'infanzia e a prevedere investimenti mirati a combattere la povertà dei bambini. Nella stessa raccomandazione la Commissione rammenta inoltre che "la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale" è uno degli obiettivi della strategia Europa 2020, al cui raggiungimento tutti gli Stati membri devono necessariamente contribuire;

un dato ancora più drammatico è l'allontanamento dei minorenni dal proprio nucleo familiare a causa dello stato di indigenza delle famiglie di origine, allontanamento che in molti casi arriva sino alla perdita della capacità genitoriale. In Italia il fenomeno ha raggiunto numeri che impongono una seria riflessione: più di 32.000 bambini vengono chiusi nelle comunità o dati in affido, in alcuni casi con giustificate motivazioni in altri sulla base di ragioni a dir poco fumose ed inconsistenti. Un numero enorme, che costa allo Stato mezzo miliardo di euro all'anno solo in rette giornaliere. Un sistema che negli ultimi mesi è stato messo in discussione da alcune associazioni, libri e pubblicazioni che raccontano addirittura di "bambini rubati dalla giustizia", di assistenti sociali troppo interventisti, di psicologi disattenti, di una magistratura impassibile e fredda nell'emanare tali disposizioni, di forti interessi economici,

impegna il Governo:

1) ad elaborare un serio, concreto ed efficace piano di contrasto alla povertà minorile-adolescenziale e alla dispersione scolastica, reperendo le necessarie risorse e considerando lo stanziamento delle medesime non una spesa che genera debito bensì come un investimento sul capitale umano finalizzato al progresso sociale ed economico del Paese;

2) ad effettuare il monitoraggio del numero esatto delle case famiglia presenti su tutto il territorio nazionale, al fine di tracciare la mappatura nazionale delle stesse;

3) a prevedere ed attivare meccanismi di controllo e vigilanza maggiormente efficaci sulle attività svolte dalle comunità o case famiglia, al fine di testare l'effettiva necessità, validità ed utilità dei progetti di affido previsti per ciascun minore;

4) a procedere ad una riforma dei servizi sociali al fine di rendere l'intervento degli stessi più selettivo ed efficace e maggiormente calibrato sulle esigenze del minore;

5) ad individuare urgentemente disposizioni normative finalizzate a precisare che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;

6) ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un piano che individui la platea delle famiglie aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà;

7) a reperire le risorse necessarie anche attraverso la lotta all'evasione fiscale e l'incremento delle imposte sul gioco d'azzardo, e in particolare sulle scommesse *on line*;

8) ad attuare specifiche politiche sociali e dell'occupazione per inoccupati e disoccupati tra i 30 e i 54 anni in generale, e per le donne inattive in particolare, quali categorie a più alto rischio di povertà ed esclusione sociale.

(1-00164) (Testo 2)

STEFANI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI - Il Senato,
premessi che:

il 20 novembre 2013 si è celebrata la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questo è il giorno in cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata oggi da oltre 190 Paesi nel mondo;

ad oltre 20 anni dalla entrata in vigore della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, purtroppo, ancora in tutto il mondo i bambini patiscono violenze, sfruttamento e abusi. Sono costretti a combattere guerre o a lavorare in condizioni intollerabili; vengono sottoposti ad abusi sessuali o a violenze punitive; cadono vittime di traffici che li condannano a lavorare in condizioni di sfruttamento. I bambini che vivono in circostanze del genere vedono i loro diritti umani infranti nei modi più gravi, e patiscono danni fisici e psicologici con effetti talvolta irreparabili. Gli elementi di un'infanzia sana, così come sono specificati nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, vengono negati perché il mondo non riesce a fornire ai bambini la protezione di cui hanno diritto;

al contrario di quanto si crede, i diritti dei bambini non sono violati esclusivamente in quella parte del mondo che vive in situazioni di grave sottosviluppo ma anche in quei Paesi che hanno raggiunto livelli di industrializzazione e benessere elevati;

il progresso della società moderna è stato viziato dalla rinuncia a quei riferimenti valoriali che rappresentavano le fondamenta di una comunità capace di comprendere l'importanza della tutela dei propri figli quale bene primario, seminando il dubbio del significato stesso della verità e del bene, in ultima analisi della bontà della vita. L'accelerazione dei fenomeni di degenerazione nell'educazione sfocia, oggi giorno, in un vero e proprio allarme educativo. Sempre più in modo repentino si diffonde un pensiero unico laicista che trova sostegno anche in iniziative legislative assurde, come ad esempio quelle volte a cancellare dai documenti ufficiali i riferimenti alla madre e al

padre per sostituirli con surrogati asettici. Scelte dettate da un'ideologia aberrante che non possono essere sottovalutate e produrranno gravi danni nel medio lungo periodo;

i genitori evidenziano maggiori difficoltà nell'assolvimento delle competenze di cura e di educazione dei figli, le conflittualità intraconiugali e intrafamiliari sfociano in sofferti procedimenti di separazione e di divorzio, sono sempre più evidenti gli episodi di maltrattamento e di violenza all'interno della famiglia. La frantumazione dell'istituto familiare, in una comunità sempre meno capace di farsi carico della crescita sana dei bambini, è il primo fattore che pone i bambini e gli adolescenti in una condizione di precario equilibrio ed estrema fragilità rendendoli soggetti a rischio. È spaventosa, difatti, la crescita esponenziale di fenomeni quali uso di droga e alcol, violenza, bullismo, gravi disturbi alimentari, emarginazione e disturbi comportamentali affettivi che degenerano anche in situazioni di vera e propria prostituzione minorile;

nel mondo industrializzato i problemi dell'infanzia sono, inoltre, spesso, connessi all'ondata dei flussi migratori. I minori, sradicati dal proprio ambiente naturale, in condizioni di povertà, divengono facilmente preda di situazioni di violazione dei diritti fondamentali, dallo sfruttamento del lavoro minorile, all'accattonaggio, allo sfruttamento sessuale e all'utilizzo a fini di microcriminalità;

l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è inderogabile;

se da un lato, a livello legislativo si possono annoverare numerosi provvedimenti adottati in nome dell'interesse superiore dei bambini e degli adolescenti, animati dalle più convinte intenzioni di dar vita ad un reale sistema di tutela e promozione dei loro diritti, dall'altro lato, è unanime la consapevolezza che si è ben lontani dal poter affermare di essere stati in grado di creare una vera e propria politica per l'infanzia;

l'Italia è agli ultimi posti tra i Paesi dell'Unione europea per la spesa per la famiglia e l'infanzia: si spende l'1,2 per cento del PIL, uno dei livelli più bassi rispetto al resto d'Europa, dove si spende il 2,1 per cento. Un punto di PIL vale circa 16 miliardi, le spese militari costano all'Italia 30 miliardi all'anno. Destinare anche solo mezzo punto di PIL significherebbe ben 8 miliardi in più. Inoltre è doveroso ricordare che negli ultimi anni il Fondo nazionale per le politiche sociali ha subito continue decurtazioni;

i punti cardine sui quali incentrare le politiche di tutela per l'infanzia devono essere: la conoscenza del problema, il rilancio della scuola come centro di promozione culturale e sociale nel territorio e la centralità del sostegno alla famiglia. La famiglia e la scuola, infatti, sono certamente i primi ambiti dove i bambini possono conoscere il valore e il senso della partecipazione;

l'introduzione del federalismo fiscale, che nella sua applicazione reale fa registrare ancora un ritardo ingiustificabile, segna una netta inversione di rotta in merito alle politiche a tutela della famiglia. Questa nuova autonomia regionale e locale dovrà, infatti, essere guidata in base ai principi di coordinamento che sono elencati nella legge delega. Tra questi principi di delega vi è, infatti, quello del *favor familiae*: "individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con

riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti";

in Italia il sistema fiscale si ostina ad operare come se la capacità contributiva delle famiglie non fosse influenzata dalla presenza di figli e dall'eventuale scelta di uno dei due coniugi di dedicare parte del proprio tempo a curare, crescere ed educare i figli. Mentre di norma in tutti gli altri Paesi europei a parità di reddito la differenza tra chi ha e chi non ha figli a carico è consistente. Investire nelle politiche familiari significa pertanto investire sulla qualità della struttura sociale e, di conseguenza, sul futuro stesso della nostra società;

dai dati sul tasso di abbandono scolastico diffusi dall'ISTAT il 12 marzo 2012 si rileva che il 13 per cento dei giovani italiani lascia la scuola per il lavoro, mentre il dato sale a più del 40 per cento per i giovani stranieri presenti in Italia, a causa del grande *deficit* di competenze in ambito linguistico;

gli obiettivi fissati a Lisbona prevedono che il 33 per cento dei minori al di sotto dei 3 anni di età possa usufruire del servizio di asilo nido. Dai dati risulta che in media nel nostro Paese solo il 18,7 per cento dei bambini di 0-2 anni frequenta un asilo nido pubblico o privato;

in tutta la loro gravità si presentano oggi i casi di pedofilia, abuso e violenza sessuale. In Italia 2 bambini al giorno vengono fatti oggetto di abusi sessuali, negli ultimi anni le violenze sui minori sono cresciute di oltre il 90 per cento, i casi di pedofilia nel nostro Paese sono circa 21.000 all'anno e più di 50.000 i siti a sfondo pedofilo stimati che possono essere contattati su *internet*. Questi dati, che vanno considerati per difetto perché, come è ovvio, molti casi sfuggono alle statistiche, mostrano evidentemente la gravità del fenomeno;

l'approvazione della Convenzione di Lanzarote segna un traguardo importante nella lotta contro la pedofilia. Il nostro Paese fu, nel 2007, non solo tra i primi Paesi a sottoscrivere la Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ma anche tra i maggiori contribuenti, con una cinquantina di articoli, alla sua stesura;

è urgente una riforma processuale che introduca il giusto processo civile minorile, che integri il rito camerale e tenga presente le caratteristiche della giurisdizione civile minorile che differisce da quella civile, perché non è giurisdizione solo di torti e ragioni, ma mira alla ricostruzione delle relazioni familiari su piani giuridici diversi, in funzione dei figli;

occorre una riforma di sistema, con alcune caratteristiche già individuate a livello europeo, la prima delle quali è che il giudice deve essere specializzato con la previsione dell'esclusività delle competenze e una riforma processuale che ponga la centralità della persona minore di età come parte processuale;

è matura ormai e non più rinviabile anche una riflessione sui temi legati all'adozione e all'affidamento e le stesse comunità di tipo familiare devono poter avere risorse certe e criteri definiti del loro ruolo. Il diritto universale di un minore è quello di avere una famiglia;

è necessario impegnarsi al fine di creare i presupposti necessari al fine di sviluppare e potenziare al meglio il ruolo esercitato dal mondo del *non*

profit in perfetta sinergia con l'evoluzione che in questi ultimi anni ha visto riformata l'organizzazione dello Stato in un'ottica sempre più federalista. Infatti, il ruolo del volontariato, caratterizzato dalla gratuità e solidarietà, assume un rilievo importantissimo nell'attuazione del principio di sussidiarietà, determinando un plusvalore che risulta decisivo per la qualità della vita di una comunità e per la salvaguardia dei diritti dei soggetti deboli, primi tra tutti i minori;

una società incapace di garantire i diritti dei minori è una società destinata ad implodere. Come insegna Aristotele una buona politica non afferma principi, ma propone risposte fattibili a problemi concreti,

impegna il Governo:

1) a promuovere una politica a sostegno della famiglia, quale nucleo fondamentale della società, nel riconoscimento del ruolo primario che riveste nell'educazione e nella crescita dei bambini e dei giovani adolescenti;

2) a non farsi promotore di iniziative volte a diffondere posizioni ideologiche che scardinano i riferimenti valoriali che appartengono, da sempre, alla tradizione culturale, sociale e religiosa del nostro Paese;

3) a promuovere iniziative volte a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e a contrastare le associazioni criminali straniere che traggono profitto dalla tratta delle persone;

4) a promuovere anche attraverso iniziative legislative misure effettive di contrasto al fenomeno dell'accattonaggio minorile;

5) ad adottare tutte le iniziative utili al sostegno delle scuole di ogni ordine e grado;

6) a promuovere nuove politiche volte a disincentivare l'abbandono scolastico;

7) a promuovere nelle scuole specifici corsi per l'alfabetizzazione linguistica al fine di elevare il livello di integrazione dei bambini stranieri;

8) a realizzare un'indagine conoscitiva che quantifichi puntualmente l'effettiva domanda di servizi di asili nido, in modo tale da predisporre una programmazione di nuovi posti, in funzione della richiesta effettiva e non soltanto in base al numero complessivo dei bambini;

9) a promuovere l'incremento delle risorse destinate al Fondo nazionale delle politiche sociali verificandone, inoltre, l'equa ripartizione, ponendo attenzione alla reale ricaduta che tali risorse hanno sui minori, garantendo che in tutte le città italiane vi sia la medesima accessibilità ai servizi;

10) a porre in essere iniziative, anche di natura normativa, finalizzate ad istituire il tribunale della famiglia, al fine di adeguare il sistema della giustizia minorile alle «Linee guida per il processo minorile in Europa», approvate dal Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010, garantendo, in particolare, il diritto all'ascolto del minore e il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se separati o divorziati, salvo nel caso di impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio.

(1-00181)

LANZILLOTTA, AMATI, CARDINALI, CASINI, DE POLI, DI GIORGI, FEDELI, CANTINI, GIANNINI, MARGIOTTA, ORRÙ, PADUA, PEZZOPANE, PUPPATO, Gianluca ROSSI - Il Senato,

premessi che:

nel 2019 l'Italia avrà di nuovo l'occasione di essere il Paese selezionato per esprimere la capitale europea della cultura, e che, quindi, dopo Firenze, Bologna e Genova, un'altra città potrà testimoniare a livello internazionale quella cultura urbana di cui il nostro Paese ha rappresentato la culla;

questo evento si colloca in linea di ideale continuità rispetto a Expo 2015, insieme al quale può tradursi in una straordinaria opportunità per il rilancio dell'economia e dello sviluppo dell'intero Paese;

molte città italiane hanno presentato la propria candidatura al bando, promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'individuazione della capitale europea della cultura 2019 e, in particolare: Aosta, Bergamo, Mantova, Venezia, Ravenna, Urbino, Pisa, Siena, Grosseto, Perugia con i Luoghi di Francesco d'Assisi e dell'Umbria, L'Aquila, Lecce, Taranto, Caserta, Matera, Reggio Calabria, Palermo, Siracusa, Erice, Cagliari;

si è conclusa la prima fase di selezione a cura del *panel* degli esperti italiani ed europei con la designazione delle città Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna e Siena;

le città candidate hanno compiuto uno sforzo di portata non ordinaria per migliorarsi, non solo nell'ammodernamento del sistema culturale e turistico, ma anche avviando trasformazioni sul piano infrastrutturale, urbanistico e architettonico, attraverso forme di progettazione partecipata con uno straordinario coinvolgimento di migliaia di cittadini, associazioni, enti;

il livello della competizione e i requisiti richiesti dal bando portano a ritenere che la qualità progettuale dei *dossier* sia piuttosto buona;

la possibilità per l'Italia, che si trova spesso a rinunciare all'uso di risorse europee, anche per mancanza o debolezza di capacità progettuali, di disporre di una banca-progetti, a un livello di definizione economico-finanziaria piuttosto avanzato, rappresenta certamente una rilevante opportunità in vista dell'attività programmatoria dei prossimi anni;

appare quindi opportuno, senza interferire nel processo che porterà alla individuazione della città capitale europea della cultura 2019, stabilire forme di collaborazione tra i vari attori istituzionali al fine di consentire di valorizzare appieno la capacità progettuale delle città candidate, anche mediante il ricorso alle risorse previste con il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 e i programmi comunitari come "Creative Europe" o "Cultural Heritage";

per questa via, il "Programma Italia 2019" potrà effettivamente consentire di realizzare nel Paese un sistema di crescita economica e civile che faccia perno su infrastrutture materiali e immateriali in grado di favorire la rinascita delle città medie italiane, lo sviluppo della produzione culturale e la valorizzazione delle industrie culturali, dando una dimensione innovativa anche alla conservazione del patrimonio culturale e risultando determinante ai fini del miglioramento del benessere dei cittadini e dello sviluppo del turismo di qualità;

in tale contesto, la città che sarà scelta come capitale europea della cultura 2019 potrà porsi come "capofila" di una rete di città rinnovate, capaci di rappresentare in ambito internazionale il ruolo centrale dell'intero Paese nel contesto della cultura europea;

il "Programma Italia 2019" può essere un'esperienza esemplare anche per l'Europa,

impegna il Governo ad individuare idonei strumenti, anche nell'ambito della programmazione 2014-2020, al fine di sostenere, attraverso il concorso dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali, il "Programma Italia 2019" quale rilevante opportunità per la valorizzazione della progettualità espressa dalle città candidate a capitale europea della cultura e quale occasione fondamentale per sostenere la ripresa economica, sociale e culturale del Paese.

(1-00182)

Interpellanze

GIOVANARDI, FORMIGONI, COMPAGNA, Luciano ROSSI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia con l'obbligo di imparzialità, anche perché svolge compiti di polizia giudiziaria;

nell'ambito delle sue competenze c'è anche la prevenzione dei reati in danno degli animali e il commercio illegale degli stessi;

l'11 luglio 2013 il Corpo forestale dello Stato, rappresentato dal capo ingegner Cesare Patrone, ha sottoscritto una convenzione con la Federazione italiana associazione diritti animale e ambientale (FIDAA) rappresentata dall'on. Vittoria Micaela Brambilla;

nella convenzione fra l'altro si prevede che il Corpo si impegna allo scambio dei dati finalizzati alla repressione dei crimini in danno degli animali e dell'ambiente, ai fini della sola costituzione di parte civile della FIDAA e che il Corpo potrà anche avvalersi di personale ausiliario e/o di esperti delle associazioni nel corso delle proprie operazioni,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché il Corpo forestale dello Stato torni a svolgere una sua funzione di imparzialità, compromessa da una convenzione stipulata con associazioni note per il loro atteggiamento pregiudizialmente schierato in favore del fronte "animalista".

(2-00095)

Interrogazioni

PEPE, COTTI, BATTISTA, MARTON, MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:

il gravissimo fenomeno dei roghi dolosi di discariche in Campania, nella cosiddetta terra dei fuochi, non accenna a diminuire in quanto si continuano a bruciare rifiuti tossici di ogni genere e si prosegue negli sversamenti illegali di rifiuti tossici ed industriali;

la problematica da locale è divenuta questione nazionale, in quanto i rifiuti bruciati e sversati abusivamente nella terra dei fuochi provengono da industrie dislocate in tutto il Paese, e perché la salvaguardia dell'ambiente è un tema di vitale importanza per la stessa coesione nazionale;

a giudizio degli interroganti, negli anni, le leggi speciali per la gestione dell'emergenza rifiuti attuate in Campania sono diventate, specie di recente, strumento di elusione delle regole consuete; i commissariamenti hanno generato appalti ad una gestione spesso inefficace ed opaca, sia per i cittadini che per la pubblica amministrazione, nonché incontrollabile, spesso concedendo una copertura di Stato a sistemi di smaltimento, trattamento, gestione e stoccaggio dei materiali non coerenti con le normative vigenti e giustificati dalla procurata emergenza;

a seguito della gestione emergenziale di un problema civile, com'è quello dei rifiuti urbani, sono state impiegate ingenti somme di denaro pubblico, a parere degli interroganti in realtà dissipate, in discariche e depositi di ecoballe insicuri e che hanno finito per degradare salubrità e paesaggio, bonifiche fittizie, impianti di depurazione inefficaci e azioni di controllo che non hanno accertato null'altro che la rabbia della popolazione;

risulta agli interroganti che a breve verranno indetti i bandi per le bonifiche ed è verosimile che al nuovo flusso di denaro possano essere interessate le ecomafie, che probabilmente non sono estranee ai roghi;

considerato che, a parere degli interroganti:

una normativa chiara nella gestione del problema civile della gestione dei rifiuti basterebbe a risolvere la situazione;

il vero problema della terra dei fuochi è quello dello sversamento dei rifiuti industriali, che poco avrebbe a che vedere con quello dei rifiuti civili, che rappresenterebbero la giustificazione per invocare leggi speciali e gestioni speciali;

a quanto risulta agli interroganti la gestione emergenziale militarizzata è convenuta alle ecomafie ed agli speculatori come agli affaristi ed agli amministratori che, quando non ne hanno avuto vantaggio diretto, la hanno assunta a discolpa dei loro fallimenti e a scusante della loro immobilità o delle loro inspiegabili scelte;

considerato inoltre che:

il generale di Corpo d'armata, Claudio Graziano, capo di Stato maggiore dell'Esercito, a margine della cerimonia per il 226° anniversario della fondazione della scuola militare "Nunziatella" di Napoli il 16 novembre 2013, in relazione all'eventuale decisione di impiegare l'Esercito nella terra dei Fuochi, avrebbe affermato che "competete, evidentemente, all'autorità politica: i nostri reparti e le nostre unità sono assolutamente pronti";

il quotidiano "Il Corriere del Mezzogiorno" del 18 novembre riporta che «Il generale Graziano ha anche ricordato che l'Esercito, in Campania, è già impegnato nelle operazioni "Strade sicure" - tra le province di Napoli e

Caserta, "Strade pulite", per la vigilanza dei siti di interesse nazionale dislocati sul territorio ('stir', termovalorizzatore Acerra e discariche) e per la vigilanza nei cantieri dell'autostrada A30: "L'Esercito è una risorsa per il Paese - ha ribadito Graziano - tanto all'estero quanto sul territorio nazionale, da ormai molti anni. Io credo che stiamo contribuendo con grande professionalità alla sicurezza e agli interessi del Paese, dando dimostrazione costante di essere una risorsa". Graziano ha ricordato che in Campania sono impiegate 400 unità, mentre a livello nazionale sono 4.200, anche a Lampedusa. "Strade pulite è una missione importante - ha aggiunto il generale - per far vedere la presenza dello Stato e la sua capacità di intervenire. L'Esercito vuole, e ha il dovere, di rappresentare il punto di riferimento per il nostro Paese in ogni circostanza"»;

il Ministro della difesa, intervenendo negli scorsi giorni a Pozzuoli alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Aeronautica militare, ha affermato che "La lotta ai roghi nella Terra dei Fuochi è uno dei temi al quale le forze armate sono molto sensibili. Siamo disponibili all'invio dei militari, se governo e parlamento lo chiederanno" ("Il Mattino" 14 novembre);

a giudizio degli interroganti l'operazione "Strade pulite" citata dal generale Graziano, operazione di ordine pubblico svolta dalle forze armate italiane in Campania ed approvata con il decreto-legge n. 90 del 2008, recante "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile", si sarebbe dimostrata inefficace in quanto l'emergenza rifiuti non è rientrata e tuttora la Campania non si è dotata di un adeguato sistema di gestione dei rifiuti urbani;

la popolazione campana non invoca l'intervento dell'esercito, ma una forte e coerente presenza delle istituzioni, trasparenza, rispetto e certezza della legge,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti civili nonché quello dello smaltimento illecito dei rifiuti industriali;

se non ritenga che sarebbe opportuno fare intervenire, nel rispetto e nell'ambito delle leggi e delle loro funzioni, le forze di polizia, che hanno saputo sinora instaurare un clima indispensabile di fiducia tra popolazione e istituzioni e di conseguenza se non sia il caso di potenziare le stesse forze di polizia finanziando nuove assunzioni, mezzi e attività ordinarie e straordinarie;

se sia a conoscenza delle affermazioni del capo di Stato maggiore dell'Esercito Claudio Graziano, e quale sia la sua posizione al riguardo, considerato che il generale, sebbene formalmente lasci alla politica la scelta, ventila una soluzione al problema come risolutiva contro ogni evidenza ed esperienza maturata nel territorio.

(3-00510)

PAGLIARI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*
- Premesso che:

l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo, di cui oltre 53 miliardi di euro provengono dal settore agricolo;

il successo dell'agroalimentare italiano nel mondo e l'accreditamento attribuito al marchio "Italia" non conoscono arretramenti, come dimostra la crescita costante dell'*export*, ma anche la diffusione dei fenomeni di imitazione e pirateria commerciale;

il *made in Italy* agroalimentare è la leva esclusiva per una competitività "ad alto valore aggiunto" e per lo sviluppo sostenibile del Paese, grazie ai suoi primati in termini di qualità, livello di sicurezza e sistema dei controlli degli alimenti, riconoscimento di denominazioni geografiche e protette e produzione biologica;

il settore agricolo ha una particolare importanza non solo per l'economia nazionale, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavoratori occupati nel settore, ma anche come naturale custode del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;

in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15 per cento del totale di quelle attive in Italia;

gli allevamenti italiani di suini, presenti prevalentemente in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna, sono oltre 26.200 e la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate all'anno;

la suinicoltura italiana occupa il settimo posto in Europa per numero di capi mediamente presenti e offre occupazione, lungo l'intera filiera, a circa 105.000 addetti, di cui 50.000 nel solo comparto dell'allevamento;

sulla base dei dati elaborati dall'Associazione nazionale allevatori di suini, l'Italia, nel 2012, ha importato complessivamente 1.020.425 tonnellate di suini vivi e carni suine, di cui il 52 per cento dalla Germania, pari a 535.309 tonnellate;

articoli di stampa europei hanno recentemente messo in luce che l'industria della carne suina tedesca è efficiente ed è basata su prodotti a basso costo, ma che dietro questo sistema ci sono operai sottopagati, falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento che usano enormi quantità di antibiotici;

molti controlli operati sul settore delle carni suine hanno evidenziato la violazione della disciplina in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e condotte poste in essere in maniera ingannevole, fraudolenta e scorretta, allo specifico scopo di far intendere al consumatore che i prodotti acquistati sono di origine e di tradizione italiana;

l'articolo 26, punto 2, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, prevede che l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI del regolamento medesimo, tra le quali sono contemplate le carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, rinviando l'applicazione della norma a successivi atti di esecuzione da adottare entro il 13 dicembre 2013,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di assicurare il rispetto, da parte della Commissione europea, del termine del 13 dicembre 2013, imposto dal regolamento europeo citato, per l'attuazione dell'obbligo di indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza con riferimento alle carni suine;

se, nel caso di scadenza del termine senza l'adozione da parte della Commissione dei dovuti provvedimenti, non intenda provvedere all'approvazione, a livello nazionale, di disposizioni di attuazione dell'obbligo imposto dal regolamento per assicurare il regolare funzionamento del mercato e contrastare il fenomeno della contraffazione.

(3-00511)

PAGLIARI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*
- Premesso che:

l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo, di cui oltre 53 miliardi di euro provengono dal settore agricolo;

il successo dell'agroalimentare italiano nel mondo e l'accreditamento attribuito al marchio "Italia" non conoscono arretramenti, come dimostra la crescita costante dell'*export*, ma anche la diffusione dei fenomeni di imitazione e pirateria commerciale;

il *made in Italy* agroalimentare è la leva esclusiva per una competitività "ad alto valore aggiunto" e per lo sviluppo sostenibile del Paese, grazie ai suoi primati in termini di qualità, livello di sicurezza e sistema dei controlli degli alimenti, riconoscimento di denominazioni geografiche e protette e produzione biologica;

il settore agricolo ha una particolare importanza non solo per l'economia nazionale, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavoratori occupati nel settore, ma anche come naturale custode del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;

in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15 per cento del totale di quelle attive in Italia;

gli allevamenti italiani di suini, presenti prevalentemente in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna, sono oltre 26.200 e la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate all'anno;

la suinicoltura italiana occupa il settimo posto in Europa per numero di capi mediamente presenti e offre occupazione, lungo l'intera filiera, a circa 105.000 addetti, di cui 50.000 nel solo comparto dell'allevamento;

sulla base dei dati elaborati dall'Associazione nazionale allevatori di suini, l'Italia, nel 2012, ha importato complessivamente 1.020.425 tonnellate di suini vivi e carni suine, di cui il 52 per cento dalla Germania, pari a 535.309 tonnellate;

articoli di stampa europei hanno recentemente messo in luce che l'industria della carne suina tedesca è efficiente ed è basata su prodotti a basso costo, ma che dietro questo sistema ci sono operai sottopagati, falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento che usano enormi quantità di antibiotici;

molti controlli operati sul settore delle carni suine hanno evidenziato la violazione della disciplina in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e condotte poste in essere in maniera ingannevole, fraudolenta e scorretta, allo specifico scopo di far intendere al consumatore che i prodotti acquistati sono di origine e di tradizione italiana;

l'usurpazione del marchio *made in Italy* minaccia la solidità e provoca gravi danni alle imprese agricole insediate sul territorio, violando il diritto dei consumatori ad alimenti sicuri, di qualità e di origine certa;

il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, recependo la disciplina comunitaria in materia, attribuisce ai consumatori ed agli utenti i diritti alla tutela della salute, alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti, ad un'adeguata informazione e ad una pubblicità veritiera, all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; all'educazione al consumo e alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;

la disciplina a tutela dei prodotti di origine italiani introduce norme specifiche per contrastare la contraffazione ed evitare qualunque fraintendimento nell'indagine di provenienza falsa e fallace;

la circolazione di alimenti che evocano un'origine ed una fattura italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione ed arreca danno al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espressione dell'identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo rurale,

si chiede di sapere quali direttive il Ministro in indirizzo intenda emanare alle autorità di controllo e, in particolare, al Corpo forestale dello Stato, per applicare la definizione precisa dell'effettiva origine degli alimenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del *made in Italy*.

(3-00512)

PAGLIARI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo, con un contributo di 53 miliardi di euro che proviene dal settore agricolo;

in agricoltura sono presenti quasi un milione di imprese, ossia il 15 per cento del totale delle imprese italiane;

il mercato agricolo ha una rilevante importanza non solo per l'economia nazionale, ma anche per il patrimonio culturale ed ambientale, se si considera la percentuale di superficie coltivata, nonché l'ingente numero di lavoratori occupati nel settore;

in Italia, gli allevamenti di suini, presenti, prevalentemente in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna, sono oltre 26.200 e la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate all'anno;

la suinicoltura italiana occupa il settimo posto in Europa per numero di capi mediamente presenti;

sulla base dei dati elaborati dall'Associazione nazionale allevatori di suini, l'Italia nel 2012 ha importato dalla Germania il 52 per cento di suini vivi e carni suine, per un totale di 535.309 tonnellate;

la tutela dell'identità dei prodotti nazionali contro le frodi alimentari garantisce la solidità delle imprese agricole italiane;

articoli di stampa europei hanno recentemente messo in luce che l'industria della carne suina tedesca è efficiente ed è basata su prodotti a basso costo, ma che dietro questo sistema ci sono operai sottopagati, falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento che usano enormi quantità di antibiotici;

la libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato interno, ma, sempre più spesso, la salute dei consumatori e la corretta e sana alimentazione appaiono compromesse da cibi anonimi, con scarse qualità nutrizionali, o addizionati, e di origine per lo più sconosciuta;

la circolazione di alimenti che evocano un'origine ed una fattura italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espressione dell'identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo rurale;

l'articolo 10 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini", introduce un sistema al fine di rendere accessibili a tutti gli organi di controllo ed alle amministrazioni interessate le informazioni ed i dati sulle importazioni e sui relativi controlli, concernenti l'origine degli oli di oliva vergini, anche attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi ed a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda assicurare l'adozione, anche per le carni suine, di un sistema analogo a quello previsto per gli oli di oliva vergini dalla legge n. 9 del 2013, per assicurare l'accessibilità delle informazioni e dei dati sulle importazioni e sui relativi controlli, concernenti l'origine delle carni suine e promuovere, a tale scopo, la creazione di collegamenti a sistemi informativi ed a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche;

quali iniziative intenda adottare, o abbia già adottato, al fine di rendere noti e pubblici i riferimenti delle società eventualmente coinvolte in pratiche commerciali ingannevoli, fraudolente, o scorrette finalizzate ad immettere sui mercati finti prodotti *made in Italy* ed i dati dei traffici illeciti accertati.

(3-00513)

DIVINA - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

poiché alcuni gruppi di ufficiali ausiliari in ferma prefissata delle forze armate sono stati esclusi dalle misure di stabilizzazione varate negli ultimi anni, si potrebbe intuire che all'amministrazione militare non interessino queste professionalità;

invece, dalla *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 2013 si apprende che è stato indetto un concorso per il reclutamento di 40 ufficiali ausiliari in ferma prefissata, da destinare alle Capitanerie di porto, il bando per il 13° corso allievi ufficiali in ferma prefissata;

tutto ciò induce a pensare che la rinuncia ad alcune stabilizzazioni sia stata quanto meno affrettata;

una volta selezionati, i 40 nuovi ufficiali ausiliari dovranno essere formati, cosa che implica rilevanti oneri per lo Stato, per poi essere congedati a fine ferma, con un non ottimale impiego di già scarse e preziose risorse;

la procedura è infatti attivata in presenza di un bacino di professionalità non stabilizzate ancora utilmente impiegabili dalla difesa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda o meno procedere alla stabilizzazione degli ufficiali delle Capitanerie in ferma prefissata e, di conseguenza annullare il bando di concorso per il 13° corso allievi ufficiali in ferma prefissata.

(3-00514)

LUCHERINI, LO GIUDICE, PEZZOPANE, SCALIA, ASTORRE, BERTUZZI, MOSCARDELLI, PAGLIARI - *Ai Ministri degli affari esteri e per gli affari europei* - Premesso che:

in Libia dalla caduta del regime di Muammar Gheddafi, avvenuta definitivamente il 23 ottobre 2011, non si sono ancora registrati significativi progressi sia in termini politico-istituzionali che in termini di sicurezza interna;

i violenti e sanguinosi scontri del 15 novembre 2013, nei pressi del quartiere Gharghur, a sud-ovest della capitale Tripoli, che hanno mietuto oltre 40 vittime e oltre 400 feriti, hanno di nuovo dimostrato l'incapacità, l'impreparazione e lo scarso equipaggiamento delle forze di polizia e dell'esercito libici nel garantire *standard* minimi di sicurezza sia nelle maggiori città come Tripoli e Bengasi che in termini di controllo dei confini;

in Libia, differentemente dagli altri Paesi della "Primavera araba", si è insediato un Governo legittimamente eletto e un Parlamento, frutto di un processo elettorale per lo più regolare, in cui la maggioranza non è composta di formazioni politiche dichiaratamente islamiste, le istituzioni politiche stentano ad esercitare efficacemente la propria autorità. I sequestri lampo del primo ministro Zeidan, nell'ottobre 2013, e qualche settimana successiva, quello del vicecapo dei servizi segreti libici, Moustafa Nouh, sembrano rappresentare le premesse di una dissoluzione della già fragile compagine statale;

il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 114 del 2013, recante "Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" (AC 1670) in sede di esame alla Camera dei deputati prevede con riferimento alla Libia uno stanziamento di oltre 5 milioni di euro. Di questi, oltre 2,5 milioni sono dedicati alla missione EUBAM, sotto gli auspici della UE, il cui mandato riguarda il sostegno alle autorità libiche non soltanto per una gestione più integrata delle frontiere ma anche per supportare le autorità a promuovere il processo di transizione democratica, a ripristinare la sicurezza e a contrastare il traffico di armi; mentre circa 3 milioni di euro vengono destinati al Governo libico per

l'addestramento della Guardia costiera, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e quello libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina;

il progetto "Rebuilding Libya's investigative capability" (RELINC), finanziato dall'Unione europea per 2,2 milioni di euro, è iniziato il 1° settembre 2012 ed ha una durata di 18 mesi, intende, avvalendosi della collaborazione dell'Interpol, costruire e potenziare la capacità investigativa libica al fine di condurre più efficacemente la lotta alla criminalità e al terrorismo internazionale. Inoltre, tra gli elementi chiave del progetto vengono ricompresi la realizzazione di un'unità di analisi anticrimine, il rafforzamento dell'ufficio centrale dell'Interpol di Tripoli, la realizzazione di una banca dati centrale per la polizia e l'addestramento delle forze di polizia libiche alla cooperazione con gli omologhi esteri;

l'Unione europea, secondo quanto si apprende dal quotidiano *on line* "Libya Herald", avrebbe in animo di stanziare risorse per 10 milioni di euro al fine di realizzare un più ambizioso progetto incentrato sulla riforma del comparto della sicurezza nonché sulla realizzazione dello Stato di diritto. Tale ambizioso progetto sempre secondo la stessa fonte sarebbe dovuto partire agli inizi del 2013;

considerato che:

le autorità libiche, nonostante abbiano compiuto importanti sforzi, non sono ancora riuscite ad includere le numerose e ben equipaggiate milizie irregolari, e destabilizzanti, nell'ambito di un programma di smobilitazione ed integrazione nelle forze armate;

l'esistenza di scorte di armi e munizioni risalenti al regime di Gheddafi, non poste in sicurezza, e la proliferazione di armi convenzionali pongono una seria minaccia alla stabilità e alla sicurezza della Libia, ma anche dei Paesi vicini. Effetti destabilizzanti si sono registrati e si continuano a registrare in diversi Paesi della regione del Sahel, in particolare in Mali dove milizie e organizzazioni terroristiche legate ad Al Qaeda controllano di fatto il nord del Paese;

la tragedia di Lampedusa, occorsa il 3 ottobre 2013 in cui hanno perso la vita circa 400 esseri umani, tra uomini donne e bambini, ha forti legami con la Libia. La scarsa capacità delle autorità libiche di controllare i propri confini incrementa le dimensioni delle migrazioni irregolari creando i presupposti per i traffici di esseri umani. Inoltre, il mancato controllo dei propri confini, da parte del Governo libico, può essere sfruttato da gruppi jihadisti di ispirazione qaedista i quali hanno tra i propri bersagli principali obiettivi occidentali: cittadini, rappresentanze diplomatiche e consolari;

l'incapacità delle autorità libiche di controllare tutti i depositi di armi chimiche presenti sull'intero territorio libico generano forti preoccupazioni circa la possibilità che altri depositi rimasti sconosciuti al Governo libico siano controllati dalle numerose organizzazioni terroristiche presenti in Libia, si chiede di sapere:

nonostante l'importante contributo del Governo italiano pari ad oltre 2,5 milioni di euro, relativamente agli stanziamenti dedicati allo "*State building*", di cui in premessa, se e quali azioni il Ministro degli affari esteri in-

tenda intraprendere per sostenere con maggior forza il processo costituzionale, in vista delle prossime elezioni dell'Assemblea costituente, al fine di garantire un processo elettorale inclusivo delle minoranze e delle donne, di tutte le componenti della società civile nonché di tutti gli attori politici libici, per il compimento delle legittime aspirazioni democratiche del popolo libico;

se lo stesso Ministro sia già in grado di fornire indicazioni più precise circa le risorse destinate alla Libia, di cui al Capo II, articolo 5, comma 1, del "decreto Missioni", decreto-legge n. 114 del 2013, relative al finanziamento diretto ad iniziative di cooperazione volte al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile. In considerazione del fatto che allo stato attuale il decreto-legge prevede autorizzazioni di spesa, complessivamente intese, per la cooperazione allo sviluppo pari a 23,6 milioni di euro;

se, ed in quali modalità, si intenda realizzare la fornitura di *expertise* per il processo di costruzione di un efficiente apparato statale in Libia;

relativamente alla questione dell'immigrazione, quali siano gli orientamenti che i Ministri in indirizzo intendono sostenere in sede di Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013 affinché al tema dell'immigrazione, al quale sono strettamente connessi i temi dei diritti umani dei migranti, del controllo delle frontiere della sponda meridionale del Mediterraneo e del terrorismo islamico, si propongano soluzioni europee, tenuto conto del fatto che l'Italia con l'operazione, unilaterale, "Mare nostrum" pur avendo dimostrato di sapersi assumere la propria responsabilità, ottenendo anche risultati soddisfacenti, non può essere lasciata sola nella gestione delle frontiere;

con riferimento al progetto RELINC, se siano stati realizzati dei progressi e se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno sostenere nelle sedi europee più appropriate un'eventuale integrazione della dote stanziata per il finanziamento del progetto, viste le non ancora soddisfacenti capacità investigative e di polizia delle strutture di sicurezza libiche;

se risponda al vero quanto apparso sul quotidiano *on line* libico in data 18 ottobre 2012, circa l'esistenza di un progetto finanziato dall'Unione europea e destinato a riformare il settore della sicurezza e lo Stato di diritto libici;

se e quali misure intendano adottare per assicurare cure mediche e sostegno sanitario *in loco*, o se necessario in Italia, in considerazione della grave situazione degli ospedali e delle strutture sanitarie libici, nei confronti di uomini, donne e bambini rimasti feriti dai recenti e continui violenti scontri;

quali azioni il Ministro degli affari esteri intenda sostenere al fine di proteggere i cittadini italiani presenti in Libia, e quali iniziative intenda porre in essere per favorire il loro rientro in Italia.

(3-00515)

PAGLIARI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

-

(3-00516)

(Già 4-01190)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VALENTINI, AMATI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo, di cui oltre 53 miliardi di euro provengono dal settore agricolo;

il successo dell'agroalimentare italiano nel mondo e l'accreditamento attribuito al marchio "Italia" non conoscono arretramenti, come dimostra la crescita costante dell'*export*, ma anche la diffusione dei fenomeni di imitazione e pirateria commerciale;

il *made in Italy* agroalimentare è la leva esclusiva per una competitività "ad alto valore aggiunto" e per lo sviluppo sostenibile del Paese, grazie ai suoi primati in termini di qualità, livello di sicurezza e sistema dei controlli degli alimenti, riconoscimento di denominazioni geografiche e protette e produzione biologica;

il settore agricolo ha una particolare importanza non solo per l'economia nazionale, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavoratori occupati nel settore, ma anche come naturale custode del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;

in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15 per cento del totale di quelle attive in Italia;

gli allevamenti italiani di suini, presenti prevalentemente in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna, sono oltre 26.200 e la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate all'anno;

la suinicoltura italiana occupa il settimo posto in Europa per numero di capi mediamente presenti e offre occupazione, lungo l'intera filiera, a circa 105.000 addetti, di cui 50.000 nel solo comparto dell'allevamento;

sulla base dei dati elaborati dall'Associazione nazionale allevatori di suini, l'Italia, nel 2012, ha importato complessivamente 1.020.425 tonnellate di suini vivi e carni suine, di cui il 52 per cento dalla Germania, pari a 535.309 tonnellate;

articoli di stampa europei hanno recentemente messo in luce che l'industria della carne suina tedesca è efficiente ed è basata su prodotti a basso costo, ma che dietro questo sistema ci sono operai sottopagati, falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento che usano enormi quantità di antibiotici;

molti controlli operati sul settore delle carni suine hanno evidenziato la violazione della disciplina in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e condotte poste in essere in maniera ingannevole, fraudolenta e scorretta, allo specifico scopo di far intendere al consumatore che i prodotti acquistati sono di origine e di tradizione italiana;

l'articolo 26, punto 2, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, prevede che l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato

XI del regolamento medesimo, tra le quali sono contemplate le carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, rinviando l'applicazione della norma a successivi atti di esecuzione da adottare entro il 13 dicembre 2013,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di assicurare il rispetto, da parte della Commissione europea, del termine del 13 dicembre 2013, imposto dal regolamento europeo citato, per l'attuazione dell'obbligo di indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza con riferimento alle carni suine;

se, nel caso di scadenza del termine senza l'adozione da parte della Commissione dei dovuti provvedimenti, non intenda provvedere all'approvazione, a livello nazionale, di disposizioni di attuazione dell'obbligo imposto dal regolamento per assicurare il regolare funzionamento del mercato e contrastare il fenomeno della contraffazione.

(4-01203)

GINETTI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

in data 8 novembre 2013 è morto nel carcere di Napoli Poggioreale il signor Federico Perna, di 34 anni, ristretto nell'istituto penitenziario napoletano, più precisamente nel Padiglione Avellino, nella cella n. 6 che occupava insieme ad altre 11 persone;

la madre del signor Perna asserisce che, a causa delle assai precarie condizioni di salute del figlio, due diversi rapporti clinici, stilati dai Dirigenti Sanitari delle carceri di Viterbo e Napoli Secondigliano, lo avevano dichiarato incompatibile con il regime detentivo;

nonostante ciò il signor Perna veniva trasferito al carcere di Poggioreale dove il suo evidente precario stato di salute e la successiva degenerazione delle patologie che lo affliggevano lo hanno condotto di lì a poco alla morte;

al di là delle condizioni di salute e delle cause della morte del signor Perna, sulle quali la magistratura ha aperto un fascicolo per il reato di "omicidio colposo", i familiari lamentano l'assoluta mancata informazione da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul progressivo deteriorarsi delle condizioni di salute e sulla morte del loro congiunto, che sarebbe stata loro comunicata tramite lettera da un altro detenuto;

i familiari lamentano anche l'assoluta indeterminatezza circa il luogo e le modalità con le quali è avvenuto il decesso;

vi è da considerare che sia l'art. 44 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario che l'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 ("Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"), pur disciplinando i casi di decesso dei detenuti non prevedono la comunicazione della notizia ai congiunti, siano essi coniugi o familiari;

per contro già la raccomandazione del Comitato dei ministri della Comunità europea del 12 febbraio 1987 imponeva all'amministrazione penitenziaria di informare immediatamente il coniuge, se il detenuto è coniugato, o

il parente più prossimo, e in ogni caso ogni altra persona preventivamente indicata dal detenuto, in caso di decesso o grave malattia;

la gravità dei fatti rappresentati assume maggiore rilievo se si pone mente a quanto disposto dalla circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 18 ottobre 2011 - G-DAP 0397498-2011 che, nell'ambito dell'ufficio per l'attività ispettiva e del controllo, ha istituito una sezione denominata "Sala situazioni" che è una struttura che, oltre a raccogliere, monitorare e analizzare i dati riguardanti le strutture periferiche, ha il precipuo compito di evidenziare tutte le situazioni di criticità, catalogandole secondo un grado diverso a seconda della loro gravità;

con la circolare l'amministrazione penitenziaria manifesta, inoltre, la volontà di rendere sempre più trasparente quello che accade nel mondo carcerario tanto che all'art. 5, comma 6, che «Per garantire una trasparente e corretta informazione dei fenomeni inseriti nell'applicativo degli "eventi critici" le principali notizie d'interesse saranno, inoltre trasmesse al Direttore dell'Ufficio Stampa e Relazioni esterne per le attività di informazione e comunicazione agli organi di stampa e la eventuale diffusione mediante i canali di comunicazione di cui dispone il DAP (rivista istituzionale, newsletter siti istituzionali)»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che sia opportuno colmare il vuoto legislativo evidenziato con la previsione dell'obbligo di comunicazione del decesso da parte dell'amministrazione penitenziaria, allo stato disciplinato da una circolare;

quali iniziative intenda assumere per verificare se la struttura descritta, ovvero la sezione denominata "Sala situazioni" nell'ambito dell'Ufficio per l'attività ispettiva e del controllo, risponda alla funzione per la quale è stata concepita, cioè quella di evidenziare le criticità all'interno degli istituti di pena e fornire, con la massima trasparenza, tutte le comunicazioni opportune a tutela dei diritti dei detenuti e dei loro familiari.

(4-01204)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, BENCINI, BERTOROTTA, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CIAMPOLILLO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, LEZZI, MANGILI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA, VACCIANO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il sito noto come discarica Masseria Monti, nel Comune di Maddaloni (Caserta), indica una cava ricavata dall'estrazione di tufo utilizzato in passato per la costruzione di edifici divenuti simbolo della città di Caserta, come la celebre reggia vanvitelliana;

così come le numerose cave sparse nella provincia di Caserta, nel corso degli anni questo sito è stato prima destinato a discarica, accogliendo, secondo le denunce delle associazioni operanti sul territorio, anche batterie

d'auto, il cui stoccaggio è vietato dalla legge, e successivamente divenuto oggetto di sversamenti abusivi di rifiuti speciali e tossici;

nella relazione tecnica dell'Arpac n. 70/AN/09, redatta in seguito al sopralluogo effettuato presso la cava in data 23 novembre 2009, veniva "constatato, in un punto della cava, la continua fuoriuscita di fumo dall'odore acre, molto intenso, tipico di combustione di polimeri plastici" e "che il fumo fuoriusciva da un'apertura, del diametro di circa 2 metri, tipo cratere, presente nel suolo, creatosi per cedimento del terreno";

nella stessa relazione tecnica si fa riferimento ad una documentazione d'archivio del Servizio territoriale che ha effettuato il sopralluogo, dalla quale risulta che nella cava sono stati interrati rifiuti costituiti anche da scorie di fusione. Inoltre le fumarole rilevate sul sito sono verosimilmente riconducibili, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, alle reazioni chimiche innescate dal contatto di queste scorie con l'acqua meteorica che ha raggiunto le profondità di sotterramento delle stesse;

sempre nella stessa relazione venivano ritenuti necessari e urgenti, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, la predisposizione delle misure di messa in sicurezza dell'area, da realizzare ad opera del sindaco, e di un piano preliminare di indagini chimiche, finalizzate alla ricerca di eventuali sostanze inquinanti nelle matrici ambientali;

i risultati delle analisi effettuate su un campione di "aria-ambiente", prelevato nei pressi di una fumarola attiva nella cava (verbale di campionamento aria N. 81/NB/09 del 24 novembre 2009, rapporto di prova R.G. n. 200903120-001 relativo alle analisi eseguite dal Dipartimento tecnico di Benevento), hanno confermato la presenza di elevate concentrazioni di solventi organici aromatici, con particolare rilevanza di benzene, che tra i composti organici è quello dotato di più elevata tossicità;

considerato che:

l'area della cava Masseria Monti è circondata da terreni agricoli adibiti a coltivazioni, da attività commerciali di diversa natura e da nuclei abitati poco distanti dal sito;

nelle immediate prossimità dei terreni interessati dai cedimenti e dalle fumarole oggetto delle indagini è segnalata la presenza di condutture di gas interrate;

la visita effettuata presso la cava nell'ottobre 2012 dal presidente della commissione regionale per le bonifiche, Antonio Amato, insieme all'allora consigliere regionale Lucia Esposito, e la conseguente audizione svoltasi presso la commissione regionale per le bonifiche, convocata dallo stesso presidente Amato, ed a cui era presente anche l'assessore regionale per l'ambiente Giovanni Romano, hanno comportato l'assunzione dell'impegno di mettere in moto determinati provvedimenti basati su 3 direttrici principali: installazione di una centralina per il monitoraggio dell'aria; cambio di denominazione del sito da cava dismessa a discarica incontrollata; costituzione di un tavolo istituzionale con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, principale attore in quanto l'area è considerata sito di interesse nazionale;

il mutamento dell'inquadramento giuridico è stato motivato dalla possibilità di attingere ai fondi previsti dal decreto-legge n. 196 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2011 per la messa in sicurezza dell'area;

il sito, secondo quanto riportato nell'allegato 3 alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 129 del 27 maggio 2013, è presente con la denominazione "Cava Monti" nell'elenco recante il censimento dei siti potenzialmente contaminati nel SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" (CSPC SIN) con codice di identificazione: 1048A009, e tipologia di attività "Abbandono di rifiuti con conferimento in cava",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della condizione in cui versa il sito, meno celebre ma non meno preoccupante di quella delle numerose aree rientranti nella cosiddetta terra dei fuochi;

se, nell'ambito delle rispettive competenze, siano aggiornati sulla costituzione dell'auspicato tavolo istituzionale e se siano state avviate attività relative alla messa in sicurezza del sito, rese necessarie dalle caratteristiche dell'area che, come specificato, è adiacente a campi coltivati e attività commerciali, comportando l'esposizione al rischio di contaminazione delle colture e ricadute sulla salute degli abitanti e dei lavoratori impegnati nella zona;

se intendano procedere ad immediate azioni, ciascuno nei propri ambiti di intervento, volte a tutelare la salute dei cittadini e il comparto produttivo di quell'area.

(4-01205)

GRANAIOLA - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute* - Premesso che:

l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo, con un contributo di 53 miliardi di euro che proviene dal settore agricolo;

in agricoltura sono presenti quasi un milione di imprese, ossia il 15 per cento del totale delle imprese italiane;

il mercato agricolo ha una rilevante importanza non solo per l'economia nazionale, ma anche per il patrimonio culturale ed ambientale, se si considera la percentuale di superficie coltivata, nonché l'ingente numero di lavoratori occupati nel settore;

in Italia, gli allevamenti di suini, presenti, prevalentemente in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna, sono oltre 26.200 e la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate all'anno;

la suinicoltura italiana occupa il settimo posto in Europa per numero di capi mediamente presenti;

sulla base dei dati elaborati dall'Associazione nazionale allevatori di suini, l'Italia nel 2012 ha importato dalla Germania il 52 per cento di suini vivi e carni suine, per un totale di 535.309 tonnellate;

la tutela dell'identità dei prodotti nazionali contro le frodi alimentari garantisce la solidità delle imprese agricole italiane;

articoli di stampa europei hanno recentemente messo in luce che l'industria della carne suina tedesca è efficiente ed è basata su prodotti a basso costo, ma che dietro questo sistema ci sono operai sottopagati, falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento che usano enormi quantità di antibiotici;

la libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato interno, ma, sempre più spesso, la salute dei consumatori e la corretta e sana alimentazione appaiono compromesse da cibi anonimi, con scarse qualità nutrizionali, o addizionati, e di origine per lo più sconosciuta;

la circolazione di alimenti che evocano un'origine ed una fattura italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espressione dell'identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo rurale;

l'articolo 10 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini", introduce un sistema al fine di rendere accessibili a tutti gli organi di controllo ed alle amministrazioni interessate le informazioni ed i dati sulle importazioni e sui relativi controlli, concernenti l'origine degli oli di oliva vergini, anche attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi ed a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda assicurare l'adozione, anche per le carni suine, di un sistema analogo a quello previsto per gli oli di oliva vergini dalla legge n. 9 del 2013, per assicurare l'accessibilità delle informazioni e dei dati sulle importazioni e sui relativi controlli, concernenti l'origine delle carni suine e promuovere, a tale scopo, la creazione di collegamenti a sistemi informativi ed a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche;

quali iniziative intenda adottare, o abbia già adottato, al fine di rendere noti e pubblici i riferimenti delle società eventualmente coinvolte in pratiche commerciali ingannevoli, fraudolente, o scorrette finalizzate ad immettere sui mercati finti prodotti *made in Italy* ed i dati dei traffici illeciti accertati.

(4-01206)

VALENTINI, AMATI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo, di cui oltre 53 miliardi di euro provengono dal settore agricolo;

il successo dell'agroalimentare italiano nel mondo e l'accreditamento attribuito al marchio "Italia" non conoscono arretramenti, come dimostra la crescita costante dell'*export*, ma anche la diffusione dei fenomeni di imitazione e pirateria commerciale;

il *made in Italy* agroalimentare è la leva esclusiva per una competitività "ad alto valore aggiunto" e per lo sviluppo sostenibile del Paese, grazie ai suoi primati in termini di qualità, livello di sicurezza e sistema dei controlli degli alimenti, riconoscimento di denominazioni geografiche e protette e produzione biologica;

il settore agricolo ha una particolare importanza non solo per l'economia nazionale, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavoratori occupati nel settore, ma anche come naturale custode del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;

in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15 per cento del totale di quelle attive in Italia;

gli allevamenti italiani di suini, presenti prevalentemente in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna, sono oltre 26.200 e la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate all'anno;

la suinicoltura italiana occupa il settimo posto in Europa per numero di capi mediamente presenti e offre occupazione, lungo l'intera filiera, a circa 105.000 addetti, di cui 50.000 nel solo comparto dell'allevamento;

sulla base dei dati elaborati dall'Associazione nazionale allevatori di suini, l'Italia, nel 2012, ha importato complessivamente 1.020.425 tonnellate di suini vivi e carni suine, di cui il 52 per cento dalla Germania, pari a 535.309 tonnellate;

articoli di stampa europei hanno recentemente messo in luce che l'industria della carne suina tedesca è efficiente ed è basata su prodotti a basso costo, ma che dietro questo sistema ci sono operai sottopagati, falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento che usano enormi quantità di antibiotici;

molti controlli operati sul settore delle carni suine hanno evidenziato la violazione della disciplina in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e condotte poste in essere in maniera ingannevole, fraudolenta e scorretta, allo specifico scopo di far intendere al consumatore che i prodotti acquistati sono di origine e di tradizione italiana;

l'usurpazione del marchio *made in Italy* minaccia la solidità e provoca gravi danni alle imprese agricole insediate sul territorio, violando il diritto dei consumatori ad alimenti sicuri, di qualità e di origine certa;

il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, recependo la disciplina comunitaria in materia, attribuisce ai consumatori ed agli utenti i diritti alla tutela della salute, alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti, ad un'adeguata informazione e ad una pubblicità veritiera, all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; all'educazione al consumo e alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;

la disciplina a tutela dei prodotti di origine italiani introduce norme specifiche per contrastare la contraffazione ed evitare qualunque fraintendimento nell'indagine di provenienza falsa e fallace;

la circolazione di alimenti che evocano un'origine ed una fattura italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione ed arreca danno al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espressione dell'identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo rurale,

si chiede di sapere quali direttive il Ministro in indirizzo intenda emanare alle autorità di controllo e, in particolare, al Corpo forestale dello Stato,

per applicare la definizione precisa dell'effettiva origine degli alimenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del *made in Italy*.

(4-01207)

VALENTINI, AMATI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

l'agroalimentare *made in Italy*, che registra un fatturato nazionale superiore ai 266 miliardi di euro, rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo ed è la leva esclusiva per una competitività "ad alto valore aggiunto";

il *made in Italy* agroalimentare si caratterizza per suoi primati in termini di maggior valore aggiunto per ettaro in Europa, livello di sicurezza e sistema dei controlli degli alimenti, prodotti a denominazione protetta e produzioni biologiche;

la crescita costante dell'*export* testimonia l'indiscutibile ruolo dell'agroalimentare nazionale e del valore attribuito al marchio "Italia", con un territorio ed una produzione ammirati ed imitati nel mondo;

in Italia la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate all'anno e sono oltre 26.200 gli allevamenti di suini concentrati, prevalentemente, in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna;

in Italia, nel 2012, la produzione nazionale di suini è stata stimata in 245.620 tonnellate, le importazioni in 572.987,42 tonnellate ed il consumo di cosce in 734.749,31 tonnellate;

i dati relativi alla distribuzione delle importazioni di cosce fresche per Paese di origine riportano percentuali altissime riferite alla provenienza di prodotti dalla Germania e dall'Olanda;

sulla base dei dati elaborati dall'Associazione nazionale allevatori di suini risulta che l'Italia nel 2012 ha importato, solo dalla Germania, il 52 per cento di suini vivi e carni suine, per un totale di 535.309 tonnellate;

da articoli apparsi sulla stampa europea è emerso che l'efficienza dell'industria della carne suina in Germania è basata su prodotti a basso costo, operai sottopagati, falde acquifere inquinate, tecniche di allevamento non sostenibili e con gravi ripercussioni sulla salute dei consumatori legate all'eccessivo impiego di antibiotici;

il gruppo Ferrarini, con un fatturato di oltre 330 milioni di euro e 900 dipendenti, rappresenta una delle maggiori realtà europee nel settore agroalimentare;

nel 2010 il gruppo ha registrato un aumento del valore della produzione dell'8,8 per cento dovuto, principalmente, all'incremento delle vendite di prosciutto cotto, di parmigiano reggiano ed altri formaggi DOP ed all'aumento delle vendite degli affettati freschi;

l'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA SpA) è la società finanziaria, con socio unico il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che promuove e sostiene progetti di sviluppo agroindustriale che comportano, come ricaduta indotta, un miglioramento strutturale dei livelli di reddito dei produttori agricoli;

attraverso specifici strumenti di legge, ISA supporta le imprese operanti nella fase di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli;

ISA ha approvato un intervento ai sensi dell'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a supporto dell'iniziativa "Fabbrica italiana prosciutti" del gruppo Ferrarini;

in particolare, scopo dell'iniziativa è la realizzazione di un nuovo complesso industriale destinato ad impiegare, a regime, 10.000 tonnellate di cosce di suino per la produzione di prosciutti cotti e la movimentazione, per la produzione di altre produzioni agroalimentari del gruppo (parmigiano reggiano e salumi prodotti da Vismara), di circa 35.000 tonnellate di prodotti alimentari;

l'atteso volume delle produzioni e delle movimentazioni, se confrontato con i dati delle produzioni nazionali e delle importazioni, sembra dimostrare che i prodotti dello stabilimento non possano essere garantiti come di effettiva origine italiana;

molti controlli operati nel settore delle carni suine hanno già evidenziato la violazione della disciplina in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e condotte poste in essere in maniera ingannevole, fraudolenta e scorretta, allo specifico scopo di far intendere al consumatore che i prodotti acquistati sono di origine e di tradizione italiana;

l'usurpazione del marchio *made in Italy* provoca gravi distorsioni della concorrenza, condiziona il funzionamento del mercato e viola il diritto dei consumatori ad alimenti sicuri, di qualità e di origine certa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga, contrariamente a quanto deliberato con l'atto di intervento di ISA SpA nel progetto citato, di avviare una più adeguata istruttoria per verificare la coerenza dello stesso con gli indirizzi statutari di ISA rispetto all'attuazione del piano di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna, Asse I "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale";

quali controlli vengano effettuati da ISA prima di assicurare il supporto alle imprese o la partecipazione in specifiche iniziative con riferimento agli obiettivi sociali ed alla garanzia di perseguimento di finalità non contrastanti con la tutela e la valorizzazione dei prodotti e delle imprese nazionali;

se non ritenga l'intervento della società controllata irragionevole e arbitrario e che, determinando il mancato rispetto dell'obiettivo del rafforzamento della capacità competitiva delle imprese italiane, possa configurare un'ipotesi di responsabilità nella gestione della società medesima;

se ISA partecipi o abbia concesso investimenti ad imprese coinvolte nel mondo nella produzione di *made in Italy* contraffatto, alimentare e non, introducendo fattori di concorrenza sleale per le imprese italiane e pregiudicando gli interessi dei cittadini e dei consumatori.

(4-01208)

VALENTINI, AMATI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo, con un contributo di 53 miliardi di euro che proviene dal settore agricolo;

in agricoltura sono presenti quasi un milione di imprese, ossia il 15 per cento del totale delle imprese italiane;

il mercato agricolo ha una rilevante importanza non solo per l'economia nazionale, ma anche per il patrimonio culturale ed ambientale, se si considera la percentuale di superficie coltivata, nonché l'ingente numero di lavoratori occupati nel settore;

in Italia, gli allevamenti di suini, presenti, prevalentemente in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna, sono oltre 26.200 e la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate all'anno;

la suinicoltura italiana occupa il settimo posto in Europa per numero di capi mediamente presenti;

sulla base dei dati elaborati dall'Associazione nazionale allevatori di suini, l'Italia nel 2012 ha importato dalla Germania il 52 per cento di suini vivi e carni suine, per un totale di 535.309 tonnellate;

la tutela dell'identità dei prodotti nazionali contro le frodi alimentari garantisce la solidità delle imprese agricole italiane;

articoli di stampa europei hanno recentemente messo in luce che l'industria della carne suina tedesca è efficiente ed è basata su prodotti a basso costo, ma che dietro questo sistema ci sono operai sottopagati, falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento che usano enormi quantità di antibiotici;

la libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato interno, ma, sempre più spesso, la salute dei consumatori e la corretta e sana alimentazione appaiono compromesse da cibi anonimi, con scarse qualità nutrizionali, o addizionati, e di origine per lo più sconosciuta;

la circolazione di alimenti che evocano un'origine ed una fattura italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espressione dell'identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo rurale;

l'articolo 10 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini", introduce un sistema al fine di rendere accessibili a tutti gli organi di controllo ed alle amministrazioni interessate le informazioni ed i dati sulle importazioni e sui relativi controlli, concernenti l'origine degli oli di oliva vergini, anche attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi ed a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda assicurare l'adozione, anche per le carni suine, di un sistema analogo a quello previsto per gli oli di oliva vergini dalla legge n. 9 del 2013, per assicurare l'accessibilità delle informazioni e dei dati sulle importazioni e sui relativi controlli, concernenti l'origine delle carni suine e promuovere, a tale scopo, la creazione di collegamenti a sistemi informativi ed a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche;

quali iniziative intenda adottare, o abbia già adottato, al fine di rendere noti e pubblici i riferimenti delle società eventualmente coinvolte in pratiche commerciali ingannevoli, fraudolente, o scorrette finalizzate ad immettere sui mercati finti prodotti *made in Italy* ed i dati dei traffici illeciti accertati.

(4-01209)

VALENTINI, AMATI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

l'importanza del settore agricolo per l'economia nazionale va riconosciuta con riferimento alla produzione agroalimentare, ma anche alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale ed all'ingente numero di lavoratori occupati;

l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta più del 17 per cento del PIL e provengono dal settore agricolo oltre 53 miliardi di euro;

il *made in Italy* agroalimentare è la leva per una competitività "ad alto valore aggiunto" e per lo sviluppo sostenibile del Paese;

il settore agricolo, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavoratori occupati nel settore, riveste una particolare importanza per l'economia nazionale ed assume un ruolo fondamentale nella custodia del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;

in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15 per cento del totale di quelle attive in Italia;

sulla base dei dati Efsa, l'Italia risulta prima, nel mondo, in termini di sicurezza alimentare, con oltre un milione di controlli all'anno, il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici oltre il limite (0,3 per cento), con un valore inferiore di 5 volte rispetto a quelli della media europea (1,5 per cento di irregolarità) e addirittura di 26 volte rispetto a quelli extra-comunitari (7,9 per cento di irregolarità);

il settore suinicolo rappresenta una voce importante dell'agroalimentare italiano. La suinicoltura italiana, infatti, occupa il 7° posto in Europa per numero di capi mediamente presenti: in Italia nel 2012 la consistenza è stata di 9,279 milioni di capi, preceduta da Germania (28,1 milioni), Spagna (25,2 milioni), Francia (13,7 milioni), Danimarca (12,4 milioni), Olanda (12,2 milioni) e Polonia (11,9 milioni di capi);

i dati del censimento dell'agricoltura 2010 indicano in 26.197 il numero delle aziende suinicole in Italia (74,1 per cento rispetto al 2007), 4.900 delle quali allevano più di 50 suini;

le regioni maggiormente vocate per l'allevamento di suini sono Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, ma anche Calabria, Umbria e Sardegna;

rispetto a 73,5 milioni di cosce suine consumate in Italia, 57,3 milioni sono di importazione, 24,5 milioni sono di produzione nazionale e 8,3 milioni vengono avviate all'esportazione;

dai medesimi dati emerge che i principali Paesi fornitori di carne suina in Italia sono la Germania, l'Olanda, la Francia, la Spagna e la Danimarca;

dai dati elaborati da ISMEA nel rapporto "La competitività dell'agroalimentare italiano" del 2012, emerge che la fase agricola è fortemente penalizzata dalle repentine e intense variazioni dei prezzi alla produzione, variazioni che invece non si trasmettono immediatamente sui prezzi nelle fasi più a valle, né per tempistica, né per intensità;

sulla base dei risultati definitivi pubblicati dall'Istat e secondo quanto certificato dal 6° censimento generale dell'agricoltura, la bassa remunerazione dell'imprenditore agricolo, in diminuzione nell'ultimo decennio, è uno degli elementi a cui viene collegata la fuoriuscita dal settore di quasi 800.000 aziende agricole;

nel mercato del settore suinicolo, l'andamento dei prezzi riconosciuti agli allevatori mostra valori inferiori ai costi di produzione;

secondo analisi ed elaborazioni dell'Associazione nazionale allevatori suini, riferiti al primo semestre 2013, il valore dell'allevamento riconosciuto nella fase della distribuzione è stato del 17,28 per cento;

dalle stesse elaborazioni si rileva che il costo medio di produzione del suino pesante (peso medio 160-170 chilogrammi) è di 1,56 euro al chilogrammo;

i medesimi dati evidenziano che il prezzo medio riconosciuto all'allevatore per il suino pesante è stato di 1,4 euro al chilogrammo;

l'attuale situazione del mercato risulta complicata dalla mancanza di trasparenza sull'indicazione di origine delle carni suine, che rischia di creare confusione tra i prodotti di provenienza nazionale, che assicurano, tra l'altro, elevati *standard* di sicurezza e qualità, ed i prodotti di importazione che invece, spesso, presentano minori garanzie per il consumatore;

l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel disciplinare le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari, vieta condotte commerciali sleali al fine di impedire che un contraente con maggiore forza commerciale possa abusarne, imponendo condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per la controparte più debole,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda promuovere, con specifico riferimento al settore del commercio nel settore delle carni suine, al fine di dare piena attuazione all'articolo 62 citato, nella parte in cui vieta pratiche commerciali sleali che possano determinare, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, il riconoscimento di prezzi, agli allevatori, palesemente inferiori ai costi di produzione medi da loro sostenuti;

quali azioni intenda promuovere, con specifico riferimento al commercio delle carni suine, al fine di contrastare pratiche commerciali sleali poste in essere, ai danni degli allevatori, in violazione della disciplina di cui all'articolo 62 ed al relativo regolamento di attuazione (decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199).

(4-01210)

MORRA, AIROLA, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, CIOFFI, ENDRIZZI, GIROTTO, SCIBONA, SERRA, SANTANGELO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la direzione generale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), ente pubblico di ricerca finanziato dallo Stato, dal 1° settembre 2012 è stata affidata, tra molte polemiche, dal consiglio di amministrazione dell'ente presieduto da Stefano Gresta a Massimo Ghilardi;

Massimo Ghilardi è laureato in Sociologia all'università di Urbino e all'Isef presso l'Università cattolica di Brescia e dal 1992 ha svolto l'attività di promotore finanziario, mentre dal 2009 è diventato, non per pubblico concorso ma *intuitu personae*, dirigente del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, per volere del Ministro *pro tempore* Maria Stella Gelmini;

Ghilardi ha anche ricoperto, fino a settembre 2012, la carica di consigliere comunale per il PdL (Popolo della Libertà) presso il Comune di Chiari (Brescia);

risulta agli interroganti che, nella qualità di direttore generale dell'INGV, Ghilardi abbia adottato una serie di provvedimenti in palese violazione di norme e regolamenti;

in particolare, come si è appreso da alcuni articoli apparsi su "Il Foglietto della Ricerca" *on line* dell'11 dicembre 2012, Ghilardi avrebbe affidato un incarico di consulenza da 130.000 euro più Iva, per analizzare l'attuale struttura organizzativa dell'ente, "mediante cottimo fiduciario (...) attesa l'urgenza e la modesta entità della spesa", alla società Assetwork Srl, con sede legale a Brescia in via Creta n. 25, partita Iva 03430870984;

a seguito di contestazioni sulla scelta, sollevate all'interno dell'ente, Ghilardi precisava che il nome della ditta sarebbe stato individuato "attraverso gli albi nazionali presenti sul *web*, in particolare facendo riferimento al sito (...) gestito dall'associazione Assoconsult, che rappresenta le imprese di consulenza più significative del settore";

da accertamenti effettuati dal "Foglietto", della Assetwork Srl non ci sarebbe traccia nei predetti albi, essendo stata peraltro costituita soltanto il 2 maggio 2012 innanzi al notaio Nicola Ariasi, con un capitale sociale di 10.000 euro, di cui 2.500 versati; mentre fino al 5 giugno 2012, data della sua messa in liquidazione, sarebbe stata in vita un'altra società, denominata Asset Work Srl, sempre con sede legale in Brescia, via Creta 25, con partita Iva n. 02217730981, soggetto del tutto estraneo alla neonata Assetwork Srl;

ne consegue che le giustificazioni fornite da Ghilardi per iscritto al "Foglietto" il 18 dicembre 2012, lungi dal chiarire i criteri adottati per la scelta della ditta di consulenza, gettano ulteriori ombre sulla vicenda, ove si tenga conto che lo stesso Ghilardi ha affermato di aver individuato la predetta società (Assetwork Srl) "tra quelle con cui ho lavorato nel corso degli anni";

a parere degli interroganti, anche Ghilardi avrebbe effettuato una scelta *intuitu personae*, assolutamente vietata dalla legge e, per di più, affidando la consulenza a una società con un'esperienza assai limitata;

da successivi accertamenti, effettuati sempre dal "Foglietto", sarebbe altresì emerso che la ditta Asset Work Srl (quella messa in liquidazione il 5

giugno 2012), in passato avrebbe effettuato una consulenza per il Comune di Chiari, dove Ghilardi rivestiva la carica di consigliere comunale;

il 7 novembre 2013 lo stesso direttore generale ha fatto pubblicare un avviso di indagine di mercato per l'affidamento di una nuova consulenza di durata annuale, per un importo di 180.000 euro, finalizzata ad avviare un non meglio specificato processo di supporto allo sviluppo e implementazione del nuovo modello organizzativo dell'amministrazione centrale dello stesso INGV;

tale iniziativa, che peraltro non sembrerebbe essere stata deliberata dal consiglio di amministrazione dell'ente, si appalesa come l'ennesimo sperpero di risorse pubbliche che l'INGV non può assolutamente permettersi, anche per la ristrettezza di risorse finanziarie a disposizione. Inoltre l'elaborazione di un eventuale nuovo modello organizzativo dell'ente spetta al direttore generale, rientrando tra i compiti per i quali viene retribuito con un consistente compenso annuo pari a 174.000 euro;

inoltre, a seguito di un contenzioso con la società Sviluppo Pisa, interamente posseduta dal Comune di Pisa, l'INGV è impegnata in una duplice azione giudiziaria con la medesima società, con la quale ha in essere un contratto per la realizzazione della nuova sede dell'istituto nella città toscana, il tutto per circa 9 milioni di euro;

secondo quanto riportato da "Il Foglietto della ricerca" del 21 ottobre 2013, il direttore generale Ghilardi anziché far assistere l'INGV nei predetti contenziosi dall'Avvocatura di Stato di Firenze, nel cui distretto rientra Pisa, a dicembre 2012 avrebbe optato per un incarico a un avvocato privato, sul presupposto, contenuto nelle deliberazioni di affidamento dell'incarico medesimo, che "l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha sede a Firenze e nessun ufficio a Pisa" e che l'Avvocatura stessa era sprovvista della "conoscenza delle problematiche legate al fatto", mentre l'avvocato incaricato non solo ne era edotto, ma conosceva "nei minimi dettagli i fatti e la storia del Progetto";

sempre da accertamenti effettuati dal settimanale *on line*, sarebbe emerso che l'avvocato privato officiato da Ghilardi risulta essere in odore di incompatibilità, essendo al contempo anche difensore del proprietario dell'immobile ove risulta ubicata l'attuale sede dell'INGV di Pisa, che a ottobre 2012 gli aveva conferito l'incarico di citare in giudizio lo stesso istituto;

considerato che risulta agli interroganti che:

Ghilardi ha indetto alcune procedure concorsuali per l'assunzione di un coordinatore della comunicazione e di un operatore tecnico, attraverso bandi richiedenti requisiti del tutto illegittimi e contrari alle norme regolamentari;

il presidente dell'INGV, Stefano Gresta, di recente avrebbe inopinatamente defenestrato il direttore scientifico del museo geofisico dell'INGV di Rocca di Papa, dottor Calvino Gasparini, dirigente di ricerca in pensione dello stesso INGV, che da anni svolgeva l'incarico, senza percepire alcun compenso, nominando commissario il direttore generale Ghilardi, pur non essendo il medesimo in possesso, come da *curriculum*, dei necessari requisiti scientifici;

Ghilardi utilizzerebbe in via esclusiva, anche per finalità extralavorative, l'autovettura acquisita in *leasing* nel 2013 dall'INGV, modello Toyota

Auris 1800, con ciò violando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3 del 2011 che disciplinano l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto rappresentato e quali iniziative, qualora i fatti rispondano al vero, intenda adottare al fine di garantire la legittimità dell'operato dell'INGV e del suo direttore generale;

quali iniziative intenda assumere affinché venga assicurata da parte dell'INGV una gestione oculata, priva di sprechi di risorse pubbliche e di *mala gestio*;

se non ritenga inoltre di attivarsi presso l'istituto affinché siano adottati i provvedimenti di rito qualora dagli atti e dai comportamenti descritti emergessero violazioni di legge.

(4-01211)

MARAN - *Al Ministro della difesa* -

(4-01212)

(Già 3-00204)

CATALFO, BERTOROTTA, MORRA, CAMPANELLA, CRIMI, DONNO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno* - Premesso che:

Acquaenna è una società per azioni a scopo consortile aggiudicataria della gara per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Enna per la durata di 30 anni;

nel Comune di Pietraperzia (Enna) Acquaenna gestisce, oltre al servizio idrico, anche quello di manutenzione delle fognature;

la società ha effettuato scavi per la riparazione delle strutture fognarie di cui, nello specifico, uno localizzato in viale Unità d'Italia è stato lasciato aperto senza che si provvedesse al completamento dell'intervento di riparazione, conseguentemente in una via adiacente l'acqua emessa dal sistema fognario ristagna nei tombini senza possibilità di defluire e rendendo i luoghi oggetto di rischio sanitario e disagi per la popolazione residente, a causa delle esalazioni maleodoranti provenienti dall'acqua ristagnante;

l'intervento in viale Unità d'Italia, inoltre, è stato lasciato incompiuto e le tubature di scarico fognario sono rimaste tranciate, pertanto i liquami fuoriescono dal tubo andando a riversarsi sul terreno su cui è stato operato lo scavo, con un possibile rischio di inquinamento della falda acquifera e relative problematiche igienico-sanitarie correlate;

tale stato di cose perdura da oltre 2 mesi, senza interventi da parte della società Acquaenna;

considerato che:

il testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, all'art. 50, comma 5, prevede che: "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

pertanto il dovere di vigilanza del sindaco su società che gestiscono per conto dell'amministrazione infrastrutture aventi impatto negativo sulla qualità di vita dei cittadini è particolarmente cogente quando si tratta di problemi inerenti al profilo ambientale (e quindi con possibili estensioni future in materia igienico-sanitaria);

in ossequio alla normativa citata, nonché ai principi costituzionali in materia di tutela dell'ambiente, deriva un preciso obbligo in capo al sindaco in ordine alla prevenzione di tali problematiche; inoltre la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato la necessità che siano in primo luogo gli amministratori pubblici a rendersi garanti della tutela della salute e dell'ambiente: infatti risulta lesiva del diritto alla salute della cittadinanza l'eccessiva inerzia degli organi comunali in merito a situazioni di tipo emergenziale riguardanti i profili citati;

in materia di inquinamento ambientale il sindaco conserva i poteri specifici di cui all'art. 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, testo unico delle leggi sanitarie: "Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica", il sindaco "prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento" il sindaco "può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale";

la problematica esposta costituisce presupposto sufficiente al fine di emettere ordinanze sindacali *ex art. 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e, a parere degli interroganti, il lasso di tempo trascorso senza intervento alcuno sul riversamento dei liquami fognari potrebbe comportare contaminazione della falda acquifera e, conseguentemente, aggravare la responsabilità in capo all'ente territoriale competente, in persona del sindaco pro tempore,*

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, attivarsi presso le amministrazioni competenti affinché siano intraprese tutte le opportune iniziative per prevenire ogni possibile danno ambientale nel comune di Pietraperzia, e anche per individuare eventuali responsabilità della società Acquaenna per il mancato adempimento dei propri obblighi come gestore e manutentore delle infrastrutture fognarie.

(4-01213)

BUEMI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

i consiglieri di opposizione del Comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), in data 11 novembre 2013, hanno presentato un esposto al Ministero dell'interno, alla Corte dei conti e alla Prefettura di Cosenza, avverso la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (*ex art. 243-quarter, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 come introdotto dal decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2013*);

ad avviso dei suddetti consiglieri, l'istruttoria inviata in data 4 ottobre 2013 (prot. 21845) da parte del Comune, denota delle informazioni e osservazioni integrative non veritiere e non attendibili, riscontrate da una verifica dagli stessi consiglieri, presso gli uffici competenti del Comune;

in dettaglio, nell'istruttoria inviata dal Comune, al punto che riguarda le passività potenziali, si precisa che i presunti debiti non rientrano nella casistica prevista dall'art. 194 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, il Comune così come dichiarato nell'istruttoria, ha effettuato una ricognizione straordinaria, prevista dall'art. 243-*bis* del testo unico, dichiarando testualmente: "Da tale attività, conclusasi con il rilascio delle attestazioni dei dirigenti di competenza, sono emersi debiti fuori bilancio, per complessivi € 3.735.859,20". Pertanto, le passività potenziali non sono state certificate dai dirigenti di competenza, in quanto prevedibili ma non certe;

al punto che riguarda le spese personali ed eventuali oneri per future nuove assunzioni, dall'istruttoria si rileva che il risparmio, ottenuto dalle cessazioni dal servizio del personale dipendente, non viene utilizzato da subito, ovvero dal 2013, ma a partire dal 2017. Questo determina un danno ai cittadini utenti del Comune di San Giovanni in Fiore, facendo pagare loro un ulteriore aumento in percentuale sulle tasse ed aggravando le già precarie condizioni economiche delle famiglie. Utilizzando invece le suddette economie dal 2013 al 2016, sin da subito, il piano potrebbe essere ridotto da 10 a 5 anni con grandi benefici per i cittadini;

nell'istruttoria inviata dal Comune, i consiglieri dell'opposizione riscontrano informazioni e osservazioni non attendibili e non veritiere riguardo alla vendita di patrimoni immobiliari. Inoltre, al punto che riguarda le attività di recupero dell'evasione tributaria, è riportato che l'attuale sindaco non ha ancora svolto, dopo 3 anni dall'inizio del suo mandato, alcun accertamento di tipo massivo per quanto riguarda l'evasione tributaria, nonostante sia stato più volte sollecitato, in sede di Consiglio comunale, dall'opposizione consiliare (si veda delibera del Consiglio n. 23 del 12 luglio 2013) e anche dagli uffici competenti di Ragioneria e Tributi, attrezzati per svolgere la suddetta attività, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione narrata e se ritenga che l'istruttoria del Comune (4 ottobre 2013 - prot. 21845) contenga dati e osservazioni non conformi a verità;

se ritenga utile che il Comune proceda ad una riduzione del piano di equilibrio finanziario pluriennale da 5 a cinque anni;

se e quali iniziative di propria competenza intenda attivare in merito.

(4-01214)

MUNERATO - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

la grave crisi economica che ha colpito in questi ultimi anni l'Europa sta avendo pesanti ripercussioni sul sistema economico italiano, penalizzato ulteriormente da un'eccessiva pressione fiscale, e migliaia d'impresе lamentano da tempo una contrazione del fatturato;

tale crisi si riversa sui livelli occupazionali, cosicché il tasso di disoccupazione in Italia è in costante aumento;

organi di stampa nazionali di questi ultimi giorni ("Libero" del 25 novembre 2013) riportano la notizia secondo la quale il sindacato della CGIL avrebbe aperto a Tunisi, capitale della Tunisia, uno sportello allo scopo di dare ai lavoratori del nord Africa tutte le indicazioni su come immigrare regolarmente in Italia;

l'iniziativa del sindacato, presentata il 21 novembre e inaugurata il 25 da Inca, la rete dei patronati "rossi" all'estero, e Flai, la federazione dei lavoratori agro-industria, nasce per "combattere le illegalità e favorire una migrazione consapevole", si legge in una nota del sindacato e si rivolge "ai lavoratori del Nord Africa che vogliono venire in Italia per trovare un'occupazione";

qualche mese fa, organi di stampa via *web* riportavano la notizia secondo la quale un cittadino che si era recato ad un Caaf della Cgil per sbrigare alcune pratiche, con l'occasione aveva aderito al sindacato e aveva ricevuto a casa, nei giorni successivi, una lettera contenente due tessere, una della CGIL, per l'appunto, ed una di Federconsumatori;

questa ultima tessera, tuttavia, non era mai stata richiesta dallo stesso cittadino, il quale, dopo aver contattato l'ufficio della Cgil per segnalare l'errore, si è sentito rispondere come non vi era alcuna inesattezza, e che si trattava della prassi seguita regolarmente;

la spedizione della doppia tessera associativa, oltre a riscontrare una palese violazione della *privacy*, pone altresì la questione dei finanziamenti in quanto lo Stato calcola i contributi alle associazioni in base al numero di tessere sottoscritte, tale per cui maggiori sono le adesioni, più alti sono i finanziamenti;

sono presumibilmente numerose le persone iscritte ad un sindacato che tuttavia non sono a conoscenza di essere anche associati ad altre associazioni, e che pertanto non fruiscono dei servizi che possono essere offerti dall'associazione, la quale trae invece massimo guadagno dai soldi pubblici, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno verificare con quali risorse il sindacato CGIL ha provveduto ad aprire lo sportello a Tunisi, chiedendo altresì le attività che vengono svolte all'interno dell'ufficio, quali siano le mansioni e le finalità dello stesso;

a quanto ammonti l'erogazione dei contributi pubblici a favore delle associazioni sindacali e con quali finalità essi vengano utilizzati.

(4-01215)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 141ª seduta pubblica del 26 novembre 2013, a pagina 165, alla prima riga dell'intervento del senatore Guerrieri Paleotti, sostituire le parole: "Signor Presidente, proprio" con le seguenti: "Signor Presidente, chiedo di essere autorizzato a consegnare il testo integrale del mio intervento affinché sia pubblicato nel Resoconto stenografico. Proprio".

Nella stessa pagina, alla fine dell'intervento del senatore Guerrieri Paleotti, inserire le seguenti parole: "PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a lasciare agli atti il testo del suo intervento."

Nel Resoconto stenografico della 105ª seduta pubblica del 18 settembre 2013, a pagina 72, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti e documenti", alla quarta riga del secondo capoverso, sostituire le parole: "riferita all'anno 2011" con le seguenti: "riferita all'anno 2012".